

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 833

Disciplina della professione di guida turistica

28/04/2024 - 05:39

Indice

1. DDL S. 833 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 833	4
1.2.2. Relazione 833, 412, 687 e 749-A	37
1.2.3. Testo correlato 833,412,687 e 749-A (ALLEGATO)	63
1.2.4. Testo approvato 833 (Bozza provvisoria)	102
1.2.5. Testo 1	109
1.3. Trattazione in Commissione	120
1.3.1. Sedute	121
1.3.2. Resoconti sommari	122
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 123	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023	124
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023	129
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/10/2023	136
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023	137
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023	227
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 74 (pom.) del 25/10/2023	246
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023	251
1.4. Trattazione in consultiva	257
1.4.1. Sedute	258
1.4.2. Resoconti sommari	259
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	260
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023	261
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023	263
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	266

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	267
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	270
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023	271
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023	277
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023	289
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	295
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023	296
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	306
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023	312
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023	319
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023	324
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023	334
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	359
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023	360
1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 69 (pom.) del 18/10/2023	361
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	364
1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/10/2023	365
1.5. Trattazione in Assemblea	373
1.5.1. Sedute	374
1.5.2. Resoconti stenografici	375
1.5.2.1. Seduta n. 100 del 13/09/2023	376
1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023	456

1. DDL S. 833 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 833

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 833

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) e dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

Disciplina della professione di guida turistica

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

La legge in esame è predisposta in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla competenza del Ministero del turismo. La *Milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno *standard* nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo dell'intervento è quello di dare, nel rispetto dell'autonomia normativa locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche ed al loro ambito di appartenenza. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a *standard* omogenei previsti a livello nazionale, anche mediante l'espressa previsione di corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti, al fine di supportare al meglio l'offerta turistica. La successiva emanazione di decreti attuativi permetterà di conseguire, in modo più completo e dettagliato, gli obiettivi della normativa nazionale di primo livello.

L'articolato è composto da quattordici articoli concernenti l'esercizio della professione di guida turistica che viene svolta su tutto il territorio nazionale in base a criteri uniformi. In particolare, l'**articolo 1** (*Finalità*) specifica le finalità della presente legge che reca la disciplina della professione di guida turistica nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, stabilendone i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni sono, altresì, applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 2** (*Definizione e oggetto della professione*) definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica. Nello specifico, è definito "guida turistica" ai sensi del **comma 1** della disposizione:

- a) il soggetto che ha superato l'esame di abilitazione nazionale, come disciplinato ai sensi della presente legge;
- b) il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione europea, ivi abilitato allo svolgimento della professione di guida turistica, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- c) il cittadino straniero abilitato all'esercizio della professione, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- d) il cittadino italiano che abbia conseguito il titolo in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, previo riconoscimento della citata qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- e) il soggetto già abilitato alla professione ai sensi della normativa previgente.

L'attività svolta dai professionisti in questione riguarda lo svolgimento di visite guidate da effettuarsi, fisicamente sui luoghi o da remoto, con utenti singoli o organizzati in gruppo. La visita guidata ha ad oggetto l'illustrazione e l'interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del territorio nazionale, in stretta connessione con gli elementi caratteristici delle realtà locali e dei relativi contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici (**comma 2**).



La finalità della visita guidata è quella di evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla necessità di rispettarlo in tutte le sue fragilità, garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore (**comma 3**).

L'**articolo 3** (*Esercizio della professione di guida turistica*) prevede che ai fini dell'esercizio della professione, in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, debbano ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

1. superamento dell'esame nazionale di abilitazione o riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato UE o *extra* UE;
2. iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche;

Si prevede, altresì, una deroga al possesso dei requisiti elencati al comma 1, nell'ipotesi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'art. 6, ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione (**comma 2**). Il **comma 3** stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato, mentre il **comma 4** subordina lo svolgimento dell'attività propria delle guide turistiche al necessario possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

L'**articolo 4** (*Esame di abilitazione*) disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione che viene indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale e che consiste in tre prove (scritta, orale e tecnico-pratica) aventi ad oggetto le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche (**comma 1**). Al **comma 2** vengono elencati i requisiti necessari per la partecipazione all'esame:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di Stati membri dell'Unione europea o, se trattasi di cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, occorre essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito la laurea triennale ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) possesso di certificazioni della conoscenza di due lingue straniere, di cui una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti, e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la



conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, da accertare in sede di svolgimento dell'esame di abilitazione.

I criteri e le modalità di svolgimento dell'esame, nonché le materie ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1 sono individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione (**comma 3**).

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in 300.000 euro per l'anno 2024 e in 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025 (**comma 4**).

L'**articolo 5** (*Elenco nazionale*) dispone ai sensi del **comma 1** l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del c.d. elenco nazionale delle guide turistiche con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono iscritti, a domanda, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2. Tale elenco è pubblico e distinto in apposite sezioni per le guide che svolgono la professione sulla base di qualifiche conseguite all'estero e riconosciute ai sensi della presente legge, nonché per le guide che hanno conseguito successive specializzazioni tramite la frequentazione di corsi. L'aggiornamento e la tenuta dell'elenco avvengono a cura del Ministero del turismo, mediante la verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni conseguite e delle ulteriori certificazioni linguistiche acquisite. A tal fine, è prevista l'istituzione di una apposita piattaforma informatica i cui costi sono quantificati in 300.000 euro per l'anno 2024 e in 50.000 a decorrere dall'anno 2025 (**comma 2**). Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di conseguimento dell'abilitazione, le eventuali specializzazioni con relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione (**comma 3**). Gli iscritti all'elenco possono esercitare la professione in tutto il territorio nazionale, a condizione che siano muniti di un apposito tesserino professionale rilasciato dal Ministero del turismo nel quale risultano la fotografia, il numero di iscrizione ed il codice univoco di identificazione, ferma restando l'individuazione di siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, mediante decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (**commi 3 e 4**).

L'**articolo 6** (*Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero*) disciplina le modalità di accesso alla professione sulla base della qualifica professionale conseguita all'estero da parte di soggetti che abbiano conseguito la qualifica in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera, e da parte di soggetti che abbiano conseguito la qualifica in Stati diversi da quelli suindicati. In particolare, lo svolgimento della professione in Italia è consentito:

- a) su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b) in maniera stabile a seguito del riconoscimento della qualifica professionale mediante una misura compensativa che consiste nel superamento di una prova attitudinale (scritta e orale) nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.

Al **comma 2**, si prevede l'inserimento della professione di guida turistica nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale individua le qualifiche professionali il cui riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale. Tale prova, da sostenere in lingua italiana, viene imposta anche ai cittadini di Stati diversi dalla Svizzera e da quelli appartenenti all'Unione europea e dello Spazio economico europeo che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione (**comma 3**), è indetta dal Ministro del turismo, comprende una prova scritta ed una orale (**comma 4**) ed è subordinata, al possesso di due certificazioni linguistiche, l'una di livello almeno C1 e l'altra di livello almeno B2 rilasciate da enti certificatori riconosciuti (**comma 5**), e, per le guide



turistiche rientranti nell'ipotesi di cui al comma 3, anche al possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1 (**comma 6**).

Il **comma 7** prevede che, con decreto del Ministro del turismo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le condizioni in presenza delle quali la prestazione può considerarsi di carattere temporaneo e occasionale e le modalità di accertamento di tale carattere, sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, e vengano altresì definite le modalità di svolgimento della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento della qualifica professionale e dell'esercizio della professione in Italia in maniera stabile. Come già affermato, i soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale (**comma 8**). L'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione ed a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento è il Ministero del turismo (**comma 9**).

L'**articolo 7** (*Corsi di specializzazione e aggiornamento*) prevede la facoltà per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di acquisire ed eventualmente cumulare specializzazioni, tematiche o territoriali, anche relative al turismo accessibile ed inclusivo, tramite la frequentazione di corsi di formazione autorizzati dal Ministero del turismo (**comma 1**). Tali corsi hanno una durata minima di cinquanta ore e consentono alle guide turistiche abilitate di essere iscritte in apposite sezioni dell'elenco nazionale (**comma 2**). Si prevede, altresì, l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento professionale tramite corsi teorici e pratici, tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, nel caso di corsi di specializzazione a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento (**comma 3**).

Con successivi decreti attuativi del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che si ritenga opportuno ascoltare, saranno individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le misure e le sanzioni di tipo interdittivo da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale cui al comma 3. Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali provvederanno alla disciplina delle specializzazioni su scala nazionale valorizzandone la valenza e definendone i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi, onde garantire l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati (**comma 4**).

L'**articolo 8** (*Codice ATECO*) dispone che l'ISTAT, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda all'attribuzione di uno specifico codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l'**articolo 9** (*Ingresso gratuito*) prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati, non solo per esercizio della professione, ma anche per finalità di studio e formazione.

L'**articolo 10** (*Compensi professionali*) prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'**articolo 11** (*Obblighi di comportamento*) sancisce i seguenti obblighi di comportamento alla cui osservanza le guide turistiche sono tenute nell'esercizio della professione:

- esporre il tesserino personale di riconoscimento;



- esibirlo su richiesta degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire agli utenti informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'**articolo 12** (*Divieti e sanzioni*) stabilisce i divieti e le sanzioni relative alla disciplina della professione di guida turistica. Nello specifico, è fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale (**comma 1**), fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale non sono richiesti né il superamento dell'esame di abilitazione, né il riconoscimento della qualifica straniera e, quindi, neanche l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nei soli casi di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.

Si vieta, altresì, l'utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante (**comma 2**). Si impone, altresì, il divieto per agenzie di viaggio, *tour operator* ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non iscritte nell'elenco nazionale (**comma 3**). Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a privati (**comma 4**). I successivi **commi 5 e 6** quantificano nel dettaglio le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei citati divieti, salvo che il fatto non costituisca reato. Il **comma 7** attribuisce le funzioni di controllo e di applicazione della sanzione amministrative ai Comuni, che le esercitano tramite gli organi di polizia locale, e ad ogni altro soggetto autorizzato (per esempio soggetti preposti alla gestione di istituti e luoghi della cultura, ecc.), ciascuno secondo le proprie competenze. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (**comma 8**).

L'**articolo 13** (*Disposizioni transitorie*) prevede al **comma 1** che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. I suddetti soggetti, inoltre, saranno iscritti, a domanda, nelle apposite sezioni concernenti le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, previo accertamento del possesso del titolo abilitativo relativo a un determinato territorio regionale e delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo di abilitazione; le modalità saranno individuate con successivo decreto del Ministro del turismo (**comma 2**). Al fine di consentire l'esercizio della professione senza soluzione di continuità, le guide turistiche già abilitate continuano ad esercitare la professione ai sensi della normativa previgente, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale (**comma 3**).

Con riferimento al tema agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, l'**articolo 14** (*Disposizioni finanziarie*) quantifica gli stessi in 600.000 euro per l'anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e in 220.000 euro a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica). Alla copertura si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;



b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, infine, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano quantificati i contributi a carico dei partecipanti all'esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni. Le somme derivanti da tali contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo (**comma 2**).

Per il resto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Relazione tecnica

La legge recante la disciplina delle guide turistiche contiene disposizioni per l'esercizio delle attività secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, adottate nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il testo, dopo avere specificato le finalità della legge (**articolo 1**) e aver definito ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica (**articolo 2**), prevede, all'**articolo 3**, che l'esercizio della professione medesima a livello nazionale sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale e al possesso di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Si prevede una deroga a tale principio nei casi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 o di svolgimento di visite guidate in occasione di aperture straordinarie e gratuite di siti non qualificabili come istituti o luoghi della cultura.

L'**articolo 4** disciplina l'esame di abilitazione indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 della medesima norma; il superamento di tale esame conferisce l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, valida su tutto il territorio nazionale.

In particolare, con decreto del Ministro del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità (comma 3).

Al riguardo, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a **400.000 euro**. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato.

In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa **10.000** (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di **3.000-5.000** richiedenti.

In considerazione dei dati sopra indicati, si può prevedere un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a **circa 10 euro**, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a **300.000 euro** per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.



A regime, il costo per l'espletamento dell'esame di abilitazione, al netto del contributo a carico di un prudenziale numero di partecipanti pari a 3.000 unità come sopra stimato, si attesterebbe su **170.000 euro annui**.

L'**articolo 5** dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche, all'interno del quale sono iscritti, sulla base di apposita domanda, coloro che hanno:

- a) superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) ottenuto il riconoscimento del titolo professionale secondo le modalità previste dall'articolo 6.

L'elenco nazionale è tenuto e aggiornato dal Ministero del turismo e reso pubblico sul relativo sito istituzionale.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio di guida turistica sono circa **17.000**.

Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri dell'UE e i cittadini extra UE che ottengono il riconoscimento di guida turistica in Italia, che sono **circa 100 all'anno**, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione ogni anno, che possono essere quantificati, in base alle domande che pervengono alle regioni, in circa **5.000 all'anno**.

Complessivamente, quindi, l'elenco nazionale avrà un numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di **circa 22.100** e a regime di circa **ulteriori 5.000 ogni anno**.

La creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in **300.000 euro**.

Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco (art. 5, comma 1) con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** (articolo 5, comma 2).

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione (art. 5, comma 4).

Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a **circa 30 euro**. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. La norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

Il numero dei tesserini da rilasciare nel primo anno sarà di **circa 22.100** e a regime di **circa 5.000** nuovi tesserini all'anno. I tesserini dovranno essere periodicamente aggiornati per tenere conto degli aggiornamenti professionali a carattere regionale che l'abilitato conseguirà, al fine di garantire la corrispondenza tra le risultanze dell'elenco nazionale e i dati contenuti nel tesserino digitale.

L'**articolo 6** disciplina l'accesso alla professione, sia su base temporanea e occasionale, che in maniera stabile, da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo e della Svizzera, di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché di cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero e intendano esercitare la professione in Italia.



In particolare, il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro del Turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione sentito anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento del titolo professionale. I soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale.

Le istanze di riconoscimento dei titoli stranieri che pervengono al Ministero del turismo sono, attualmente, **circa 100 all'anno**.

Relativamente alle prove attitudinali - che attualmente sono svolte dalle singole regioni, allocandosi, per il 70 % nel Lazio e per il restante 30% nelle rimanenti regioni -, i relativi costi sono posti a carico degli istanti, come stabilito dall'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L'**articolo 7** prevede che il Ministero del turismo autorizzi l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico. A tali corsi partecipano le guide turistiche al fine di acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, tra loro cumulabili, e, in caso di superamento di tali corsi, della durata minima di 50 ore, le guide turistiche possono iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale inerenti alla specializzazione acquisita.

Il comma 3 prevede che il Ministero del turismo autorizzi, altresì, corsi di aggiornamento professionale teorici e pratici, da tenersi anch'essi presso le regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Come già attualmente avviene a livello regionale, gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali attività formative saranno posti a carico delle guide turistiche che faranno domanda di partecipazione ai corsi di specializzazione e aggiornamento.

A tale riguardo, potranno provvedere le singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

L'**articolo 8** dispone che l'ISTAT, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, individui un codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l'**articolo 9** prevede che le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati, anche per finalità di studio o formazione.

L'**articolo 10** prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'**articolo 11** sancisce l'obbligo, per le guide turistiche, di esporre il proprio tesserino personale di riconoscimento e di esibirlo su richiesta dei soggetti ed organi deputati ai controlli, nonché di fornire agli utenti le informazioni trasparenti sui costi della prestazione.

L'**articolo 12** impone i divieti connessi alla disciplina della professione di guida turistica. In particolare, vieta a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni indicate dall'articolo 3, comma 1, e vieta inoltre di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante. Si impone altresì il divieto per agenzie di viaggio, *tour operator* ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non abilitate all'esercizio della professione di guida turistica. Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a privati. I commi 5 e 6 individuano le sanzioni amministrative nei casi di violazione dei divieti e gli organi autorizzati ad applicarle (i Comuni attraverso gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del turismo). In tema di sanzioni, si assicura che l'articolo in esame non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto il presente testo di riforma sintetizza in un'unica legge quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale, senza che sia stata esclusa alcuna violazione prevista da una delle leggi regionali in vigore.



Si segnala, altresì, che i soggetti chiamati ad irrogare le suddette sanzioni sono i medesimi previsti dalla legislazione regionale sino ad ora vigente.

L'**articolo 13** prevede che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. Con particolare riferimento ai costi di iscrizione e al rilascio del tesserino, in analogia a quanto previsto per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 5 e tenuto conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di altri documenti di riconoscimento, si stima che il costo potrà ammontare a **circa 30 euro** per ciascun tesserino. Come nel caso dell'articolo 5, la previsione di un contributo posto a carico dei singoli richiedenti, di importo pari ai costi del tesserino, potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, assicurando la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** stabilisce che, con specifico riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari a complessivi euro 600.000 per l'anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e a euro 220.000 a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, infine, al comma 2, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano quantificati i nuovi contributi a carico dei partecipanti all'esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni. Le somme derivanti da tali contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Al di fuori di tutti gli oneri previsti dalla presente normativa per i quali è prevista adeguata e completa copertura finanziaria, si ribadisce che tutte le amministrazioni interessate provvedono alle loro attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che vengano generati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading 'Prof. P. Manotta'.



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo in esame rappresenta obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 1, "Digitalizzazione, Innovazione e Competitività, Cultura e Turismo", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche". L'obiettivo della riforma è di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica ed omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma deve prevedere interventi di formazione e di aggiornamento professionale, al fine di supportare al meglio l'offerta. La *Milestone* per questa riforma prevede entro il 31 dicembre 2023 la definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche.

La riforma della professione trae origine dalle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK per violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva 2006/123/CE. In particolare, la Commissione europea ha contestato al legislatore italiano l'assenza di una normativa che estenda la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, anziché limitarla alla sola regione o provincia di rilascio del titolo; ciò in quanto tale limitazione si tradurrebbe in una lesione del principio di libera prestazione dei servizi a livello europeo e, dunque, nella violazione del rispetto dei vincoli comunitari imposti dall'articolo 117 della Costituzione.

Il presente intervento normativo è stato predisposto all'esito delle consultazioni svolte, su invito dell'Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche, nonché con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi.

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione proponente ha ritenuto di scegliere un'opzione di regolazione diretta della materia, individuando i principi generali della professione e rinviando a successivi decreti attuativi la disciplina di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio. L'impatto atteso dalla riforma è la produzione di un effetto positivo sul mercato, *in primis* in termini di libera concorrenza e, in secondo luogo, in termini di standardizzazione dei livelli minimi di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013*”;
- direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania*”;
- decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La legge in esame modifica l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (*Misure compensative*), inserendo dopo le parole “*maestro di sci*” le parole “*, di guida turistica*”.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali.

Le materie oggetto delle norme in esame e le relative finalità perseguite rientrano nell’ambito della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.

La legge in esame stabilisce, altresì, i principi fondamentali della professione di guida turistica e del relativo esercizio ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost. nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Per le finalità perseguite, l’intervento risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e regioni ed enti locali, dall’altra.

Non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia di turismo che l’articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni. Non risulta, altresì, pregiudicata la competenza regionale in materia di professioni, limitandosi la presente legge a disciplinare i principi fondamentali della professione di guida turistica.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni in esame non violano i principi di cui all’art. 118, comma 1, Cost. e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale e degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

Sul punto, si prevede espressamente la cooperazione dei Comuni nell’esercizio delle funzioni di controllo con applicazione delle sanzioni in caso di violazione dei principi sanciti dalla presente legge.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente intervento normativo non comporta rilegificazioni in materia ed è stata predisposta nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato, sono state presentate tre proposte di legge di analogo contenuto:

1. proposta di legge recante "*Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica*", di iniziativa dell'Onorevole Dori e assegnata alla X Commissione "Attività produttive", presentata il 25 ottobre 2022 presso la Camera dei deputati;
2. proposta di legge recante "*Disciplina della professione di guida turistica*", di iniziativa del Senatore Croatti e assegnata alla IX Commissione "Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare", presentata il 15 dicembre 2022 presso il Senato della Repubblica;
3. proposta di legge recante "*Disciplina della professione di guida turistica*", di iniziativa del Senatore Gian Marco Centinaio, non assegnata alla Commissione, presentata il 5 maggio 2023 presso il Senato della Repubblica.

Non risulta ancora avviato l'iter parlamentare delle suddette proposte di legge.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato da:

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie strettamente attinenti alla materia oggetto dell'intervento in esame.

Tuttavia, risulta pendente la procedura d'infrazione 2018/2374 per presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale. Nello specifico, la Commissione europea ha rilevato che gli sportelli unici italiani non forniscono in modo chiaro e univoco le informazioni sui requisiti settoriali applicabili ai prestatori di servizi in base alla normativa nazionale o regionale. La Commissione ritiene che *“per garantire la chiarezza e l'univocità delle informazioni, gli sportelli unici devono organizzare le informazioni in modo chiaro (ad esempio in base ai settori di attività e operando una distinzione tra i requisiti che devono essere soddisfatti dai prestatori che intendono stabilirsi e i requisiti che devono rispettare coloro che intendono unicamente prestare servizi a livello transfrontaliero)”* e ha invitato, pertanto, le Autorità italiane ad adottare le misure necessarie, tra l'altro, a *“garantire che nelle informazioni sui requisiti relativi all'accesso ad una attività di servizio rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi o all'esercizio di tale attività vi sia una chiara distinzione tra le situazioni di stabilimento e quelle di prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea e occasionale”*, nonché a *“verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità online delle informazioni relative a tutte le attività di servizio e a tutte le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali”*.

Sul punto, la presente legge di riforma della professione di guida turistica individua all'articolo 6 i requisiti che devono possedere i cittadini di altri Stati UE ed extra UE ai fini dello stabilimento, rimettendo ad un successivo decreto attuativo l'individuazione sia della modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, sia delle modalità di svolgimento della prova attitudinale necessaria ai fini del riconoscimento del titolo. Inoltre, la norma citata prevede espressamente che la procedura preordinata all'esercizio su base temporanea e occasionale della professione di guida turistica, nonché la raccolta e il monitoraggio di ogni informazione utile, si svolga esclusivamente in via telematica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

È stato necessario intervenire al fine di predisporre una norma statale di rango primario che uniformasse gli standard minimi richiesti per l'esercizio della professione di guida turistica sul territorio nazionale, definendo:

- la **guida turistica**, come professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 (ossia previo superamento di un esame di abilitazione nazionale) ovvero il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 6 (ossia a seguito del superamento di una prova attitudinale) ovvero il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 (ossia ai sensi della normativa previgente);
- l'**oggetto della professione**, ossia l'illustrazione e l'interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, musicale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del territorio nazionale, in stretta connessione con gli elementi caratteristici delle realtà locali e dei relativi contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici;
- la **visita guidata**, come attività finalizzata a evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla necessità di rispettarlo in tutte le sue fragilità, garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo non ha effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

All'articolo 6 è prevista una deroga espressa all'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di accertamento della occasionalità e della temporaneità dell'attività professionale della guida turistica svolta in regime di libera prestazione dei servizi. Tale deroga consiste nell'attribuire a un decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il compito di individuare le modalità di svolgimento del suddetto accertamento, in luogo di quanto previsto dall'articolo 59 citato, che rimanda tale disciplina a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Ai fini di dare attuazione all'intervento si procederà con l'adozione dei seguenti decreti attuativi:

- a) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante l'individuazione delle ulteriori materie d'esame, oltre quelle di cui all'articolo 4, comma 1, e la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame suddetto;
- b) decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale delle guide turistiche;
- c) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volto a stabilire le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione dei servizi (sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza), nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento del titolo professionale per i cittadini di altri Paesi UE ed extra UE;
- d) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che si ritenga opportuno ascoltare, volto a individuare gli ambiti di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonché le misure e sanzioni da adottarsi in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento;
- e) decreto del Ministro del turismo recante l'individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo e dell'applicazione delle sanzioni da parte dei Comuni, attraverso gli

organi di polizia locale, dalle forze di polizia e da ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze;

- f) decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la quantificazione dei contributi a carico dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 4, 5, comma 4, 6, 7 e 13, in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero, elaborati all'esito dell'indagine svolta nell'ambito del censimento delle guide turistiche abilitate in Italia, presentato alla BIT di Milano del febbraio 2016 e realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle regioni e delle province italiane.

Ulteriori dati sono stati forniti da indagini di mercato effettuate ai fini di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare determinati servizi legati all'attuazione della riforma (Aci informatica, Poligrafico, ecc.).

Altri dati legati alla quantificazione dei costi tengono conto di analoghe spese sostenute da altre amministrazioni per servizi simili.

Non è stato necessario ricorrere a rilevazioni ed elaborazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in esame rappresenta obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 1, "Digitalizzazione, Innovazione e Competitività, Cultura e Turismo", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche". L'obiettivo della riforma è di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza.

A tal riguardo, è stato necessario intervenire al fine di predisporre una norma statale di rango primario che uniformasse gli standard minimi richiesti per l'esercizio della professione sul territorio nazionale disciplinando:

- l'oggetto della professione;
- i requisiti e le modalità di conseguimento del titolo abilitante;
- le modalità di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;
- la formazione continua delle guide turistiche abilitate;
- i limiti e gli obblighi da imporre all'esercizio dell'attività propria delle guide turistiche.

Il testo della presente legge è stato predisposto all'esito delle consultazioni svolte, su invito dell'Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche in quanto destinatarie dirette dell'intervento normativo, nonché con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi.

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione proponente ha ritenuto di scegliere un'**opzione di regolazione diretta della materia**, individuando i principi generali della professione e rinviando a successivi decreti attuativi la disciplina di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.

Nel farlo, l'Amministrazione ha proceduto alla valutazione di proporzionalità delle nuove disposizioni volte a regolamentare l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, utilizzando la tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo. L'impatto atteso dalla riforma è la produzione di un effetto positivo sul mercato, *in primis* in termini di libera concorrenza e, in secondo luogo, in termini di standardizzazione dei livelli minimi di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo in esame si inserisce in un contesto caratterizzato dalla carenza di una normativa uniforme in materia, in quanto nel corso degli anni le regioni e le province autonome hanno disciplinato la professione di guida turistica ciascuna nell'ambito della propria potestà legislativa. Il risultato è stato quello di assistere ad un panorama normativo farraginoso e disomogeneo.

Si consideri, sul punto, che l'intervento normativo si colloca a valle di una complessa *querelle* che ha visto protagonisti Stato e Regioni riguardo al tema della competenza legislativa in materia di professione di guida turistica. A tal riguardo, nella sentenza n. 222/2008 della Corte Costituzionale si afferma che, a prescindere dal settore dell'economia in cui una determinata attività professionale si esplica, la determinazione dei principi

fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, ciò corrispondendo all'esigenza di disciplinare la professione uniformemente sul piano nazionale, rendendola in tal modo coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. L'incidenza nel campo turistico, secondo la Corte Costituzionale, risulta pertanto ininfluenza ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La riforma della professione di guida turistica trae origine, peraltro, dalle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di pre-infrazione EU PILOT 4277/12/MARK (mai tradottasi in una vera e propria procedura d'infrazione) per violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva 2006/123/CE. In particolare, la Commissione europea ha contestato al legislatore italiano l'assenza di una normativa che estenda la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, anziché limitarla alla sola regione o provincia di rilascio del titolo; ciò in quanto tale limitazione si tradurrebbe in una lesione del principio di libera prestazione dei servizi a livello europeo e, dunque, nella violazione del rispetto dei vincoli comunitari imposti dall'articolo 117 della Costituzione.

Sul punto, è stata preliminarmente riscontrata l'assenza di una normativa vigente in materia, fatta eccezione per l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (c.d. Legge europea) che, al fine di conformarsi alle indicazioni della CE contenute nella suddetta procedura di pre-infrazione, si limita solo ad affermare un principio di liberalizzazione della professione di guida turistica e di libera prestazione dei servizi per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo la validità dell'abilitazione su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, come anticipato, l'Amministrazione proponente ha rilevato la mancanza di una normativa nazionale uniforme, in quanto ogni regione o provincia autonoma, nell'ambito della propria competenza, nel corso degli anni ha regolato autonomamente tali aspetti, rilasciando titoli la cui validità era circoscritta solo all'ambito territoriale di abilitazione.

Si è, infatti, spesso verificato che professionisti abilitati in una determinata regione si siano trovati impossibilitati a svolgere l'attività propria della guida turistica in altre regioni, ove il proprio titolo non veniva riconosciuto. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5213 del 26 agosto 2020, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 18 giugno 2014 (che ha ritenuto la legge della regione Umbria n. 13/2013 in contrasto con il suddetto articolo 3 della legge n. 97/2013 in quanto limitava l'attività delle guide turistiche abilitate in altre regioni), ha escluso la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica *"senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale, alla quale (...) non appare possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell'interferenza con la materia della concorrenza, di esclusiva competenza statale"*.

Tanto premesso, l'applicazione sistematica ed omogenea del presente intervento normativo intende regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche attraverso interventi di formazione e di aggiornamento professionale, producendo effetti positivi sul mercato e sulla qualità dell'offerta turistica.

A livello economico, è stata rilevata l'esigenza di provvedere alla copertura di determinate spese derivanti dall'attuazione di disposizioni contenute nel testo di riforma, capaci di generare costi. Sul punto, la soluzione individuata è stata quella di prevedere il finanziamento di tali spese, da una parte, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e, dall'altra, prevedendo che con uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un contributo alla spesa a carico dei destinatari diretti della riforma.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche abilitate in Italia, presentato alla BIT di Milano del febbraio 2016 e realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle regioni e delle province italiane, emerge che allo stato i professionisti abilitati all'esercizio della professione *de quo* sono circa 17.000. Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri UE ed i cittadini *extra* UE che ottengono il riconoscimento del titolo in Italia, che sono circa 100 all'anno, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione ogni anno, che possono essere quantificati, sulla base

di una media delle domande sino ad ora pervenute alle regioni e alle province, in circa 5.000 all'anno. Complessivamente, quindi, si avrà un numero di professionisti abilitati in sede di prima attuazione della presente riforma per il primo anno di circa 22.100 unità e, a regime, di circa ulteriori 5.000 unità ogni anno.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale della presente riforma è quello di introdurre una legge quadro che preveda una disciplina uniforme della professione di guida turistica a livello nazionale. Nel dettaglio, gli obiettivi specifici della riforma sono stati i seguenti:

- uniformare a livello nazionale l'accesso alla professione di guida turistica secondo *standard* omogenei;
- prevedere l'istituzione di un unico elenco pubblico delle guide turistiche abilitate;
- garantire a livello nazionale l'esercizio stabile della professione in Italia in base a titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale;
- garantire a livello nazionale l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale;
- garantire controlli standardizzati in caso di esercizio abusivo della professione;
- consentire, come richiesto dal PNRR, specializzazioni per le guide turistiche interessate;
- prevedere una disciplina transitoria delle guide turistiche già abilitate;
- prevedere l'obbligo di aggiornamento per le guide turistiche.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Di seguito un'analisi illustrativa degli obiettivi e degli indicatori associati a ciascuno di essi:

OBIETTIVO	INDICATORE
Uniformare a livello nazionale l'accesso alla professione secondo <i>standard</i> omogenei	Numero annuo dei soggetti abilitati
Prevedere l'istituzione di un unico elenco pubblico delle guide turistiche abilitate	Numero delle domande di iscrizione presentate dai soggetti abilitati
Garantire a livello nazionale l'esercizio stabile della professione in Italia in base a titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale	Numero di riconoscimenti da parte del Ministero del turismo a guide abilitate in altri Paesi
Garantire a livello nazionale l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale	Numero di dichiarazioni preventive presentate di volta in volta al Ministero del turismo
Garantire controlli standardizzati in caso di esercizio abusivo della professione	Numero di sanzioni irrogate annualmente da Comuni e ogni altro soggetto autorizzato
Consentire specializzazioni per le guide turistiche interessate	Numero dei corsi di specializzazione autorizzati annualmente Numero di soggetti specializzati iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale
Prevedere una disciplina transitoria delle guide turistiche già abilitate	Numero delle domande di iscrizione all'elenco presentate da soggetti abilitati anteriforma
Prevedere l'obbligo di aggiornamento per le guide turistiche	Numero di corsi di aggiornamento attivati annualmente Numero di sanzioni disposte per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo triennale

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione ha vagliato le seguenti opzioni:

A. OPZIONE ZERO "non intervento normativo"

Tale opzione sarebbe consistita nel mancato intervento da parte dell'Amministrazione proponente, lasciando l'attuale quadro normativo immutato ed evitando di proporre una legge nazionale. Le regioni e le province autonome avrebbero continuato a disciplinare la materia in questione, ciascuna

nell'ambito delle proprie competenze territoriali, aumentando il grado di disomogeneità della professione sul territorio nazionale. Tale soluzione non è apparsa opportuna, considerati i suoi limiti ai fini della tutela della concorrenza, in quanto nella maggior parte dei casi non avrebbe consentito lo svolgimento regolare della professione a guide turistiche che si fossero recate in regioni diverse da quella di abilitazione.

B. OPZIONE DI AUTOREGOLAZIONE

La seconda opzione valutata è stata quella di rimettere ai destinatari stessi della riforma la regolamentazione della propria professione tramite le associazioni di categoria più rappresentative degli interessi sul territorio nazionale. Gli effetti negativi di tale opzione sarebbero consistiti nella produzione di regole non cogenti e dalla natura giuridica non esattamente definita. Per ovviare a tale inconveniente, sarebbe stato dirimente prevedere la stesura di un codice deontologico da parte delle associazioni di categoria rappresentative dei destinatari diretti della riforma, rimettendo in una fase successiva all'Amministrazione la verifica nel merito del suddetto codice.

Tale soluzione, tuttavia, è apparsa inopportuna in considerazione di un inevitabile aggravio procedimentale in termini di tempi, risorse e costi; pertanto, si è ritenuto più vantaggioso snellire la procedura mediante un intervento diretto dell'Amministrazione.

C. OPZIONE DI REGOLAZIONE DIRETTA

La scelta effettuata dall'Amministrazione è ricaduta su un tipo di intervento con norma di rango primario, volta a dettare disposizioni per l'esercizio della professione di guida turistica secondo criteri uniformi e *standard* minimi omogenei in tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 117 Cost. e dei vincoli comunitari.

La proposta di legge individua i principi fondamentali della professione ed i requisiti minimi per l'accesso alla stessa, prevedendo i divieti e le sanzioni correlate in caso di violazione dei suddetti principi e, in generale, di svolgimento della professione in assenza di un valido titolo.

Sul punto, si segnala che nella stesura del presente intervento normativo sono stati presi in considerazione tutti i contributi offerti dagli *stakeholders* nel corso delle consultazioni. Tuttavia, con riferimento al contenuto finale di alcune disposizioni sono state effettuate scelte normative diverse rispetto a quelle proposte. In primo luogo, si è deciso deliberatamente di non disciplinare anche la professione di accompagnatore turistico con il presente testo di legge, considerata sia la necessità di prevedere autonome discipline per ciascuna professione del comparto turistico, sia l'esigenza di celerità di adozione della riforma in questione alla luce dell'imminente scadenza della *Milestone* del PNRR (31 dicembre 2023). Inoltre, alcune associazioni di categoria hanno richiesto ai fini della partecipazione all'esame nazionale il possesso di lauree magistrali rientranti in specifiche classi di laurea. Sul punto, la scelta dell'Amministrazione è stata quella di prevedere il più generico requisito consistente nel possesso di una qualsiasi laurea anche triennale, sul presupposto che non si vuole restringere il campo a singoli percorsi di studi che nel tempo possono anche mutare, evolversi o venire meno e che il possesso di una laurea triennale può ritenersi del tutto adeguato ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica, ben potendo quest'ultima acquisire successive specializzazioni tematiche e territoriali.

Infine, taluni *stakeholders* hanno richiesto di limitare ad una sola, anziché due, le certificazioni linguistiche richieste ai fini della partecipazione all'esame nazionale, eliminando altresì l'accertamento di tali competenze in sede di svolgimento delle prove. Tale proposta tecnica è tuttavia risultata inadeguata rispetto all'obiettivo imposto dal PNRR, che richiede di garantire uno *standard* quanto più elevato possibile delle conoscenze possedute dalle guide turistiche. Al riguardo, l'accertamento delle competenze linguistiche in sede d'esame mira a contrastare fenomeni elusivi, sempre più frequenti, caratterizzati dal rilascio di certificazioni a seguito di percorsi di formazione inadeguati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi svolta ha individuato le seguenti categorie di destinatari:

- **Guide turistiche (c.d. destinatari diretti)**, i cui benefici attesi dalla riforma consisterebbero nella tutela della concorrenza nell'esercizio della professione nell'ambito dell'intero territorio nazionale, senza rischio di discriminazione e barriere territoriali all'ingresso nel mercato, nella maggiore protezione dall'esercizio abusivo della professione, nella parità di trattamento garantita dalla previsione di un esame nazionale, nonché nella possibilità di specializzarsi su specifici temi o territori disponendo di un vantaggio economico superiore rispetto alle guide c.d. generaliste. I costi rilevati consistono nelle ordinarie spese di amministrazione per l'accesso alle professioni regolamentate. Nello specifico, sono previsti:
 - un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a circa 10 euro, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria;
 - un contributo a carico di ciascun soggetto abilitato pari a circa 30 euro con riferimento alle attività di rilascio del tesserino professionale;
 - un contributo a carico di ciascun soggetto che abbia conseguito la qualifica professionale al di fuori dell'Italia, ai fini della partecipazione alle prove attitudinali per il riconoscimento della qualifica in Italia. Tali costi sono posti interamente a carico degli istanti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e la relativa quantificazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale;
 - un contributo a carico di ciascuna guida turistica per la frequentazione di corsi di aggiornamento obbligatori. Anche tali costi sono posti interamente a carico dei professionisti e la loro quantificazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale.
- **Pubbliche amministrazioni (destinatari indiretti)**, le quali devono essere individuate nel Ministero del turismo, nonché nelle Regioni e Province autonome e, da ultimo, nei Comuni. Il beneficio del Ministero del turismo è correlato al suo ruolo di autorità preposta alla gestione delle procedure di rilascio dei titoli, nonché di autorità di controllo del regolare accesso della professione; per quanto concerne i costi, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a 400.000 euro. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato. In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa 10.000 (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Pertanto, si prevede un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a circa 10 euro, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a 300.000 euro per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.

Inoltre, la creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in 300.000 euro. Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa, in proposito, che il Ministero del turismo – Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo, provvede già, nell'ambito delle sue attività istituzionali, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che richiedono il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nazionale. Gli eventuali costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'elenco nazionale, nonché i costi per la tenuta di tale elenco comportano un onere che si stima in circa 50.000 euro annui.

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione. Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a circa 30 euro. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. Tuttavia, la norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

I benefici attesi per le Regioni e gli enti locali attengono alla garanzia della loro autonomia secondo i principi costituzionali nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge di riforma; gli unici costi rilevati atterrebbero alla gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento per le guide turistiche cui, però, si ritiene possa provvedersi mediante la previsione di contributi alla spesa da parte dei professionisti.

- **Cittadini (destinatari indiretti)**, i quali beneficerebbero di elevati standard minimi di qualità nella prestazione del servizio reso dalle guide nell'ambito delle visite guidate svolte e validi su tutto il territorio nazionale senza distinzioni basate sul territorio di abilitazione. Di conseguenza, il beneficio si riflette su una porzione cospicua del comparto turistico e sulla capacità attrattiva del Paese.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto attiene al presente intervento normativo, non si rilevano effetti su piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'analisi condotta, non si rilevano effetti negativi sulla concorrenza, tenuto conto che l'obiettivo della riforma è quello di fornire alle guide turistiche un ordinamento professionale.

C. Oneri informativi

Il presente intervento normativo genera i seguenti oneri informativi a carico di cittadini e imprese:

- iscrizione a domanda all'elenco nazionale da istituirsi presso il Ministero del turismo: il cittadino dovrà adempiere tale onere attraverso apposita piattaforma informatica, la cui realizzazione e gestione sarà curata da un soggetto esterno all'Amministrazione, da selezionare mediante procedura a evidenza pubblica. Nelle more dell'affidamento di tale servizio, saranno individuate modalità provvisorie per l'adempimento di tale onere, come la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- invio di una dichiarazione preventiva da parte di cittadini UE ed *extra*-UE, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo, ai fini dello svolgimento della professione su base

temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Sul punto, si rappresenta che la quantificazione dei relativi costi potrà essere effettuata soltanto in una fase successiva, ossia a seguito dell'adozione dei decreti attuativi previsti a cui è demandata in concreto l'individuazione delle informazioni da indicare nelle istanze, degli eventuali documenti da allegare alle medesime e delle modalità di trasmissione della documentazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo è stato adottato nel rispetto della Direttiva 2005/35/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, nonché del decreto legislativo di attuazione n. 206/2007.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle valutazioni effettuate anche sulla base delle consultazioni svolte con gli *stakeholder*, si ritiene che l'opzione di regolazione diretta sia da preferirsi rispetto alla *baseline* e ad una opzione di autoregolazione, poiché capace di generare effetti maggiormente positivi sul mercato e di evitare un aggravio procedimentale che si avrebbe qualora le guide si autoregolassero mediante propri codici deontologici da sottoporre a revisione dell'amministrazione preposta al controllo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo assegna al Ministero un adempimento attualmente previsto in capo alle Regioni, con riguardo al rilascio del titolo abilitativo. Tale compito comporta la predisposizione della nuova piattaforma che possa integrare le informazioni attualmente disponibili in seno alle Regioni. Questo per quanto riguarda le guide già abilitate. Le nuove abilitazioni nazionali comporteranno la valutazione di come organizzare il processo abilitativo su scala nazionale e la sua periodicità. Anche le modalità di effettuazione delle prove di competenza e professionalità andranno rese fruibili su tutto il territorio nazionale prevedendo possibilmente un canale telematico onde agevolare i professionisti su tutto il territorio. Sempre relativamente alle nuove abilitazioni andranno definite le materie di esame abilitativo nazionale in coerenza con quanto avviene per altri Paesi comunitari onde non incorrere in distorsioni concorrenziali. Parimenti le specializzazioni territoriali dovranno essere il più omogenee possibili in modo da non richiedere competenze e conoscenze difformi sul territorio in termini di qualità e professionalità ma solo legate alle peculiarità del territorio in termini culturali, storici e paesaggistici.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle guide abilitate all'estero dovrà essere prevista una piattaforma informatica integrata per la ricezione e la delibera delle istanze abilitative che dialoghi con la piattaforma nazionale e ad essa si integri. Tale piattaforma risolverebbe la procedura di infrazione comunitaria in essere.

Per quanto riguarda la parte sanzionatoria, questa dovrà essere definita sia in termini pecuniari sia in termini disciplinari e dovranno essere fornite indicazioni operative ai soggetti amministrativi territoriali che ne avranno la responsabilità di verifica e controllo. Tali verifiche dovranno essere rese possibili in tempo reale attraverso l'interazione con il *database* nazionale e la sua integrazione con le abilitazioni estere e temporanee.

La piattaforma dovrà inoltre interagire con il sistema IMI di verifica comunitaria e possibilmente aperto alla interrogazione diretta internazionale.

Infine, particolare attenzione dovrà essere data al tesserino personale di riconoscimento che dovrà essere univoco, a basso rischio di contraffazione, geo-localizzabile, dotato di codice univoco di identificazione e integrabile con i sistemi di accesso ai siti culturali e turistici nonché alle anagrafiche di monitoraggio su scala nazionale e regionale.

5.2 Monitoraggio

La procedura di monitoraggio sarà in capo al Ministero che dovrà interfacciarsi con i soggetti territoriali e gli organi di controllo e tutela. A regime la piattaforma dovrà essere continuamente monitorata nelle sue funzionalità e nella sua interoperabilità con i numerosi soggetti interroganti. Dovrà essere verificata la costante manutenzione anche in base ai requisiti che saranno introdotti con la successiva normativa prevista. Ad esempio, i requisiti formativi necessari ed eventuali specializzazioni acquisite. Dovrà essere adeguata ad eventuali mutamenti informatici e digitali che potrebbero essere introdotti sul territorio su vari luoghi oggetto di guida turistica. Dovranno essere garantite le possibilità di interrogazioni degli organi di verifica e di ordine pubblico. I dati raccolti dovranno essere resi disponibili nel rispetto della *privacy* ma resi funzionali alle esigenze di controllo e verifica nazionali e internazionali. Andranno monitorati i requisiti del capitolato di bando della piattaforma e la definizione delle caratteristiche di interoperabilità della stessa. I tesserini abilitativi dovranno essere resi facilmente identificabili e andrà monitorato il corretto funzionamento e dialogo con la piattaforma nazionale e la loro integrazione con i dispositivi di rilevazione sul territorio e luoghi di accesso ai siti oggetto del servizio professionale.

Consultazioni svolte nel corso dell’Air

Il testo della presente legge è stato predisposto all’esito delle consultazioni svolte, su invito dell’Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche in quanto destinatarie dirette dell’intervento normativo.

Nello specifico, presso gli Uffici del Ministero del turismo in data 18 gennaio 2023 è stato organizzato un primo tavolo tecnico con le citate associazioni di categoria (Agilo, AGTA, ANGT, Assoguide, CNA, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confguide, Federagit, GAT, GTI, UILTUCS), le quali hanno confermato le criticità dovute all’assenza di una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale e, pertanto, hanno formulato le proposte da inserire nel testo di riforma della professione.

Alle associazioni di categoria è stato garantito il contraddittorio scritto, essendo stata concessa la possibilità di presentare osservazioni e proposte di modifica al testo di volta in volta rielaborato.

Un secondo incontro, presieduto dal Ministro del turismo, si è tenuto in data 23 febbraio 2023, nel corso del quale è stato illustrato il testo formulato all’esito delle prime consultazioni.

Infine, un ultimo incontro si è tenuto in data 3 maggio 2023 nel quale si è giunti ad una sintesi condivisa della proposta di legge per la disciplina nazionale che definirà regole certe e chiare per l’accesso e lo svolgimento della professione di guida turistica.

Percorso di valutazione

Il provvedimento normativo è stato elaborato dall’Ufficio legislativo del Ministero del turismo anche all’esito delle interlocuzioni avute con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi. In particolare, si è tenuto in data 6 febbraio 2023 un primo incontro in modalità telematica, all’esito del quale gli assessori hanno formulato osservazioni e proposte per gli aspetti di propria competenza. In data 23 febbraio 2023, si è tenuto un ulteriore incontro, presieduto dal Ministro del turismo, nel corso del quale è stato illustrato il testo formulato all’esito delle prime consultazioni svolte con le associazioni di categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei

principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Costituisce attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali o sportivi, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, anche a scopo didattico, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di

un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, dopo le parole: « maestro di sci » sono inserite le seguenti: « , di guida turistica ».

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione

preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5 e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. Tali decreti sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per

finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, *tour operator* e ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti *web* che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. Alle funzioni di controllo e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo già posseduto, secondo le modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 833, 412, 687 e 749-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 833, 412, 687 e 749-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Relatore DE CARLO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 833)

presentato dal **Ministro del turismo** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** dal **Ministro della giustizia** dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** e dal **Ministro della cultura**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 412)

d'iniziativa del senatore **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disciplina della professione di guida turistica (n. 687)

d'iniziativa dei senatori **CENTINAIO** e **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica (n. 749)

d'iniziativa del senatore **GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 833

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge n. 833 d'iniziativa governativa reca la disciplina della professione di guida turistica ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023.

Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Il disegno di legge consta di quindici articoli. L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia

disciplinare la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente. L'articolo 2, modificato in Commissione, indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ovvero lo svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. Sono stati eliminati i riferimenti ai percorsi sportivi e alle visite didattiche, ambiti non ricompresi dal testo.

L'articolo 3, modificato in Commissione, stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica: il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13. Durante l'esame in Commissione, si è raggiunto un punto di equilibrio per quanto attiene alle deroghe ai requisiti per l'esercizio della professione, stabilendo due fattispecie derogatorie. La prima concerne l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale mentre la seconda riguarda il caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

L'articolo 4, modificato in Commissione, precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo. In questo caso in Commissione si è ritenuto di non modificare il livello delle due lingue richieste per partecipare all'esame di abilitazione, scegliendo di mantenere la formulazione attuale del testo del Governo, frutto di mediazioni tra gli interessati; si è però precisato che detta certificazione deve essere rilasciata da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche. La Commissione ha accolto una sollecitazione proveniente da più parti ad eliminare l'improprio riferimento all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, onde ribadire il carattere nazionale dell'abilitazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della suddetta legge n. 97.

L'articolo 6, modificato in Commissione, detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (« libertà di stabilimento »). In quest'ultimo caso, la disciplina prevede una integrazione della formazione mediante una misura compensativa, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. La Commissione ha specificato che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

L'articolo 7, modificato in Commissione, prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, come previsto dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 stabilisce che le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica. A tale riferimento, la Commissione ha precisato meglio l'ambito sanzionatorio, nonché i poteri di controllo.

L'articolo 13, modificato dalla Commissione, stabilisce disposizioni transitorie e finali a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge, e reca l'abrogazione espressa dell'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, che aveva dato l'avvio ad una regionalizzazione del titolo.

L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Infine l'articolo 15 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, onde consentire che la fase attuativa si perfezioni entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal PNRR.

De Carlo, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge n. 833

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, comma 9, che individua nel Ministero del turismo l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, nonché a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero, si invita a valutare l'opportunità di aggiornare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che indica, alla lettera *i*), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico;
- in merito all'articolo 8, si rileva che l'attribuzione per via legislativa di uno specifico codice ATECO alle attività inerenti alla professione di guida turistica appare suscettibile di produrre sovrapposizioni normative rispetto al codice già esistente;
- con riguardo all'articolo 12, comma 5, riguardante i divieti e le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, si valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'enunciato normativo, specificando l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste;
- in via generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra il disegno di legge in titolo e le parti dell'articolo 3 (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea*) della legge n. 97 del 2013 che dovessero risultare superate dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

sugli emendamenti approvati

7 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sallemi)

sul disegno di legge n. 833 e sugli emendamenti

17 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Murelli)

sui testi dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;

considerato in particolare il disegno di legge n. 833, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;

considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un « test della proporzionalità », da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;

ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;

ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali del 7 aprile 2015 e n. 565 dell'11 dicembre 2015, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;

rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833

18 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 ottobre 2023;

ricordato il parere espresso sul testo dello stesso disegno di legge l'11 ottobre 2023;

ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;

ricordato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8),

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sugli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Testor)

sul disegno di legge n. 833

3 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

24 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 833

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di *Identico*. guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate **sul luogo o da remoto** con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali **o sportivi**, che

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di *Identico*. guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, **comma 1**.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. *Identico*:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi

permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, **anche a scopo didattico**, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, **anche a titolo accessorio**, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a

esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) *identica*.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 **del presente articolo** per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, **comma 1, lettera a)**. **I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.**

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura **definiti** dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, **aperti al pubblico**, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. *Identico*.

garanzia della responsabilità civile professionale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito** e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito**, fermo

restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

3. *Identico.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. *Identico.*

Art. 5.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

1. *Identico.*

a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. *Identico.*

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

3. *Identico.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un

4. **Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero**

tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, dopo le parole: « maestro di sci » sono inserite le seguenti: « , di guida turistica ».

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle

del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. *Identico:*

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente **nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero** nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma

certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.**

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito.**

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) *identica;*

b) le modalità di svolgimento **del tirocinio di adattamento** e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. *Identico.*

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico **autorizzati dal Ministero del turismo.**

4. *Identico.*

Art. 8.

(Codice ATECO)

Identico.

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o **di privati**.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo **ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi**, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque,

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, **di altri enti pubblici**, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

(Compensi professionali)

Identico.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

Identico.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o,

ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

7. Alle funzioni di controllo e **all'applicazione delle sanzioni amministrative** provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già

comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, **aperti al pubblico.**

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 **ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili** degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

6. *Identico.*

7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

10. *Identico.*

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

3. *Identico.*

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a *Identico.*

600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 412

D'iniziativa del senatore Croatti

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a

preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito

denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
- b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
- c) avere il godimento dei diritti civili;
- d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte

all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 687

D'iniziativa dei senatori Centinaio e Bergesio

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demotno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le

tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;

f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;

b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
- d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

DISEGNO DI LEGGE N. 749

D'iniziativa del senatore Garavaglia

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti,

nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

- a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
- b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
- b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.3. Testo correlato 833,412,687 e 749-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Nn. 833, 412, 687 e 749-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(RELATORE DE CARLO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 833)

presentato dal Ministro del turismo

dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

dal Ministro della giustizia

dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie

e dal Ministro della cultura

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 412)

d’iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disciplina della professione di guida turistica (n. 687)

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO e BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica (n. 749)

d’iniziativa del senatore GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 833

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», inserire le seguenti: «9 e dell'articolo».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile,».

2.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.3

NATURALE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali,».

2.4

NAVE, CROATTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

Sabrina LICHERI, CROATTI, NATURALE

Accolto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

ANCOROTTI

Accolto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

DE PRIAMO, POGLIESE

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

2.8

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

2.100

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

Art. 3

3.1

ANCOROTTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.2

CROATTI, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

Sabrina LICHERI, CROATTI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.6

FRANCESCHELLI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

CROATTI, Sabrina LICHERI

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.8

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

Art. 4

4.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

DE PRIAMO

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CENTINAIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di compe-

tenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

CROATTI, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a*: «competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

FRANCESCHELLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

DE PRIAMO

Decaduto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto

il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.».

4.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

Art. 5

5.1

FRANCESCHELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».

5.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;

b) all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «a domanda».

5.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

NAVE

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.12

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

ANCOROTTI

Assorbito

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» con le seguenti: «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», con la seguente: «acquisiscono».

5.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

5.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» con le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 6

6.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

FRANCESCHELLI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Accolto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

FRANCESCHELLI

Accolto

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.100

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del 2007, consistente» inserire le seguenti: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «le modalità di svolgimento» inserire le seguenti: «del tirocinio di adattamento e».

Art. 7

7.1

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, CENTINAIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

FRANCESCHELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.».

7.4

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».

7.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «cinquanta» con le seguenti: «cento».*

7.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.8

POGLIESE, DE PRIAMO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.9

ANCOROTTI, POGLIESE, DE PRIAMO

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

FRANCESCHELLI

Precluso

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

7.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

Art. 8

8.1

NATURALE, CROATTI, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;

b) sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».

Art. 11

11.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

d) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

ANCOROTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1 (testo 2)

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

13.2

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

13.4

FRANCESCHELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

13.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

Art. 14

14.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

Coord. 1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sono aggiunte le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito"».

1.2.4. Testo approvato 833 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 833

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disciplina della professione di guida turistica

Disciplina della professione di guida turistica

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:
 - a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;
 - b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze

linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione

sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera *b*), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *g*).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante

corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *a*), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i*), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;

b) dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
10 novembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disciplina della professione di guida turistica (833, 412, 687 e
749-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

— 2 —

Art. 2

2.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.100

CROATTI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto.».

2.8

FRANCESCHELLI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

Art. 3

3.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 2.

— 3 —

3.101

CROATTI, NAVE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

Sabrina LICHERI, CROATTI, NAVE

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

Art. 4

4.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

FRANCESCHELLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

FRANCESCHELLI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

4.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

— 6 —

Art. 5

5.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

5.101 (già 5.7)

FRANCESCHELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione.».

5.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione.».

Art. 6

6.100

CROATTI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del tirocinio di adattamento e».

6.101

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 2;

- al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «del tirocinio di adattamento e».

6.1

FRANCESCHELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.102 (già 6.3)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di

grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

Art. 7

7.100 (già 7.2)

FRANCESCHELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

FRANCESCHELLI

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

— 10 —

Art. 11

11.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 13

13.100

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 13 settembre scorso, ha concordato di avviare un'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, con lo scopo di monitorare la situazione e prevenire situazioni problematiche, come quella del granchio blu, attraverso l'acquisizione di dati scientifici e il confronto con le esperienze e le attività dei sistemi agricoli di altre Nazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che la mitigazione dei cambiamenti climatici è un tema della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Fa presente peraltro che tale indagine conoscitiva, unitamente a quella già in corso sulla situazione della bufala e ad ulteriori procedure informative, potrebbe svolgersi durante la sessione di bilancio, sfruttando così i tempi liberi dall'attività legislativa.

Propone poi di far pervenire entro oggi le proposte di audizione dei principali soggetti istituzionali, fermo restando che l'elenco potrà essere aggiornato durante l'*iter* qualora fosse necessario.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BITONCI manifesta un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza - martedì 26 settembre si concluderà il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, ricordando comunque che la Commissione aveva convenuto di svolgere solo le audizioni attinenti al testo. Agli ulteriori soggetti, non direttamente interessati dall'articolato, verrà comunque richiesto un documento scritto. Propone dunque di fissare a giovedì 28 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Interviene il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), per proporre lo spostamento del termine a martedì 3 ottobre, anche alla luce degli impegni della Commissione nella conversione del decreto-legge n. 104 (A.S. n. 854).

Concorda con tale ultima proposta il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*).

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Esame congiunto e rinvio)

Riservandosi di valutare successivamente la designazione di un relatore, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto sul n. 833, di iniziativa governativa, cui è attribuita la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica. Precisa indi che, dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane emerge - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge - che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.

Sottolinea poi che il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023. Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Quanto all'articolato, riferisce che il disegno di legge consta di quattordici articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, [che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente](#), mentre l'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ossia lo svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

Passa poi all'articolo 3, che stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, quali il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica

professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4 sui requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto con cadenza almeno annuale, evidenzia che l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 - prosegue il presidente relatore - detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile ("libertà di stabilimento").

Nel menzionare l'articolo 7 sull'istituzione di corsi di specializzazione, nonché sugli obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche, rileva che l'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

Relativamente all'articolo 10, fa notare che esso attiene ai compensi professionali, soffermandosi poi sull'articolo 11, secondo il quale le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Illustra altresì l'articolo 12, sui divieti e sulle sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13, inerente alle disposizioni transitorie, nonché l'articolo 14, concernente le disposizioni finanziarie, la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

In ultima analisi, precisa che sono abbinate al disegno di legge n. 833 tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, il disegno di legge n. 687, a prima firma del senatore Centinaio, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia. Al riguardo, segnala infine che i disegni di legge nn. 412 e 749 si compongono di 14 articoli e recepiscono in sostanza il testo unificato elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli.

Domanda infine l'orientamento dei Commissari sull'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere un numero contenuto di audizioni, quanto meno di quelle più rappresentative del settore.

Il presidente [DE CARLO](#) propone pertanto di fissare un termine, riservandosi comunque di valutare le audizioni da svolgere sulla base delle richieste pervenute, preannunciando l'intenzione di acquisire i documenti scritti da parte di eventuali esperti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) puntualizza che ciascun Gruppo può avanzare le richieste che ritiene opportune.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), pur condividendo l'impostazione del Presidente, segnala che su alcuni territori, come quello campano, sono presenti numerose associazioni in corrispondenza dei diversi siti archeologici.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con l'avvio di un ciclo di audizioni, in un numero congruo, limitato alle principali associazioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Nave, fa notare che, ad esempio, per il parco archeologico del Vesuvio, sono presenti circa dodici associazioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tutte le richieste saranno prese in considerazione e valutate anche in relazione all'andamento dei lavori.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 settembre il termine per far pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha predisposto uno schema di risoluzione su cui intende confrontarsi, per le vie brevi, con il Governo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) domanda se non sia opportuno che anche i Gruppi ricevano contestualmente il suddetto schema di risoluzione, onde avviare un dialogo su proposte concrete.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver puntualizzato di aver avanzato una proposta meramente operativa, non ha obiezioni alla richiesta del senatore Martella. Domanda quindi al relatore la disponibilità a trasmettere informalmente lo schema di risoluzione anche ai Commissari.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) si dichiara disponibile a confrontarsi in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità; osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), recepisce l'articolo 1, numero 4), della direttiva 2021/2118, la quale al paragrafo 3 prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale;

valutata la necessità di introdurre specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS), e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale;

considerato che tali veicoli rappresentano infatti un bene del patrimonio culturale del Paese che deve essere tutelato;

rilevato che le competizioni sportive sono assoggettate ad una disciplina specifica, in osservanza all'articolo 1, numero 2), lettera *b*), della direttiva e pertanto ad esse non dovrebbe essere applicato l'articolo 122, comma 1-*ter*, del Codice delle assicurazioni private (CAP);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento sistematico tra la normativa di settore - Codice delle assicurazioni private e Codice della strada - la contitolarità della proposta per l'adozione dell'apposito decreto ministeriale, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso "rrr", numero 3), da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Detta disposizione inserisce nella definizione di veicolo anche i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oltre che del Ministro dell'interno). L'oggetto del decreto, oltre ad investire profili attinenti all'ambito assicurativo, di pertinenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riguarda altresì e in via prioritaria anche fondamentali aspetti attinenti al profilo meramente tecnico concernenti la individuazione dei veicoli elettrici leggeri, la cui competenza è rimessa istituzionalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe più corretto che entrambi i Ministeri fossero

coproponenti;

2. si valuti altresì l'opportunità di sostituire dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto le parole "denominato preventivatore" con la locuzione "di cui al regolamento IVASS previsto dal comma 3 dell'articolo 132-*bis*", in quanto lo strumento per la preventivazione pubblica già realizzato e attualmente in uso - che è pienamente allineato alle caratteristiche indicate nel nuovo articolo 132.1 CAP - è invece denominato "Preventivass" e a tale denominazione (adottata con il regolamento IVASS n. 51/2022, emanato sulla base della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 132-*bis* del CAP) sono collegati tutti i domini acquistati e registrati su internet, nonché il marchio registrato per la tutela giuridica all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ne conseguirebbe pertanto che la nuova e diversa formulazione, come prevista nello schema di decreto, potrebbe generare profili di criticità, comportando, inevitabilmente, la necessità di: registrare il nuovo marchio, verificando l'eventuale disponibilità di una denominazione rispondente alla previsione normativa; modificare tutte le definizioni rese dall'applicazione pubblica; modificare tutta la documentazione di preventivazione delle imprese; modificare il citato regolamento IVASS n. 51;
3. si valuti la necessità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del Codice della strada e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale, se non circolanti, la deroga all'obbligo di assicurazione;
4. si valuti di prevedere che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto attraverso la sottoscrizione di "polizze multiveicolo", ovvero quelle polizze in base alle quali la guida (di un unico mezzo in un dato momento) è limitata all'assicurato e ad alcune persone indicate nella polizza stessa;
5. si voglia specificare che l'articolo 122, comma 1-*ter*, del CAP, come inserito dallo schema di decreto legislativo in esame, non si applica alle competizioni sportive, in quanto soggette ad una specifica disciplina;
6. al fine di semplificare le procedure a carico degli utenti, si valuti di modificare la disciplina che regola la sospensione dell'assicurazione RCA, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), specificando al comma 2, che la sua durata complessiva non possa superare i dodici mesi rispetto all'annualità assicurativa e, al comma 3, che la stessa sospensione sia attivata dalla data indicata dal soggetto legittimato nella formale comunicazione di cui al comma 2, della quale l'impresa fornisce ricevuta.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(833\)](#) Disciplina della professione di guida turistica

[\(412\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(687\)](#) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(749\)](#) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute

dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente [DE CARLO](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente [DE CARLO](#) precisa che - compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro - la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando

innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale. Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire

le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire - né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto - la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 4*)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [DE CARLO](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E SUL
DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 165 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII, n. 4*)**

La 9ª Commissione,

[esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1724 e \(UE\) 2019/1020 \(COM\(2023\) 160 definitivo\);](#)

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165); premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità; rilevato che:

- al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;

- a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;

osservato inoltre che:

- secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;

- secondo lo studio previsionale "Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

- le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri;

sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche

- analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo -, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all'inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi - parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo -, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell'articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello

stress test e delle altre informazioni relative all'attività di monitoraggio;

considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, l'obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;

ritenuto che il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell'economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l'obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l'Italia possiede una importante attività di recupero;

valutato tuttavia che, attualmente, l'Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;

considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;

condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, [all'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche](#); all'opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all'opportunità di inserire nell'articolo disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;

tenuto conto delle numerose audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;
2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;
3. si ritiene necessario l'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche;
4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l'aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell'allargamento dell'Unione europea;
5. appare necessario inserire nell'articolo disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al

finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAGIT-CONFESERCENTI, DI CONFGUIDE-
CONFCOMMERCIO, DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ABILITATE (AGTA),
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (ANGT), DELLE GUIDE TURISTICHE
ITALIANE (GTI), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE (AITR),
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO ENOGASTRONOMICO E DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO GUIDE TURISMO FIRENZE E TOSCANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI
DISEGNI DI LEGGE N. 833 E CONNESSI 412, 687 E 749 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI
GUIDA TURISTICA)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi. Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. [316](#), recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese; la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali). Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento);

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità; l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;

- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca; nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro; in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;*
- b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;*
- c) al quinto periodo:*
 - 1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;*
 - 2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*
- b) al capoverso «12», quarto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;*
- c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».*

1.8

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», con le seguenti: «della parte seconda».

1.9

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

1.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome,».

1.11

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire le seguenti: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.12

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

[Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

[Calenda](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

[Paroli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» aggiungere le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

[Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.3

[Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.17

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Loreface](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

2.0.5

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata"»

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;
- 2) alla lettera b), capoverso comma 1:
 - a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;
 - b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;
- 3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.3

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «01.», dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.»;

2) al comma 1, lettera c), al capoverso «1-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali».

3.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis », secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;*

2) *alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «1-*bis*», dopo le parole «che il concessionario» sono inserite le seguenti: «, che può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*;»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE."»

3.0.4

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera c) le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridaia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM)», inserire le seguenti: «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», al secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.2

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.4

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

[Testor](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

4.0.8

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025."».

4.0.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non"».

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*

2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*

3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: «di più di una concessione».*

5.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

5.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

5.16

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;*
- b) *sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».*

5.25

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.27

[Gasparri](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», aggiungere le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», inserire le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

[Nastri](#), [De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

[De Priamo](#), [Nastri](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.2

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

[Paroli, Silvestro](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.5

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni"»

6.6

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

[Cantalamessa, Bizzotto](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

[Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «9-bis.» con il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare», fino alla fine del

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore."»

6.19

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole».

6.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."»

6.22

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;"»

6.23

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti"».

6.24

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto"».

6.25

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale"»

6.26

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

6.28

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

[Calenda](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

6.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso."»

6.0.8

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista."»

6.0.9

[Claudio Borghi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

[De Carlo](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.15

[Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.16

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.20

[Testor](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività agricole)

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.37

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.41

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.42

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."

6.0.44

[Camusso](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;
- c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;
- d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;
- e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

6.0.50

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

[Ternullo](#)

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Consequentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

7.0.6

[Scurria](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.»»

7.0.7

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, e' esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

7.0.11

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."»

7.0.12

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti."»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqüies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

[Gasparri](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,".»

Art. 9

9.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

[Paroli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11.».

10.6

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."»

10.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."».

10.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."».

10.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.11

[Testor](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.13

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.14

[Paroli](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione."»

10.0.15

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

[Gelmetti, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis**

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.»;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.»

10.0.21

[De Carlo, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .».

10.0.22

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .»

10.0.23

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.31

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

[Zullo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) il Governo ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative. Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, auspicabilmente la settimana prossima, si potrà procedere con le votazioni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti 92 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Sono altresì pervenuti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.7 (testo corretto), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro dei testi originari. Riferisce poi di aver riformulato in testi 2 gli emendamenti 3.100 e 12.100 a sua firma e che l'emendamento 13.3 è stato riformulato in un testo

2, tutti pubblicati in allegato, con contestuale ritiro dei testi originari.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si sofferma sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, finalizzati a specificare il ruolo della guida turistica. Al riguardo, ritiene che i corsi di specializzazione debbano essere svolti in contesti adeguati e professionali, tra cui le università, come previsto dalla proposta 7.5, e che debba essere aumentato il livello della seconda lingua richiesta ai professionisti, come infatti stabilito dall'emendamento 4.12. Occorre peraltro che le guide siano preparate anche rispetto ai contesti regionali, ferma restando l'esigenza di garantire l'omogeneità della qualifica unica su tutto il territorio nazionale. Reputa poi che le peculiarità possano essere esaltate anche grazie al coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto dei vincoli europei e delle pronunce giurisprudenziali. Dichiaro quindi che il suo Gruppo non è contrario al provvedimento in titolo, avendo presentato un proprio testo, precisando tuttavia che la linea emendativa è finalizzata a migliorare il testo per tutelare gli operatori e valorizzare il patrimonio.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di riordinare la professione, connotandola di maggiore specializzazione, anche nella prospettiva di valorizzazione dei territori. Afferma quindi che il modello di riferimento non deve riguardare solo i siti ma anche, ad esempio, le specializzazioni agricole, paesaggistiche e storico-culturali, nell'ottica di assicurare valore alle professioni in termini di competitività.

Dopo aver ricordato che molti settori, nell'evoluzione storica, richiedono ora l'intervento di guide turistiche per una più completa fruizione, si sofferma a sua volta del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, orientati ad aumentare il livello di conoscenza della seconda lingua e i requisiti richiesti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende la parola sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, concordando sulla necessità di incrementare il livello linguistico delle guide anche provenienti da altri Paesi, come previsto dagli emendamenti 4.13 e 6.5. Sottolinea altresì l'esigenza di una specializzazione territoriale, rilevando tuttavia criticamente che la formazione rappresenta un costo accessorio ricadente solo sulle guide. Occorre infine a suo avviso delineare correttamente la professione di guida, evitando che sia confusa con quella di accompagnatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver ritirato l'emendamento 7.0.2, e che è stato presentato l'emendamento 3.0.100 dei relatori, pubblicato in allegato.

Rende quindi noti i criteri che hanno orientato le improponibilità per estraneità di materia, ricordando preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, inclusi eventuali atti attuativi, entro il quarto trimestre del 2023 (M1C2). Esso indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica (articolo 1); promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (articolo 2). Il provvedimento in esame disciplina anche ulteriori ambiti, in diversi settori.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, dichiara di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, rammenta che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Da ciò si deduce che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, ricorda le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello

sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e - non da ultima - la tutela dei consumatori. Alla luce di tale contesto, fa presente di aver ritenuto proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non sono state ritenute invece proponibili quelle proposte esclusivamente di natura fiscale o agevolativa, quelle di sostegno contingente o comunque non in linea con il predetto criterio finalistico. Dichiaro quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 3.0.2, limitatamente al comma 3, 3.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 6.17, 6.23, 6.25, 6.28, 6.0.9, 6.0.22, 6.0.34, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.44, 7.0.15, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31. Gli emendamenti 2.0.5, 6.31 e 6.32, sono invece improponibili perché modificano con fonte primaria un atto normativo secondario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede se sia previsto un termine adeguato - da fissare almeno nella giornata di martedì - per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 dei relatori, che peraltro giudica dubbio sul piano della proponibilità alla luce dei criteri enunciati dal Presidente. Nel merito, ritiene che la proposta emendativa sia complessa e tratti il tema delicato della sicurezza per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta del senatore Martella di fissare a martedì il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 rischia di allungare eccessivamente i tempi di esame, considerata la calendarizzazione in Assemblea nella settimana del 7 novembre. Propone pertanto di fissare detto termine a venerdì 20 ottobre, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende quindi la parola sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, reputando preliminare che il Governo renda i pareri su tutte le proposte emendative, onde valutare l'andamento dell'esame.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#) volto a specificare di non aver ritenuto opportuno avviare oggi le votazioni delle proposte emendative riferite solo ad alcuni articoli, proprio nell'ottica di consentire sia la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Esecutivo, sia la conoscenza da parte dei Gruppi dell'orientamento governativo, prosegue il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dando atto al Presidente di aver garantito in tal modo un esame più ordinato, anche in relazione al fatto che occorre approfondire la proposta emendativa dei relatori e le improponibilità appena dichiarate.

Pur riservandosi di intervenire più compiutamente sui singoli emendamenti, giudica il provvedimento povero di contenuti e al di sotto delle aspettative, anche con riferimento alle precedenti leggi annuali sul mercato e la concorrenza. Afferma infatti che il disegno di legge governativo, tanto sul piano qualitativo quanto per gli aspetti quantitativi, risulta assai modesto.

Richiama a sua volta la legge n. 99 del 2009 e le finalità in essa contenute di rimozione degli ostacoli regolatori, di apertura del mercato, di tutela dei consumatori, nel quadro delle segnalazioni dell'AGCM. Rispetto a tale contesto legislativo rileva criticamente che il provvedimento non innova né reca modifiche normative adeguate, non introduce deleghe, non risponde alle esigenze dei settori interessati e non recepisce le indicazioni dell'*Antitrust*. Tra queste ultime cita l'introduzione per i distributori di obblighi di separazione proprietaria per quanto riguarda il mercato elettrico e l'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, non recepite dal Governo.

Nel menzionare il *Country Report 2023* della Commissione europea, ripercorre poi gli studi sullo stato della concorrenza in Italia nei settori dei servizi, delle professioni, del commercio e nelle procedure competitive per le concessioni marittime e turistico-ricreative. Al riguardo lamenta che il tema delle concessioni balneari non è stato trattato dal provvedimento, a dimostrazione dei passi indietro compiuti e dei rischi di infrazione europea. Analogamente, la questione delle licenze dei taxi non è stata affrontata in maniera adeguata nell'ambito del recente decreto-legge n. 104 (cosiddetto "decreto asset") né nel testo in esame, benché abbia risvolti concorrenziali.

In merito alla tutela dei consumatori, lamenta la mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici, che determinerà costi insostenibili per le famiglie. In proposito, considerata la situazione energetica a livello internazionale, paventa il rischio che i consumatori siano costretti a stipulare contratti più esosi a partire dal 2024. Si augura pertanto che su tale tema prosegua la discussione, anche alla luce degli emendamenti presentati, tanto più che vi sono opinioni variegata anche all'interno della maggioranza. Avviandosi alla conclusione, ribadisce le critiche nei confronti dell'insufficiente apertura alla concorrenza e delle restrizioni introdotte dal provvedimento nonché per la scarsa tutela dei consumatori, come testimoniano le vicende del mercato elettrico e delle licenze dei taxi. Esprime dunque un giudizio negativo sul testo, rispetto al quale gli emendamenti del proprio Gruppo tentano di apportare correttivi, e si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere alla luce dei pareri che saranno resi dal Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) prende la parola sul complesso degli emendamenti a sua firma, finalizzati a colmare le lacune del testo in materia agricola, sanitaria, farmaceutica e di esercizio commerciale. A tale ultimo riferimento, segnala che gli emendamenti della propria parte politica mirano a superare le attuali rigidità normative che impediscono di ampliare l'offerta e di estendere le vendite straordinarie.

Sul piano della tutela dei consumatori, fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo - ed in particolare le proposte 6.0.49 e 6.0.50 - mirano ad inserire, tra l'altro, all'interno delle pratiche aggressive anche le telefonate ai consumatori che sono iscritti nel Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei dati a scopi commerciali, nonché a qualificare come pratiche ingannevoli la commercializzazione di prodotti con indicazioni difformi dalla realtà. Si sofferma conclusivamente sul tema delle concessioni di aree pubbliche, di cui all'articolo 5, richiamando i numerosi contributi pervenuti durante le audizioni e l'esigenza di far fronte agli effetti della crisi pandemica.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 4.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del

trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [833](#)

G/833/1/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

G/833/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame chiarisce quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica. In particolare, alla lettera c), stabilisce che la visita guidata deve garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore;

considerato che:

per turismo accessibile si intende l'insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità ovvero alle persone con specifiche esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore in modo informato attraverso la scelta della struttura ricettiva e della destinazione turistica in grado di rispondere alle proprie personali necessità;

in tal senso, l'accessibilità rappresenta un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell'accoglienza, intesa come la somma dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'ospite;

valutato che:

la situazione dell'accessibilità turistica in Italia è poco omogenea, in quanto sussiste un grosso divario tra alcune eccellenze e la media del Paese, che si colloca in ogni caso ad un livello medio-basso;

sebbene l'Istituto nazionale di statistica (Istat) stimi un aumento del 70 per cento entro il 2035 del numero di viaggiatori con disabilità, le esperienze di turismo e tempo libero paiono non sostenere, sotto tutti i punti di vista, la menzionata tendenza di crescita;

più in generale, la mancanza di strutture e servizi adeguati genera una perdita annuale per l'economia globale del turismo pari a circa 142 miliardi di euro e 3,4 milioni di posti di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare ogni misura utile, specie dal punto di vista infrastrutturale ed organizzativo, volta a potenziare la dimensione inclusiva ed accessibile del turismo, al fine di favorire la presenza di soggetti con disabilità e dei loro familiari.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» *con le seguenti:* «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) *sostituire le parole:* «del citato articolo» *con le seguenti:* «dei citati articoli 9 e».

1.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», *inserire le seguenti:* «9 e dell'articolo».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», *aggiungere le seguenti:* «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile.».

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.3

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali.».

2.4

[Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

[Ancorotti](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

[De Priamo](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

2.8

[Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili*

come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica, ovunque svolto nel territorio nazionale»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nel solo caso dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.2

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.5

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

3.6

[Franceschelli](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.8

[Pogliese, De Priamo](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

[De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Centinaio](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» fino a: «competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

4.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.»

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».*

5.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;*

b) *all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «a domanda».*

5.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

[Nave](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.12

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.100

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

[Ancorotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» *con le seguenti:* «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», *con la seguente:* «acquisiscono».

5.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori regionali di specializzazione,».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «del 2007, consistente» *inserire le seguenti:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) *al comma 7, lettera b), dopo le parole:* «le modalità di svolgimento» *inserire le seguenti:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due

certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

[Franceschelli](#)

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 7

7.1

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.»

7.4

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».*

7.6

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «cinquanta» con le seguenti: «cento».*

7.100

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

7.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.9

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

[Franceschelli](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».*

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;*

b) *sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».*

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;*

e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «fatte salve le eccezioni previste» *con le seguenti:* «fatta salva l'eccezione prevista»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

f) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

g) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

[Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.2

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

13.3

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.».

13.100

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: "*i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

13.4

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 74 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(833\)](#) *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(412\)](#) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*

[\(687\)](#) *CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica*

[\(749\)](#) *GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver presentato l'emendamento 14.0.100, pubblicato in allegato, che consente di abbreviare i tempi di entrata in vigore del provvedimento, essendo connesso alla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fissata al 31 dicembre 2023.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal Documento di economia e finanza (DEF).

Dichiara dunque inammissibili, per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Ricorda infine che possono essere ripresentati in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento i soli emendamenti respinti dalla Commissione, fatta salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti in correlazione con le modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Concede, quindi, la parola al ministro Santanchè per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative, dopo aver avvertito che si procederà all'espressione dei medesimi sull'intero articolato del disegno di legge in esame prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Con riferimento all'articolo 1, il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

Con riferimento all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, nonché sugli

identici emendamenti 2.5 e 2.6, mentre indirizza ai proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.7. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 2.

Passando all'articolo 3, il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ si esprime favorevolmente sulla proposta 3.100 (testo 2). Invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.8 e 3.9, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 3.

Esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.100, mentre formula un invito a ritirare le proposte emendative 4.2, 4.4, 4.14 e 4.18. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 4.

Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 5.100, mentre invita i proponenti a ritirare le proposte emendative 5.6, 5.12, 5.13 e 5.14. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime parere favorevole sulla proposta 6.100, nonché sugli identici emendamenti 6.9 e 6.10. Invita indi i proponenti a ritirare le proposte 6.2, 6.6 e 6.7, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte.

Passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 7. Il parere è favorevole sull'emendamento 7.100. Invita poi i proponenti a ritirare le proposte 7.1, 7.3, 7.8 e 7.9, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 8.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 8.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 9.100, unica proposta emendativa riferita all'articolo 9. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 11. Per quanto concerne le due proposte riferite all'articolo 12, il parere è favorevole sull'emendamento 12.100 (testo 2), mentre viene formulato un invito a ritirare l'emendamento 12.0.1.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 13, il ministro SANTANCHÈ esprime parere favorevole sulla prima parte della proposta 13.1, mentre il parere è contrario sulla seconda parte della medesima proposta. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 13.100, mentre è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 14.0.100, unica proposta emendativa riferita all'articolo 14.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) esprime un avviso conforme al Ministro su tutte le proposte emendative.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Accogliendo l'invito del Governo, il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.2.

Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 1.3, che risulta respinto.

Dopo che il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Governo, ha ritirato l'emendamento 2.1, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 2.100.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.7.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.8.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), accedendo all'invito del Governo, ritira l'emendamento 3.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.100 (testo 2), con conseguente preclusione della votazione delle proposte 3.3, 3.4, 3.5 (testo corretto), 3.6 e 3.7 (testo corretto).

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 3.2.

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.3, mentre è dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta 4.2, ad essi identica.

I senatori Michaela [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.4 e 4.5.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Rispondendo alla richiesta di motivazione del parere contrario sull'emendamento 4.13 avanzata dalla senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ chiarisce che una imposizione alle guide turistiche del livello di competenza C1 sia sulla prima che sulla seconda lingua, pur contribuendo ad innalzare la qualificazione professionale, avrebbe costituito un requisito eccessivamente restrittivo, anche tenuto conto che il requisito di livello C1 nella prima lingua e di livello B2 nella seconda lingua già garantiscono un'adeguata preparazione professionale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) evidenzia che il livello di competenza B2 non è in grado di assicurare una padronanza attiva della lingua e, conseguentemente, una buona pratica comunicativa. Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la disposizione in discussione è stata il risultato di una mediazione con le associazioni di categoria.

Anche il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ sottolinea che la formulazione proposta rappresenta un punto di equilibrio tra le richieste delle associazioni di categoria, la volontà di non alimentare la disoccupazione e un principio di buon senso. Ricorda altresì che il requisito di un livello di competenza C1 nella prima lingua e B2 nella seconda lingua già costituisce un enorme passo in avanti rispetto al passato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 4.12 e 4.13, che vengono respinti, mentre risulta ritirato dai proponenti l'emendamento 4.14.

È posto in votazione l'emendamento 4.100, che viene approvato.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.15 e 4.16.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) per dichiarazione di voto favorevole in merito all'emendamento 4.17, per sottolineare l'importanza di prevedere che le prove dell'esame di abilitazione abbiano ad oggetto anche materie del territorio regionale prescelto.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, in risposta, evidenzia che l'introduzione della suddetta previsione metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contraria alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Fa presente, al riguardo, che alcune disposizioni nazionali, che hanno imposto limitazioni di carattere regionale o locale, sono state oggetto di censura in sede europea.

Rileva, infine, che le guide turistiche restano libere di acquisire una specializzazione nelle materie di un determinato territorio regionale e locale, senza che tale tipo di preparazione debba essere imposta come requisito generale obbligatorio per tutti.

L'emendamento 4.17 è quindi posto in votazione e respinto.

L'emendamento 4.18 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Dopo che la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) e il senatore [NAVE](#) (*M5S*) hanno dichiarato di aggiungere le loro firme a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Sabrina Licheri, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.6 e 5.14.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.7 e 5.8.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli identici emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11, mentre l'emendamento 5.12 è ritirato dai proponenti.

È posto in votazione e approvato l'emendamento 5.100, con conseguente assorbimento dell'emendamento 5.13.

L'emendamento 5.15 è posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.100.

È poi posto in votazione l'emendamento 6.1, che viene respinto.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.6, mentre il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 6.7.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8.

Sono poi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 6.9 e 6.10, che vengono approvati.

Dopo che il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ha ritirato l'emendamento 7.1, è posto in votazione e respinto l'emendamento 7.2.

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritira l'emendamento 7.3, uniformandosi alle indicazioni del Governo, dopo aver sottolineato l'importanza di ricomprendere nel turismo le attività con gli animali, considerato l'indotto generato da tale segmento.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ assicura che tale aspetto sarà preso in considerazione in sede di adozione del decreto ministeriale.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) associa alla considerazione della senatrice Biancofiore e manifesta apprezzamento per l'attenzione promessa dal Governo con riguardo alle attività con gli animali.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 7.4 e 7.6.

L'emendamento 7.100, posto ai voti, è approvato, con conseguente preclusione della votazione degli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 7.13.

In sede di articolo 8, è posto in votazione e respinto l'emendamento 8.1.

Viene posto ai voti e approvato l'emendamento 9.100.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, viene respinto.

In sede di articolo 12, è posto in votazione e accolto l'emendamento 12.100 (testo 2), mentre il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 12.0.1.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 13.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo la seconda parte.

Con il parere favorevole del presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) e del ministro SANTANCHE' l'emendamento 13.1 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.2 e 13.3 (testo 2).

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 13.100, mentre viene respinto l'emendamento 13.4.

Viene infine posto in votazione e approvato l'emendamento 14.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere previsto dal Regolamento.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

I senatori [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) e [NAVE](#) (*M5S*) - quest'ultimo anche a nome della senatrice Sabrina Licheri - aggiungono la loro firma ad entrambi gli ordini del giorno.

Ha quindi la parola il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, che esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/833/1/9, a condizione che i tre impegni al Governo siano riformulati nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di dare ad essi seguito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/833/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato. L'ordine del giorno G/833/1/9 (testo 2) risulta pertanto accolto dal ministro GARNERO SANTANCHE'.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ accoglie, infine, l'ordine del giorno G/833/2/9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [833](#)

G/833/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Franceschelli](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica,

includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

Art. 13

13.1 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Art. 14

14.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il Presidente del Senato ha comunicato la decisione, presa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, di inserire in calendario il disegno di legge sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento. Il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.

Rammenta inoltre che, nella seduta del 27 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti. Avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che si procederà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dai relatori e pubblicata in allegato. Infine si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario BITONCI accoglie gli ordini del giorno G/795/5/9, G/795/6/9 (già emendamento 6.0.32) e G/795/8/9 (già emendamento 7.0.7).

Quanto agli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10), l'accoglimento è subordinato a riformulazioni di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, i proponenti riformulano gli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10) in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano quindi accolti dal sottosegretario BITONCI.

Con il parere favorevole del sottosegretario BITONCI, la Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario della propria parte politica, manifestando

insoddisfazione per l'andamento e per l'esito dell'esame, rinviando alla discussione in Assemblea considerazioni più specifiche sul provvedimento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, lamentando che le proposte emendative della propria parte politica, finalizzate a colmare i vuoti del testo, non siano state prese in considerazione.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento, qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, è esaminato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento. Rammenta altresì che, nella seduta del 25 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sugli emendamenti approvati. Si passa all'esame della proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 833, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta plenaria di oggi, così come la seduta plenaria antimeridiana già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 9, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9 (testo 2)

[Nave, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di tutela delle piccole e medie imprese, in relazione alle misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022.

G/795/2/9 (testo 2)

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/3/9 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche

scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/4/9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud e le isole presentano un *deficit* infrastrutturale che rende difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole operino scali aerei capaci di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, risorse da destinare in favore degli spostamenti da e per gli aeroporti del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, anche mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/7/9 (testo 2)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e wearable payments, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite smartphone o smartwatch e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

Coord. 1

I Relatori

Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trasporti, rifiuti e comunicazioni»; all'emendamento 3.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- *nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE»;*
- *al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40» con le seguenti: «1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40»;*

agli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), sostituire le parole: «di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2021, n. 288»;

agli identici emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- *nella rubrica, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle attività agricole» con le seguenti: «in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma»;*
- *al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «non si applicano esclusivamente» con le seguenti: «non si applicano»;*

dopo l'articolo 6, inserire la seguente partizione: «Capo III - Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari», sostituire le partizioni: «Capo III» e «Capo IV» rispettivamente con le seguenti: «Capo IV» e «Capo V» e, dopo l'articolo 10 aggiungere la seguente partizione: «Capo VI -

Ulteriori disposizioni»;

agli identici emendamenti 10.0.24 (testo 2) 10.0.25 (testo 2), 10.0.26 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), alla rubrica, sostituire le parole: «Proroga dei termini» con le seguenti: «Differimento dei termini».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [833](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sono aggiunte le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito"».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023**

33ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(857) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(865) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- esso si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, conformemente al titolo del decreto-legge;

- secondo il preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento trova fondamento nell'esigenza:

a) di disporre la proroga e la definizione di termini legislativi;

b) di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

c) di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori;

d) di tutelare i lavoratori cd. "fragili";

e) di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla gestione

delle pratiche derivanti dalle norme fiscali introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
f) di prorogare i termini per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero conseguente agli accadimenti in atto in Ucraina, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, comma 9, che individua nel Ministero del turismo l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, nonché a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero, si invita a valutare l'opportunità di aggiornare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che indica, alla lettera i), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico;
- in merito all'articolo 8, si rileva che l'attribuzione per via legislativa di uno specifico codice ATECO alle attività inerenti alla professione di guida turistica appare suscettibile di produrre sovrapposizioni normative rispetto al codice già esistente;
- con riguardo all'articolo 12, comma 5, riguardante i divieti e le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, si valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'enunciato normativo, specificando l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste;
- in via generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra il disegno di legge in titolo e le parti dell'articolo 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea) della legge n. 97 del 2013 che dovessero risultare superate dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur esprimendo alcune riserve, prende atto della proposta del relatore. La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023**

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,05.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza,

rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:

- l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
- l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
- l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
- l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
- l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;

- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:
 - l'articolo 7, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
 - l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
 - l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
 - l'articolo 10, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
 - l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
 - l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
 - l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite

in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPCm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7),

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sulla proposta 3.0.4 (testo 2), recante modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione di mediatore del diporto, con la seguente osservazione:

- al comma 1, lettera *b*), numero 3), sostitutivo del comma 5 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione preposti all'organizzazione dei corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.

Propone altresì di esprimere un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvergono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d)* ed *e)* che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza). Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattati di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il **PRESIDENTE**, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (PD-IDP) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), ricordando come negli eventi del Fiabaday di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

[Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un](#) parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma "non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni".

La Relattrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, "le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinvio a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento - disposto dal TAR - dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di "guide specializzate", i decreti in questione "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice

regime di abilitazioni", in quanto "la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale".

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano ("libertà di stabilimento"). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto

dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera m) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) comunica che sono stati presentati oggi in 7ª Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di

rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), membro anche della 5ª Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delegate al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 [dal regolamento \(UE\) 2020/972](#).

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificative avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi. In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;
considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;
considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "*test* della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*;
ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;
rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta;
considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS);
considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;
rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;
valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;
ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021; considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente; valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali; considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo; rilevato che [il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 \(legge di delegazione europea 2021\) scade il 10 dicembre 2023](#); valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi; valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali; valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021; considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente; ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione; evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;
- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;
- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a)* della legge n. 127 del 2022). Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ricorda che la materia relativa al personale delle Forze armate, in base al Trattato sull'Unione europea, è di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre sono di competenza concorrente le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, sulle quali non si rilevano problematiche rispetto all'ordinamento europeo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina, finalizzato a creare un unico mercato del trasporto aereo, superando le distorsioni alla concorrenza derivanti dalla presenza di distinti accordi bilaterali.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, recante aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Ricorda che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale.

In particolare, si istituisce il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), al quale è demandata la decisione sui divieti da apporre agli scambi di armamenti, al fine di assicurare un appropriato coordinamento, al massimo livello politico, tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale, sulle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento.

Ritiene che il disegno di legge sia coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), considerata la delicatezza della materia, chiede di svolgere ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle audizioni in sede di Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

In particolare, ricorda che l'articolo 3 della legge europea 2013 ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*.

Coerentemente, il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8).

Al riguardo, segnala gli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) interviene per preannunciare il suo voto favorevole, anche tenuto conto dei contenuti degli altri disegni di legge abbinati.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2023\) 234 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in

titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Camera dei deputati, come è noto, aveva formulato, nella giornata del 19 luglio un parere motivato, in cui contestava la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta, nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, nonché in quanto le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni, ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso.

Sulla proposta, il Governo aveva trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto si dà luogo a un approccio più strategico alla lotta alla corruzione, prevedendo strumenti armonizzati di repressione penale, compresi strumenti investigativi, e misure volte a prevenire e ridurre il rischio corruttivo.

Tuttavia, il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato solo per quanto riguarda la parte sul delitto di corruzione, il cui carattere transnazionale richiede un intervento a livello di Unione.

Infatti, dal 2016 al 2021, *Eurojust* ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio. Inoltre, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare "*forum shopping*", ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Il Governo ritiene tuttavia opinabile il rispetto del principio di sussidiarietà con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'abuso d'ufficio e il reato di abuso di funzioni nel settore privato, che non presentano profili significativi di transnazionalità e che peraltro si discostano nel merito dall'impianto dell'ordinamento penale nazionale, nonché con riguardo alla prevista pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, e all'armonizzazione dei termini di prescrizione del reato e della pena, che verrebbero significativamente estesi rispetto all'esigenza di riduzione dei tempi dei processi penali.

Un ulteriore parere motivato era stato espresso dal Parlamento svedese, il quale ha ritenuto che la disposizione sulle sanzioni accessorie, che impedisce ad una persona fisica, che è stata condannata per i reati in questione, di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà. Secondo il *Riksdag* svedese, simili sanzioni accessorie, in base al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere regolamentate dagli Stati membri.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei sono scadute il 26 luglio scorso. Oltre che dal Senato italiano, dalla Camera dei deputati e dal Parlamento svedese, la proposta è stata esaminata anche da altre 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento della Repubblica ceca e il Parlamento austriaco (il 4 ottobre scorso), che - nell'ambito del dialogo politico - hanno espresso dubbi sulla necessità di armonizzare l'istituto dell'immunità, che è prerogativa nazionale.

Per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee, il 21 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dell'UE ha presentato uno testo riveduto, per ora relativo solo ai primi 12 articoli, su un totale di 32 articoli. Su questi articoli, la delegazione italiana ha proposto ulteriori correzioni nell'ambito delle definizioni e, soprattutto, ha ribadito che l'Italia non può accettare l'imposizione di un obbligo a prevedere l'abuso d'ufficio come reato, previsto all'articolo 11 della proposta, essendo impegnata in un disegno di legge di riforma volto a rimediare al tema della cosiddetta "paura della firma" dei dirigenti delle amministrazioni territoriali e tenuto altresì conto del numero di procedimenti

in essere, di cui solo un'esigua parte presenta elementi reali di abuso, anche considerato l'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda l'esame al Parlamento europeo, la Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) ha presentato, il 21 settembre, uno schema di rapporto, sul quale è previsto il voto per il 4 dicembre prossimo. Le modifiche proposte, rispetto al documento originario della Commissione europea, sono finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione e di rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. In particolare si rafforzano e chiariscono gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione, si rafforza anche il ruolo della società civile in tutti gli aspetti della lotta alla corruzione e si provvede ad allineare meglio la proposta con la "direttiva PIF" sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371), anche con il coinvolgimento della Procura europea EPPO. Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che, da quanto esposto dal Relatore, vi siano importanti elementi di criticità, legati al tema dell'abuso d'ufficio, peraltro ampiamente evidenziati nel dibattito pubblico degli ultimi mesi. Preannuncia pertanto la presentazione di una risoluzione alternativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'incontro che si è svolto ieri, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, con il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento dell'Azerbaijan, chiede che la Commissione svolga un incontro anche con l'Ambasciatore armeno o rappresentanti della parte armena, al fine di avere un quadro più completo in merito alle vicende recenti che hanno interessato la regione del Nagorno Karabakh.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che la 3a Commissione ha già provveduto, il 27 settembre scorso, all'audizione della Commissione esteri dell'Assemblea nazionale dell'Armenia. In ogni caso, assicura di attivarsi per svolgere anche in sede di 4a Commissione un incontro con la parte armena.

La Commissione conviene.

Interviene la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) per chiedere il motivo della mancata pubblicazione del documento alternativo, presentato dalla senatrice Malpezzi, inerente alla Nota di aggiornamento al DEF.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda di aver presentato, chiedendo che rimanesse agli atti, il documento alternativo del gruppo del PD sulla NADEF, ribadendo il suo disappunto sul fatto che la 4a Commissione non avesse potuto dare il suo contributo in tempo utile. Al riguardo, ricorda come il suo Gruppo, nella scorsa legislatura, si era adoperato perché la Commissione non fosse accorpata ad altra Commissione, e ribadisce quindi la richiesta di pubblicità del documento sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la ricostruzione dei fatti, peraltro già nota. Ricorda come la Commissione avesse acquisito agli atti il testo presentato dalla senatrice Malpezzi, distribuendolo in corso di seduta. Tuttavia, in base a quanto emerso in data odierna, propone di darne pubblicità sulla pagina Internet della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche; valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni

degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa europea;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 872

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potute derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;
valutato che la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un tassello importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione, anche ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo;
considerato che l'Accordo consentirà di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, garantendo un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo e parità di condizioni e assenza di discriminazioni agli operatori economici;
ricordato che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
considerato che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale;
valutato che l'istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che possono essere applicati solo su deliberazione del Comitato interministeriale o a seguito del suo silenzio significativo decorsi 15 giorni dalla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa; sono comunque fatti salvi i divieti stabiliti dall'UE o dall'ONU e i divieti relativi alle mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, e le armi biologiche, chimiche e nucleari;
considerato che la reintroduzione di tale organismo, già istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, assicurando la necessaria interconnessione tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale;
[evidenziato che](#) l'intervento comporterà una semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle

autorità dei Paesi destinatari delle operazioni;
valutato che il disegno di legge è coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), all'uopo proprio modificando in diverse parti la legge n. 185 del 1990;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 833**

La 4ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 ottobre 2023;
ricordato il parere espresso sul testo dello stesso disegno di legge l'11 ottobre 2023;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;
ricordato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8),
esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo sugli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge è predisposto in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla competenza del Ministero del turismo: la *milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno standard nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023. Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 2 agosto scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571,

615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di economia e finanza 2023. Infine, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è postai ai voti e risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(727, 524 e 801-A) Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

(571 e 607-A) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che la proposta 3.200, pur in parte analoga all'emendamento 3.15 presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. In ordine alle proposte 4.200 e 4.201, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari. Sull'emendamento 6.200, in parte corrispondente alla lettera *a*), numero 1, dell'emendamento 6.24, presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità. Segnala che la proposta 6.201, in parte analoga all'emendamento 6.37 proposto in Commissione e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.200 e 4.201, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle stesse. Il parere è altresì contrario sulla proposta 6.200 per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si sofferma sui pareri espressi dal Governo in ordine alle proposte 4.200 e 4.201, ricordando che laddove l'Esecutivo esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di un parere su emendamenti riferiti ad un disegno di legge collegato, ciò incide in modo particolare sull'esame stesso degli emendamenti nella sede di merito. Sottolinea come già la previsione del testo all'esame preveda, all'articolo 4, la possibilità di dotarsi di soluzioni tecniche per le finalità già previste, mentre in particolare l'emendamento 4.201 si limita a prevedere la specifica finalità del superamento del sistema dei *click day*. Analoghe considerazioni valgono altresì sulla proposta 4.200, su cui qualora il Governo ribadisca il parere contrario, comunque non si ravvisano gli elementi per il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria ALBANO interviene per ribadire come, in assenza di una idonea relazione tecnica, il parere vada confermato come contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte in rilievo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per evidenziare forti criticità sul parere espresso dal Governo, atteso che è assai arduo considerare fattibile una relazione tecnica rispetto alla mera previsione della finalità di superare il sistema dei *click day*.

La sottosegretaria ALBANO, alla luce di un ulteriore approfondimento, rettifica il parere espresso sulle proposte 4.200 e 4.201, formulando un parere di semplice contrarietà.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a ricordare come il parere di semplice contrarietà costituisca non già un parere di contenuto politico, bensì un parere sui profili finanziari che non comporta tuttavia la procedura aggravata connessa all'articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200. Esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 4.200 e 4.201. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali, il Governo dovrebbe assicurare la compatibilità delle norme ivi previste, che limitano la possibilità per i vettori aerei di fissare liberamente le tariffe aeree, con la normativa europea di settore, in particolare con gli articoli 16 e 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008 dell'Unione europea. In merito all'articolo 2, in materia di oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili, il Governo dovrebbe confermare, al fine di escludere l'emersione di oneri

derivanti da eventuali contenziosi con le compagnie aeree, che le disposizioni proposte siano applicabili esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati. L'articolo 3 dispone un incentivo a favore dei titolari di licenze taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dall'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel limite complessivo di 40 milioni di euro. Viene previsto inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tali misure di incentivazione possano essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. A tale riguardo, osserva che dovrebbe essere chiarito il riparto temporale degli oneri tra le due annualità 2023 e 2024, e dovrebbe essere specificato nella disposizione il meccanismo che garantisca il rispetto del limite di spesa per ciascuna annualità. Il Governo inoltre dovrebbe precisare se gli oneri derivanti dall'eventuale proroga sono ricompresi nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro: diversamente sarebbe necessaria una apposita quantificazione e copertura per le annualità 2025 e 2026. Il Governo dovrebbe altresì assicurare che le attività amministrative e di controllo previste a carico dei comuni e delle regioni possano essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei predetti enti. Per quanto concerne l'articolo 4, che istituisce un fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura. L'articolo 5 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel limite di 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Osserva che l'articolo non indica l'ammontare del credito d'imposta, limitandosi a prevedere che esso sia calcolato sulla base dei costi ammissibili, né contempla un meccanismo volto a bloccare gli accessi al beneficio al raggiungimento del limite di spesa. Va rilevato altresì che il rinvio pressoché integrale a una fonte normativa secondaria, quale il decreto interministeriale, dell'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative, oltre a escludere il sindacato parlamentare, non consente di valutare la congruità delle risorse stanziare, né di garantire in sede di approvazione legislativa il rispetto del tetto di spesa. Appare pertanto necessario che siano esplicitati in norma i parametri essenziali per la determinazione del credito d'imposta e i meccanismi volti a garantire il rispetto del limite di spesa. In relazione all'articolo 6, in tema di partecipazione italiana ai progetti di ricerca europei, occorre valutare l'opportunità di disporre l'esplicita riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa alla dotazione di spesa della sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinata alla cooperazione internazionale, che viene utilizzata per la copertura finanziaria, previo suo incremento tramite trasferimento di risorse dalla sezione nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure urgenti nel settore della pesca volte a contrastare la diffusione della specie del cosiddetto "granchio blu", il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura. L'articolo 11 dispone interventi a favore delle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, nel limite di un milione di euro per l'anno 2023. Rileva che il Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori reca disponibilità per sola cassa e per residui mentre non espone valori in termini di disponibilità di competenza giuridica. A tale riguardo appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. L'articolo 12 reca disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. Con riferimento al comma 1, che prevede la proroga del trattamento di integrazione salariale dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti e informazioni sui dati utilizzati nella relazione tecnica, atteso che le relazioni tecniche relative ai due precedenti interventi riportavano valori sostanzialmente doppi sia in termini di platea dei lavoratori che di retribuzione media mensile. Il Governo dovrebbe chiarire altresì l'origine dell'ipotesi relativa alla durata del trattamento in questione, pari a 9,65 mesi a fronte dei 10 mesi previsti come limite massimo dalla norma. Occorre comunque ricordare che gli

oneri in questione sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti, con l'eccezione dell'onere di cui al comma 1, dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri stessi e blocco di ulteriori concessioni dei benefici, in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. In relazione all'articolo 13, in materia di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, andrebbe confermato che le amministrazioni coinvolte dalla norma e, in particolare, l'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti", possano svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 14, commi da 1 a 3, nel ricordare che la Società Stretto di Messina S.p.A., essendo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve ritenersi rientrante nel conto economico delle pubbliche amministrazioni a fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata la piena sostenibilità degli oneri che vengono posti a carico del bilancio della società per effetto delle deroghe previste dalle disposizioni in esame, con particolare riguardo al trattamento economico del proprio personale. Relativamente all'articolo 17, comma 3, andrebbero specificate le risorse utilizzabili per l'avvalimento da parte del Commissario della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, sulla cui operatività andrebbero forniti elementi informativi, trattandosi di un soggetto in liquidazione. Circa l'articolo 18, in tema di interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione al comma 3, con riguardo agli oneri di alloggio per le missioni ivi previste, andrebbe confermato che ogni missione di controllo sia realizzabile con un solo pernottamento. Per l'articolo 20 segnala che nei precedenti provvedimenti di sospensione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci, le disposizioni recavano anche una apposita copertura finanziaria dell'onere. Pur se la norma in questione esclude il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe chiarito se la predetta esclusione potrà avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità e se a fronte del passaggio delle competenze in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorrerà prevedere una rimodulazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo al predetto Ministero. In merito all'articolo 23, che prevede di consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non determinino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'incremento della dotazione delle disponibilità del Commissario, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, segnala che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) sembrerebbe configurare un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati ai quali non può opporsi un limite massimo di spesa. Tale metodologia comunque risulta in linea con le stime effettuate nelle precedenti relazioni tecniche, riferite ad analoghi provvedimenti. Sarebbe comunque utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute. In particolare, la relazione tecnica in esame evidenzia la discesa dei prezzi rispetto alle previsioni ma non fornisce dati sulla quantità di energia agevolata rispetto alle previsioni: una maggiore quantità consumata rispetto alle previsioni attenuerebbe infatti i risparmi derivanti dai minori prezzi. Con riguardo all'articolo 24, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento, in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari, occorre avere conferma che ciò non determini la presentazione di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle stimate al momento delle previsioni di bilancio determinando un onere ulteriore da coprire. Per quanto concerne l'articolo 26, fa presente che le maggiori entrate che deriveranno dalla misura non sono state stimate e contabilizzate, secondo la relazione tecnica, per ragioni prudenziali e che in ogni caso l'impatto sulla finanza pubblica del provvedimento non potrà che essere neutrale, perlomeno in termini di saldo netto da finanziare, a prescindere dall'entità delle risorse che verranno introitate, poiché tali somme saranno comunque interamente destinate ad interventi con impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il disegno complessivo dell'articolo consente di ritenere finanziariamente neutrale la misura in esame, a prescindere dall'ammontare delle risorse che saranno incassate, ma dovrebbe comportare un

miglioramento dei saldi attinenti alla contabilità economica e alla cassa. A tal fine, sarebbe opportuno acquisire dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima. In merito ai possibili profili finanziari connessi a eventuali profili di incostituzionalità della disposizione (in relazione ad esempio agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per i principi di capacità contributiva e ragionevolezza del prelievo), qualora dovesse intervenire una pronuncia in tal senso dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, con il peggioramento dei saldi corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche, fa rinvio alle considerazioni espresse dal Servizio del bilancio. In relazione all'articolo 28, recante le disposizioni finanziarie, occorre valutare l'opportunità di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate specificamente all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 71.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte del Governo ai quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, analogo a 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49 e 3.0.1. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nonché, con riguardo al comma 2, l'inserimento all'ultimo periodo anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2), appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari connessi ai subemendamenti 3.5 (testo 2)/56 e 3.5 (testo 2)/57, valutando in quest'ultimo caso l'inserimento di una clausola di neutralità e il divieto di corrispondere emolumenti. Appare necessario valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dei subemendamenti 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/22, 3.5 (testo 2)/27, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 3.3, preannuncia che il contenuto è destinato a confluire nella riformulazione dell'emendamento 9.35. Sulla proposta 3.5, evidenzia che l'esame è superato dalla presentazione della riformulazione 3.5 (testo 2).

Il senatore MANCA (PD-IDP) chiede al Governo di essere più chiaro nella valutazione delle proposte emendative, ravvisando l'opportunità di un accantonamento dell'esame, soprattutto alla luce dell'importanza del tema dei LEP. Risulta, in assenza di tali chiarimenti sul parere del Governo, impossibile comprendere da dove nasca l'asserito onere finanziario delle proposte, ciò pregiudicando il ruolo stesso del Parlamento nel controllo sugli effetti in termini di finanza pubblica.

Il senatore NICITA (PD-IDP), associandosi alle osservazioni del senatore Manca, richiama l'esigenza che il Governo motivi specificatamente le ragioni delle valutazioni espresse. Ricorda che l'impostazione generale data al provvedimento riconnette a questo natura ordinamentale, occorrendo

allora coerenza anche nella valutazione degli emendamenti al testo del disegno di legge.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottolinea che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui tratta l'articolo 3, rappresenta il cuore del provvedimento, e ricorda che, in sede di esame del testo, nonostante le richieste formulate dalle opposizioni, il Governo e la maggioranza non hanno dato la possibilità di approfondire i profili di copertura finanziaria. L'esame degli emendamenti rappresenta quindi l'occasione per cercare di colmare questa lacuna, e pertanto il Governo ha l'onere di precisare le ragioni di carattere finanziario su cui è fondata la valutazione delle proposte emendative, tanto più che la Commissione di merito ha al momento accantonato l'esame dell'articolo 3 in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver rilevato che la presentazione di una riformulazione si pone in alternativa alla valutazione dei profili finanziari del testo base, richiama l'esigenza di attenersi ai limiti di competenza della Commissione bilancio.

A fronte delle richieste di chiarimenti, la sottosegretaria SAVINO precisa che sulle proposte 3.3 e 3.5 l'avviso del Governo è contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti negativi sulla finanza pubblica.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) fa presente che la richiesta di accantonamento dell'esame è giustificata anche dal fatto che il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione determina, nei provvedimenti collegati, l'inammissibilità dell'emendamento e quindi l'impossibilità di discuterlo. Appare pertanto opportuno, prima dell'espressione del parere, procedere ai necessari approfondimenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni della contrarietà espressa sugli emendamenti all'articolo 3. Richiamando ad esempio la proposta 3.3, osserva che dalla struttura dell'emendamento non sembrano emergere, anche nel confronto con il testo del provvedimento, elementi di criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sui profili di metodo, sottolinea che, a fronte di un emendamento che presenta oneri di carattere finanziario, in assenza di una relazione tecnica che ne assicuri la neutralità, non può che adottarsi un criterio di prudenzialità, a tutela dell'equilibrio dei conti pubblici e di salvaguardia del ruolo della Commissione bilancio.

Chiede quindi ai Commissari, prima di formulare le proprie osservazioni, di consentire al Governo di completare l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SAVINO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1 e 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che le considerazioni svolte dal Presidente, nel caso in esame, non sono condivisibili per due ragioni: in primo luogo, trattandosi di un collegato, il parere contrario impedisce di votare l'emendamento; in secondo luogo, la copertura finanziaria rappresenta la questione cruciale del provvedimento, che rende necessario procedere agli opportuni approfondimenti istruttori.

Richiama quindi la responsabilità di tutti i commissari, sia di opposizione che di maggioranza, a consentire l'approfondimento dei profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche in considerazione delle valutazioni critiche espresse dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Commissione europea.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni e i punti specifici che determinerebbero l'onerosità, tale da giustificare il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia una situazione non chiara e di grande confusione rispetto al parere formulato dal Governo, non comprendendosi quali siano i profili finanziari che determinerebbero la necessità di condizionare il parere ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al contrario, quanto prospettato dal Governo sembra introdurre aspetti attualmente non previsti nel testo all'esame, e di cui andrebbe chiarita la portata in termini di effetti finanziari.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE, volto a chiarire taluni aspetti della riformulazione

di cui la sottosegretaria ha dato lettura, la sottosegretaria SAVINO prosegue esprimendo il parere sui subemendamenti riferiti alla proposta 3.5 (testo 2). Esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola per eventuali dichiarazioni di voto rispetto ai pareri espressi.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, ancor prima di esprimersi con dichiarazioni di voto, risulta imprescindibile che sia chiarito il perché siano asseriti profili di onerosità dal Governo, nonché siano chiariti gli specifici punti di eventuali oneri connessi agli emendamenti in esame, così da poter comprendere le ragioni dell'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dal Governo. Ribadisce altresì che risulta determinante chiarire ciò che risulta ordinamentale e ciò che invece si asserisce determini oneri, in modo che ci sia coerenza nel parere relativo al testo e agli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che le motivazioni della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono connesse all'assenza di relazione tecnica sugli emendamenti in rilievo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare considerazioni fortemente critiche sulla confusione che emerge dai pareri espressi dal Governo, che rischia di delegittimare l'intero lavoro della Commissione sui profili finanziari. Ricorda l'ampia riformulazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), letta dalla sottosegretaria Savino, in cui non è stato chiarito in alcun modo quali siano i profili connessi all'onerosità sul piano finanziario. Evidenzia come procedere all'espressione del parere dinanzi all'assenza totale di elementi di chiarimento da parte del Governo sulle relative ragioni costituirebbe una forzatura che porrebbe a rischio la stessa salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, funzione primaria di questa Commissione. Preannuncia che, in assenza di garanzie di un compiuto esame che faccia salve le prerogative del Parlamento e della Commissione bilancio, la propria forza politica si vedrà costretta ad abbandonare i lavori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come sia prassi consolidata l'espressione di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la riformulazione di emendamenti all'esame, preannunciando il proprio voto favorevole rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) esprime forti preoccupazioni sulle modalità di procedere, con particolare riferimento al ricorso a una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'intera riscrittura sostanziale di un emendamento, senza che ne fossero chiariti i profili finanziari.

Dopo aver evidenziato il carattere tecnico della funzione svolta dalla Commissione bilancio, che non deve accedere a posizioni meramente politiche, invita la Presidenza a procedere con modalità di massima prudenza, senza operare inutili forzature che rischierebbero di risultare del tutto contrarie agli interessi di un ponderato esame e agli stessi interessi del Paese.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rilevare come, alla luce dei pareri forniti, vi siano gli elementi per procedere alla votazione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del senatore Damiani, rilevando che la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere in rilievo.

Dopo che i senatori dell'opposizione hanno abbandonato i lavori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine."

Il parere risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(785\) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"](#)

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare](#)

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

127ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le istituzioni scolastiche possano far fronte agli eventi e alle iniziative, di cui all'articolo 2, comma 2, con le risorse disponibili a legislazione vigente, valutando eventualmente la sostituzione della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere", conformemente ad alcuni provvedimenti analoghi.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare", al fine di adeguare la clausola di invarianza finanziaria alla formulazione consolidata.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le medesime modifiche illustrate dal relatore. La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere da esprimere sul provvedimento, rispetto al quale si dichiara favorevole nel merito dell'iniziativa, criticando tuttavia le condizioni profilate dal relatore e dal Governo, che tendono a trasformare le attività previste dal disegno di legge in mere facoltà. A tale riguardo evidenzia come, in caso di riformulazione del testo con la previsione di mere facoltà, e in assenza di specifiche risorse appostate per le attività previste, risulta del tutto priva di effettività l'istituzione di una giornata nazionale perdendo le attività di qualsivoglia concretezza. Sottolinea come, a fronte della istituzione di una pluralità di giornate nazionali nei provvedimenti legislativi recenti, l'assenza di specifiche risorse destinate poi alle relative attività rende del tutto depotenziate tali iniziative, e gli stessi Ministeri risultano impossibilitati ad attivare ogni tipo di concreta attività.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) evidenzia le criticità poste da una riformulazione del testo volta a prevedere una mera facoltà. Sottolinea come, anche sul piano della qualità della legislazione, prevedere una mera facoltà e una mera possibilità a svolgere le attività previste dal disegno di legge rende la stessa attività legislativa del tutto inutile, poiché viene meno qualsiasi certezza di effettività della norma. Sottolinea come sarebbe allora bastato un mero ordine del giorno, recante l'auspicio allo svolgimento di tali attività, mentre una norma di legge con iniziative facoltative risulta priva di ogni elemento di concreta efficacia e risulta aleatoria nella sua stessa applicazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche rispetto all'orientamento assunto e la riformulazione del testo, che risulta rendere aleatorio l'intervento normativo, che non appare rispettoso delle prerogative di

effettività delle leggi approvate dal Parlamento.

Il presidente [LOTITO](#) ricorda come vi sia un principio di salvaguardia della finanza pubblica, che nell'attuale momento del ciclo economico impone di contemperare le iniziative da intraprendere a livello legislativo con il necessario rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".".

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, chiede conferma che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, siano le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma. Ad ogni modo, considerato che il comma 1, richiamato nel quinto periodo del comma 3, reca solo il limite finanziario, si valuti di indicare nel medesimo periodo anche il limite del contingente massimo di personale di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

In relazione all'articolo 2, in tema di orientamento universitario e supporto agli studenti di Caivano, quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone il relativo onere a carico dei bilanci degli atenei, risulta necessario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi specifici a conferma della sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati a tale iniziativa. Il Governo dovrebbe inoltre confermare che la partecipazione agli specifici accordi di programma configura, come sembra emergere dalla relazione tecnica, una facoltà e non un obbligo per le università interessate.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, osserva che la dotazione di bilancio del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, il Governo, considerato che i percorsi rieducativi appaiono alternativi all'istituto vigente della messa alla prova, dovrebbe confermare che all'attivazione dei percorsi rieducativi per i minori si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, concernente interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del

Mezzogiorno, osserva che la relazione tecnica, con riguardo al comma 2, stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre, mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore. A tale riguardo, il Governo dovrebbe escludere l'attribuzione di tali incarichi con decorrenza anteriore al 1° novembre. Il Governo dovrebbe altresì confermare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In relazione all'articolo 11, recante il potenziamento del piano asili nido nella fascia di età 0-2 anni, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, in assenza nella relazione tecnica di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda gli articoli 13, in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica, e 14, in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative, occorre valutare l'opportunità di inserire in norma apposite clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede l'ampliamento dell'organico dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in misura di 23 unità, con copertura degli oneri mediante l'istituzione di un contributo, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, elevabile per gli anni successivi, con deliberazioni dell'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille.

Ai fini di una corretta verifica della quantificazione, appare utile che il Governo fornisca elementi di dettaglio delle componenti del trattamento fondamentale ed accessorio. Posto inoltre che la relazione tecnica ha ipotizzato un tasso di incremento medio del 3,5 per cento annuo delle tabelle stipendiali vigenti utilizzate, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di poter valutare la congruità di tale valore medio e della quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la copertura, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Appare necessario, al fine di poter valutare tale ipotesi, che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti in tali settori sul territorio nazionale, e del loro fatturato. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi di tali società, assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio Settembre 2023, n. 81.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2-bis, che andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa dare attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero fornite in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera a), numero 2), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni "sotto copertura", anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero altresì valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione,

trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera a), si rendono necessari chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i- bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'Istituto per il credito sportivo e culturale SpA presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla successiva lettera b) del comma 1, dal momento che la relazione tecnica fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuali lorde per le tre posizioni aggiuntive di Capo dipartimento, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di seconda fascia del medesimo dicastero, a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera a). In relazione ai rilievi sopra formulati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 86.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda la proposta di parere già illustrata nella seduta del 27 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del

Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.](#)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ([n. 77](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento relativi ai rilievi posti in sede di illustrazione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [LOTITO](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, già

convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
i risparmi derivanti dalla nuova modulazione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare prevista dal provvedimento in esame sono quantificati in 562.617.310 euro per l'anno 2024, 604.425.776 euro per l'anno 2025, 612.297.170 euro per l'anno 2026, 589.372.683 euro per l'anno 2027, 609.586.469 euro per l'anno 2028, 645.557.618 euro per l'anno 2029, 686.477.098 euro per l'anno 2030, 714.314.025 euro per l'anno 2031, 749.807.417 euro per l'anno 2032, 802.960.904 euro per l'anno 2033 e 900.403.406 euro a decorrere dall'anno 2034;
viene riportato che il volume dei risparmi rispetto alla legislazione vigente assicura comunque il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, relative al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative, anche tenendo conto degli oneri imputati a valere sui medesimi risparmi da disposizioni legislative vigenti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:
in ordine agli articoli 4, 6 e 7, in merito all'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la maggiorazione dell'indennità pari ad 1/8 dell'indennità di segretario - utilizzata per la quantificazione del trattamento ISE spettante ai sensi della normativa vigente al personale collocato all'estero presso la sede dell'Aja - è stata assicurata la prudenzialità della relativa quantificazione;
viene inoltre assicurato che la sede de L'Aja non comporta la maggiorazione di rischio ai fini del calcolo dell'ISE così come prevista dal comma 5 dell'articolo 172 del D.P.R. 18/1967;
in ordine all'articolo 9, viene assicurata la sostenibilità delle disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, atteso che le competenze e le attribuzioni svolte nell'esercizio di tali funzioni potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
con riferimento all'articolo 10, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e con riguardo alla diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, viene assicurato dal Governo che lo scambio di informazioni potrà avvenire da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente nel rispetto del più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;
in riferimento all'articolo 12 in materia di Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, con il quale si prevede la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust e l'affidamento delle responsabilità di coordinamento al corrispondente nazionale designato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si fornisce rassicurazione sul fatto che tale incarico potrà essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;
inoltre, viene confermata, rispetto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 15, la sussistenza delle

disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, che consentono di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, fornendo assicurazione in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle ulteriori finalità già definite a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) *Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater* del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice AMBROGIO (FdI) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento

11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori

di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: *a)* al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b)* all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; *c)* al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanZIA 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non

residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in

materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì,

con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei

familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari

terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero. L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da

SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un

contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si

dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rfinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo

temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione,

posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinqüies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a

ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo.

Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 9

9.3 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

Art. 13

13.0.42 (testo 2)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

Art. 20

20.0.28 (testo 2)

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

20.0.29 (testo 2)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023**

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 9^a Commissione:

(833) *Disciplina della professione di guida turistica* : rimessione alla sede plenaria

1.4.2.5.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 69 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

69^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, nel corso della riunione di ieri della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in titolo.

La presidente, svolgendo funzione di relatrice in sostituzione del presidente Marti impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, sottolinea che al provvedimento, di iniziativa governativa, è attribuita la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica e che la Commissione è tenuta ad esprimere un parere alla 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). Rileva, preliminarmente, che il disegno di legge dà attuazione ad una delle riforme previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa all'introduzione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023.

Dopo aver richiamato l'articolo 1, relativo alle finalità del provvedimento, si sofferma sull'articolo 2, recante definizione e oggetto della professione di guida turistica. Essa consiste nello svolgimento di visite guidate durante le quali sono illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

Quanto all'articolo 3, esso subordina l'esercizio della professione di guida turistica al possesso dell'abilitazione, che si ottiene in esito al superamento di un esame.

L'articolo 4 prevede che tale esame sia svolto con cadenza annuale, definisce le materie oggetto dello stesso, nonché i requisiti per l'ammissione. Ad un decreto del Ministro del turismo è demandata l'individuazione delle ulteriori materie richieste per l'esame di abilitazione, nonché i criteri e le modalità di svolgimento del medesimo esame.

Dopo aver accennato all'articolo 5 (che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche) e dell'articolo 6 (che detta norme specifiche per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero), il presidente relatore si sofferma sull'articolo 7, che disciplina l'istituzione di corsi di specializzazione e definisce gli obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche. Con specifico riferimento al comma 4 del medesimo articolo, esso affida ad un decreto del Ministro del turismo l'individuazione degli ambiti e delle modalità di

specializzazione e di aggiornamento cui sono tenute le guide, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione da adottare nel caso di mancato aggiornamento. Accenna indi ai contenuti dell'articolo 8 (che demanda all'ISTAT l'attribuzione di uno specifico codice ATECO per la professione di guida turistica), dell'articolo 9 (che dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione), dell'articolo 10 (relativo ai compensi professionali) e dell'articolo 11 (riguardante obblighi di comportamento in capo alle guide).

L'articolo 12 - prosegue la presidente relatrice - riguarda i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica. Nello specifico, il comma 7 affida ad un decreto del Ministro del turismo la definizione delle modalità di controllo e applicazione delle sanzioni amministrative a cui provvedono i soggetti a tal fine autorizzati.

Richiama infine l'articolo 13 (recante disposizioni transitorie) e l'articolo 14 (recante disposizioni finanziarie).

Conclusivamente, illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione (pubblicato in allegato) peraltro già anticipato dal presidente Marti nel corso della richiamata riunione di ieri della Sottocommissione pareri, in cui si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che i richiamati decreti ministeriali siano adottati di concerto con il Ministero della cultura. Si passa alle dichiarazioni di voto.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per dichiarare un voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della presidente relatrice.

Pur manifestando il suo apprezzamento per la scelta di assicurare una disciplina della professione di guida turistica, nonché per il suggerimento di coinvolgere il Ministro della cultura, contenuto nel parere illustrato dalla presidente relatrice, rileva che permangono elementi di criticità connessi alle questioni delle specializzazioni e delle classi di laurea richieste per l'accesso alla professione. Ricorda, al riguardo, che tali temi sono stati oggetto di emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico presso la Commissione di merito.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla presidente relatrice.

Dichiara di condividere l'osservazione recata nella proposta di parere, nella quale si formula il suggerimento alla Commissione di merito di coinvolgere il Ministro della cultura nel procedimento di adozione dei decreti del Ministro del turismo previsti dal provvedimento in titolo. Esprime, quindi, particolare apprezzamento per il fatto che il suddetto coinvolgimento debba essere assicurato nella forma di un concerto, in tal modo garantendo ai Ministri una posizione di pariteticità nel processo decisionale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione della presidente relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene in merito al metodo di selezione dei soggetti da audire in presenza e di quelli cui richiedere un contributo scritto, nell'ambito delle procedure informative deliberate dalla Commissione, invitando la Presidenza a far sì che tale selezione sia compiuta sulla base di criteri concordati con i membri della Commissione. In proposito, dichiara di non condividere le scelte effettuate con riferimento alle audizioni svolte in merito al disegno di legge n. 762.

La [PRESIDENTE](#), in risposta, precisa che la suddetta questione potrà essere oggetto di discussione in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il disegno di legge definisce i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistiche, nel quadro dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 3 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, consistenti nel superamento dell'esame di abilitazione (o nel riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero);

l'articolo 4 disciplina i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto con cadenza almeno annuale;

il medesimo articolo 4, al comma 3, demanda ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, l'individuazione delle ulteriori materie per l'esame di abilitazione, oltre a quelle già definite nel testo, e la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento del medesimo esame;

l'articolo 7 disciplina l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché gli obblighi di aggiornamento professionale in capo alle guide turistiche;

il medesimo articolo, al comma 4, rinvia ad uno o più decreti del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sentite le associazioni di categoria, l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento cui sono tenute le guide, nonché le misure e sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione da adottare nel caso di mancato aggiornamento;

l'articolo 12 riguarda i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica;

tale articolo, al comma 7, demanda ad un ulteriore decreto del Ministro del turismo la definizione delle modalità di controllo e applicazione delle sanzioni amministrative a cui provvedono i soggetti a tal fine autorizzati;

considerata l'opportunità di rafforzare il coinvolgimento del Ministero della cultura in sede di attuazione del disegno di legge in titolo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i decreti ministeriali richiamati in premessa siano adottati di concerto con il Ministero della cultura.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva la contraddizione tra gli effettivi contenuti del documento in esame e gli intenti espressi dal Governo in merito alla necessità di finanziamento della sanità pubblica. L'andamento dell'inflazione negli ultimi anni avrebbe in particolare dovuto suggerire un aumento considerevole delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, le cui prospettive appaiono di conseguenza preoccupanti.

Un ulteriore motivo di preoccupazione è costituito dalla proposta di introduzione dell'autonomia differenziata, quando l'esperienza dimostra che sarebbe al contrario necessaria la soppressione della competenza regionale in materia sanitaria.

Risulta inoltre criticabile la scelta di non procedere all'introduzione legislativa del salario minimo, a fronte di vaste aree di lavoro retribuito in misura insufficiente. Invece, i prospettati interventi di riduzione dell'imposizione sul lavoro non possono in concreto che apportare vantaggi ai percettori di retribuzioni elevate. L'introduzione del salario minimo avrebbe oltretutto effetti positivi di natura sistemica. Restano inoltre gravi le criticità causate dall'abolizione del reddito di cittadinanza, avvenuta senza tenere conto della sussistenza di quote incompressibili di disoccupazione involontaria, specialmente nelle aree strutturalmente più deboli.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sottolinea che per spesa sanitaria *pro capite* l'Italia si colloca al sedicesimo posto in ambito OCSE e all'ultimo posto nel G7. Inoltre, la tenuta del sistema sanitario nel medio periodo è messa a rischio dai previsti pensionamenti di ampie quote di personale medico e infermieristico. Risultano dunque dubbie le possibilità di concreta attivazione delle case e degli ospedali di comunità. La maggioranza insiste tuttavia con la sua linea, tesa a privilegiare il settore privato.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ricorda la centralità della questione della sanità, che ha motivato la richiesta di procedere all'audizione del Ministro della salute nell'ambito dell'esame della NADEF, avanzata nel corso della precedente seduta. In particolare esprime preoccupazione per la diminuzione

delle risorse destinate al settore prevista per il 2024, in un quadro di progressivo deterioramento qualitativo, cagionato da una prolungata carenza di programmazione e investimenti. L'obiettivo della riduzione del debito pubblico dovrebbe essere conseguito, piuttosto che per mezzo dei tagli alla sanità, attraverso interventi mirati alla crescita e all'occupazione. Il Governo, tuttavia non ha programmato misure idonee allo sviluppo e trascura la politica industriale. In mancanza di previsioni riguardo la strutturale degli interventi di taglio del cuneo retributivo è inoltre grave l'assenza di linee programmatiche per la riforma tributaria a vantaggio del lavoro dipendente, per i servizi sociali e per la previdenza.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*Fdl*), il quale osserva che la rilevata crisi della sanità connessa ai futuri pensionamenti è conseguente a una tendenza non corretta dai Governi precedenti. Sollecita inoltre una lettura oculata dei dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, considerato che negli anni della crisi pandemica si è verificata una contrazione della produzione accompagnata da un aumento della spesa sanitaria dovuto a ragioni emergenziali.

L'intervento sul taglio del cuneo contributivo, pur modesto, costituisce comunque un miglioramento a beneficio delle fasce a minor reddito. Risultano poi rilevanti le politiche a sostegno della famiglia e della genitorialità e l'impegno nei confronti dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma dei senatori Mazzella, Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. Avverte poi che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, evidenzia in primo luogo la scarsa attenzione alla sanità denotata dalla Nota di aggiornamento in esame. L'aumento delle risorse destinate a tale settore, inferiori alla prevista crescita del prodotto interno lordo, manifesta infatti la volontà di non finanziare adeguatamente la sanità pubblica, la quale subirà gravi ripercussioni da tale scelta. La prospettiva rimarcata dal Governo di interventi di riforma legislativa, per quanto potenzialmente utili, non possono in alcun modo compensare la contrazione del finanziamento.

Nessun altro chiedendo la parola per dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine messa ai voti e approvata a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario sottoscritto dai senatori Mazzella e altri.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (*Fdl*) segnala innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica. In particolare l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio.

L'articolo 2 reca la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica, mentre l'articolo 3 specifica che l'esercizio di tale professione è subordinato al superamento di un esame di abilitazione ovvero al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, disciplinato dall'articolo 5.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e l'articolo successivo dispone l'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Norme specifiche per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero sono recate dall'articolo 6, mentre l'articolo 7 disciplina l'istituzione di corsi di specializzazione e gli obblighi di aggiornamento continuo.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 prevede per le guide turistiche l'accesso gratuito negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico.

L'articolo 10 dispone che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, mentre l'articolo 11 detta gli obblighi di

comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 14 reca quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 132, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 8. Esso è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Reca inoltre una norma specifica per l'applicabilità della disposizione al personale docente. Al connesso onere finanziario si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nazionali.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso.

Il successivo articolo 14 dispone una proroga del termine per l'adozione di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo. L'articolo 12 proroga il termine per la rilevazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale costituite da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare. L'articolo 13 è finalizzato alla prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati, e dai presidenti delle province autonome.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), espressa una valutazione complessivamente sfavorevole del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, motivato dalle disposizioni di cui all'articolo 8, volte alla proroga delle misure per il lavoro agile a favore dei lavoratori fragili, ripetutamente sollecitate dal suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS

La Commissione 10a del Senato,

esaminata per le parti di competenza la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 e connessi allegati - Doc. LVII n. 1 -bis;

premessi che

la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 saranno utilizzate per la riduzione del cuneo fiscale. Si aggiungono ulteriori stanziamenti per l'avvio della riforma fiscale e per supportare le famiglie più numerose. Tali misure mirano a ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi;

in tale quadro, il Governo dichiara di voler limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea e non solo, senza però che si delinei una strategia idonea a conseguire l'obiettivo asseritamente dichiarato;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 si preannuncia che la legge di bilancio per il 2024 prevederà stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare: ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, al personale del sistema sanitario, alla promozione della genitorialità, a favorire le famiglie con redditi medi e bassi, a proteggere il reddito disponibile delle famiglie attraverso il taglio contributivo. È previsto, inoltre, un finanziamento dei lavori di adeguamento delle tecnologie e presidi sanitari funzionali all'accogliimento dei pellegrini del Giubileo 2025;

per quanto riguarda la sanità il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio un elenco di disegni di legge e, in particolare, in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera; delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute;

per quanto concerne i livelli di spesa a legislazione vigente, rispetto alle precedenti previsioni del Def, si segnala un lieve incremento di risorse per la sanità, ma che non sono assolutamente sufficienti; nel documento dello scorso aprile si prevedeva per il 2024 una spesa sanitaria di 132,737 milioni al 6,3 per cento del Pil. Nel 2025 il Def prevedeva una spesa di nuovo in crescita a 135,034 milioni ma con un impatto sul Pil del 6,2 per cento. Per il 2026 la spesa saliva ancora a quota 138,399 milioni ma l'incidenza sul Pil rimaneva costante al 6,2 per cento;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 a legislazione vigente si ha per il 2024 una spesa di 132,946 milioni pari al 6,2 per cento del Pil. Nel 2025 si sale a 136,701 sempre al 6,2 per cento del Pil. Infine nel 2026 si prevedono 138,972 per la sanità con un'incidenza in calo al 6,1 per cento sul Pil;

crolla dunque il rapporto spesa sanitaria/Pil: dal 6,6 per cento nel 2023, al 6,2 per cento nel 2024, al 6,1 per cento nel 2026. Nel triennio 2024-2026 la spesa sanitaria aumenta solo dell'1,1 per cento.

L'analisi della Fondazione Gimbe ha evidenziato che *"l'aumento della spesa sanitaria di € 4.238 milioni (+1,1 per cento) nel triennio 2024-2026 non basterà a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo»*. In altri termini, *le stime previsionali della NaDEF 2023 sulla spesa sanitaria 2024-2026 non lasciano affatto intravedere investimenti da destinare al personale sanitario, ma certificano piuttosto evidenti segnali di definanziamento. In particolare il 2024, lungi dall'essere l'anno del rilancio, segna un preoccupante -1,3 per cento.*";

la spesa sanitaria nazionale è stata per lungo tempo inferiore alla media dell'UE, ma gli interventi posti in essere dal Governo Conte, durante la crisi pandemica hanno contribuito a un consistente incremento del livello del finanziamento del sistema sanitario nazionale. I dati Eurostat mostrano infatti che l'Italia è passata dal un rapporto spesa pubblica/Pil del 6,8 per cento nel 2019 al 7,9 per cento del 2020,

collocandosi quindi quasi in linea con la media UE (8 per cento) ma facendo registrare un incremento leggermente superiore;

siamo passati da una spesa sanitaria superiore al 7 per cento del Pil al 6,7 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, 6,2 per cento nel 2025 e 2026. Un'inversione di tendenza è innegabile, ma purtroppo è avvenuta in negativo;

l'attestazione al 6,2 per cento del PIL conferma la volontà da parte del Governo di non puntare a un efficientamento del sistema sanitario. La diffusione della pandemia ha contribuito ad aggravare alcuni problemi del SSN, a partire dall'insufficienza delle attività di prevenzione, dallo squilibrio tra assistenza ospedaliera e cure fornite sul territorio, dalle carenze di personale soprattutto gli infermieri e alcune categorie di medici;

un'analisi condotta dalla Fondazione Gimbe in vista della discussione della Legge di Bilancio 2024 fa emergere l'Italia sedicesima tra i Paesi europei dell'Ocse per la spesa pro-capite e fanalino di coda nel G7. La spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022, secondo il report di Gimbe, si attesta al 6,8 per cento del Pil, sotto di 0,3 punti percentuali sia rispetto alla media Ocse del 7,1 per cento che alla media europea del 7,1 per cento. Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del Pil investono più dell'Italia, con un gap che va dai +4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del Pil) ai +0,3 dell'Islanda (7,1 per cento). Il gap è forte anche per la spesa sanitaria pro-capite: in Italia è pari a 3.255 dollari, rimanendo al di sotto sia della media Ocse (3.899 dollari) con una differenza di 644, sia della media dei paesi europei (4.128) con una differenza di 873. E in Europa sono ben 15 Paesi a investire più di noi in sanità, con un gap che va dai +583 della Repubblica Ceca (3.838) ai +3.675 della Germania (6.930);

il nostro Paese si trova al di sotto della media Ocse secondo diversi parametri: dalla spesa in rapporto al Pil alla spesa pro-capite. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, il gap con la media dei Paesi europei dell'area Ocse è di oltre 808 euro pro-capite, che si traduce nella sconvolgente cifra di più di 47 miliardi di euro. Tra i Paesi del G7, invece, il nostro ruolo di fanalino di coda appare inevitabile e il divario con chi ci precede incolmabile. I numeri di cui ci parla GIMBE sono purtroppo noti da tempo. Negli ultimi vent'anni, solo con il Movimento 5 Stelle al governo e con Conte come premier la spesa sanitaria è tornata a salire;

manca l'audacia di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, prevedendo che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL non possa essere inferiore alla media europea e, conseguentemente, che il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato annualmente almeno di una percentuale pari al tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo;

sarebbe auspicabile adottare misure finalizzate a considerare parte della spesa sanitaria, quale quella per l'acquisto di medicinali curativi o trasformativi della storia clinica di un paziente, quale spesa di investimento, individuando specifiche modalità per renderne sostenibile l'acquisto per il Sistema Sanitario Nazionale;

premessi, inoltre, che

le dinamiche sottostanti i dati aggregati sul mercato del lavoro sono abbastanza complesse, legate al cambiamento della struttura demografica e al fenomeno, che ha avuto inizio in anni molto recenti, di contrazione della popolazione in età lavorativa;

in un contesto di crescita occupazionale e di tasso di disoccupazione in discesa, ma pur sempre ancora consistente, continuano ad osservarsi a livello settoriale fenomeni di mismatch;

considerato che

alcuni dati critici che fanno emergere una situazione molto preoccupante sul nostro sistema sanitario. Ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato;

ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato; le cause che portano a questa drastica decisione sono i carichi di lavoro, un aumento del *burnout* e una retribuzione tra le più basse in Europa;

i dati sulle dimissioni degli operatori sanitari elaborati da Fiaso sono quelli dell'Inps, del Conto Annuale del Tesoro e dell'Onaosi, e registrano nel 2021 l'abbandono di 2.886 medici ospedalieri, il 39 per cento in più rispetto al 2020, che hanno deciso di lasciare la dipendenza dal SSN;

secondo i dati Anaoo-Assomed nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4.000 medici specialisti ogni anno per un totale di 12.000 camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10.000 medici specialisti. Quindi in 6 anni il SSN perderà 22.000 medici specialisti ospedalieri per pensionamenti;

nel 2021 risultavano all'estero poco più di 4 mila medici contro circa il doppio degli anni precedenti, mentre sono "partiti" circa 3.800 infermieri contro i 6mila degli anni precedenti;

oltre 500 professionisti della sanità si sono dichiarati disponibili negli ultimi tre mesi a lasciare l'Italia per prestare servizio nei Paesi Arabi, paesi che investono sempre più nell'innovazione tecnologica nel settore, puntando in servizi e industria sanitaria con ospedali e cliniche all'avanguardia;

considerato altresì che con riferimento al mondo del lavoro un aumento del tasso di posti vacanti (al 2,3 per cento, dal 2,1 per cento del primo trimestre), concentrato soprattutto nelle costruzioni e nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

le tendenze dei salari, la coesistenza di un tasso di posti vacanti elevato e un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso si è accompagnata ad una crescita comunque troppo contenuta delle retribuzioni. Quelle di fatto per dipendente, dopo il marcato incremento del primo trimestre (1,1 per cento t/t) dovuto alla corresponsione di somme una tantum nel comparto dei servizi, hanno rallentato nel secondo;

il costo del lavoro per unità di prodotto è atteso in accelerazione quest'anno, per poi rallentare negli anni successivi. Di conseguenza, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2023, scenderebbe al 2,9 per cento nel 2024 e al 2,1 e 2,0 per cento nel 2025 e 2026, rispettivamente;

è auspicabile ampliare le misure di sostegno dei redditi delle fasce più deboli, alla luce del fatto che il trend di riduzione del tasso di disoccupazione, non è confortante, dunque un'ampia fascia di popolazione permarrà nel prossimo triennio in uno stato di difficoltà e inoccupazione, che rasenta la soglia di povertà;

rafforzare le misure di protezione delle fasce più deboli e diffondere strumenti per ampliare il "benessere collettivo" non solo dovrebbe costituire una priorità del Governo, ma è una scelta di politica economica con un impatto macroeconomico importante per la crescita del PIL;

la povertà e l'esclusione sociale sono concetti pluridimensionali, che devono pertanto essere affrontati attraverso un approccio olistico e dinamico che comprenda misure volte a garantire l'accesso a beni e servizi abilitanti, come l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze;

tale approccio dovrebbe concentrarsi sulle persone e sulle loro condizioni e rientrare nell'ambito di un'efficace strategia di lotta contro la povertà;

regimi di reddito minimo opportunamente finanziati e dotati di risorse adeguate sono un modo importante ed efficace per sconfiggere la povertà e promuovere l'inclusione sociale;

la stigmatizzazione sociale associata alla mancanza di risorse contribuisce a creare sentimenti di vergogna che potrebbero occultare la reale portata della povertà nella società;

valutato che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si è svolto a Torino, ha sottolineato che il Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare e che la sanità pubblica che avrebbe bisogno di maggiori risorse;

più di un italiano su tre quando deve fare una visita oppure un esame diagnostico si rivolge al sistema privato che risulta essere ormai un perno centrale per l'assistenza mettendo in discussione il principio di eguaglianza e il principio di universalità del SSN che costituiscono presupposto per assicurare la coesione sociale del Paese e per contrastare le conseguenze sulla salute prodotte dalle disuguaglianze sociali;

i numeri della Nota di aggiornamento al Def 2023 non lasciano intravedere affatto i fondi necessari, ma anzi un definanziamento della sanità pubblica. Le stime confermano che il rilancio del SSN non rappresenta una priorità politica per questo Governo nell'allocazione delle risorse e il risultato si tradurrà in liste d'attesa ancora più lunghe e, come denunciato oggi da Anaao, nell'abbandono del Servizio sanitario nazionale da parte di medici e dirigenti sanitari;

la programmazione finanziaria non sembra puntare sul rafforzamento del sistema sanitario, ed è necessario trovare davvero i fondi per assumere medici e infermieri e aumentare le loro retribuzioni, per ridurre le liste d'attesa, per rendere efficienti i nostri pronto soccorso;

occorre garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale anche attraverso un programma di investimenti, adeguamenti economici per i professionisti sanitari e maggiori risorse per nuove assunzioni per assicurare maggiore efficienza delle prestazioni erogate dalla sanità pubblica; si ritengono necessarie, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:

- contrastare il precariato, continuando a prevedere incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, nonché collegando strettamente le tipologie contrattuali a tempo determinato a specifiche causali;
- ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai cosiddetti «minimi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;
- a ripristinare l'universalità del Reddito di cittadinanza, prevedendo il rafforzamento e la riorganizzazione delle politiche pubbliche volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, potenziando la componente di servizi alla persona e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa per l'effettivo superamento della condizione di povertà;
- inserire, nella prossima legge di bilancio, le disposizioni necessarie al completamento di un sistema di tutele in favore dei lavoratori autonomi, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, attraverso l'estensione delle misure già previste per i lavoratori dipendenti;
- creare una piattaforma nazionale di domanda e offerta di lavoro che:
 - 1) raccolga tutti i dati dei beneficiari di prestazioni (non solo percettori di AdI, ma anche di Naspi, Discoll, Ds agricola, etc);
 - 2) veicoli le informazioni alle imprese, in modo da favorire l'incontro della domanda da parte delle aziende e l'offerta da parte della forza lavoro nel mercato;
 - 3) consenta l'erogazione alle aziende delle varie agevolazioni, in termini di esonero contributivo, di cui godrebbero assumendo i percettori di ADI;
- predisporre un piano straordinario di misure finalizzato al sostegno e all'incentivazione del lavoro femminile, adottando in particolare politiche di conciliazione temi di vita e lavoro, incrementando la dotazione di servizi di sostegno alla genitorialità, anche al fine di contrastare il problema dell'abbandono del lavoro da parte delle donne con bassi livelli di istruzione, soprattutto con figli a carico;
- adottare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
- prevedere una "strategia nazionale per la parità di genere", per colmare i persistenti divari di genere nel mondo del lavoro, a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, e sviluppare il pieno potenziale femminile nelle imprese, nella politica e nella società, nonché di conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico;
- in tema di salute e sicurezza sul lavoro:
 1. a porre in essere interventi legislativi volti a rafforzare gli organici e le professionalità di tutti gli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e di lavoro regolare;

2. a porre in essere interventi legislativi finalizzati a creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese;
 3. a porre in essere interventi legislativi volti ad estendere la tutela antinfortunistica anche allo svolgimento delle attività formative di qualsiasi tipologia che vengono svolte a qualsiasi titolo dalle imprese e nelle quali sono coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, tirocinanti, stagisti e docenti;
 4. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad implementare l'organico nonché a rafforzare i controlli ispettivi nell'ambito delle attività formative svolte nelle aziende e che coinvolgono studenti di ogni ordine e grado, compresi studenti universitari, stagisti, apprendisti e docenti;
 5. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali sia per incrementare la formazione continua del personale, sia per favorire il rinnovo dei macchinari, molto spesso causa di incidenti perché troppo obsoleti;
 6. ad adottare le opportune iniziative volte all'introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo;
 7. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad assicurare l'interoperabilità e la piena condivisione tra Ispettorato nazionale del lavoro e Inail delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali;
- formula per quanto di competenza PARERE CONTRARIO

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 100 del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

100a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 104 del 21 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 12 settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

«Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti, in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale» (870).

Per una informativa del ministro Schillaci

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per chiedere che il ministro Schillaci venga in Aula per un'informativa. Lo dico senza polemica, ma credo che sia necessario in questa fase avere un chiarimento pubblico e anche alcune delucidazioni sulla nuova piccola ondata di Covid. Abbiamo letto sui giornali informazioni discordanti, quindi possiamo dire che non abbiamo una vera e propria informazione, ma articoli più o meno allarmistici. Ritengo pertanto che, con grande buon senso, non solo per tranquillizzare la popolazione ma anche per dare corrette informazioni a tutti su ciò che sta accadendo, sia necessario chiedere che il Ministro ci illustri la situazione epidemiologica rispetto a questa ondata di Covid. Abbiamo visto le circolari di agosto, ma rimane una certa confusione su che cosa fare per i lavoratori e per i pazienti più fragili, soprattutto in una fase come questa, ossia nel pieno dell'inizio dell'anno scolastico. Ad esempio, l'insegnante che risulti positiva al Covid cosa deve fare? Deve andare a scuola con la mascherina oppure no? La stessa cosa riguarda i bambini. Abbiamo il tema dei *triage* negli ospedali che riguarda il Covid, ma anche le altre infezioni: abbiamo infatti avuto casi di rotavirus.

Poi c'è la grande questione delle vaccinazioni: come affrontiamo la vaccinazione? È stata emanata un'ottima circolare dal Ministero, ma ci sarà una campagna proattiva di vaccinazione, soprattutto per la popolazione anziana, contro influenza e Covid? Questo ovviamente servirebbe per prevenire i picchi influenzali che, come sappiamo, portano a un affollamento dei pronto soccorso.

Insomma, passare da tutto quello che c'è stato a non parlare più delle infezioni credo sia un errore; invece, comunicare con la popolazione con buon senso, anche rispetto alle procedure che devono tenere i medici di famiglia o i pediatri, aiuterebbe a gestire la fase di normalizzazione della convivenza con il virus. Riteniamo quindi molto utile che il Ministro venga in Aula ad illustrare le procedure che si metteranno in atto in Italia relative alle vaccinazioni, e alle misure di prevenzione in base all'andamento epidemiologico.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il Gruppo di Azione si associa alla richiesta della collega Lorenzin, che riteniamo di grande buon senso. Senza voler fare dell'allarmismo e sapendo che oggi, grazie al cielo e grazie alla scienza, i casi di Covid sono molti ma non gravi, resta un problema importante che riguarda gli anziani e i pazienti fragili. Occorre quindi che il Ministro venga in Parlamento e illustri in maniera puntuale cosa il Governo intende fare innanzitutto per una corretta informazione a queste persone, ma soprattutto per la tutela della loro salute.

Affronteremo il tema della sanità anche all'interno della legge di bilancio e per noi è la priorità, ma in questo momento, visto anche l'avvio dell'anno scolastico, riteniamo importante tornare sul tema delle vaccinazioni e dare informazioni chiare e certe alle famiglie e, in particolare, ad anziani e pazienti fragili.

[ZEDDA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (*FdI*). Signor Presidente, credo che sarebbe opportuno guardare alla vicenda Covid attuale non tramite articoli di giornale allarmistici, ma in base a quello che dice l'Istituto superiore di sanità.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta che ha avanzato la senatrice Lorenzin. In alcune realtà - penso alle comunità ove sono presenti persone con disabilità - sia i degenti che gli utenti hanno già oggi difficoltà, perché non sanno come comportarsi. Ho una testimonianza diretta sull'uso della mascherina: per una persona che lavora otto ore al giorno in una RSA portare la mascherina o non portarla è, anche da un punto di vista lavorativo, complicato. Però la questione più importante è la salute delle persone, quindi è necessaria un'informativa per sapere come ci si debba comportare dal punto di vista sanitario.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle vostre segnalazioni. Ricordo ad ogni modo che domani sarà presente il Ministro in sede di *question time*, quindi potremo confrontarci direttamente con lui.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (Collegato alla manovra finanziaria)

(607) CATALDI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,10)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 571, con il seguente titolo: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 571 e 607. Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 571, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Forza Italia voterà con grande convinzione a favore di questo provvedimento. È stato svolto un ottimo lavoro dal Governo anche in Commissione e per questo ringrazio il sottosegretario Bitonci e il relatore Paroli. Il testo ha trovato un'ampia convergenza e mi auguro che questo si risconterà nella votazione finale. Trattandosi peraltro di una delega, si fissano dei principi sui quali si continuerà a lavorare. Credo che l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il sistema degli incentivi alle imprese sia condiviso, a maggior ragione in questa fase in cui l'armonizzazione degli interventi nazionali e locali e la migliore gestione delle risorse del PNRR consigliano al Paese la coesione.

Sottolineo con favore l'erogazione della terza rata e sicuramente arriverà anche la quarta. Connetto questo tema all'altro perché è tutto un insieme di misure che ci devono aiutare ad affrontare al meglio questa fase.

Quello che il Governo dà in questo momento e che il Parlamento esprime è quindi un segnale importante. Il disegno di legge ha anche rappresentato l'occasione per un lavoro comune delle forze parlamentari e può rappresentare una pietra miliare per il lavoro dei prossimi anni a sostegno delle imprese. Il termine è di ventiquattro mesi, ma noi ci auguriamo, sottosegretario Bitonci, che il Governo possa agire con una rapidità ancora maggiore viste l'urgenza dei problemi e le questioni importanti che ci impone la competitività dei sistemi economici.

Le misure che saranno assunte avranno sicuramente un effetto leva sull'economia nel suo complesso. L'obiettivo principale, come già accennavo all'inizio, è quello di un'armonizzazione e di una razionalizzazione del sistema degli incentivi. Anche noi nella nostra esperienza di parlamentari e nel dialogo con il sistema produttivo a volte riscontriamo la farraginosità dei meccanismi e la difficoltà dell'accesso a queste misure. Il nostro auspicio è quindi che attraverso questa delega si trovi il modo di mettere ordine. Gli interventi possibili sono oltre 2.000, l'82 per cento dei quali passa attraverso le amministrazioni regionali e, in una fase di discussione dell'aumento dell'autonomia dei territori, io credo che un raccordo complessivo sulla gestione di queste risorse sia assolutamente necessario.

Abbiamo avuto anche una fase storica in cui il sistema degli incentivi è stato oggetto di numerosi interventi. Nella fase della pandemia, che abbiamo vissuto con grande impegno in Parlamento, è ovvio che si è intervenuti anche con misure temporanee e finalizzate al sostegno di settori che hanno vissuto - direi tutti - una stagione drammatica, senza precedenti, che ha provocato il blocco del Paese.

È poi arrivato il tema dell'energia e delle materie prime che costano di più e la vicenda dell'aggressione all'Ucraina ha avuto ed ha incidenze che i vari Governi, e quindi anche il Governo italiano, hanno

dovuto affrontare. Pensiamo all'acquisto delle fonti energetiche, agli interventi di varia natura ed ai riflessi sul costo delle materie prime.

È necessario quindi traghettare il Paese verso una fase di maggiore razionalità. In questi anni ci sono stati anche altri interventi, tra cui Industria 4.0 ed altri. Per quanto riguarda il PNRR, cui prima ho fatto riferimento, noi dobbiamo anche comprendere lo sforzo che sta facendo il Governo per far sì che anche quelle risorse, spesso incentivi al sistema produttivo, vengano utilizzate in maniera razionale. Quando in Europa si discute sul fatto che a volte alcuni fondi vengono accantonati e spariscono, fondi destinati a progetti per le periferie, il Governo di centrodestra dice con serietà che in alcuni casi è impossibile predisporre progetti. Io parlo con i sindaci, che a volte sono i primi che dovrebbero presentare tali progetti, ma cosa dovrebbero fare? Presentare in poche settimane progetti che verrebbero bocciati dopo? Meglio una gestione più razionale, essendo l'orizzonte del 2026 molto vicino.

L'attuale Governo sta cercando di non perdere quelle opportunità e quindi, se la scansione temporale, di cui il ministro Fitto ha più volte parlato suggerisce in alcuni casi una diversa utilizzazione di quelle risorse, agire di conseguenza è indice di serietà, per evitare di presentare entro la data di domani un progetto che non sta in piedi e che verrebbe bocciato subito dopo.

Credo, quindi, che anche la vicenda della revisione del PNRR e del negoziato che si sta facendo a livello europeo sia strettamente connessa a tutta questa materia che va poi nel suo complesso raccordata. Per Forza Italia bisogna ricomporre la frammentazione degli aiuti e degli incentivi riconducendola a un piano più razionale e creare un sistema solido e permanente. Avremo altre scadenze, come la Nota di aggiornamento al DEF fra qualche giorno e il disegno di legge di bilancio, quindi si tratta di materie tutte connesse e che dimostrano come questo Governo intenda procedere ad un riordino complessivo. Reputo fondamentale che già nel primo anno di azione del Governo, che si celebrerà tra qualche settimana, siano approvate la delega fiscale e la delega sugli incentivi: ciò dimostra la volontà di rimettere ordine nel sistema economico e produttivo, sono premesse tutte collegate per affrontare una navigazione che sappiamo essere impegnativa.

C'è poi il tema degli aiuti di Stato che sono vietati dall'Unione europea. Noi siamo europeisti e Forza Italia si fa un vanto di questa vocazione, ma l'Europa deve essere realista. Giorni fa i BRICS si sono riuniti, si sono allargati ad altre realtà dell'Africa e dell'Asia, ci sono blocchi continentali come la Cina e l'India che agiscono sui mercati: noi dobbiamo essere liberali e vietare aiuti che distorcano il mercato, ma non è possibile subire la concorrenza sleale di Cina e altri Paesi e poi perseguire un artigiano che guadagna 1.000 euro. Credo che anche dal punto di vista dell'armonizzazione degli incentivi, una visione più realistica dei cosiddetti aiuti alle imprese vada affrontata, perché in molti casi dobbiamo difendere i nostri settori produttivi, penso alla trasformazione dell'industria siderurgica, chiamata anche a sfide di sostenibilità, quando in altre parti del mondo producono acciaio inquinando e non rispettando alcuna legge.

Esorto quindi il Governo, anche sotto questo profilo, ad affrontare in piedi un confronto con la realtà europea perché il divieto sugli aiuti di Stato non precluda la possibilità di un incentivo sano e anche la difesa dell'economia europea, non solo italiana, rispetto a una concorrenza inevitabile, aggressiva, competitiva e spesso non limitata dalle mille regole cui il nostro Paese deve sottostare.

Ringrazio anche i parlamentari di Forza Italia che in Commissione hanno seguito il provvedimento e il relatore Paroli, che hanno avuto un confronto con le categorie economiche, di cui abbiamo ascoltato le istanze come si fa in un processo di decisione trasparente e responsabile. Il testo del Governo è stato migliorato anche con nostri emendamenti, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, che è un *work in progress*, un lavoro continuo da raccordare con tutti gli altri interventi, anche riflettendo molto su cosa voglia dire oggi aiuto le imprese e cosa voglia dire legittima difesa in un mondo in cui ci sono colossi - ho parlato dei BRICS, ma potrei parlare di Amazon, di Google e di altri - che entrano in tutti i settori e non pagano tasse. Questo è un tema che anche in queste ore dovremmo discutere, perché se è giusto chiedere soldi alle banche, a maggior ragione è giusto chiedere soldi a Bezos, a Zuckerberg e a chi accumula guadagni enormi e non paga nulla. (*Applausi*).

Poi l'artigiano con i 1.000 euro di incentivi si deve sentire quasi come un perseguitato dall'umanità. C'è

quindi uno squilibrio, ma anche questa è materia che dovremmo regolare altrove. Ho visto che anche il vice ministro Leo ha annunciato l'anticipazione di misure in quel campo che l'Europa tarda ad assumere.

In conclusione, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento, esortando il Governo a esercitare, nei tempi più rapidi possibili, questa delega che aiuterà molto il nostro sistema produttivo. (*Applausi*).

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il provvedimento che esaminiamo oggi è solo l'ultimo in ordine di tempo che si va ad aggiungere ad altri tasselli fondamentali che questo Parlamento ha realizzato insieme al Governo negli ultimi mesi in tema di impresa, semplificazione e crescita. Un provvedimento orgogliosamente e ampiamente condiviso. In soli dieci mesi di buon governo del centrodestra abbiamo approvato numerose misure per favorire la crescita delle imprese e la competitività del comparto industriale italiano.

Dunque, questo provvedimento costituisce un ulteriore passo di rilievo a cui ne seguiranno ben presto altri, lungo quel percorso già tracciato che riteniamo possa assicurare sviluppo al Paese: vedasi il cosiddetto decreto *asset* e il cosiddetto decreto TIM sugli investimenti di interesse strategico, entrambi già all'esame di questo ramo del Parlamento. Penso a loro in particolare e al tema dell'accesso al credito per le imprese, o ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in favore della pubblica amministrazione, oppure ai tanti crediti fiscali ancora incagliati a causa degli scellerati *bonus* distribuiti a pioggia. Ma penso anche all'eccessiva pressione fiscale che grava ancora su quelle imprese che vogliono investire, in particolare in innovazione, un settore che merita di essere accelerato e tutelato, perché *startup* e innovazioni tecnologiche rappresentano oggi un'importante fetta del nostro PIL nazionale. D'altronde, sono i dati e le statistiche che lo certificano, come dirò più avanti.

Su questi tre filoni auspico che il Governo lavori intensamente nei prossimi mesi per fornire risposte concrete ai cittadini e a tutte quelle imprese che non vogliono smettere di lottare contro la crisi e credono seriamente di poter continuare a investire nella nostra Nazione. Per fare questo, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze che favorisca e non certo penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia della sburocratizzazione, eliminando lacci e laccioli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese.

Voglio ora brevemente mettere in luce alcuni degli aspetti positivi del provvedimento che stiamo esaminando. Questo disegno di legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché di semplificazione delle relative procedure, punta anzitutto a ridisegnare la cornice di regole in questa materia, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo. Per la prima volta dopo tanti anni - va detto - questo Governo di centrodestra e tutta la maggioranza che lo sostiene, di cui orgogliosamente facciamo parte, si è posto l'obiettivo ambizioso di razionalizzare il complesso delle norme vigenti in tema di agevolazioni alle imprese, per garantire così una migliore pianificazione ed attuazione. Basti pensare che l'attuale quadro normativo è frastagliato in quasi 2.000 incentivi nazionali e regionali non sempre tra loro coerenti; ad esempio, nel 2021, si sono registrati 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 di matrice nazionale e 1.753 regionali, affidati alla gestione di ben 643 soggetti concedenti: numeri pazzeschi, da capogiro.

Serviva dunque un riordino, una semplificazione fatta di poche e semplici regole chiare e certe, così come di principi trasparenti: un intervento reso più che mai necessario proprio per delineare metodi e criteri di definizione degli incentivi, affinché questi stessi siano realmente in grado di attrarre e stimolare investimenti nuovi e innovativi e possano spingere il sistema produttivo verso frontiere tecnologiche più avanzate, assicurando un supporto a tutte le fasi di sviluppo di un'impresa e a specifici obiettivi, a partire da quelli legati alla transizione verde, alla salute, alla coesione sociale, economica e territoriale. Da un sistema di incentivi ben congegnati, infatti, un sistema che tenga conto delle potenziali sinergie tra gli interventi e che riesca a prevenire eventuali reciproci spiazzamenti e sovrapposizioni può dipendere la competitività del sistema produttivo italiano e la sua capacità di

trainare l'economia e la crescita del Paese, garantendo al tempo stesso l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica; la capacità, quindi, di poter offrire un quadro netto e preciso ad eventuali investitori che vogliono venire ad investire in Italia.

Ringrazio ancora il Governo per aver dimostrato sensibilità su questi temi, che abbiamo posto sin da subito come prioritari: primo, la valorizzazione del contributo all'imprenditoria femminile; secondo, la piena di equiparazione tra professionisti e imprese al fine di accedere ad agevolazioni ed incentivi; terzo, l'attenzione all'industria del turismo, che - ricordo - da sola vale per l'Italia oltre il 13 per cento del PIL, affinché possa anch'essa usufruire delle agevolazioni in materia di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, cosa finora di fatto preclusa.

Da ultimo, signor Presidente, ma non per questo meno importante, vi è l'attenzione verso un settore, quello dell'innovazione tecnologica, che è un futuro già presente, che può dare milioni di posti di lavoro ai nostri giovani e favorire il rientro dall'estero, dove si investe costantemente sul sistema delle *startup* a strascico. Mi lasci solo sottolineare, signor Presidente, che l'ecosistema dell'innovazione italiano, seppur in netta crescita, muove purtroppo volumi ancora distanti da quelli presenti in altri Paesi europei, con dimensioni economiche similari o inferiori, ed ha una grande necessità di sostegno da parte delle istituzioni tutte per provare a recuperare quel divario purtroppo ancora esistente.

Per quanto riguarda il raffronto con altri Paesi, basti pensare che nel 2022 (anno record in Italia) sono stati investiti circa un miliardo e 800 milioni verso le *startup* e le imprese innovative; un dato che può sembrare interessante, ma che diventa poco rilevante se paragonato ai 6 miliardi investiti in Spagna, agli 11 miliardi investiti in Francia e ai 15 addirittura in Germania. Uno dei motivi di questo ritardo è il modo in cui spesso si guarda alle *startup* e alle piccole e medie imprese innovative, considerate come delle imprese di ragazzi e per ragazzi. Invece è evidente il loro contributo fondamentale non solo al rilancio economico di un Paese, ma soprattutto al suo sviluppo in termini di imprenditoria veloce, *smart* ed efficiente, al funzionamento agevolato del mondo nuovo che ci aspetta.

Nonostante gli alti e bassi, l'ecosistema italiano dell'innovazione sta attraversando una fase di crescita. Ci sono le basi per essere il prossimo potenziale centro di attrazione per molti operatori internazionali, soprattutto a Sud, grazie alle ZES, come dimostrato da una crescita del 48 per cento del mercato del nostro Paese, anno su anno (2021-2022), crescita che assume ancor più valore se confrontata con quella del 6 per cento del mercato francese e con le crescite negative di Spagna e Germania.

Condividiamo la *ratio* di fondo di reimpostare il sistema degli incentivi, definendo pochi e semplici strumenti fiscali e finanziari, tali da poter essere adattati alle diverse e specifiche strategie, che possono evolvere e cambiare nel tempo. In tal senso, abbiamo ben chiara la strategia da seguire da qui innanzi: realizzare un contesto più competitivo per le imprese e più attrattivo nei confronti di nuovi capitali e investimenti, nonché salvaguardare gli interessi strategici nazionali in coerenza con gli interventi di interesse comune per l'industria italiana ed europea.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,27)

(Segue SALVITTI). Nel complesso, siamo quindi consapevoli che le misure pur importanti contenute in questo disegno di legge dovranno nei prossimi mesi essere irrobustite con l'affiancamento di altri provvedimenti che contiamo di poter mettere in cantiere, in un clima di continua collaborazione tra Parlamento e Governo, in questo difficile momento economico e sociale, anche mettendo in campo la creatività italiana. Abbiamo iniziato un percorso e lo dobbiamo portare avanti nell'interesse del sistema Paese. Il monito che credo sia il più importante e che ciascuno di noi dovrebbe rammentare è solo uno: tornare a crescere per far tornare grande l'Italia. Continueremo ad affiancare e a supportare questo Governo, per rendere ancor più concreta la politica che sta portando avanti, fatta di meno tasse e più interventi a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che il Paese o, per meglio dire, la squadra Italia potrà reagire; e ce la farà se ognuno, a cominciare da noi stessi, farà fino in fondo la sua parte. Noi continueremo a fare la nostra: continueremo ad investire per il futuro di questa Nazione. È per questo motivo che il nostro Gruppo voterà a favore.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ognuno di noi, quando decide

come votare un provvedimento, parta dal considerare qual è l'ambizione del provvedimento stesso. Questo provvedimento nasce con l'ambizione di riordinare la materia degli incentivi alle imprese; esigenza ovviamente molto sentita dalle imprese stesse, posto che nella relazione introduttiva ci si riferisce al 2021 (ultimo anno di cui abbiamo dati disponibili), quando gli interventi agevolati vi sono stati ben 1.982, di cui 229 dallo Stato e 1.753 dalle Regioni, per un ammontare significativo di 146 miliardi. Ovviamente questi 146 miliardi pesano sul terreno dell'economia, in termini di agevolazioni concesse per la crescita produttiva.

L'esigenza di fare ordine, di stabilire delle regole e di coordinare l'attività dello Stato centrale e delle Regioni e, nello stesso tempo, l'esigenza di evitare che i finanziamenti siano frammentati in strumenti che moltiplichino i soggetti che gestiscono questa partita è molto sentita da parte degli operatori. Così come è sentita la necessità di revisionare e di adeguare il sistema. Questo - diciamo chiaro - è un obiettivo largamente mancato da questo provvedimento.

Se l'obiettivo da darsi è quello di attuare un riordino, guardiamo in faccia la realtà: noi condividiamo lo spirito, l'impostazione, la necessità e anche lo sforzo che la Commissione ha fatto, però l'obiettivo è raggiunto molto parzialmente, perché pensiamo che questa impostazione avrebbe dovuto e potuto indicare una direzione di marcia ben precisa, come quella della riconversione produttiva in chiave ambientale e digitale; invece non lo ha fatto perché non si sceglie quando si deve dare un indirizzo. Nel testo licenziato rimane una genericità di principi da questo punto di vista.

In più c'è frammentazione a livello territoriale: il rischio è che non ci sia l'opzionalità; d'altronde anche in interventi precedenti, come in quello del senatore Gasparri, si parlava di riordino, però oggi il rischio è che chi ha maggiori possibilità e chi è meglio organizzato prenda tutto, quindi le situazioni di maggiore fragilità rischiano di esserlo sempre di più e quindi di rimanere indietro. Vi è, dunque, un problema di riorganizzazione.

Allo stesso modo ci si interroga su come si favorisce la crescita; anche a questo proposito bisognerebbe indicare come affrontare il problema della transizione dei settori tradizionali. Mi spiego meglio: tutti noi sappiamo che le produzioni, il mercato e le richieste cambiano e poi anche la manodopera e le imprese si devono adeguare. Io facevo il sindacalista e so benissimo che ci sono aziende che crescono e altre che calano; il problema è che se abbiamo di fronte questo scenario, allora bisogna scegliere di far sì che le aziende cosiddette tradizionali debbano approcciarsi a sistemi innovativi e quindi aiutarle in quella direzione, in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese che rappresentano la forza produttiva del nostro Paese. È proprio sul profilo del sostegno in questo senso che vediamo timidezza.

Sottolineo un particolare quando parlo di uscita dalle fonti e dai settori tradizionali. Pensiamo a un settore strategico come quello energetico, di cui tutti noi in questi mesi discutiamo: quante volte abbiamo discusso anche della crisi energetica? Sappiamo tutti che dobbiamo affrontare gradualmente il tema del superamento delle fonti fossili per arrivare alle fonti rinnovabili, che oggi sono acquisibili a costi più bassi rispetto al passato, però bisogna dare incentivi per andare in questa direzione, anche perché porterebbero un beneficio al nostro Paese, riducendo la nostra dipendenza dall'estero e noi sappiamo quanto pesa la dipendenza del nostro Paese dalle fonti fossili estere. Ridurremmo le importazioni e, allo stesso tempo, aumenteremmo l'autonomia del nostro Paese.

Questo obiettivo è sostanzialmente mancato, eppure sul settore energetico ci siamo impegnati anche con l'Europa a elaborare un piano integrato per l'energia che sia in grado di renderci, nel giro di pochi anni, largamente autonomi dall'estero.

In sostanza, a noi sembra che il provvedimento contenga un principio importante, ma manchi di conseguire l'obiettivo principale, quello di favorire la transizione, in particolare nel settore ambientale e della digitalizzazione. Ci si è accontentati di dare una pennellata di verde qua e là, ma sostanzialmente le cose non sono cambiate. Riteniamo quindi che l'attuale frammentazione rimarrà e per questa ragione il nostro voto sul provvedimento non sarà contrario, ma di astensione. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, mi corre

l'obbligo di ringraziare il sottosegretario Bitonci, il presidente Luca De Carlo e il relatore Adriano Paroli per l'attenzione che hanno prestato alle opposizioni e in particolare agli emendamenti provenienti dal mio Gruppo. Penso infatti che il disegno di legge delega al nostro esame sia un primo passo importante verso un riordino e una riorganizzazione dei contributi destinati alle imprese. Il mondo è cambiato e l'abbiamo visto anche durante la trattazione del provvedimento in esame. Un tempo eravamo abituati ad avere aiuti nazionali, poi sono arrivate le regole europee e il Titolo V, che differenzia tra gli aiuti nazionali e quelli regionali.

Quindi, per evitare che alcuni abbiano più risorse e continuino ad averne tante, e che altre attività, altrettanto meritevoli, non riescano invece ad accedervi, a causa della complessità nel raggiungere quei finanziamenti, erano opportune una riorganizzazione e una rivisitazione generale. Quella al nostro esame è una legge delega, lo dico anche al collega senatore Magni: abbiamo messo la cornice, poi spetterà al Governo decidere come verrà dipinta la tela. Mi auguro però che lo faccia, come ha fatto in questo provvedimento, con il contributo e ascoltando i suggerimenti delle opposizioni.

In questi pochi minuti parlerò non solo del provvedimento in esame, che vedrà il nostro voto favorevole, ma anche forse di un nuovo patto che, da questo provvedimento in avanti, il nostro Paese deve proporre al sistema delle imprese. Signor Sottosegretario, l'Italia ha una storica tradizione industriale e, nonostante la complessità del Paese, continua ad averla, ma con delle regole che non sono uguali al resto d'Europa. È come se ad una gara dei 100 metri piani, con Usain Bolt in forma scattante, facessimo partecipare alla competizione il nostro migliore atleta, ma con dei pesi importanti alle caviglie. È ovvio che quello che corre leggero vincerà. Allo stesso modo trattiamo le nostre imprese, con talmente tanti balzelli che è difficile arrivare al traguardo. Eppure ci riusciamo, ci riescono le nostre imprese e il nostro tessuto imprenditoriale.

Chi parla viene da Torino, che era conosciuta come la città della grande fabbrica. Oggi non lo è più, quella grande fabbrica purtroppo non ha la stessa rilevanza nel Paese e nella mia città, ma ne abbiamo altre, perché nel frattempo l'economia è cambiata e la *green economy* è entrata nel linguaggio dei giovani imprenditori. Molti mi scrivono raccontandomi di *startup* fantastiche, che nel giro di poco tempo vengono inserite nell'elenco delle grandi innovazioni a livello mondiale. Dico questo, che sembra non c'entrare con l'argomento in oggetto, perché è molto vero che serve un riordino di tutta la parte degli incentivi e credo che anche il prossimo Parlamento europeo debba rivedere la normativa sugli aiuti di Stato. Lo dico da europeista convinta, ma in questi anni è sembrato che l'Europa avesse paura delle sue imprese, che nutrisse una ideologia astratta verso la concorrenza e che fosse talmente tanto concentrata sugli aiuti di Stato alle imprese europee da non accorgersi dell'arrivo dei finanziamenti e dei grandi *buyer* stranieri, cinesi, indiani e di altre nazioni, che di fatto hanno spolpato il sistema industriale europeo. Quindi mi auguro che si riveda tutto il sistema degli aiuti da dare al nostro sistema produttivo, per evitare che evapori completamente.

Parto da questo principio, perché i provvedimenti si devono parlare tra di loro. Questo è un provvedimento che va verso una direzione, che condividiamo, perché tratta, ad esempio, tutta la parte degli incentivi relativi all'energia. Poi però viene emanato il decreto aree idonee, in ragione del quale fare una pala eolica, un pannello solare o un po' di energia alternativa nel nostro Paese sarà praticamente impossibile. (*Applausi*).

E lo dice non chi le parla, ma il 70 per cento delle aziende produttrici energia elettrica, le quali in questi giorni hanno scritto a tutti noi una lettera di allarme: nel momento in cui fosse approvato il provvedimento, se le bozze che girano e sono state divulgate venissero confermate - sappiamo che ormai non c'è segretezza in un mondo che prevede certi tipi di aggeggi - effettivamente il Paese non farebbe più energia rinnovabile.

Bisogna allora forse andare in una certa direzione e cominciare a voler bene alle nostre imprese e lo dico anche per i prossimi provvedimenti, ad esempio per quelli riguardanti la pubblica amministrazione. Avete approvato tre decreti sulla pubblica amministrazione, ma neanche uno semplifica veramente la struttura e le autorizzazioni che servono per fare impresa in Italia.

C'è poi il tema della certezza del diritto: noi pensiamo che il superbonus non sia stata una grande cosa, ma cambiare continuamente le regole ha fatto sì che chi aveva creduto nello Stato oggi si trovi nei

guai. (*Applausi*). Abbiamo aziende che falliranno, quelle piccole; mentre quelle grandi hanno utilizzato i loro risparmi per poter completare i lavori e non riescono neanche più ad avere accesso al credito per quanto riguarda il PNRR, perché si sono prosciugati tantissimo i loro bilanci. Stiamo facendo un disastro.

Quanto alla norma sugli extraprofitti - mi si consenta di dirlo qui - il nostro è un sistema che vive sugli incentivi, ma fino a un certo punto. Le nostre imprese sono bancocentriche. Poi mi si dirà che dovrebbe cambiare il sistema. Perfetto: prima lo cambiamo e poi facciamo la norma sugli extraprofitti (*Applausi*). Se facciamo prima la norma sugli extraprofitti bancari in un sistema che finanzia le imprese attraverso le banche, temo che abbiamo fatto un danno alla nostra economia. (*Applausi*).

Con lei abbiamo interloquito su questo provvedimento e lo facciamo da tanti anni: per questo mi sono permessa di parlare e di andare apparentemente fuori tema, ma non è così perché la delega ha un oggetto: aiutare il sistema Italia e questo lo si fa avendo una visione di politica industriale.

Da tanti, da troppi anni - e concludo - non si ha una visione di sistema industriale nel nostro Paese. L'ultima è stata quella di Industria 4.0, che però - lo dico, pur sapendo tutti quanto vi siamo affezionati appartiene a un'era fa, perché nel frattempo sono arrivati il Covid e le regole europee sul *green new deal*. Quella visione deve quindi essere assolutamente rimodernata e aggiornata secondo le nuove direttive europee. È necessaria però una visione che non si limiti a essere un mordi e fuggi di tanti piccoli decreti.

Per questo voteremo a favore di questa legge delega: innanzitutto proprio perché è una legge delega e si dà una dimensione temporale (ventiquattro mesi) per riscrivere il sistema. Questo però è un piccolo tassello.

Io mi rivolgo dunque a lei, signor rappresentante del Governo, perché so che viene da un'importante realtà industriale e perché capisce, avendo avuto anche altre funzioni governative in passato, che è essenziale avere una visione unitaria. Tanti piccoli tasselli che non si parlano tra loro rischiano di danneggiare il sistema Paese e di non portarlo al traguardo giusto, ossia competere in Europa e nel mondo. Come infatti dico sempre, quando i Paesi emergenti diventano finalmente ricchi, chiedono *made in Italy*, per cui vuol dire che la nostra industria, la nostra impresa e la nostra bellezza arrivano subito. Affinché ciò si realizzi, però, oltre a rivisitare il sistema dei finanziamenti, bisogna dare regole più semplici, certe e che non cambiano a ogni semestre. Oggettivamente, infatti, la maggior parte del lavoro che le imprese devono fare è pagare un avvocato per fargli tradurre le regole che noi introduciamo - io, da avvocato, ovviamente ringrazio; sembra che io vada contro la mia categoria, ma, obiettivamente, è complicato fare questo - invece di aggredire il mercato e vincere le sfide.

Per questo motivo, il Gruppo di Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore della legge delega, ma mi appello a lei affinché questo non sia un caso isolato, ma sia un inizio di una nuova politica industriale per il nostro Paese. (*Applausi*).

[NAVE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e membri del Governo, anticipo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Ringrazio il Presidente della 9^a Commissione per aver permesso che il lavoro emendativo, frutto delle varie sensibilità politiche, potesse alla fine esprimere un documento che, per stessa ammissione del Governo, è quanto meno migliore della sua forma originale.

Noi abbiamo quindi condiviso buona parte dei principi posti in essere e di alcune misure possiamo ritenerci soddisfatti, come nel caso dell'equiparazione dei professionisti alle piccole imprese nell'accesso agli incentivi, così come richiesto dalla normativa europea; oppure, come nel caso dell'emendamento del MoVimento 5 Stelle, sul rinnovo del DURC per le imprese quindici giorni prima della scadenza: misura richiesta da anni dalle associazioni di categoria e finalmente attuata.

Molti sono i punti su cui avremmo certamente preferito maggiore approfondimento e attenzione del Governo. Non mi dilungherò su quanto i miei colleghi hanno già evidenziato in discussione generale, ma certamente il *click day*, la perequazione strutturale nelle aree depresse e la differenziazione di genere nell'accesso agli incentivi rientrano in questo monito. Né è passato inosservato l'emendamento

del relatore che ha messo in dubbio la presenza degli incentivi fiscali nel codice da elaborare; né tantomeno l'uso strumentale delle inammissibilità con cui alcuni importanti emendamenti sono stati cancellati.

Abbiamo, però, condiviso il percorso di questo provvedimento, signor Presidente, perché riteniamo prioritaria la funzione di tale testo, la cui finalità è la necessità di rimuovere gli ostacoli che limitano l'efficacia delle politiche di incentivazione per le imprese, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione.

In questo contesto, va segnalato che Banca d'Italia ha depositato una memoria che compie un'analisi storico economica sull'attuazione in Italia di politica industriale dal periodo pre pandemico ad oggi, soffermandosi sull'importanza della costruzione progressiva di un sistema di aiuti finalizzati al sostegno del tessuto produttivo italiano ed evidenziando un certo grado di inefficienza nella allocazione delle risorse pubbliche, se rapportata con la media degli altri Paesi europei, sottolineando l'importanza della stabilità e della certezza delle normative sull'incentivazione.

Soprattutto, aggiungo che bisogna lavorare per eliminare il divario esistente tra Centro Nord e Mezzogiorno sulla capacità di investimento.

Insomma, si tratta di misure concrete, che necessitano inevitabilmente di una lungimiranza, che sembra però difficilmente rintracciabile nell'azione e nei provvedimenti di questo Governo. Mi riferisco al poco coraggio dimostrato nel non accogliere gli emendamenti che chiedevano l'esplicita eliminazione dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi.

Signor Presidente, è ben chiaro a tutti e noi non dimentichiamo che questo provvedimento è una legge delega, che rappresenta un piccolo passo avanti, viste le misure che contiene. Come ho detto all'inizio, noi voteremo a favore di questo disegno di legge, del quale abbiamo condiviso alcuni contenuti, apportando importanti modifiche.

Resta, però, una preoccupazione, nostra e di gran parte del tessuto produttivo italiano. Se infatti è vero che questo è un piccolo passo in avanti, la vera visione di questo Governo si vedrà nei decreti legislativi, sui quali vigileremo con attenzione. E se, a fine legislatura, tale visione non sarà all'altezza delle aspettative, sarà molto difficile dare ancora una volta la colpa al superbonus. *(Applausi)*.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, scriveva il conte Carlo Dossi che lo scopo della burocrazia è condurre gli affari dello Stato nel peggior modo possibile e nel più lungo tempo possibile. Quel che Dossi ai suoi tempi non poteva prevedere né tantomeno immaginare è che la burocrazia non avrebbe distrutto solo l'amministrazione dello Stato, ma avrebbe anche esteso il suo potere velenoso agli affari privati.

Escludendo gli interventi gestiti dall'Agenzia delle entrate - come hanno già detto anche alcuni colleghi - nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato circa 700.000 domande, sulla base delle quali sono stati concessi 25 milioni di euro di agevolazioni; di questi, solo il 23 per cento è stato erogato. Risulta quindi inutile aggiungere come sia evidente che più di qualche cosa non abbia funzionato. Oggi siamo qui proprio per scrivere una nuova fase del rapporto tra Stato e imprese. Scopo di questo provvedimento è, infatti, la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere tutti quegli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

Abbiamo quindi individuato una serie di obiettivi fondamentali di questa riforma. Tra i più importanti: razionalizzare l'offerta di incentivi ordinando dei modelli di agevolazioni; armonizzare la disciplina di carattere generale coordinandola in un unico testo normativo, il cosiddetto codice degli incentivi; programmare degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti; garantire l'agevole conoscibilità delle misure di incentivazione da parte degli imprenditori in relazione agli obiettivi e alle condizioni; digitalizzazione e semplicità delle procedure, al fine di ridurre nella misura più ampia possibile gli oneri burocratici a carico degli imprenditori; un'ampia coesione sociale, economica e territoriale con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base

produttiva del Mezzogiorno e la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale del Paese.

È un provvedimento, questo, a cui la 9a Commissione del Senato ha lavorato a lungo e mi unisco ai ringraziamenti fatti ieri dal collega Bergesio al nostro Presidente della Commissione affinché si ottenessero delle miglierie. Di particolare rilievo è quella, fortemente voluta dalla Lega, che stabilisce ai fini dell'accesso agli incentivi di fatto un principio di equiparazione tra professionisti e imprenditori. Sì, finalmente siamo stati capaci di far cadere quel muro che separava, ai fini delle incentivazioni, professionisti ed imprese, e verranno così garantite pari opportunità eliminando quelle disparità di trattamento che per anni hanno impedito un organico sviluppo delle libere professioni in Italia.

In base alla formulazione che esce dalla Commissione, il processo di revisione sarà capace di puntare alla ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle agevolazioni, quali: il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale; nonché la facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione o altri ambiti e finalità del sostegno.

La storia degli ultimi decenni d'Italia lascia ben intendere che i problemi economici di un Paese non si risolvono per niente con l'elemosina di Stato o con gli aiuti a pioggia o con la demonizzazione della ricchezza. Una delle differenze fondamentali tra destra e sinistra sta proprio nel fatto che la sinistra ritiene che lo sviluppo dell'economia sia un compito dello Stato. Noi riteniamo che tale azione spetti alle imprese e che lo Stato debba essere d'aiuto a queste, affinché realizzino tale obiettivo. Un Paese che intende risollevarsi e percorrere con risolutezza virtuosi sentieri di crescita deve rimettere al centro della scena la figura dell'impresa, che sa coniugare il proprio bene con il bene comune. Gli imprenditori italiani negli ultimi anni hanno vissuto uno dei momenti più bassi in quanto a reputazione e considerazione del loro ruolo nel consesso sociale. Il retaggio culturale imposto dalla sinistra e tutte le sue sfumature di rosso hanno etichettato chiunque abbia voluto e voglia fare impresa in Italia come un signore che sfrutta i dipendenti, inquina l'ambiente, non paga le tasse e persegue solo il proprio tornaconto a discapito di tutti gli altri.

L'eccesso di burocrazia è proprio figlio della presunzione di colpevolezza che le distorsioni del pensiero della sinistra hanno sempre attribuito a chi fa impresa, grande o piccola che sia. Il mutamento culturale che la sinistra ha imposto negli anni ha portato anche ad amplificare tutti quei fenomeni di male affare esplosi negli anni recenti, che per certi versi sono fisiologici in qualsiasi sistema socioeconomico, e nessuno strumentalizza o interpreta in modo falsato questa mia affermazione. La sinistra ha fatto in modo di portare questi esempi negativi come prova del loro assunto. L'imprenditore mira esclusivamente a esercitare una funzione utilitaristica di arricchimento personale e questa è una follia.

Noi invece, come Governo e maggioranza, crediamo che il fine generale dell'impresa sia concorrere per molteplici vie alla promozione della persona umana e che il reddito sia non il fine esclusivo dell'impresa, ma una parte del sistema dei valori della dinamica economica.

L'impresa è la molecola dello sviluppo ed è fatta di individui che prendono in mano il proprio destino senza delegarlo ad altri. Con questo provvedimento - ma non solo - intendiamo valorizzare a pieno le potenzialità del tessuto imprenditoriale, in particolare quello delle piccole e medie, capace di generare sviluppo umano, crescita sociale e di perseguire attraverso la molla del profitto, non fine a se stesso, il bene comune e, quindi, il bene del nostro meraviglioso Paese.

Morire sani, ma di fame, non rientra negli obiettivi che questo Governo vuole dare alle imprese e neanche vivere di crocchette di Stato come tanti animali domestici, sempre che fosse possibile.

Lo scopo ultimo del segnale inviato è quello di far sentire apprezzata e valorizzata l'azione di centinaia di migliaia di imprenditori che finora hanno operato in un contesto culturale ostile e che ha provocato, come naturale conseguenza, l'asfissiante attenzione dello Stato attraverso controlli severi di molti suoi apparati; controllo che, con estrema ironia della sorte, quasi mai è stato in grado di fermare chi agiva in malafede o addirittura da fuorilegge più o meno organizzato.

Finalmente però siamo al cambio di passo: riformare e soprattutto agevolare il mondo degli incentivi alle imprese significa affermare che il Governo c'è e crede in loro; significa dare un messaggio positivo e di coraggio alle nuove generazioni; significa che l'Italia ha un futuro.

L'Italia è il Paese che amo: fu questa la dichiarazione d'amore che Berlusconi regalò al nostro Paese per sintetizzare una visione nuova anche per la politica industriale italiana. Sì, perché questa maggioranza ha un obiettivo ambizioso, quasi folle secondo qualcuno: tornare ad avere una politica industriale. Politica e industria: due parole che negli ultimi anni erano diventate antitetice per la miopia della politica economica della sinistra.

Proprio per questo oggi abbiamo il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'istruzione e del merito. Finalmente il centrodestra è unito e ha la forza nuova per ridare quella dignità che la sinistra ha mortificato in tutti questi anni a chi vuole rendere questo Paese più bello, più forte, più produttivo e innovativo.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento che stiamo per votare ha una rilevanza tale da richiedere tutta la nostra considerazione. Esso andrebbe infatti a incidere sulla capacità competitiva, sull'attrattività delle imprese, sull'indirizzo delle scelte industriali in chiave interna e soprattutto per quel che riguarda il rapporto con le altre economie.

Io provengo da una terra come il Veneto e so quanto innovazione, creatività e capacità di resilienza siano da sempre i tratti migliori della piccola e media impresa italiana. Sono le qualità che hanno permesso di avere un ruolo decisivo negli anni della ricostruzione, nello straordinario periodo del *boom*, tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà degli Sessanta, e naturalmente nei decenni successivi fino a conquistare posti di primissimo piano nei mercati internazionali. Questa è quindi una grande storia che è anche presente nonostante tutte le difficoltà attuali e che di certo ha anche un futuro.

Le migliori qualità di chi fa impresa sono sempre le stesse; sono quelle che già Luigi Einaudi sottolineava dicendo che migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo fare per molestarli, per incepparli e scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge. Sono parole che raccontano benissimo la passione, l'impegno, le ansie e le speranze di chi nel proprio lavoro ci mette davvero l'anima, di chi nel proprio lavoro mette tutto sé stesso, di chi crede fino in fondo nella propria attività e trasmette tutto questo ai suoi collaboratori e ai suoi dipendenti.

A noi, oggi, soprattutto dentro una crisi che, tra pandemia e guerra in Ucraina, dura ormai da tre anni e mezzo, spetta un compito cruciale: non solo evitare di molestare, inceppare e scoraggiare, ma anche sostenere e promuovere l'attività delle imprese italiane. In questo senso, il tema della revisione del sistema degli incentivi si pone ormai nel dibattito politico da parecchio tempo. È un'esigenza condivisa sia a livello istituzionale che tra le parti sociali, in particolare in questa fase, nel pieno dei processi di transizione in atto con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione, con l'intelligenza artificiale, con la ecologizzazione delle produzioni.

Il disegno di legge in esame dovrebbe affrontare tutto questo, è un collegato alla manovra di bilancio e ha nel PNRR la sua genesi. Proprio riguardo al PNRR, non posso però in quest'Aula fare a meno di cogliere come questa occasione, che è decisiva per il sistema produttivo oltre che per tutto il nostro Paese, rischia di essere sprecata. Devo farlo con consapevolezza e con preoccupazione, di fronte ai ritardi, alla scarsa trasparenza e ai troppi miliardi che rischiano di essere persi e di finire nel cestino, soprattutto di fronte all'evidenza di un Governo che sul PNRR ha un problema che è soprattutto culturale, perché fin dall'origine non lo ha condiviso e continua a vederlo come un obbligo, come un fastidio e non come una straordinaria e irripetibile opportunità. A lanciare questo allarme siamo non solo noi, non solo l'opposizione, ma è tutto il mondo economico e sono anche quelle realtà alle quali si

rivolge il disegno di legge.

Il provvedimento - come è stato ricordato anche da altri colleghi che sono intervenuti - nella sua versione originaria presentava numerosi aspetti critici e noi abbiamo cercato di migliorarlo con delle proposte di modifica. Voglio qui ricordare il principio per cui bisogna assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e alla trasparenza delle procedure, la strategicità dell'interesse nazionale; l'obiettivo di razionalizzare gli incentivi, lasciando però alle Regioni autonomia nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati; la ricognizione e la sistematizzazione delle misure di incentivazione; l'attenzione alla crescita dimensionale, all'aggregazione delle imprese; il rispetto dei tempi e delle attività istruttorie che sono fondamentali per consentire alle imprese la propria programmazione e infine il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria più rappresentative.

Tuttavia, rimane una serie di criticità. Come emerso anche nel dibattito in Commissione, la delega fiscale che abbiamo recentemente approvato rischia di sovrapporsi e ingenerare problemi con quanto previsto da questo disegno di legge, in quanto tra i principi di delega anche lì sono previsti la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese. Il tentativo da parte del relatore, che pure ringrazio per il lavoro, e del Sottosegretario, che ha seguito con attenzione questo percorso, di stabilire un confine tra le due discipline a nostro avviso non risolve la questione e rimane oggettivamente sullo sfondo il potenziale conflitto tra le due amministrazioni capofila delle due deleghe, e cioè quella che fa riferimento al MEF, ovviamente, e quella del Ministero delle imprese. Non solo, ma avevamo proposto una ulteriore modifica agli interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per la riduzione dei divari territoriali; così come avevamo previsto una serie di misure per favorire la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica.

Anche sulla parità di genere, che pure è presente come finalità connessa a sostegno dell'imprenditoria femminile, noi avevamo chiesto di fare di più e rimane questa necessità assoluta.

Qui torniamo anche a varie criticità che rimangono ancora presenti e che mi auguro possono essere risolte più avanti: mi riferisco ai limiti del *click day* o soprattutto all'esigenza di valorizzare la potenzialità delle trasformazioni digitali e soprattutto di sostenere le nostre imprese nella penetrazione nei mercati esteri.

Qui davvero ritorniamo al limite grande di questo Governo, per cui anche una delega come questa, che contiene alcuni principi importanti, rischia di non essere efficace. Affrontare una delega di tale portata senza accompagnarla ad una visione e a una strategia compiuta non dà il necessario impulso al rilancio del sistema delle imprese. Servirebbe davvero una politica industriale che questo Governo sta dimostrando di non avere. È il punto centrale della nostra critica: una delega che si pone alcuni principi giusti, ma una politica industriale del Governo del tutto assente e lo abbiamo visto nel corso di questi mesi nei molti casi che sono stati affrontati.

Per queste ragioni oggi il nostro sarà un voto di astensione, anche in considerazione dei miglioramenti che ci sono stati, favoriti da una convergenza parlamentare, dal momento che stavamo discutendo di una delega, e cioè di norme e principi, ed anche in considerazione del fatto che sono stati oggettivamente prodotti dei miglioramenti. Nei prossimi mesi vigileremo sull'attuazione della delega, sulle risorse complessive, sugli effetti della distribuzione territoriale e settoriale, sugli aiuti alla transizione e saranno questi davvero i punti su cui vedremo se i decreti attuativi saranno capaci di offrire delle risposte.

Noi naturalmente saremo pronti al confronto e saremo pronti a lavorare per migliorare ogni misura che verrà presentata, com'è stato in questa occasione. Naturalmente faremo questo se sceglierete finalmente di concentrarvi sui problemi veri del Paese e degli italiani; se vi preoccuperete di come sostenere le nostre imprese, di come far ripartire la nostra economia, di come ridurre divari e diseguaglianze di genere e territoriali e di come portare pienamente l'Italia sulla strada dell'innovazione dal punto di vista climatico e digitale. Ecco, se farete questo, noi continueremo a esercitare quella responsabilità che da sempre ci appartiene.

Mi permetto di avanzare qualche dubbio, perché fino a questo momento non lo avete fatto. In questo momento tempo da perdere non ce n'è più e l'Italia ha bisogno di riprendere a crescere in modo equo,

sostenibile ed inclusivo. (*Applausi*).

POGLIESE (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POGLIESE (Fdl). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione riveste indubbiamente una grande valenza, perché ha il grande merito di affrontare una tematica di scottante attualità e di grande importanza, quale certamente è il sistema degli incentivi alle imprese, all'interno di un contesto temporale molto delicato, quale quello attuale; un contesto *post* pandemico che ha messo a dura prova la nostra economia, con le refluenze della guerra russo-ucraina, che hanno determinato un aumento enorme del costo dell'energia e delle materie prime, che il Governo Meloni ha affrontato con grande determinazione e con altrettanto pragmatismo, se è vero com'è vero che a poche settimane dal suo insediamento, all'interno della legge di bilancio 2023, ha stanziato 21 miliardi di euro su 35 complessivi, cosa mai accaduta all'interno del nostro contesto nazionale.

Nonostante questo, la nostra economia sta andando bene e tutti gli indicatori macroeconomici lo confermano: il PIL nel 2023 registrerà un incremento dello 0,9 per cento, con una percentuale superiore rispetto alla media europea, cosa che non accadeva all'interno della nostra Nazione da qualche decennio.

Ma il sistema delle imprese in Italia deve convivere con una pressione fiscale e tributaria enorme, superiore al 50 per cento, che mi auguro - e sono convinto che puntualmente si registrerà - possa conoscere una graduale riduzione. Deve convivere inoltre con l'aumento dei tassi di interesse che la BCE ha stabilito per combattere l'inflazione, che determina problemi aggiuntivi soprattutto per le imprese sottocapitalizzate che - come tutte le statistiche confermano - insistono all'interno di contesti territoriali ubicati nel Mezzogiorno della nostra Nazione.

Ecco perché il sistema degli incentivi alle imprese riveste un'importanza assolutamente strategica, laddove la partecipazione a bandi per ottenere contributi a fondo perduto o a tasso agevolato e per ottenere crediti di imposta rappresenta talvolta l'unica strada possibile, per le nostre imprese, per migliorare la capacità produttiva e per rimanere all'interno del mercato, cioè all'interno di un contesto temporale di competizione globale, un contesto in cui le nostre imprese devono competere con altre imprese che, all'interno dei rispettivi territori, registrano una pressione fiscale e tributaria nettamente inferiore e un costo del lavoro nettamente inferiore - mi riferisco ovviamente alle imprese asiatiche, laddove le norme sono molto meno stringenti sul tema del rispetto ambientale - perché sostengono costi di produzione nettamente inferiori.

Ecco perché questo disegno di legge è molto importante. Esso si pone l'obiettivo di semplificare, di determinare una programmazione degli interventi assolutamente capillare e di coordinare tutti gli strumenti per evitare le duplicazioni. Il panorama nazionale degli incentivi alle imprese comprende un universo assolutamente eterogeneo, la cui complessità è stata incrementata negli ultimi anni anche per affrontare la crisi pandemica e l'aumento dei costi dell'energia (cosa di cui ho parlato in premessa).

Basti pensare che - secondo la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, dove vengono monitorati tutti i tipi di aiuti di Stato ad eccezione di quelli che insistono all'interno del comparto agricolo e della pesca - nel 2021 sono stati 1.987 gli interventi di sostegno, di cui 1.638 gestiti dalle amministrazioni regionali e 198 dalle amministrazioni centrali dello Stato. Sono stati 643 i soggetti concedenti, che hanno determinato delle agevolazioni per 146 miliardi di euro, con 314 miliardi di euro di investimenti attivati in maniera complessiva. Credo che questi dati del 2021 evidenzino in maniera assolutamente nitida... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pogliese. Colleghi, sono contento che siate arrivati numerosi, perché c'è anche il numero legale. Vorrei, però, che il senatore Pogliese, che è arrivato alle ore 9.45, possa concludere il suo intervento pacatamente.

POGLIESE (Fdl). La ringrazio, Presidente.

Credo che questi dati evidenzino un rilevante incremento delle agevolazioni concesse e degli investimenti agevolati, anche come risposta alla crisi pandemica. E credo che essi siano assolutamente

indicativi e testimonino l'assoluta necessità di un intervento normativo, che è stato presentato al Parlamento e che può davvero determinare una semplificazione del quadro e un coordinamento di tutti questi strumenti, per evitare delle duplicazioni.

Voglio dirle con estrema sincerità e chiarezza che, all'interno della 9a Commissione, è stato svolto un lavoro eccezionale, grazie alla sapiente regia del presidente Luca De Carlo, all'equilibrio del relatore Paroli e al contributo di tutti i commissari, che hanno cercato di presentare emendamenti migliorativi del testo, che sono stati in alcuni casi approvati (sia della maggioranza che dell'opposizione). Basti pensare anche all'articolo 1, all'interno del quale sono stati inclusi, nell'ambito della delega al Governo, anche gli incentivi di carattere fiscale, che credo abbiano rappresentato una importante modifica al testo inizialmente predisposto.

Allo stesso modo sono assolutamente condivisibili i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega. Mi riferisco alla stabilità nel tempo e all'adeguatezza, alla programmazione degli interventi, alla chiarezza, alla digitalizzazione, all'uniformità delle procedure, con una particolare attenzione - come è stato evidenziato anche da chi mi ha preceduto - all'imprenditoria femminile, alla imprenditoria giovanile, ai professionisti che possono accedere anche al sistema degli incentivi con particolari premialità che sono state immaginate per quanti si prendono l'impegno di assumere soggetti disabili. Per questo credo che questo testo sia assolutamente importante.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, nell'esercizio della delega, laddove deve concentrare l'offerta di incentivi, il Governo deve evitare la sovrapposizione degli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, anche attraverso l'implementazione di soluzioni tecniche per superare il fenomeno del *click day* nelle assegnazioni degli incentivi, che ritengo in una fase pandemica abbia rappresentato probabilmente l'unica soluzione possibile in tempi brevi per dare sostegno alle imprese, ma certamente non risponde alle esigenze di valutazione oggettiva delle domande presentate e ai criteri meritocratici che devono sempre governare le scelte dell'amministrazione pubblica.

All'articolo 6 si prevede poi di coinvolgere le associazioni di categoria per promuovere le azioni di informazione circa l'offerta degli incentivi; all'articolo 8 si prevede poi la stipula di protocolli fra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) per il rilascio accelerato delle certificazioni, al fine di determinare uno snellimento delle pratiche burocratiche amministrative, che troppo spesso rappresentano un ostacolo a percorsi di incremento delle capacità produttive all'interno delle imprese.

Per queste ragioni ritengo che il disegno di legge delega in esame possa determinare un oggettivo miglioramento all'interno di questo contesto temporale molto delicato e per questo preannunzio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo importante strumento normativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 571, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	68
Favorevoli	134
Astenuti	30

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 607.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(727) Deputati MULE' e CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica

(Approvato dalla Camera dei deputati)

(524) DE POLI. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni

(801) SBROLLINI. - Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva

(Relazione orale) (ore 11,20)

Approvazione del disegno di legge n. 727

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 727, già approvato dalla Camera dei deputati, 524 e 801.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 727 reca disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Il provvedimento, trasmesso dalla Camera dei deputati, assunto quale testo base dalla Commissione, non è stato oggetto di modifiche nel corso della trattazione in sede redigente, conclusasi con il mandato unanime a riferire favorevolmente.

L'articolo 1 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica, da avviare a decorrere dall'anno 2024, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Tale *screening* è finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e a rallentare la progressione della malattia, mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che a ottenere diagnosi precoci della celiachia.

Si prevede che lo schema del citato decreto sia sottoposto a una serie di pareri, tra cui quello delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, si autorizza per l'attuazione del citato programma pluriennale una spesa pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, al quale è affidato il compito di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening* in oggetto e pubblicare annualmente una relazione sul sito Internet istituzionale del Ministero della salute. Si prevede che i 13 membri dell'osservatorio durino in carica tre anni e che il loro incarico possa essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 3 prevede campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del suddetto programma di *screening*, autorizzando a tal fine la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dal 2024. Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, intervengo per rappresentare innanzitutto la volontà pressoché unanime della Camera dei deputati rispetto al provvedimento in esame, che è stato licenziato - se non ricordo male - con tutti voti favorevoli e un solo voto contrario, probabilmente per errore. Ciò testimonia l'importanza del provvedimento, che altro non fa che "screenare" tutti i bambini in età pediatrica - il *range* è quello dei bambini e degli adolescenti tra uno e diciassette anni - rispetto al diabete di tipo 1 e alla celiachia. Il fine ultimo è quello della diagnosi e della presa in carico precoci dei potenziali malati di queste due patologie, allo scopo di garantire una diagnosi e una terapia a tutti i cittadini italiani che, come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione, devono essere curati in maniera omogenea dal Nord al Centro e al Sud, al netto del censo e della provenienza geografica, in coerenza con quanto l'universalismo del nostro sistema sanitario nazionale assicura.

Pur non volendo ingerire nelle decisioni e nel dibattito del Senato della Repubblica, spero che si possa replicare - anzi, ne sono sicuro - quel sentimento unitario che abbiamo visto alla Camera dei deputati e che ha fatto sì che una consistente forza parlamentare sorreggesse un provvedimento di origine parlamentare, che si inserisce all'interno del novero della cosiddetta prevenzione, che è fondamentale in questo momento storico per il nostro sistema sanitario nazionale.

Voglio ricordare a tutti che, insieme a una maggiore dotazione del Fondo sanitario nazionale, servono sicuramente nuovi modelli organizzativi, ma anche la cosiddetta prevenzione. Prevenire porta a diagnosticare prima le patologie, a non farle conclamare, a curare opportunamente i cittadini italiani e, come effetto secondario, a far risparmiare le casse del fondo sanitario nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 727, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi a consentire lo svolgimento degli interventi.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi l'Assemblea del Senato esamina un testo legislativo che introduce importanti disposizioni normative riguardanti la vita delle persone, prestando in modo particolare la giusta attenzione all'importanza di una diagnosi precoce per il diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Per quanto riguarda la celiachia, se vogliamo citare qualche dato, si tratta di una malattia fortemente sottostimata in Italia: sono circa 233.000 i celiaci. Attenzione, però, perché solo il 40 per cento dei pazienti ha ricevuto una diagnosi e può, di riflesso, accedere alle cure. Si stima che ci siano infatti altre 400.000 persone che, al contrario, non hanno ricevuto una diagnosi corretta.

Lo stesso vale per il diabete di tipo 1. I dati ci dicono che si tratta di una patologia la cui incidenza purtroppo è in aumento proprio tra i bambini e gli adolescenti: sono circa 300.000 i pazienti nel nostro Paese cui è stato diagnosticato un diabete di tipo 1. Come si evince dai dati Istat, questa patologia colpisce lo 0,5 per cento della nostra popolazione. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, l'esordio della malattia è avvenuto proprio nell'età evolutiva. Il 10 per cento - circa 20.000 pazienti - ha un'età inferiore ai diciotto anni.

Vale la pena ricordare quanto sia cruciale diagnosticare in maniera precoce questo tipo di patologia. È questo lo spirito della legge che ci accingiamo ad approvare oggi, perché il nostro nemico tende purtroppo - e spesso riesce - a nascondersi: un celiaco non diagnosticato si espone al rischio di complicanze gravi. Tutto ciò implica un peggioramento della salute e della qualità della vita delle persone.

Lo stesso vale per i diabetici. Il diabete, infatti, è una malattia cronica che, se non trattata adeguatamente, predispone a diverse complicanze, che possono compromettere gli organi vitali. Basta

pensare ai malati che, se non precocemente diagnosticati e adeguatamente curati, rischiano di sviluppare una forma di chetoacidosi diabetica fino ad arrivare all'edema cerebrale e purtroppo al coma.

Per questo, sia nel caso della celiachia sia in quello del diabete di tipo 1, la diagnosi precoce è una forma di prevenzione importante e fondamentale.

Com'è noto, il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera, oggi qui presentato al Senato anche dal sottoscritto e dalla collega senatrice Sbröllini, ha come obiettivo, comune a tutti i testi di legge in materia, di prevenire i danni causati dall'evolversi della malattia, che potrebbero essere limitati, se compiamo un passo importante nella giusta direzione.

Investiamo nel programma nazionale di *screening* della popolazione pediatrica, dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra uno e diciassette anni, a partire appunto dal 2024. Grazie a questo *screening* sarà infatti possibile individuare gli anticorpi e rallentare l'evoluzione di queste due malattie. Apro una parentesi su questo punto. La rivoluzione degli *screening*, al di là delle specifiche patologie, rappresenta davvero una svolta nella prevenzione, che è fondamentale. Tante volte, questa è l'unica forma di controllo di patologie che, nel momento in cui si cronicizzano, tendono ad assumere la forma di patologie multiorgano, che coinvolgono cioè più organi, con costi enormi per le famiglie oltre che per il Servizio sanitario nazionale.

Per l'attuazione di questo programma di *screening* il disegno di legge che oggi approviamo prevede uno stanziamento economico. Sono le prime risorse, sicuramente importanti, che andranno però implementate in futuro. Sono 3,85 milioni annui per il 2024 e per il 2025 e altri 2,85 milioni annui a decorrere dal 2026.

Questo provvedimento, com'è noto, fa seguito a quanto già previsto nella scorsa legge bilancio, in cui è stato istituito un apposito fondo allo scopo di finanziare futuri investimenti normativi per la realizzazione del programma di *screening* (fondo che questa legge rifinanzia, come ho appena accennato, con importanti e significative risorse). L'osservatorio nazionale sul diabete e sulla celiachia analizzerà i risultati del programma di *screening* sopracitato.

Un altro aspetto importante è quello dell'informazione. Il disegno di legge, infatti, prevede la promozione di campagne periodiche di sensibilizzazione sociale proprio sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica: informare, sensibilizzare e formare. Come abbiamo infatti visto dai dati, sono tanti, troppi, i casi sommersi. Occorre per questo che istituzioni, scienza e medicina di base lavorino insieme per dare risposte concrete, alle famiglie e a tutti i pazienti, in modo particolare ai piccoli pazienti.

È questo un provvedimento che ha tenuto conto, giustamente, come si fa e come si deve fare sempre in questi casi, sia delle conoscenze scientifiche e accademiche su celiachia e diabete sia delle esperienze maturate da parte di chi vive sulla propria pelle tutto questo, ovvero i pazienti e le loro famiglie.

Prendiamo atto con soddisfazione che su questi temi c'è stata un'attenzione trasversale dei partiti e delle istituzioni. Vorrei ringraziare di cuore, per il grande e proficuo lavoro svolto, il ministro della salute Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato, la Commissione sanità, il presidente Zaffini e quindi tutto il Governo, per la sollecitudine con cui hanno seguito questo provvedimento, assicurando, dato non trascurabile, come abbiamo appena evidenziato, le prime necessarie e fondamentali coperture finanziarie, senza le quali una legge rischia di rimanere lettera morta.

Ci sono battaglie che non hanno colori politici. La battaglia per la tutela della salute dei nostri cittadini, soprattutto dei pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo 1 in età pediatrica, è certamente una di queste. Quando si tratta del bene degli italiani e della salvaguardia del principio della tutela della salute non possiamo e non dobbiamo dividerci, e abbiamo appunto visto i voti unanimi di quest'Assemblea.

Ecco perché il voto di oggi assume un significato speciale: è una vittoria che appartiene a tutti, a partire dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. L'Italia si appresta a tagliare un importante traguardo normativo e si pone all'avanguardia nella prevenzione di queste due patologie.

In conclusione, quella che approviamo oggi è una buona legge, giusta, concreta e condivisa. Per questo motivo, come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in questione. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare oggi riguarda la prevenzione, destinata soprattutto alla popolazione di età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 e di celiachia. La diagnosi precoce di queste due patologie che spesso aggrediscono i più piccoli è necessaria e dev'essere sostenuta per ridurre le complicazioni, potenzialmente mortali, che ne possono derivare. È importante intervenire in anticipo e prevenire gli effetti dannosi sull'organismo di tipo irreversibile, tanto più che spesso i sintomi sono lievi, almeno in un primo momento.

La correlazione tra le due patologie è molto studiata ed è importante che siano coinvolte le associazioni dei familiari e le fondazioni maggiormente rappresentative delle persone che ne soffrono. Diabete e celiachia hanno in comune il fatto di essere due patologie che condizionano l'alimentazione - vorrei sottolineare questo punto - e condividono una similitudine anche nella gestione. Ci sono regole restrittive che devono essere seguite pedissequamente per mantenere un buon stato di salute, è fondamentale aderire a una dieta equilibrata e la distribuzione dei nutrienti dev'essere rispettata ad ogni pasto.

Ne approfitto per portare all'attenzione dell'Assemblea un dato che impone una riflessione. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa per diffusione dell'obesità infantile tra i maschi (21 per cento) e al quarto posto per quella tra le femmine (14 per cento). Sono quasi 1,3 milioni i minori che, vivendo in condizioni di povertà assoluta, non riescono ad alimentarsi in modo adeguato, dato che, come dicevano prima, queste patologie richiedono un certo tipo di alimentazione.

Questa situazione di certo non migliorerà nei prossimi mesi, visto che a molte famiglie che vivono nella totale fragilità e nella povertà è stato addirittura tagliato il reddito di cittadinanza. Domando quindi: come potranno queste famiglie provvedere ad alimentarsi in modo corretto? Proprio poco fa ho ricordato i dati relativi all'obesità infantile maschile e femminile. Questo è il punto fondamentale da tenere presente: non basta delineare una patologia, ma bisogna anche mettere in condizione le famiglie di intervenire. È molto importante che si preveda uno *screening*, così come importantissimo è il coinvolgimento delle famiglie, però bisogna garantire a tutti i bambini - lo sottolineo ancora - di potersi alimentare in modo corretto. Su questo ci aspettiamo risposte serie ed immediate nelle prossime settimane.

Essendo un provvedimento che riteniamo importante, voteremo in modo favorevole.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è di grande importanza e sono veramente orgogliosa di aver potuto partecipare al suo *iter* anche nella 10ª Commissione permanente. Si tratta infatti delle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Si avvia quindi per la prima volta in Italia un programma di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica, finalizzato a individuare gli ormoni che possono segnalare l'insorgenza del diabete di tipo 1 o della celiachia.

Durante i lavori in Commissione abbiamo avuto la possibilità di ascoltare i medici e i tecnici che hanno sviluppato tecnologie e strumenti diagnostici e quindi di capire quanto sia importante arrivare a una diagnosi precoce sia ai fini della prevenzione, perché è possibile intervenire sull'alimentazione prima dell'insorgenza della patologia, sia per affrontare in maniera ancora più consapevole le terapie che chi è affetto da celiachia e diabete di tipo 1 deve sostenere.

Lo dico perché la prevenzione, tra l'altro con uno *screening* su base nazionale, costituisce un grande strumento di aiuto anche per chi poi queste patologie le deve vivere e per i nuclei familiari delle persone che ne sono affette, perché spesso si scoprono in maniera del tutto casuale o vengono all'evidenza con un fatto drammatico, come spesso succede ai bambini ai quali viene diagnosticato il diabete di tipo 1: vanno incontro a una crisi glicemica, poi a un ricovero e da lì a un'infausta diagnosi.

Uno *screening* precoce consente anche alle famiglie di capire il tipo di vita che si dovrà fare e la

terapia che si dovrà intraprendere e di accompagnare il bambino in questo percorso di vita, che è molto condizionante per le terapie che vanno fatte, per il tipo di attività e per l'adattamento metabolico che il soggetto deve fare prima di trovare una sua stabilità con la terapia insulinica, con tutto quello che ne consegue e che riguarderà il prosieguo di tutta la sua esistenza.

Il voto del mio Gruppo non può quindi che essere favorevole e di grande apprezzamento per questo intervento, perché la prevenzione non serve soltanto a comprendere anticipatamente l'insorgere di una patologia, che in questo momento purtroppo è comunque inevitabile, ma serve a sviluppare gli ulteriori strumenti che ci consentiranno - e questo è l'augurio che ovviamente tutti noi ci facciamo - di sconfiggere queste malattie, prevenendole davvero ed evitando che insorgano. I dati sono veramente drammatici, rilevando che sono circa 530.000 le stime di casi diagnostici di celiachia e di diabete di tipo 1. Probabilmente però il numero di persone effettivamente affette da questa patologia è anche superiore, perché molti fino a quando non si verifica l'evento scatenante, che avviene in modo casuale, non lo sanno e convivono con una patologia che silenziosamente comunque corrode il loro organismo fino a quando non si disvela in maniera drammatica.

Accanto a questo *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica che è fondamentale e che incontra assolutamente il nostro pieno apprezzamento e sostegno, altrettanto importante è che si lavori per una opportuna promozione degli stili di vita, dell'educazione alimentare e del contrasto all'obesità, favorendo ancor di più, come già abbiamo fatto in Parlamento, l'attività sportiva. Allo sport abbiamo attribuito infatti il valore e il rango di principio costituzionale, proprio perché in esso individuiamo i valori sani del vivere civile, della capacità di sviluppare le inclinazioni naturali e di correggere abitudini sbagliate, favorendo una vita più sana.

La legge al nostro esame ovviamente non dev'essere come un punto di approdo, ma come l'avvio di un percorso virtuoso e importante e come un modo per far comprendere che c'è un investimento sulla ricerca. Crediamo fortemente nella ricerca e la incoraggiamo sempre di più, perché, se vogliamo davvero migliorare la vita delle persone, bisogna puntare sugli strumenti di prevenzione e di contrasto. Accanto poi alla prevenzione e alla ricerca, c'è da valorizzare sempre di più la medicina di prossimità, affinché l'équipe medica non lasci mai sole le persone affette da patologie e soprattutto sostenga anche le famiglie nell'affrontare gli esiti e le conseguenze di tali diagnosi.

È con questi auspici che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio il Governo per questo importante provvedimento. Voglio ringraziare il relatore, senatore Russo, tutta la 10a Commissione di cui faccio parte, il presidente Zaffini, il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato, perché un provvedimento votato all'unanimità alla Camera - e, dagli interventi che abbiamo ascoltato, ci auguriamo che ciò avvenga anche al Senato - è un fatto importante. Quando parliamo di malattia, di salute e sanità, non avere barriere ideologiche è molto importante e continuare nel solco della prevenzione è sicuramente fondamentale.

Il diabete, come sappiamo, è una delle malattie croniche più frequenti nell'infanzia e nell'adolescenza. Sappiamo altresì che dopo il Covid la celiachia purtroppo ha sviluppato numeri molto alti in età pediatrica e non solo. In modo particolare in Italia, la forma più diffusa di diabete in età evolutiva è rappresentata proprio dal diabete di tipo 1, pari a circa il 90 per cento.

Nel mondo ci sono circa 1,2 milioni di bambini e adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 e la maggior parte proprio nell'età sotto i quindici anni. Il diabete di tipo 2, che fino a qualche anno fa rappresentava circa l'uno per cento dei casi di diabete in età pediatrica, è in progressivo aumento, come ci dicono anche gli ultimi dati di cui disponiamo. Sono numeri che pesano sul sistema sanitario e sociale e hanno un impatto molto forte non solo sul paziente, ma sulle famiglie. Nel 1997, come sappiamo, è stato istituito il Registro italiano di diabete insulinodipendente, proprio con lo scopo di raccogliere i dati epidemiologici sui nuovi casi di diabete di tipo 1.

Bisogna continuare con tutti gli strumenti che abbiamo e rafforzarli affinché la prevenzione sia lo

strumento su cui il Parlamento e il Governo continuino a legiferare e a monitorare. Tutto questo evidenzia comunque la necessità di un'attenzione istituzionale che, ancora di più in questo momento, deve avere grande importanza. Per fare questo, ovviamente, serve un approccio multidisciplinare, perché sappiamo che necessita di competenze e di specializzazioni importanti e, da quanto sappiamo, bisogna anche rafforzare e insistere sui centri di diabetologia pediatrica, perché questo poi significa avere un percorso di assistenza per aiutare ad avere soprattutto adulti sani, con ricadute positive sul sistema sanitario e sociale.

Per tutte queste ragioni, ovviamente il Gruppo Italia Viva-Azione-Renew Europe darà un voto favorevole, ma dobbiamo continuare in questa direzione.

Mi appello al Governo e in modo particolare al sottosegretario Gemmato, sempre molto attento a questi temi: siamo vicini alla legge di bilancio, c'è un appello quotidiano del ministro Schillaci a chiedere di reperire almeno quattro miliardi di euro da destinare alla sanità. Mi raccomando, questa è una priorità per tutti gli italiani e per le famiglie, pertanto dobbiamo trovare in questa legge di bilancio almeno quattro miliardi. (*Applausi*). Non andranno a risolvere tutti i problemi, perché sono tantissimi e lo sappiamo, ma se pensiamo che malattie come queste hanno bisogno di un intervento prima di tutto preventivo, dobbiamo lavorare su questo.

Sicuramente c'è da rivedere molto anche nella riforma sociosanitaria - a me piace chiamarla così - ma dobbiamo farlo. Le Regioni sono al collasso e c'è la necessità di investire risorse nel sistema sanitario. Non si tratta soltanto di difendere il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza, che oggi non sono uguali in tutta Italia, anzi, dopo il Covid sappiamo che molte aree geografiche hanno differenze enormi, quindi ci sono un *deficit* e la necessità di investire sul personale medico e infermieristico, sugli operatori sociosanitari, sui consultori, sulle malattie e sulle nuove malattie rare. C'è da mettere a sistema un problema che ci portiamo avanti da troppi anni, che evidentemente non appartiene solo a questo Governo.

Nella legge di bilancio dobbiamo fare questo sforzo: non è possibile ricevere ogni giorno appelli che cadono inevitabilmente nel vuoto da parte di tutte le Regioni, del Nord, del Centro e del Sud.

Signor Sottosegretario, credo che se facciamo un investimento ripristinando la centralità della persona e riportando il paziente al centro della cura e del sistema di prevenzione, lo dobbiamo fare prima di tutto parlando ai bambini e alle fasce cosiddette più deboli e fragili e potremmo fare davvero quel salto di qualità che oggi serve al sistema sanitario in generale. Non è soltanto una questione di diritto alla salute, ma di benessere, perché il salto qualitativo e culturale è proprio questo.

Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo anche dal punto di vista climatico, pertanto dobbiamo investire molto sul benessere della persona: si vive di più, ma si deve vivere meglio. Abbiamo la necessità di un percorso assistenziale che possa accompagnare il soggetto da quando nasce fino all'età adulta e poi nella fase di invecchiamento. Solo in questo modo potremo parlare di un bene comune e di una difesa della comunità dal punto di vista sanitario, ambientale e sociale.

Abbiamo tanti strumenti a disposizione. Spero che il Ministro abbia già espresso parere favorevole anche ad una nostra proposta di legge che riguarda il riconoscimento dello sport come farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, su cui stiamo lavorando già dalla scorsa legislatura: è un altro tassello che può aiutare in questa riforma sociosanitaria che auspichiamo.

Occorre garantire l'accesso alle possibilità di cura più appropriate, innovative e meno invasive, perché questo è un altro aspetto che ci interessa molto; garantire ambienti ospedalieri e ambulatoriali accoglienti, adatti all'infanzia e all'adolescenza; assicurare sempre un gruppo multidisciplinare all'interno dei centri specializzati, dove medico di base, pediatra e altre figure fondamentali possano lavorare assieme; favorire un'azione di rete sul territorio tra centri di diabetologia pediatrica di riferimento regionale, centri di diabetologia dell'adulto, centri periferici, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale; facilitare la transizione della persona con diabete in età evolutiva dal diabetologo pediatrico al diabetologo dell'adulto. Abbiamo quindi la necessità di investire ancora di più nella scelta, con obiettivi chiari e scelte terapeutiche.

L'ultima è aiutare le famiglie in questo percorso di assistenza, sia per i bambini e gli adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 (ma non solo), sia per quelli affetti da celiachia. Dobbiamo fare un

investimento su quest'ultima malattia, che è in continuo aumento, affinché anche le cure e i farmaci siano a buon mercato, perché oggi anche da questo punto di vista ci sono diseguaglianze sociali ed economiche che fanno la differenza. Ricordo al Senato che circa il 43 per cento degli italiani non si cura più e non accede più alle cure preventive: questo sappiamo cosa vorrà dire in futuro, ma lo stiamo già vivendo nel presente. (*Applausi*).

Per tutte queste ragioni, mi appello ancora una volta al Governo. Il nostro voto sul provvedimento sarà favorevole, ma saremo molto attenti e faremo sentire la nostra voce all'interno della Commissione bilancio nelle prossime settimane. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto ci tengo a ricordare che il disegno di legge che è giunto all'esame dell'Assemblea è stato presentato dal deputato di Forza Italia, nonché vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, sin dall'inizio della diciannovesima legislatura. Non si tratta qui di rivendicare la primogenitura del disegno di legge, bensì semplicemente di evidenziare la sua sensibilità e la sua determinazione, che hanno consentito un rapido esame del disegno di legge e la sua approvazione alla Camera.

Vanno qui resi i dovuti ringraziamenti anche al ministro Schillaci, per la sua consueta disponibilità e competenza e per il fatto di aver reso concrete e attuabili le misure, mettendo a disposizione anche tutte le opportune risorse finanziarie, che in un disegno di legge come questo sono molto importanti.

Allo stesso modo, ringrazio il Presidente della 10a Commissione, senatore Zaffini, che ha garantito un rapido esame del disegno di legge al Senato e la sua approvazione in sede redigente e senza modifiche. Ringrazio anche per la sensibilità e l'attenzione il relatore Raoul Russo; ci tengo inoltre a ringraziare i senatori De Poli, Murelli e Sbröllini, che avevano presentato un loro disegno di legge sulla medesima materia, che hanno lasciato che il provvedimento già approvato alla Camera proseguisse il suo *iter* in modo veloce.

Le modifiche introdotte alla Camera prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e l'ascolto delle associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e celiachia. Il ruolo delle associazioni è fondamentale; è uno strumento straordinario, perché sprona il Parlamento, quindi tutti noi, ad approvare norme concrete basate sulla loro esperienza, perché ovviamente, lavorando negli ospedali, sono a contatto direttamente con le patologie e quindi mettono in atto delle soluzioni ai problemi di salute.

Il testo al nostro esame prevede che sia adottato un programma di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, a partire dal 2024. Viene inoltre istituito un osservatorio nazionale, composto da 13 membri che abbiano comprovata esperienza su questi temi. Si affida quindi alla scienza e alla ricerca un compito importantissimo, quello di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening*, al fine di arrivare a una riduzione e al controllo degli effetti delle due patologie nella popolazione pediatrica fino ai diciassette anni (come dicevo poc'anzi). Allo stesso tempo, si avvia una campagna di sensibilizzazione sociale, anch'essa realizzabile concretamente in quanto dotata delle opportune autorizzazioni di spesa e coperture finanziarie.

Se me lo consente, Presidente, vorrei rileggere le parole del presidente Mulè, che ha spiegato alla Camera la ragione di questo disegno di legge e - aggiungo io - la necessità di approvarlo al più presto: questa legge nasce grazie alla storia di due ragazzi: uno si chiamava Alessandro, l'altro si chiama Alfonso. Hanno la stessa età, hanno tredici anni, entrambi studenti di terza media, la stessa città di residenza, la stessa patologia (il diabete di tipo 1), ma un destino diverso. Alessandro non è più tra noi perché non gli venne diagnosticata in tempo una forma acuta e grave di chetoacidosi diabetica, che è la più comune tra le complicanze legate al diabete di tipo 1. E anche Alfonso, come Alessandro, quando arrivò in ospedale (era il 14 giugno di un anno fa), aveva gli stessi sintomi, fra i quali una spossatezza non comune. Nonostante fosse sottoposto allo *stress* degli esami di terza media, aveva le gambe che gli pesavano come se fossero dei macigni, come se qualcuno lo avesse bastonato e aveva una sete inarrestabile, continua. La fortuna di Alfonso - se così la possiamo chiamare - fu che, fin dall'età di due

anni, sapeva di essere celiaco e, dunque, quei sintomi furono ricollegati a una degenerazione della patologia con insorgenza di diabete di tipo 1 attraverso quella crisi di chetoacidosi. Alfonso si è salvato e oggi convive con la patologia grazie alla straordinaria capacità che lui ha (come ce l'hanno decine di migliaia di ragazzi) di saper convivere con una vita che è stravolta. Nessuno lo potrà mai sapere, ma se questa legge fosse stata già in vigore alcuni anni fa, c'è la ragionevole certezza che Alessandro non sarebbe morto.

Cosa voglio dire? Con gli *screening* che verranno realizzati riusciremo a salvare altre vite di incolpevoli ragazzini, posto che quattro ragazzi ogni giorno scoprono di avere il diabete di tipo 1, mentre un ragazzo ogni 60 scopre di essere affetto da celiachia. Il testo oggi in esame in Aula non verrà modificato e consentirà alle norme che sono in esso contenute di entrare in vigore il più presto possibile, salvando così altre vite. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, quest'oggi siamo tutti uniti, perché sento un coro unanime in queste dichiarazioni di voto, sul provvedimento in esame. Non è la prima volta che capita quando si tratta di sanità, forse è la prima volta in questa legislatura (non ho tenuto il conto), ma di certo è capitato diverse volte nella precedente. Questo è un bene, perché quando si tratta della salute dei cittadini italiani entrando nello specifico non conosciamo differenze e abbiamo una visione comune; è diverso se parliamo in generale dei temi della sanità e di come vorremmo gestirla.

Mi preoccupa ciò a cui accennava prima anche la collega Sbrollini, cioè quello che accadrà nelle prossime settimane nella legge di bilancio, in quanto le premesse non sono sicuramente rosee. Sento parlare di difficoltà per trovare quattro miliardi, quando in realtà alla sanità ne servirebbero 10 o 15 e sarebbe stato bello se anche per questo ci fossimo messi a lavorare tutti insieme intorno a un tavolo per trovare quelle risorse così necessarie, perché quattro miliardi sono davvero il minimo per non sprofondare e non mandare il nostro sistema sanitario a gambe all'aria. Mi sembra quindi fondamentale che si trovino, ma sarebbe bello trovarne di più, perché il definanziamento del nostro sistema sanitario è qualcosa a cui speravamo di non assistere più dopo quello che abbiamo vissuto nel 2020 con il Covid (molti di noi erano qui anche nella passata legislatura), dopo tutte le grandi promesse che tutti abbiamo fatto di rifinanziare e potenziare il nostro Servizio sanitario nazionale, ma ci sarà modo e tempo per discuterne nelle prossime settimane.

Oggi invece parliamo di prevenzione primaria e secondaria, che dovrebbe essere un pilastro fondamentale della nostra sanità, perché tutti noi sappiamo che ogni euro speso in prevenzione è un investimento sul futuro, non solo della salute degli individui, ma sul futuro del nostro Paese (*Applausi*), perché le risorse che spendiamo in prevenzione sono soldi risparmiati su *welfare*, sulla previdenza sociale, soldi che l'INPS non dovrà erogare per pensioni di invalidità o altro tipo di assistenza nei confronti di cittadini che hanno dei problemi e che quindi non possono lavorare del tutto o abbastanza per mantenersi in maniera dignitosa; sono soldi che pesano sul sistema famiglia, perché ogni persona non autosufficiente ha accanto a sé (quando è fortunato) un *caregiver* che si prenderà cura di lui e che quindi comunque non potrà svolgere pienamente un'attività lavorativa. Insomma, tutti sappiamo che sono un impegno per il futuro del Paese, ma ancora non riusciamo a cambiare il paradigma della nostra struttura economica e a far sì che nel bilancio dello Stato, quando parliamo di investimenti e di spesa corrente, gli investimenti sulla prevenzione finiscano in un capitolo diverso. Già nella passata legislatura molti di noi facevano parte (così come in questa) di un intergruppo sulla innovazione sostenibile in sanità, che ha come finalità proprio quella di far capire ai burocrati del Ministero dell'economia e delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato ma anche dell'Unione europea che gli investimenti in sanità non sono spesa corrente ma, appunto, investimenti. Mi auguro che tutti insieme, così come stiamo andando verso l'approvazione di questo fondamentale disegno di legge per la vita di tantissimi bambini di oggi che saranno cittadini di domani, riusciremo anche a portare a meta un altro importante lavoro sulla diversa classificazione di queste spese.

Non mi dilungo sui dettagli del provvedimento in esame, perché già ne hanno parlato benissimo le colleghe che mi hanno preceduto.

L'impegno per la tutela della salute dei nostri bambini dovrebbe essere il primo obiettivo: in questo caso lo raggiungiamo e possiamo spuntare questa casella. Spero che i prossimi provvedimenti che potremo esaminare insieme abbiano un respiro più generale e trasversale, invece di intervenire sempre con interventi normativi puntiformi, che però lasciano inalterato un sistema che comincia a fare acqua da più parti. Invece tutti insieme dovremmo capire che la prevenzione non riguarda solo questi aspetti, che il potenziamento delle strutture territoriali vale per queste come per tutte le altre patologie e per tutti gli altri cittadini che ne hanno bisogno e che, per esempio, la transizione dall'età pediatrica all'età adulta dei nostri bambini con patologie croniche riguarda sicuramente i bambini affetti da diabete di tipo 1 o da celiachia, ma non solo loro. Lo stesso discorso lo potremmo fare infatti per i bambini che sono stati sottoposti a un trapianto, così come per tantissime altre patologie. Quindi mi auguro che in futuro riusciremo ad avere una visione sul sistema salute più trasversale e strutturale, che ponga finalmente rimedio ad alcuni problemi che ci trasciniamo da anni e che restano ancora irrisolti. Nonostante questo, per le ragioni che ho già esposto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor sottosegretario Gemmato, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azionesulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Mulé e Cavandoli, già approvata alla Camera dei deputati, annunciando subito il voto favorevole. Oggi si parla infatti di prevenzione e questo è un provvedimento in cui il principio per cui prevenire è meglio che curare viene direttamente stabilito. La proposta di legge in votazione prevede infatti di spingere il processo di prevenzione nella popolazione pediatrica, da uno a diciassette anni, del diabete di tipo 1, con lo scopo di evitare complicanze lesive sulla salute dei pazienti.

Il provvedimento, attraverso un attento *screening* predittivo, consentirà una maggiore informazione sulle cause di insorgenza della malattia e l'inserimento precoce di terapie farmacologiche che ne rallentano il corso. Altrettanta attenzione viene data alla diagnosi precoce della celiachia, causa di complicanze gravi, se non diagnosticata. Le due patologie in oggetto non a caso sono state accoppiate, perché hanno dei profili di omogeneità, nella eziologia, nell'insorgenza e nella platea di riferimento.

Il diabete di tipo 1 rappresenta circa il 10 per cento dei soggetti diabetici ed è chiamato spesso diabete giovanile o insulino-dipendente, in quanto insorge proprio nell'infanzia e nell'adolescenza. È una malattia cronica più frequente nell'età pediatrica, si stima circa attorno all'85-90 per cento. In Italia, le persone affette da diabete di tipo 1 sono circa 300.000. Invece, per quanto riguarda la celiachia, è stato calcolato che nella popolazione il numero totale dei celiaci sia di circa 600.000, ma ne sono stati diagnosticati solo 241.729. Questi sono gli ultimi dati, secondo la relazione al Parlamento del 2022, resi disponibili dal Ministero della salute. Si dice anche che un bambino su 60, in età pediatrica, sia celiaco. Ecco perché diventa importante sempre più diagnosticare questi casi, che sono in crescita. I dati relativi al 2022 parlano di 10.210 nuove diagnosi, con una prevalenza della malattia dello 0,43 per cento.

Bisogna considerare anche la quantità e la qualità importante di complicanze che potrebbero generarsi a causa della mancata diagnosi: penso al diabete, alla chetoacidosi, alle malattie cardiovascolari, alle neuropatie, alle neoplasie, alle complicanze oculari, alle amputazioni. Per i celiaci in età pediatrica, ciò potrebbe comportare una flessione del ritmo accrescitivo, un ritardo della pubertà e dello sviluppo e un malassorbimento intestinale in età giovanile, fino ad arrivare direttamente a malattie importanti quali il tumore o a conseguenze appunto mortali. Ecco perché bisogna intervenire, e bisogna farlo direttamente, perché si stima ci sia fino al 60 per cento dei casi di sottodiagnosi.

È importante allora anche la formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri, in modo tale che possano intervenire direttamente proprio perché c'è una correlazione tra le due malattie, ma anche con altre malattie, come per esempio quelle della tiroide o la dermatite erpetiforme: ci sono altre malattie che possono essere collegate a queste due, che il medico deve conoscere.

Non ve lo dice una senatrice a caso, ma la mamma di un bambino cui è stata diagnosticata la celiachia

all'età di due anni; per fortuna non è diabetico, però sicuramente, grazie all'intervento e alla conoscenza del pediatra, è stata fatta una diagnosi tempestiva ed è stata prescritta una dieta senza glutine.

È importante la diagnosi, quindi, perché è una patologia cronica, evolutiva e ad alto rischio di complicanze: chi ne è affetto avverte tutto il disagio per le conseguenze che ne derivano e c'è il timore di una vera e propria rivoluzione nella quotidianità. Per questo si parla di malattie sociali: provate per un giorno o solo per un pasto a fingere di essere celiaco e a entrare in un bar, in un ristorante, in un ambiente pubblico o a viaggiare e provate a chiedere un pasto oppure uno spuntino senza glutine e vedrete la risposta oppure l'ampia scelta - per modo di dire - che vi viene sottoposta.

C'è un'altra proposta di legge in discussione in Commissione affari sociali, sanità, lavoro del Senato. È un disegno di legge al quale stiamo lavorando in accordo con il Governo, con la collaborazione del sottosegretario Gemmato, che ringrazio, per andare a modificare la legge n. 123 del 2005 sulla celiachia, per implementare la dematerializzazione e la circolarità dei buoni per i prodotti senza glutine, affinché si possa uniformare la loro erogazione su tutto il territorio italiano, grazie a un investimento programmato con i fondi del PNRR volto a potenziare il fascicolo sanitario elettronico e il sistema della tessera sanitaria.

L'altro impegno assunto riguarda il sostegno alla formazione della classe medica, come dicevo, delle professioni sanitarie e degli operatori del settore Horeca e naturalmente anche alla formazione nelle scuole alberghiere proprio per fare informazione.

Tornando al disegno di legge in discussione, si istituisce anche un osservatorio sul diabete di tipo 1, con il compito di elaborare le risultanze sullo *screening* e favorire campagne importantissime di sensibilizzazione e di formazione. Lo *screening*, combinato con la stessa indagine, individuerà in via predittiva i soggetti a rischio patologico di celiachia e diabete di tipo 1.

La prevenzione è sicuramente un tema di politica sanitaria attuale e moderna, sia in termini di adeguatezza delle cure che di risparmio di risorse e si inserisce in un contesto di razionalizzazione delle risorse economiche, ma ancora di più di promozione del sistema sanitario nazionale in termini di tutela della salute, specialmente in età pediatrica in questo caso.

Lo *screening* del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca, quindi, l'istituzione di questo osservatorio, le campagne di sensibilizzazione e di formazione mostrano l'attenzione del Governo ai temi di salute e di sanità pubblica ed è per questo che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ZAMBITO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi siamo tutti d'accordo - maggioranza e opposizione - che questo provvedimento si debba approvare. È raro che la politica sia capace di trovare una certa trasversalità, ma quando si discute di temi che hanno a che fare con la vita delle persone, lo si deve provare a fare sempre e direi che quello in esame è un provvedimento che con la vita delle persone ha una certa attinenza.

Grazie all'approvazione di questa legge, infatti, prevediamo e finanziamo la possibilità di effettuare diagnosi precoci in casi nei quali altrimenti il pericolo e le conseguenze sarebbero potenzialmente mortali. Ecco perché il legame con la vita, perché in questo modo agiamo prima, preveniamo e, nel migliore dei casi, la salviamo.

Come è stato detto, in Italia ogni giorno quattro bambini scoprono di essere affetti da diabete di tipo 1, una patologia che in molti casi ha carattere asintomatico e che quindi viene scoperta quando ha già fatto dei danni. Con lo *screening* arriviamo prima, individuando precocemente la malattia, il che ci permette di prevenire e, dunque, non solo di curare meglio, ma anche di sgravare il nostro sistema sanitario nazionale dai costi legati a un intervento successivo, tardivo e, appunto, più costoso.

Anche sulla celiachia, ovviamente, il passo avanti è evidente, perché questa legge ci consente di fotografare ed individuare un problema che troppo spesso non emerge, per una sintomatologia assente oppure estremamente lieve. Quando ci si accorge di essere celiaco molto spesso si è in una fase nella quale si è già messo sotto stress l'organismo, che nel frattempo lamenta disturbi gastrointestinali e

spesso patologie ancor più gravi.

Come legislatori, possiamo dire di aver fatto un buon lavoro quando, grazie al nostro impegno e grazie ad una legge da noi approvata, la vita dei nostri concittadini migliora. Ecco, io penso che questo provvedimento cambierà la vita, non solo a migliaia di persone malate, ma anche a migliaia di famiglie e genitori che sono chiamati a gestire la vita di chi è affetto da una malattia come il diabete di tipo 1.

È una malattia estremamente complicata da gestire: è necessario stare sempre in allerta e tenere sempre sotto controllo i valori glicemici. Sappiamo tutti cosa significa, in una famiglia, dover rispettare le esigenze e i ritmi di chi ha una malattia come questa. Anche per questo, mi unisco ai ringraziamenti alla Fondazione italiana diabete, che so essere stata in prima linea per il conseguimento di questo risultato. Ringrazio i colleghi deputati, che questo provvedimento hanno presentato, discusso e approvato. A noi spetta il compito di renderlo un atto di legge e, come Partito Democratico, non faremo mancare il nostro sostegno affinché questo avvenga.

Pur tentando di non rompere questo clima di idillio, ci terrei però a fare un appello al Governo e a tutta la maggioranza. Oggi, come ogni altra volta che trattiamo questi temi, il Partito Democratico non fa mancare il proprio sostegno. Mi piacerebbe, però, che la maggioranza ascoltasse ciò che il Partito Democratico propone e chiede su tutto ciò che riguarda la sanità.

Come dicevo prima, questa legge salva la vita di migliaia di persone. Ebbene, signor Presidente, mi lasci dire che l'investimento nel sistema sanitario pubblico serve ad essere orgogliosi di avere gli strumenti per salvare la vita di milioni di persone, per migliorarla, per allungare sempre di più la speranza di vita di chi sta male.

Per questo motivo siamo d'accordo con la richiesta avanzata dal ministro Schillaci, di dedicare al capitolo sanitario ulteriori quattro miliardi di euro rispetto a quelli previsti dal Documento di economia e finanza. Siamo convinti che non bastino, ma sarebbe già un buon inizio. Il Governo si assuma l'impegno di farlo subito, in maniera molto più consistente e, se possibile, nella stessa legge di bilancio.

Se farete questo ci troverete con lo stesso atteggiamento che abbiamo tenuto oggi: positivo e collaborativo. Lo facciamo anche forti del fatto che, quando eravamo al Governo e Ministro della salute era Roberto Speranza, il Fondo sanitario nazionale è stato finanziato al 7 per cento del PIL, nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Avevamo tutti detto, anche chi allora era all'opposizione, che avevamo imparato la lezione, che il Servizio sanitario nazionale non sarebbe stato mai più sotto finanziato, ma non è quello che risulta nel DEF.

Noi abbiamo assoluto bisogno che i cittadini italiani e gli operatori socio sanitari ricomincino a credere nel nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo evitare la fuga generale dei medici dal Servizio sanitario nazionale e riaprire una discussione definitiva che porti all'eliminazione dei tetti alla spesa del personale nella sanità, anche con l'obiettivo di pagare di più i nostri operatori.

Siamo anche pronti a sostenere qualsiasi azione per l'attuazione della missione 6 del PNRR. Su questo, devo confessare che sono particolarmente preoccupata, perché l'ultimo documento del Governo su questa materia presenta tagli al finanziamento per la realizzazione di ospedali e case di comunità: peraltro senza nemmeno dire quali e probabilmente arrivando a tagliare strutture la cui costruzione è addirittura già partita. Non dite che mancherebbe il personale per far funzionare queste strutture, perché il ministro Speranza aveva ottenuto che il personale da assumere per la medicina territoriale sarebbe stato al di fuori del tetto di spesa: ve lo voglio ricordare. (*Applausi*).

Vi dico quindi che non potremmo perdonare nessun ritardo, perché nessun ritardo sarebbe giustificato e giustificabile quando si parla della cura e della presa in carico dei nostri concittadini. Togliere dal pronto soccorso pazienti che possono essere curati altrove consente di alleggerire la situazione e ai medici di concentrarsi meglio sui pazienti che hanno più bisogno. Proprio per questo l'Europa ci ha dato i soldi. Nemmeno sarebbe accettabile un altro modello di sanità diverso da quello che abbiamo conosciuto finora - ovviamente mi riferisco al servizio sanitario pubblico e universalistico - perché sono sicura che nessuno di voi, colleghi della maggioranza, approvi il modello che chi può pagare salta la fila al pronto soccorso.

Durante questo dibattito si è parlato di prevenzione, di *screening*, di possibilità di tenere traccia delle

condizioni di salute dei malati. Ecco, la pandemia su questo ha segnato un punto dal quale dovremmo trarre insegnamento o almeno avremmo dovuto: dove si è investito su una sanità pubblica, capillare, strutturata, connaturata con i servizi socioassistenziali, la risposta del tracciamento e la stessa capacità di prevenzione sono state decisive. Allora, vi prego, non torniamo indietro: è un appello sincero che però temo cadrà nel vuoto, e mi sembra davvero assurdo.

Concludo il mio intervento, tornando sul provvedimento che ci accingiamo a votare, per segnalare un altro aspetto che trovo importante: è una legge di iniziativa parlamentare che arriva al traguardo - ahimè - in solitaria, ma è la dimostrazione che, se c'è la volontà politica, il Parlamento può tornare a svolgere le funzioni costituzionalmente previste e garantite. Di provvedimenti di questa natura ce ne sono diversi e su tutti sarebbe bello avviare una discussione seria, senza relegare queste Aule al mero lavoro di conversione dei decreti-legge d'urgenza.

Nel frattempo, con il voto favorevole di tutto il Gruppo Partito Democratico siamo convinti di dar forza e sostanza a questo provvedimento. (*Applausi*).

[SATTA \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SATTA \(Fdl\)](#). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, anch'io vorrei ringraziare il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato, il presidente Zaffini, il relatore Russo e tutti i colleghi della 10^a Commissione per la sensibilità avuta su questo argomento.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare è sicuramente un esempio di quello che deve essere un cardine della sanità pubblica, ovvero la prevenzione. È proprio con la prevenzione che si attua una politica sanitaria moderna, sia in termini di adeguatezza delle terapie che di risparmio di risorse; tutto ciò è ancora più vero quando si tratta di patologie dell'età pediatrica. Quello in esame è infatti un programma di *screening* predittivo di ricerca ematologica di autoanticorpi specifici che deve agevolare la diagnosi precoce, e di conseguenza ridurre l'incidenza delle potenziali complicanze, del diabete di tipo 1 e della celiachia in età pediatrica, in particolare nella fascia di età che va da uno a diciassette anni.

Come già ampiamente ricordato, il diabete tipo 1, il diabete giovanile, è una patologia cronica endocrino-metabolica che rappresenta circa il 10 per cento delle forme di diabete ed è molto più frequente nell'età pediatrica, dove rappresenta oltre l'80 per cento dei casi di diabete in età evolutiva, mentre la celiachia è un'enteropatia autoinfiammatoria permanente, con tratti di autoimmunità, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di patologie dai numeri rilevanti: infatti si stimano in 300.000 i casi diagnosticati di diabete di tipo 1 e in circa 230.000 i casi di celiachia, con circa 11.000 nuove diagnosi annuali.

Inoltre, l'incidenza del diabete di tipo 1 è purtroppo in progressivo aumento in tutto il mondo e in Italia, dove ne è affetto circa lo 0,5 per cento della popolazione, ha una prevalenza che è raddoppiata negli ultimi venticinque anni ed è in ulteriore e costante incremento. La stima della prevalenza della celiachia è invece pari a circa l'1 per cento, con un numero totale nella popolazione italiana di celiaci intorno ai 600.000 contro i 233.000 ad oggi diagnosticati.

Ci troviamo quindi davanti a patologie non sempre correttamente riconosciute precocemente, spesso anche a causa di una sintomatologia iniziale di lieve entità o atipica, con la conseguente mancanza di un'adeguata e tempestiva appropriatezza terapeutica e del rischio di insorgenza di complicanze, a volte anche molto gravi, quali per il diabete la chetoacidosi, già ricordata ampiamente, complicanze cardiovascolari, la neuropatia diabetica, la nefropatia diabetica e le complicanze oculari come la retinopatia diabetica. Per la celiachia si evidenzia invece un rischio di alterazione della crescita, di sviluppo di forme refrattarie nonché per l'insorgenza di neoplasie intestinali.

Entrambe le patologie quindi possono evolversi con complicanze gravi ed invalidanti che possono essere ridotte notevolmente con una diagnosi precoce e una corretta terapia e che, viceversa, possono essere aggravate e accelerate dalla non aderenza alla terapia insulinica per i diabetici e da una non corretta dieta priva di glutine per i celiaci.

Va inoltre sottolineata la validità della scelta di accoppiare le due patologie in questo provvedimento. Infatti esse presentano dei profili di omogeneità sia nell'eziopatogenesi autoimmunitaria sia nell'età di

insorgenza ed esiste un'ampia e consolidata letteratura che mette in evidenza una possibile correlazione fra le due forme morbose con una prevalenza di associazione che va dal 4,1 al 6,5 per cento. È pertanto corretta la scelta di un doppio *screening* diabete-celiachia per le evidenze scientifiche di una possibile comorbidità.

Venendo all'articolato, esso prevede all'articolo 1 un termine di centoventi giorni per l'emanazione di un decreto del Ministro della salute che detti criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete tipo 1 e della celiachia, finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete tipo 1.

Al comma 2 si autorizza l'attuazione di un programma pluriennale la cui spesa è pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

All'articolo 2 è prevista l'istituzione presso il Ministero della salute di un osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, composto da 13 membri da nominare con decreto del Ministro della salute, dove sono presenti anche due rappresentanti per ciascuna patologia delle associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari. È questa una presenza importante per i risvolti sociali e psicologici che investono le famiglie dove è presente una persona affetta da queste patologie croniche.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, promuovendo campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza dei programmi di *screening*.

In conclusione questo provvedimento, colleghi, rappresenta certamente un esempio che pone al centro delle politiche sanitarie la prevenzione, un tema che in questi mesi è stato sempre una priorità dell'attività di Governo con diverse iniziative promosse dal Ministero della salute. La prevenzione deve essere sempre considerata un investimento con un ritorno in termini di sostenibilità e di risparmio per il sistema del Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto un investimento per i pazienti e le loro famiglie.

Desidero concludere affermando come un voto favorevole ampiamente condiviso su questo provvedimento, così come è avvenuto presso la Camera dei deputati, sia un importante segnale di attenzione e vicinanza a quanti, pazienti e famiglie, vivono quotidianamente il dramma della situazione della malattia cronica.

Annuncio pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Guidi, il suo Gruppo ha già fatto la dichiarazione di voto, ma in via straordinaria, vista la sua particolare attenzione alla materia, le possiamo dare la parola, tenuto conto che è un modo particolare di procedere.

Ha dunque facoltà di parlare.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, l'ottimo provvedimento al nostro esame viene decantato soprattutto per la presa in carico dei costi - perché avere celiachia e diabete di tipo 1 comporta anche spesso l'impoverimento della famiglia - e perché vi si parla di terapie fisiche precoci. Mi permetto di aggiungere che la cosa più importante di tutte è la presa in carico psicologica, perché queste patologie tendono a ferire il corpo, ma soprattutto a ferire la psiche dei bambini, degli adolescenti e degli adulti per i quali una presa in carico psicologica, seria e professionalmente condivisa con il pediatra o il medico di base è fondamentale. Il mio appello, che è stato ripreso anche dall'ottimo intervento della senatrice Sbrollini, è a parlare di benessere e non solo di assenza di malattia, che credo sia importante. Viva il corpo, ma soprattutto viva l'anima, in un dualismo perfetto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 727, nel suo complesso.

Senatore Lotito, non è riuscito a votare? Vista la natura sociale e sanitaria del tema, annullo la votazione e invito chi non lo abbia fatto a votare.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 727, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Rilevo che l'Assemblea ha votato a favore del provvedimento all'unanimità. *(Applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 524 e 801.

Abbiamo fatto due eccezioni: per il senatore Guidi che è della Roma e per il senatore Lotito che è della Lazio.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (ore 12,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 833 recante: «Disciplina della professione di guida turistica».

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

Vi invito poi ad attendere ancora perché darò delle comunicazioni circa l'orario odierno.

DURNWALDER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre il provvedimento, composto da 14 articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità, del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono infine conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato, n. 833, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che riprenderemo i lavori alle ore 15,30, anziché alle ore 16,30.

Ricordo a tutti che discuteremo la mozione n. 71 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle morti sul lavoro è di particolare attenzione per chi segue i lavori del Parlamento e consiglio di dare una immagine del Senato composta e partecipe, visti i recenti eventi drammatici che hanno spinto l'Assemblea a discutere questa mozione.

Vi attendo quindi numerosi alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 15,51).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Discussione e approvazione della mozione n. 71 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ore 15,51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione [1-00071](#), presentata dal senatore

Magni e da altri senatori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Colleghi, prima di dare la parola al senatore Magni, vorrei comunicarvi la ragione del ritardo nella ripresa dei nostri lavori. Io ho cercato di avere più notizie su una nuova disgrazia, riguardante proprio gli incidenti sul lavoro, che ha comportato morti nell'esplosione avvenuta alla Sabino Esplosivi di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).*

Aggiungiamo quest'altra tragedia alle tante ricordate, anche ieri, dal Presidente della Repubblica, associandoci alle sue parole sulla necessità che tutti, Governo, maggioranza, opposizione e qualunque organismo dello Stato, facciano di più per contrastare questo stillicidio di morti, di tragedie, che colpisce fortemente non solo la nostra umanità, ma la convivenza civile della nostra Nazione. Su questo tema, credo che tutti sentiamo la necessità di unirvi e di sottolineare l'obbligo di fare sempre di più, tutto quello che si può fare.

In ricordo delle nuove tre vittime e degli altri caduti negli incidenti di lavoro, vi prego di voler condividere insieme un momento di cordoglio, rimanendo per qualche secondo in silenzio.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Ha facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la mozione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ringrazio il Governo e i Ministri presenti, tutti i senatori e le senatrici. Vorrei, prima di iniziare a illustrare l'impostazione della mozione, ringraziare lei, presidente La Russa, perché questa discussione è stata sì proposta da me, nella Conferenza dei Capigruppo, ma da Lei voluta.

Io ritengo che questo sia un momento importante, perché il Senato, in qualche modo, di fronte alla tragedia avvenuta a Brandizzo, ha deciso di dedicare una seduta di discussione al tema della sicurezza. Oggi, purtroppo, siamo di fronte a un'altra tragedia, ma vorrei ricordare che la media è di tre morti al giorno. Sostanzialmente, siamo in questa situazione.

Come Commissione d'inchiesta, che ho l'onere, ma anche l'onore, di presiedere, abbiamo ragionato per l'impostazione di un programma di lavoro che la Commissione doveva porsi, e si deve porre. Di fronte alla tragedia di Brandizzo abbiamo deciso di verificare se c'erano le condizioni - ed è per questo che ho ringraziato prima il Presidente del Senato - per costruire una proposta unitaria di discussione e risoluzione. Abbiamo cercato di lavorare in questa direzione e qui voglio davvero ringraziare tutti i membri della mia Commissione, perché tutti hanno dato un contributo e insieme abbiamo costruito una proposta, una mozione che è il frutto collettivo di una discussione precedente. Vorrei sottolineare anche questo: abbiamo iniziato a discutere prima nell'Ufficio di Presidenza e poi in Commissione le linee di indirizzo di come muoverci. E sulla scorta di tali idee abbiamo lavorato unitariamente e avanzato questa proposta.

La mozione - come detto prima - parte dalla tragedia di Brandizzo e dai dati dell'INPS, che parlano di 559 morti nei primi sette mesi dell'anno (sono aumentati in questi giorni), di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 *in itinere*, con una media di 80 al mese (più o meno, tre morti al giorno). Quanto agli infortuni, tendenzialmente sono quasi uno ogni minuto. In tale contesto, abbiamo riscontrato all'inizio dell'anno corrente un dato preoccupante sul terreno dei giovani morti: 196 sinistri tra i venticinque e i trentanove anni di età e 22 tra i minori di vent'anni. Poi cercherò di spiegare perché crediamo che certi atti vadano fatti.

La nostra mozione è impostata, da una parte, su quanto si chiede al Governo di fare e, dall'altra parte, si pone il problema di proporre al Parlamento l'obiettivo dell'azzeramento del numero delle morti sul lavoro, a partire dalla verifica di un terreno strategico nell'ambito della prevenzione. Pensiamo che, quando si piangono i morti, i fatti sono già successi e, quindi, dobbiamo lavorare molto sul prevenire gli incidenti. Il nostro spirito è lavorare sulla prevenzione, perché dopo difficilmente si ripara: alla morte non si ripara e neanche al dolore dei familiari.

Di fronte a questo dato, pensiamo sia giusto che il Parlamento, e quindi quest'Assemblea e la nostra Commissione, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi compiano, anche con le parti sociali e tutti i soggetti interessati, una verifica per fare un *check up* - chiamiamolo così - al decreto legislativo n. 81 del 2008. Quest'ultimo è un ottimo decreto legislativo - l'Italia ha un quadro normativo anche migliore di quello di altri Paesi europei e, quindi, non siamo di fronte al vuoto - un provvedimento che ha

funzionato e ha ormai quindici anni di vita, ma occorre vedere che cosa ha funzionato e ciò che invece non ha funzionato e quali decreti attuativi non sono stati posti in essere. È inutile ora discutere in questa sede sulle ragioni, ma un'azione parlamentare deve coinvolgere i soggetti interessati, quali le associazioni dei familiari, i sindacati, le associazioni industriali e l'INAIL. Questa è la parte che riguarda il cosa fare.

Per quanto riguarda invece le richieste e le proposte che avanziamo nella mozione che presentiamo, il primo atto che chiediamo al Governo è affrontare - so che in questi giorni lo si sta affrontando, ma lo voglio sottolineare - la questione dei controlli. Siamo di fronte a un abbassamento di attenzione troppo rilevante. Non si possono pronunciare paroloni, piangere il giorno successivo alla tragedia e poi continuare come prima. È necessario che il Parlamento per primo metta al centro della sua azione la persona. I lavoratori e le lavoratrici devono poter tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Se noi vogliamo porre attenzione alla persona, dobbiamo intervenire dal punto di vista del controllo; pensiamo quindi alla questione degli ispettori e all'applicazione delle norme esistenti. Questo è quanto noi proponiamo come primo punto, anche per dare una risposta alla domanda che viene dal Paese.

In secondo luogo, si chiede di costruire un fascicolo elettronico dei lavoratori in materia di sicurezza, ragionando sulla formazione. Anche questo è un altro dato. Il ragionamento non sfugge a nessuno. È chiaro che la formazione molto spesso è fatta in aziende che hanno una certa struttura, una certa dimensione, con lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, e situazioni molto più difficili in altre realtà. Il problema, però, è che noi assistiamo a una serie di incidenti sul lavoro, mortali o meno, che coinvolgono persone che magari non hanno le necessarie conoscenze o non hanno avuto il tempo per fare la formazione. È quindi necessario e molto importante approfondire tale aspetto, intervenendo sul terreno della prevenzione e individuando le buone pratiche. Se ci sono delle buone pratiche, dobbiamo cercare di estenderle. È fondamentale in sostanza far sì che il problema della sicurezza sia visto non come un costo, ma come un investimento. Da questo punto di vista l'approccio è un aspetto determinante.

Molti di noi sono andati a Brandizzo. Dico, con tutta franchezza, che ciò che è lì successo non è un caso. Come abbiamo scoperto tutti, quella di Brandizzo è una prassi diffusa, in un modo o in un altro. È chiaro allora che anche l'utilizzo di nuove tecnologie per le segnalazioni, ad esempio, è fondamentale; noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per andare in questa direzione. È il dato che noi sottolineiamo, facendo un monitoraggio attraverso il digitale con istituti, come l'INPS e l'INAIL, al fine di individuare le casistiche e lavorare in modo scientifico e selezionato. Sottolineo però che, quando parliamo ad esempio di intervenire su appalti e subappalti, bisogna premiare chi applica le norme che abbiamo elaborato, chi le rispetta e chi, addirittura, va oltre.

In Commissione non abbiamo detto che il premio debbano essere dei soldi. Abbiamo detto che, ad esempio, nel confronto tra due società, si debba tenere conto degli investimenti che ciascuno effettua sulla sicurezza per stabilire una eventuale prevalenza in base a tale criterio.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,04)

(Segue MAGNI). Per quanto riguarda infine la questione della prevenzione e della formazione, oltre alla necessità di fare formazione alle lavoratrici e ai lavoratori (con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e via dicendo), come già chiesto in Commissione, chiediamo al Ministero dell'istruzione e del merito di discutere come possiamo far sì che nelle scuole la questione della sicurezza abbia un ruolo importante. Credo infatti che chi ha fatto lezione in qualche scuola, a partire dalle scuole professionali, sa benissimo che si discute poco di siffatti temi. Vorremmo, quindi, che in sostanza il problema della sicurezza avesse la priorità anche sul terreno dell'insegnamento.

Questa è l'impostazione della mozione. Sottolineo che è stato un lavoro collettivo, che abbiamo concordato tutti sulle proposte avanzate e che tutti i Gruppi hanno accettato e sostenuto la nostra mozione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le morti bianche rappresentano una piaga nella nostra Nazione: ogni vita persa sul luogo di lavoro non solo ha un impatto devastante sulle

famiglie coinvolte, ma influisce anche sulla società nel suo complesso. Ogni incidente mortale rappresenta un costo sociale ed economico in termini di assistenza sanitaria, indennizzi, disabilità permanente e perdita di produttività. I dati forniti dall'INAIL - lo ricordava prima il senatore Tino Magni - da gennaio a luglio riscontrano un bilancio ancora fortemente drammatico: 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese e un aumento del 4,4 per cento in più rispetto all'anno scorso. Ma si tratta di vite umane perse, famiglie distrutte e comunità che soffrono. È dunque una questione che richiede la nostra totale attenzione e delle azioni concrete. Il problema al quale oggi cerchiamo di dare risposta è pertanto di estrema importanza e rappresenta, prima di tutto, una battaglia di civiltà.

La sicurezza dei lavoratori è un tema già al centro dell'agenda di Governo, che ha già mosso i primi passi in questa direzione, ad esempio incrementando per l'anno 2023 di 5 milioni di euro il fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ed estendendo la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, includendo anche quello della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambiti scolastici. Inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di formazione, come la nomina del medico competente e poteri di vigilanza volti a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Queste sono certamente scelte importanti di riforma normativa. Avremo modo di vederne i risultati sul medio e lungo termine, ma di fronte ai numeri che ho appena citato è sicuramente necessario implementare ulteriori interventi, dal momento che ogni giorno migliaia di lavoratori si recano sul loro posto di lavoro con la certezza che la sera torneranno a casa dai loro affetti e dalle loro famiglie. Ma questa certezza viene distrutta con una media di tre volte al giorno da incidenti che spesso e volentieri si sarebbero potuti evitare. Come? Applicando protocolli di sicurezza corretti e semplici regole di buonsenso.

Quando leggiamo alcune agenzie stampa - è di ieri sera quella di un operaio caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato a Messina ed è di poche ore fa quella che citava il presidente La Russa, di due morti accertati nell'esplosione dentro una fabbrica abruzzese già interessata, fra l'altro, in passato da altri gravi incidenti - sembra che in settant'anni nulla abbiamo imparato da Marcinelle, ad esempio, dove i nostri operai furono di fatto condannati a morire in una miniera costruita come una trappola per topi senza vie di fuga, senza alcuna strategia per prevenire eventuali incidenti e alcun programma per provvedere ai soccorsi.

Nel corso di questi decenni molteplici sono state le sentenze che hanno scoperchiato un mondo imprenditoriale dove gli operai vengono sfruttati fino a lavorare anche dodici ore al giorno e dove i sistemi di sicurezza non funzionano. Per alcune aziende la sicurezza è semplicemente un costo in più da cancellare in bilancio, una perdita di tempo, una trafila burocratica alla quale sottrarsi con furbizia. Dall'altro lato, alcune volte sono gli stessi operai a trascurare alcune norme di buonsenso. Si tratta, quindi, non solo di ragionare solo di leggi e di regolamenti, ma anche di promuovere una cultura della sicurezza. Si tratta di una presa di coscienza del valore della persona e di come proteggerla. Si tratta di promuoverla in ogni ambiente lavorativo. Si tratta del fatto che la tutela della vita diventi una priorità e che questa priorità sia condivisa da tutti. Pertanto, se è vero che noi, cari colleghi, abbiamo il dovere di registrare normative solide e rigorose che prevedano controlli severi e sanzioni efficaci per chi non rispetta le leggi, dall'altro dobbiamo anche patrocinare la cultura della sicurezza, introducendola nella formazione scolastica e invitando a investire sulla formazione obbligatoria tutti i lavoratori a tutti i livelli, affinché siano consapevoli dei pericoli e delle procedure per evitarli. Nessun lavoratore deve mai mettere a repentaglio la propria vita per guadagnarsi da vivere.

Per concludere, è imperativo riconoscere che il tema cruciale discusso oggi non può più essere trascurato. Abbiamo l'opportunità di governare il processo per portare ad un'inversione di questo tragico *trend* e sono sicura che questa causa possa incentivare tutti noi ad unire le forze presenti in quest'Aula per accogliere positivamente questa mozione, che rappresenta non solo una sintesi *bipartisan*, la più rappresentativa possibile, ma anche un impegno che prevede azioni concrete a trecentosessanta gradi.

Nel ringraziare per l'importantissimo lavoro fatto dai colleghi della Commissione, credo che su un testo che parla di implementazione di normative efficaci, di investimenti sulla formazione e di un

grandissimo impegno nel creare una coscienza della sicurezza non si possa che esprimere un sonoro e unanime «sì», uniti dalla consapevolezza che siamo qui a tutelare il bene più alto, che è quello della vita umana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, il presidente La Russa, aprendo la sessione pomeridiana, ha ricordato il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla ministra Calderone in occasione del corso di formazione sui nuovi ispettori di lavoro, ammonendoci - come veniva detto prima - sul fatto che non stiamo facendo abbastanza. Quel «non stiamo facendo abbastanza» è rivolto a tutti, tanto alla maggioranza quanto all'opposizione.

Per questo motivo la mozione unitaria che è stata siglata oggi, per la quale ringrazio il presidente della Commissione di inchiesta Tino Magni per il lavoro che ha voluto fare, deve servirci, ognuno per la propria parte, a fare qualcosa di più rispetto al passato. Per chi, come me e come il mio Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, cerca di interpretare il ruolo dell'opposizione in maniera costruttiva, fare di più significa anche cercare di portare avanti un linguaggio di verità che vada forse oltre le analisi che sono state fatte fino a questo momento.

C'è un'altra parola del messaggio del Presidente della Repubblica che dovrebbe farci molto riflettere, oltre al «dobbiamo fare di più»; il Presidente ha usato anche la parola «deriva», che indica una situazione fuori dal controllo. Se noi immaginiamo che i morti e gli infortuni sul lavoro debbano essere contabilizzati (prima ci veniva ricordato: un morto ogni otto ore, un infortunio ogni minuto), rischiamo di pensare che sia una situazione di numeri che non riusciamo ad abbassare, ma che in qualche modo è stabile. Temo invece che quel numero sia più alto dei dati ufficiali: non facciamoci fuorviare dalla stabilità del dato INAIL, le cui tabelle non offrono un quadro completo del dramma, perché l'Istituto riceve solo le segnalazioni dei decessi dei lavoratori assicurati. Questo significa che ci sono più morti e più infortuni sul lavoro che non vengono comunicati e questi dati li trovate negli osservatori ufficiali e non ufficiali, che ci dicono che già oggi in questo momento il numero dei morti, per esempio, è superiore al migliaio. Altrimenti, come si farebbe, per esempio, a valutare il tema dei decessi dei lavoratori autonomi o delle Forze dell'ordine o di altre forze che non fanno parte in questo momento dei dati ufficiali dell'INAIL?

Infine, c'è un tema che secondo me bisogna affrontare con maggiore verità, che riguarda tanto i morti tanto gli infortuni sul lavoro. Se assumiamo l'idea che una persona abbia bisogno di avere più formazione nella sicurezza sui luoghi del lavoro, più formazione sulle scuole, più formazione nel mondo dell'istruzione, sicuramente stiamo dicendo una cosa vera, ma se andate a vedere l'età di chi subisce un infortunio sul lavoro, scoprirete che magari era stato assunto il giorno prima.

Forse bisogna avere il coraggio di dire che in quel caso non si tratta di un infortunio sul lavoro dettato da inesperienza, ma di lavoro nero. E in Italia molti dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro si chiamano lavoro irregolare e lavoro nero (*Applausi*), perché, quando una persona viene assunta il giorno prima di un infortunio, molto spesso dietro quell'assunzione c'è una minaccia, c'è l'idea che possa continuare a lavorare senza danneggiare l'azienda, ma attraverso la regolarizzazione del contratto di lavoro. Allora sì alla formazione, sì alla prevenzione, sì all'istruzione; ma per prima cosa noi dobbiamo contrastare, tutti insieme, il lavoro nero e irregolare, che è una piaga sociale di questo Paese. (*Applausi*).

Giustamente, il Presidente ci diceva che il tema delle norme ha bisogno di un *check up*, ha bisogno di fare una revisione. Dal 2008 ad oggi il mondo del lavoro è completamente cambiato: subisce trasformazioni molto forti, molto radicali e molto accelerate, anche attraverso il tema della transizione digitale, sul quale tornerò, però anche nel linguaggio che usiamo dobbiamo fare uno sforzo in più. Io, per esempio, non penso che sia utile utilizzare l'espressione "morti bianche", perché non c'è niente di bianco in un morto sul lavoro. (*Applausi*). Penso che non ci sia più bisogno di usare la parola "infortuni" sul lavoro, perché non c'è niente che riguardi una questione di fortuna o sfortuna: si chiamano lesioni. (*Applausi*).

Io penso che non abbiamo bisogno di nuove norme o di norme più severe; penso che abbiamo bisogno

di applicare le leggi che già abbiamo. (*Applausi*). Questo significa avere memoria. Il 12 dicembre 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli ispettori del lavoro sono scesi in piazza, per chiedere - il Ministro lo sa - un adeguamento dei loro piani contributivi e dei loro piani retributivi agli altri elementi dell'amministrazione statale. Quella vertenza è stata parzialmente risolta, anche grazie all'intervento del Governo, al quale riconosco che sta facendo passaggi importanti. Se però il tema è quello della parità tra chi si occupa di sicurezza del lavoro e gli altri amministratori, noi dobbiamo fare un salto in più, affinché oggi lavorare e svolgere il ruolo di ispettore del lavoro abbia una dignità e vi sia il riconoscimento da parte di tutti, di quanto debba essere prioritario, il contrasto alle irregolarità che ci sono nei luoghi di lavoro. (*Applausi*).

Smettiamo di pensare che il tema sia concentrato sui luoghi di lavoro, perché il nostro mondo del lavoro oggi si articola anche fuori dai luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza del lavoratore è anche quello del suo benessere. Se infatti un operaio muore *in itinere*, noi la chiamiamo morte *in itinere*, ma, se è un lavoratore a partita IVA o un libero professionista invece a morire durante il tragitto che lo porta al luogo di lavoro, lo chiamiamo incidente stradale? Cerchiamo di capire quanto sono forti le trasformazioni del mondo del lavoro.

Non vorrei che ci rassegnassimo all'idea ineluttabile che questi sono i numeri e che noi non riusciamo a incidere. Se le nostre analisi sono sbagliate, allora anche le nostre proposte per risolvere quei problemi rischiano di essere inefficaci. (*Applausi*). E allora forse, più che nuove sanzioni, più che nuove pene o più che nuovi reati, quello che serve è dare risorse, strutture e personale a chi si occupa di controllo sulla regolarità nel lavoro, perché non sia svuotare il mare con un cucchiaino. Questa è la situazione in cui spesso operano oggi gli ispettorati del lavoro, ai quali da parte mia e, a nome del mio Gruppo, ma credo anche di tutte le altre forze politiche, va un plauso per il lavoro che ogni giorno fanno per garantire la sicurezza e la legalità dentro e fuori dai luoghi di lavoro. (*Applausi*).

C'è un altro elemento, che invece vuol essere di speranza, che è contenuto nella mozione e che è stato affrontato da tutti anche all'interno dei lavori della Commissione. Noi abbiamo detto: smettiamola di pensare che la transizione digitale riguardi, per esempio, solo l'applicazione del digitale nei processi produttivi.

Proviamo a pensare che la transizione digitale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e della strumentazione digitale e tecnologica possano servire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sono rimasto sconvolto da un elemento che vorrei fosse di riflessione per tutti: possiamo capacitarci che nel 2023 l'unica strumentazione digitale a gestire la segnaletica di un tratto in cui stava passando un treno sia un telefono? (*Applausi*). Mi guardo e rivolgo la domanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: ministro Salvini, è giusta l'idea di mettere in campo tanti cantieri che possono sbloccare delle opere; è giusto lavorare sulla velocità dei lavori, ma io credo - e spero che lei sia di questo convincimento - che andare veloci sia utile quando la prospettiva è quella di andare lontani. Quando si sburocratizzano alcuni passaggi della filiera degli appalti e dei subappalti, il rischio è infatti che lì si possano annidare mancate risorse nella prevenzione e nella strutturazione della sicurezza nei cantieri di lavoro. (*Applausi*). Andiamo veloci, ma andiamo lontani, perché, se non c'è la sicurezza, non c'è neanche la dignità del lavoro e delle opere che facciamo.

Vorrei fare un'ultima considerazione, visto che il tempo sta per scadere. Questa mozione deve riuscire a livello unitario a portarci tutti a fare un passo avanti: è quello che ci chiedono non solo le vittime, ma anche i familiari delle vittime nei luoghi di lavoro. Bisogna cioè rifiutare l'idea che la persona umana, il lavoratore, possa essere degradato a scarto produttivo, a costo. Se noi riusciremo a fare quest'operazione culturale, probabilmente ci muoveremo nel solco di quello che ci dice il Presidente della Repubblica, cioè che non stiamo facendo abbastanza e abbiamo il dovere tutti quanti di fare qualcosa in più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signora Presidente, per me è difficile e doloroso parlare oggi in quest'Aula, perché l'incidente da cui prende spunto questa mozione è avvenuto nella mia Provincia, a pochi chilometri da casa mia, e ha fatto riaffiorare il dolore che provammo tutti nel 2007, quando ci fu l'incidente della ThyssenKrupp sempre nel mio territorio e altre vite di lavoratori furono spezzate durante l'orario di

lavoro, mentre pensavano di seguire il dettato della nostra Costituzione, perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma di lavoro non si può morire e il lavoro non può essere la causa per cui la sera non torniamo a casa dai nostri cari.

È quindi difficile per me intervenire oggi, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sentire tutti noi la responsabilità di quei morti. Dopo il 2007, infatti, il Parlamento varò il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo n. 81 del 2008, che chiunque si occupi di sicurezza considera il proprio *mantra* e che però non è stato abbastanza. Si pensava di aver raggiunto un grande traguardo con quel decreto legislativo e di aver finalmente posto un freno all'emorragia di vite, ma non è bastato, anche perché la cultura della sicurezza è rimasta sulla carta, in quanto ancora oggi mancano addirittura alcuni dei decreti che dovevano seguire a quel provvedimento.

Non se ne parla abbastanza tra di noi e fuori dalle aule parlamentari. Nella scorsa legislatura, la Commissione lavoro e previdenza sociale esaminò un affare assegnato concentrato sulla sicurezza sul lavoro proprio nel comparto ferroviario. La mia collega Matrisciano, all'epoca Presidente di quella Commissione, fece un gran lavoro, con molte audizioni, da cui scaturì una risoluzione votata all'unanimità, che doveva porre attenzione sul tema, ma poi poco le ha fatto seguito.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,30)

(Segue PIRRO). Ci fu una grande collaborazione e anche oggi abbiamo qui alcuni rappresentanti dei lavoratori del comparto ferroviario, che ascoltano con attenzione quello che diciamo nel corso dei nostri lavori. Mi auguro che quello che abbiamo scritto in questa mozione, tutti insieme, non resti una bella dichiarazione di intenti, ma che ne derivino provvedimenti legislativi che facciano sì che i lavoratori la sera tornino a casa.

Ci sono molte cose che possiamo fare e abbiamo detto tante volte che avremmo potuto farle, ma forse è arrivato finalmente il momento di farle, anche perché non abbiamo ancora finito di chiudere il capitolo relativo a quello che è accaduto a Brandizzo a fine agosto e oggi, purtroppo, ci siamo ritrovati a commemorare altri morti, in un altro settore del lavoro.

Approviamo quindi la mozione e facciamo i potenziamenti necessari, perché tutti sappiamo che lo sono. Sappiamo che servono più ispettori all'Ispettorato nazionale del lavoro (ILN), più personale, perché sono anni che la contrazione delle assunzioni ha fatto sì che non ci fosse un adeguato ricambio in tutto il comparto pubblico. Spesso diciamo che i lavoratori pubblici sono fannulloni e poi ci troviamo qui a dire che ne dobbiamo assumere di più: non sono fannulloni, ma spesso non vengono messi nelle condizioni di lavorare bene.

Anche riguardo all'INL, sappiamo che è stato potenziato, ma l'ultimo concorso che è stato fatto per gli ispettori non andava a ritagliare bene la figura di questi professionisti, con adeguate competenze anche tecniche e non solo giuridiche. Quando essi si recano in un luogo di lavoro, devono infatti essere in grado di guardarsi intorno e di capire dove possono essere le criticità.

Vanno inoltre implementati i dialoghi tra le banche dati e la cultura della sicurezza, che non deve riguardare solo ed esclusivamente il mondo del lavoro, perché ci riguarda ogni giorno, in ogni istante, anche quando saliamo in macchina, magari su un sedile posteriore e non ci mettiamo la cintura di sicurezza, perché pensiamo che sia solo un fastidio, o quando mettiamo in macchina i nostri figli e non li assicuriamo nel seggiolino. Magari pensiamo che siano tutte assurdità, anche se siamo tutti abbastanza informati su quanto questi presidi servano a salvare delle vite. Eppure, penso che a ciascuno di noi capiti ogni tanto di voltare lo sguardo sulla macchina che ci sta accanto e di vedere magari un bambino di tre o quattro anni che viaggia liberamente sul sedile posteriore o che saluta con la manina dal lunotto posteriore dell'automobile che ci precede.

Dobbiamo permeare tutte le nostre vite di cultura della sicurezza, magari partendo anche dalla scuola. Da lì formiamo i cittadini di domani e sarebbe davvero importante infondere a scuola anche questi principi che ci salvano davvero la vita, e non è un eufemismo.

Infine, lasciatemi dire che forse avremmo potuto essere anche un po' più coraggiosi in questa mozione e fare un accenno anche all'istituzione di una procura nazionale del lavoro. Anche i magistrati che devono indagare su quello che accade nei luoghi di lavoro e sui motivi per cui, spesso, si verificano incidenti hanno bisogno di sviluppare competenze e sensibilità e fare approfondimenti ed esperienze

su queste tematiche. Anche questi aspetti quindi potrebbero aiutare a ridurre le morti sul lavoro, perché si creerebbero *pool* di esperti per valutare i dati e le reali cause degli incidenti, potendo così fornire informazioni e supporti fondamentali, per fare in modo che si riducano finalmente e sul serio queste morti ingiuste.

Mi auguro quindi che la mozione che oggi stiamo discutendo costituisca il motore e l'impulso per far sì che il Parlamento, in questa legislatura, vari provvedimenti che non sono più procrastinabili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, 559: voglio partire da questo dato numerico, che rappresenta il numero dei morti sul lavoro da gennaio a luglio 2023. È una fotografia relativa ai dati di quest'anno, che ci restituisce l'INAIL e che definirei raccapricciante. In Italia si continua a morire di lavoro, con dimensioni e una frequenza che non possiamo più tollerare e l'ultimo terribile incidente - che oggi ultimo più non è - che ci ha portato a discutere in quest'Aula, accelerando un processo che era comunque avviato, è quello di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque persone.

Dietro questi morti c'è il dramma di intere famiglie, che improvvisamente perdono i loro cari senza potersene fare una ragione, spesso purtroppo anche con la consapevolezza che quella perdita si sarebbe potuta evitare. Salutano i loro congiunti quando escono di casa per quella che dovrebbe essere una routinaria giornata di lavoro, ma poi non li vedono più tornare.

Ovviamente in tutto questo c'è la responsabilità di tanti, innanzitutto dei datori di lavoro, che spesso si sottraggono al rispetto delle normative, nonostante siano obbligati a osservarle per garantire ai lavoratori la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. C'è poi a volte la responsabilità degli stessi lavoratori, che in alcuni casi per leggerezza o per comodità non rispettano a loro volta le normative, mettendo a rischio la propria vita senza neppure rendersene conto. C'è, ancora, chiaramente la responsabilità di noi politici e amministratori chiamati a legiferare e amministrare la cosa pubblica con la massima attenzione e lungimiranza possibile, ponendoci in questo caso come obiettivo l'abbattimento dell'incidenza degli infortuni, agendo su più fronti (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione e incentivazione), cosa che purtroppo fino a ora non è stata fatta.

Nonostante in Italia abbiamo un impianto normativo definito dallo stesso ministro Calderone qualche giorno fa molto corposo, chi ci ha preceduto non è riuscito a far nulla di concreto perché quell'impianto desse i frutti attesi, evitando dunque i numerosissimi incidenti che si sono susseguiti.

Queste norme corpose, purtroppo, vengono spesso sottovalutate o addirittura disapplicate ed è per questo che oggi con la Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro abbiamo presentato questa mozione per richiamare l'attenzione del Governo - che di fatto sta già lavorando - su una serie di azioni, tra cui una valutazione dell'organicità e dell'attualità della normativa contenuta nel Testo unico e della presenza di eventuali lacune, considerando anche l'opportunità di inserire nella categoria dei lavori usuranti anche quelli del settore ferroviario.

In occasione della tragedia di Brandizzo il ministro Salvini con estrema contrizione ha ribadito che non si può morire di notte sul lavoro per errore umano e per mancanza di comunicazione e che bisogna garantire la sicurezza ai lavoratori sui cantieri e questo diventa più che mai urgente e necessario. Conoscendo la sua fortissima attenzione al tema della sicurezza in generale, siamo certi che la questione non passerà senza interventi concreti.

Suggeriamo, ancora, l'implementazione del fascicolo elettronico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'individuazione di *best practice* in materia, l'indicazione di nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento dei dati in forte sinergia con l'INAIL e uno studio dell'eventuale relazione causale tra gli infortuni e la subfornitura o il subappalto di servizi. Anche questo argomento è particolarmente importante in questo momento in cui, grazie all'azione del Governo e *in primis* dello stesso ministro Salvini, che ha voluto e varato il nuovo codice degli appalti, diamo un nuovo impulso, per esempio, al settore dell'edilizia, nel quale subappalti e subforniture sono molto utilizzati e, piuttosto che bloccare i lavori, come suggerito dal senatore Lombardo, sottolineo la necessità di intervenire sulla correlata questione della sicurezza sul lavoro.

Infine, suggeriamo una valutazione dell'opportunità di introdurre disposizioni di carattere premiale per le imprese che assicurano tutele maggiori, con la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e, al contrario, l'implementazione di misure disincentivanti per quelle che invece si rendano responsabili di violazioni in materia di sicurezza. Riteniamo che questo meccanismo possa essere utile per incidere sull'aspetto basilare della cultura della sicurezza e del cambio di mentalità sul tema.

Siamo tutti d'accordo poi sulla necessità di essere più presenti sulla formazione continua e sull'informazione, nonché sul parlare maggiormente di sicurezza anche nelle scuole, perché - appunto - è questione di cultura, di sensibilità e di prevenzione.

Come dicevo prima, infatti, spesso datori di lavoro, magari per sbrigarsi, comprimono le fasi della lavorazione e le procedure fissate dalle norme di sicurezza, senza rendersi conto che, così facendo, si può andare incontro ad incidenti spesso mortali, e dimostrando appunto come questa sensibilità e la consapevolezza in materia di sicurezza siano molto basse.

Sensibilizzare ed educare a questo tema sono probabilmente le chiavi per riuscire davvero a ridurre gli incidenti e la base indispensabile da cui partire. Qualunque normativa infatti, per quanto eccellente possa essere, non è efficace, se non viene rispettata. E affinché sia rispettata, spesso non basta la sanzione per la sua mancata osservanza, ma è necessario che sia introiettata, compresa, metabolizzata, fatta propria e accettata come giusta. Probabilmente, solo così le procedure da essa stabilite possono essere vissute ed applicate come normali.

Concludo sottolineando anche come un ambiente di lavoro sano e sicuro, che garantisca al lavoratore un benessere psichico e fisico, influisca positivamente anche sulla produttività. È importante dunque agire anche su una cultura della sicurezza, oltre che sulle regole, guardando la questione anche da quest'angolazione.

Questo è il nostro compito principale, ciò di cui ci stiamo occupando e su cui chiediamo al Governo di impegnarsi, cosa che sta già facendo e che continuerà certamente a fare, finalmente con una vera inversione di rotta rispetto al passato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, è doloroso e forse anche un po' frustrante dover constatare che anche questo pomeriggio i fatti, nella loro crudezza, hanno corso più veloce di noi. La seduta di oggi si svolge, ancora una volta, in una giornata di lutto per le vittime di Chieti, già ricordate dai colleghi e alle cui famiglie va ovviamente tutta la nostra vicinanza.

Anche questo pomeriggio siamo arrivati troppo tardi. Questo succede proprio all'indomani del monito, già ricordato da altri colleghi, del presidente Mattarella, attraverso una lettera indirizzata alla ministra Calderone, che saluto e ringrazio per essere qui, come ovviamente saluto e ringrazio il ministro Salvini e il sottosegretario Durigon.

Il presidente Mattarella, in modo inusuale, ha indirizzato una lettera alla Ministra del lavoro, in occasione di un momento di formazione per 800 ispettori del lavoro, il cui concorso è stato bandito tempo fa, già durante la scorsa legislatura, e ai quali noi speriamo si aggiungano presto nuovi colleghi, così ponendo rimedio allo storico sottodimensionamento degli enti preposti ai controlli, che è stato già richiamato.

Il presidente Mattarella ha scritto che i morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza e che la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali e i luoghi di lavoro. L'avvio dei lavori della Commissione presieduta dal senatore Magni ci offre l'occasione di dimostrarci appunto permeabili, come il presidente Mattarella ci chiede, pronti di fronte all'urgenza di fare più e meglio. Il dubbio che questa seduta non si sarebbe tenuta senza la tragedia di Brandizzo si fonda purtroppo sulla considerazione che di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, si discute ad intermittenza e solo quando la realtà ci dimostra, con la sua crudezza e violenza, quanto ancora ci sia da fare.

Gli incidenti e i decessi sul lavoro non sono e non possono essere considerati un dato fisiologico dell'attività produttiva o, peggio ancora, un suo effetto collaterale, ma sono sempre frutto - lo ribadisco - o della disapplicazione delle norme o di mancati investimenti o di eccessiva compressione dei tempi e dei costi dell'organizzazione produttiva o comunque di altre variabili, su cui è possibile intervenire,

con buone norme, con i controlli e con la cultura della prevenzione già richiamata.

Io voglio ringraziare il presidente Magni in termini non rituali, perché ci ha condotti ad affrontare la discussione di oggi sulla scorta di un documento unitario della Commissione che, accantonando le divisioni politiche, pone le giuste domande e richiede al Governo impegni concreti e realizzabili. Voglio credere che questo nostro spirito, lo spirito del Senato e della Commissione, verrà accolto e fatto proprio dall'Esecutivo, rimediando anche a quelli che ritengo errori fatti nel passato, anche recente.

Della mozione non dirò molto, ma voglio richiamare solo tre punti, poiché altri colleghi ne hanno già richiamati altri. Il primo: il faro che la mozione accende sulla catena di appalti e di subappalti, con lo scopo di indagare quanto e se la frammentazione organizzativa del ciclo produttivo incida sulla sicurezza per ragioni organizzative, di compressione di tempi, di costi e di controlli, al di fuori dell'accettabile, ma anche per la mancata consapevolezza da parte dei lavoratori dell'intero ciclo produttivo. Sappiamo che maggiore è il controllo, ossia la consapevolezza della propria mansione all'interno del ciclo, e minori sono i rischi e i pericoli. Il codice degli appalti, che è stato recentemente riformato, non sembra farsi carico a sufficienza di questi aspetti, molto concedendo alla compressione dei costi e alla deroga da precedenti discipline. Su questo la Commissione dovrà e potrà offrire suggerimenti e indirizzi normativi, in termini costruttivi, che mi aspetto vengano accolti dal Governo.

Anche in relazione alle opere da esso previste, non possiamo permetterci che il Piano di ripresa e resilienza non sia massimamente attento alle condizioni di lavoro, avendo tra i suoi scopi proprio il sostegno all'occupazione e non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. (*Applausi*).

Dovremmo poi indagare meglio l'impatto delle nuove tecnologie, in termini di rischi e opportunità, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro. Dobbiamo esigere che la tecnologia sia messa al servizio del miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, affinché il lavoro non diventi variabile dipendente di un calcolo algoritmico. Questo si fa attraverso la conoscenza e anche la regolazione. L'avanzamento tecnologico ci consegna algoritmi in grado di organizzare tempi e ritmi di lavoro in funzione della massimizzazione dei risultati e giustamente dei profitti, raramente però massimizzando la sicurezza e il benessere delle persone nel lavoro. Pensiamo a quello che succede ai *rider* - chi non ha visto sfrecciare nelle strade delle nostre città dei cicofattorini? - o agli addetti alla logistica in termini generali, che sfrecciano e lavorano inseguendo gli ordini che un'intelligenza artificiale confeziona per loro. Un gran numero di questi lavoratori è rimasto vittima di infortuni anche gravi ed è per questo che l'Unione europea ci ha chiesto di agire affinché le aziende e le imprese rendano trasparenti gli algoritmi di cui le attività produttive si servono per organizzare e, certe volte, persino per selezionare i lavoratori.

Signor Presidente, sinceramente non abbiamo compreso perché il Governo abbia cancellato la norma che era stata introdotta dal ministro Orlando, durante la scorsa legislatura, con il Governo Draghi, che rendeva obbligatorio, in ottemperanza di una direttiva europea, rendere trasparenti questi algoritmi ai lavoratori e ai cittadini. (*Applausi*). Probabilmente la Commissione presieduta dal presidente Magni fornirà uno stimolo per fare ancora di più e ancora meglio, in ottemperanza di quella che - lo ripeto - è anche un'indicazione dell'Unione europea.

L'ultimo e cruciale punto sul quale non mi soffermo, perché è già stato ampiamente trattato, è la rilevanza della cultura della prevenzione e delle *best practice*. Siamo in un Paese in cui, accanto a tante tragedie, è possibile enumerare anche tanti buoni esempi settoriali, aziendali e anche territoriali. Non lo farò qui, lo faremo in Commissione, ma ne cito solo uno perché mi ha visto in qualche modo protagonista e partecipe: nel 2015, in avvicinamento a quello che fu per la città da cui provengo, Milano, un grande evento, ossia l'Expo - probabilmente il ministro Salvini lo ricorda - le istituzioni territoriali, l'Agenzia di tutela della salute (ATS), l'azienda sanitaria del territorio, la direzione territoriale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni datoriali e sindacali diedero vita al centro per la cultura della prevenzione sui luoghi di vita e sui luoghi di lavoro. L'obiettivo era far sì che quel grande evento, frutto dello sforzo di tutto il Paese e non solo di quel territorio, fosse a impatto zero dal punto di vista degli infortuni e delle morti sul lavoro. Quell'attività corale centrò l'obiettivo: in effetti, è possibile costruire opere ed eventi senza dispendio di vite e di sangue. È un piccolo esempio, segno di

una collaborazione possibile e della non ineluttabilità della strage a cui assistiamo.

Mi piacerebbe - e sono convinta che sia l'auspicio di tutti i colleghi - che questa Commissione, che oggi muove il suo primo passo, purtroppo ancora in un giorno di lutto, possa essere dimostrazione della capacità di protagonismo del Parlamento e di tutti noi in accordo con il Governo, sollecitandolo affinché le Istituzioni si rendano utili ai cittadini e ai lavoratori in difesa della dignità della vita e delle persone che lavorano.

Auguro quindi a tutti noi un buon percorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mancini. Ne ha facoltà.

[MANCINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, ministro Calderone, ministro Salvini, la mozione unitaria discussa oggi in quest'Aula evidenzia quanto per tutti noi, per il Senato, sia una priorità assoluta il tema del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa mozione ha sicuramente un obiettivo ambizioso con l'introduzione, la revisione e il potenziamento di tutti gli atti finalizzati all'azzeramento degli infortuni e dev'essere conseguita attraverso un continuo, serio e costruttivo confronto. È necessario fare di più, senza dividersi e senza speculazioni politiche, uniti in questo intento.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della mozione si dovrà sicuramente arrivare ad una profonda revisione dell'impianto normativo vigente, adeguandolo al mondo del lavoro odierno, alle nuove tecnologie e alle dinamiche che oggi nel testo unico sicuramente non trovano adeguate risposte. Per raggiungere quest'obiettivo, che, come abbiamo detto, è molto ambizioso, è necessario che vi siano un cambio culturale importante, conoscenza e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro e soprattutto un approccio diverso alla gestione di tali rischi. Questo cambio culturale va però fatto da parte di tutti gli attori protagonisti: da una parte, dai datori di lavoro; dall'altra, dai dipendenti, con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera della sicurezza.

È necessario quindi dar vita a un processo di sensibilizzazione socioculturale, partendo da tutti i livelli di istruzione. Attraverso l'insegnamento nelle scuole, i ragazzi devono comprendere l'importanza della sicurezza sul lavoro, perché la vita potrà dire loro anche quando ci si sente invincibili. Questo percorso deve però essere costante, per far sì che l'esperienza che ci accompagna quando diventiamo più maturi non prevalga sull'attenzione e non si abbassi mai l'asticella della formazione e della prudenza. È per questo che anche l'introduzione di questo fascicolo elettronico non vuol essere un ulteriore atto di burocratizzazione e un nuovo balzello, ma un motivo per riportare in maniera pedissequa la formazione, gli infortuni e tutte le informazioni che possono agevolare i processi per la gestione della sicurezza, così da permettere l'adozione di misure non solo astratte e generali, ma adeguate alla storia lavorativa di ognuno di noi, di ogni singolo lavoratore, come un vestito fatto su misura.

Contemporaneamente, è necessario potenziare l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale. Rivolgo veramente un ringraziamento agli ispettori che quotidianamente controllano tutte le attività per l'Italia, cercando soprattutto quella sacca di illegalità che oggi non siamo in grado né di conteggiare né di verificare e quindi neanche di debellare.

Occorre procedere, quindi, alla condivisione della banca dati per favorire questa interoperabilità tra strutture in modo da valutare, se possibile e se effettivamente esistente, la relazione causale fra gli istituti di decentramento lavorativo quali subvettura e subappalto - non dimentichiamo il distacco - e l'eventuale minore attenzione alla sicurezza accompagnata dall'aumento degli infortuni. Bisogna sicuramente attuare un'azione di contrasto con un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio, ma contemporaneamente valorizzare, attraverso politiche premiali che non devono per forza essere economiche, tutti quei datori di lavoro che assicurano queste tutele aggiuntive rispetto alle previsioni di legge. Occorre effettuare un monitoraggio continuo dei rilievi infortunistici per individuare gli impatti delle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini della prevenzione generale e specialmente degli infortuni sul lavoro. Tutto questo con l'obiettivo di prevenire, affinché la prevenzione, ove possibile, confezionata su misura con riferimento all'età, all'esperienza e ai settori lavorativi, possa veramente diventare lo strumento per rendere il lavoro più sicuro.

Un ringraziamento va al Governo e *in primis* al ministro Calderone che da subito ha istituito un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Questo è un lavoro collettivo che ci coinvolge tutti e che ci deve

trovare sempre presenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione.

CALDERONE, *ministro del lavoro e delle politiche sociali.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la mozione unitaria che discutiamo oggi in quest'Aula credo assuma un significato particolare all'indomani dell'incidente di Brandizzo, che ha scosso tutti quanti noi e certamente ha provocato un grandissimo dolore alla famiglia delle vittime, cui va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Vicinanza desidero esprimere anche - me lo consentirete - nei confronti dei lavoratori del comparto ferroviario che sono presenti oggi e anche dei familiari degli operai che hanno perso la vita oggi nell'ambito dell'esplosione intervenuta in una fabbrica a Casalbordino in provincia di Chieti, di cui il Presidente ha dato notizia all'Assemblea.

Nel rendere il mio parere, quindi, sento il dovere di fornire al Parlamento alcuni aggiornamenti relativi all'attività del Ministero del lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di aggiungervi alcune mie considerazioni. Mi viene molto difficile parlare in questo momento, avendo ascoltato i vostri interventi e certamente avendo bene in mente che cosa significa implementare un percorso di salute e di sicurezza sul lavoro nell'ambito di un'azienda, che coinvolga in modo fattivo e in modo responsabile tutti i datori di lavoro e i lavoratori.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta, come abbiamo sottolineato in altre occasioni, una priorità per il Governo e per il Ministero che va certamente conseguita anche attraverso un continuo e serio confronto con le parti sociali. Negli interventi precedenti si ricordava l'istituzione del tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, connesso al tessuto produttivo odierno e adeguato ai cambiamenti demografici e digitali e ai processi di transizione verde e a garantire la maggiore diffusione della cultura della sicurezza già a partire dall'istruzione scolastica per preparare le future lavoratrici e i futuri lavoratori. La cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, collegata ai principi basilari del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, si fonda sostanzialmente sulla conoscenza e sull'accertamento dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro e sulla capacità di un soggetto di conoscere e gestire questi rischi.

Su questo punto e soprattutto dopo aver analizzato nel dettaglio alcuni dati forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, sono convinta che vi sia l'urgenza di avviare un corale processo di sensibilizzazione culturale con lo scopo di rendere la sicurezza sul lavoro parte integrante del patrimonio civico di ogni cittadino in ogni fase della sua vita. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo partendo dall'istruzione. Ha ragione il senatore Magni quando richiama la necessità di individuare dei percorsi di formazione specifica nell'ambito delle scuole. Bisogna fare in modo che nelle scuole, sin dai primi anni di insegnamento e con tutti gli strumenti utili, i nostri ragazzi maturino una più ampia e solida consapevolezza non solo del rischio, ma anche e soprattutto del rispetto della vita, la propria e quella degli altri.

È proprio per questo che il Governo segue con favorevole attenzione l'*iter* d'esame delle proposte di legge attualmente incardinate in Parlamento che prevedono l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole, lì dove si formano le coscienze dei nostri ragazzi, del diritto del lavoro e in particolare della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Abbiamo accompagnato questa prima fase, caratterizzata da una puntuale ricognizione dello stato dell'arte, con una spinta notevole sul fronte dei controlli. È stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'innesto di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023 sono stati assunti dall'Ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro, per i quali proprio ieri è stato inaugurato un corso di 175 ore, all'interno del quale sarà anche trattata specificamente la vigilanza in ambito ferroviario. Il tema della qualificazione e della qualità della formazione tecnica degli ispettori che sono deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è

una condizione importantissima sulla quale faremo tutti gli sforzi e metteremo in campo tutte le risorse necessarie, anche chiedendo il potenziamento con un ulteriore contingente.

Come si ricordava precedentemente, abbiamo provveduto anche a gestire la giusta rivendicazione della perequazione delle indennità del personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e abbiamo anche fatto un ulteriore intervento sul fronte della riorganizzazione dell'Ispettorato nell'ambito del decreto-legge pubblica amministrazione-*bis*. Questo *focus* appare veramente appropriato se richiamiamo gli eventi accaduti nel Comune di Brandizzo, però - come si è detto - oggi dobbiamo fare riferimento a tutte quelle situazioni in cui si perde la vita per motivi di lavoro, in occasione di attività di lavoro o recandosi al lavoro. Riferisco all'Assemblea che, nel merito della normativa applicabile in ambito ferroviario, risulta ancora vigente la disciplina in materia di trasporto ferroviario che risale al 1974, la legge n. 191, il cui articolo 35 prevede appunto che la programmazione delle attività di vigilanza viene svolta dall'Ispettorato del lavoro congiuntamente con il personale delle Ferrovie per la prevenzione degli infortuni.

Nell'ambito delle sue competenze l'Ispettorato nazionale del lavoro ha da sempre condotto vigilanza nei settori produttivi ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore delle costruzioni, con l'obiettivo di contrastare l'allarmante fenomeno degli infortuni.

A partire dall'inizio di questa settimana, d'intesa con il Ministero, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha avviato un'attività di vigilanza straordinaria, denominata operazione Safety First, volta a una diffusa e capillare attività di controllo in edilizia e nei cantieri avviati per la realizzazione di progetti di efficientamento e di manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate sulla rete ferroviaria e stradale. Sono stati previsti controlli specifici sui cantieri caratterizzati da una elevata complessità progettuale e difficoltà esecutiva, per cui sono richiesti tempi rapidi di realizzazione o completamento che incidono sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro.

I primi dati che emergono dagli esiti delle operazioni ispettive descritte, che sono ancora in corso, ci danno un quadro preoccupante, che deve indurre tutti - e sottolineo proprio tutti - quelli che hanno o hanno avuto responsabilità legislative, di governo, di gestione, di controllo o amministrative in materia di sicurezza sul lavoro a sentirsi in prima persona destinatari del messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto, mio tramite (non è inusuale, ero il soggetto che ha letto il messaggio), agli ispettori del lavoro che si accingevano a iniziare la loro formazione tecnica. In questo messaggio il Presidente sottolinea che il nostro Paese colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro. La cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro.

È proprio la diffusa disapplicazione delle norme che dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro quello che sembra emergere dalle prime risultanze dell'operazione di cui vi ho parlato. Nella sola giornata di lunedì 11 settembre sono stati mobilitati 600 ispettori, che hanno verificato 186 cantieri e ispezionato 382 aziende, rilevando delle disapplicazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'operazione è ancora in corso; daremo più ampi dettagli non appena sarà conclusa la prima fase e avremo la possibilità di avere un quadro generale della situazione. I controlli intensivi proseguiranno senza sosta e saranno sempre più approfonditi e sistematici nei prossimi mesi, così da fornirci una base dati completa e dettagliata, che metteremo a disposizione della Commissione di inchiesta.

A questo proposito, desidero rivolgere il mio ringraziamento al personale ispettivo e alle Forze dell'ordine, che si trovano a operare molto spesso in contesti non affatto facili. A questa forte azione di contrasto si accompagnerà una decisa azione di adeguamento della normativa, con una particolare attenzione all'impianto sanzionatorio. Voglio ricordare che sul tema il Ministero del lavoro ha messo in atto già diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul piano delle tutele assicurative e per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023. È stato istituito un fondo per i familiari degli studenti che sono rimasti vittime di infortuni mortali in occasione di attività formative successivamente al 1° gennaio 2018. È stata estesa la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale

di istruzione e formazione a tutte le attività di insegnamento e apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Come si ricordava, è stato incrementato per l'anno 2023 il fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.

È stato ulteriormente elevato il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'ampliamento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, ora non più obbligatoria nei soli casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi. Sono state ampliate le tutele dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'utilizzo delle opere provvisorie che frequentemente sono causa di infortunio. È stato previsto un controllo e un sistema di controlli sui corsi di formazione per i lavoratori e le altre figure, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dei falsi attestati.

Tutto questo è sufficiente? Assolutamente no. I dati, seppure in diminuzione nel 2023 rispetto al 2019 (anno prima del Covid), ci dicono che bisogna fare di più per garantire ai lavoratori le più ampie tutele in materia di sicurezza e per fare in modo che incidenti mortali e infortuni invalidanti al punto di compromettere le condizioni di vita di chi ne resta vittima non si verifichino più.

Un ruolo strategico nella protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro è rivestito sicuramente dalla formazione, pertanto è preminente l'attività diretta a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tra le priorità del 2023 indicate per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientra il lavoro diretto alla rivisitazione e modifica degli accordi tra Stato e Regioni vigenti in materia di formazione. A questo riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro istituzionale chiamato a predisporre una bozza di accordo da sottoporre alle parti sociali, al fine di assicurare il prosieguo dell'*iter* volto ad acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il testo è già stato trasmesso alle parti sociali, siamo in attesa delle osservazioni per poter poi completare in tempi brevissimi l'*iter* di approvazione. Si tratta di un accordo certamente più adeguato ai tempi e alle evoluzioni del mondo del lavoro, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel corso della pandemia. È stata prevista e disciplinata la formazione del datore di lavoro, oggi divenuta obbligatoria.

Ci tengo a sottolineare un aspetto. La formazione non è e non può essere percepita come un costo, così come non può essere percepito come un costo tutto ciò che richiede gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le prescrizioni non possono e non devono essere considerate solo dei formali adempimenti. Investire in formazione rappresenta, al contrario, il rafforzamento della consapevolezza che lavorare in luoghi sani e sicuri contribuisce a tutelare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e dunque a contrastare il fenomeno degli infortuni.

Gli impegni che tutti i Gruppi parlamentari propongono oggi al Governo rappresentano delle linee d'azione sulle quali ci sentiamo in dovere di dare riscontro e sui cui in alcuni casi, come ho detto in precedenza, stiamo già operando. È il caso del potenziamento del personale ispettivo e della condivisione delle banche dati per favorire l'interoperabilità tra strutture competenti. È stata avviata, a distanza di quindici anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'attività per la realizzazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), dando la priorità all'attivazione di un'apposita sezione volta a realizzare lo scambio di informazioni in tempo reale tra INAIL, Ispettorato nazionale e sistema delle Regioni in tema di vigilanza e di sanzioni irrogate nell'ambito della medesima attività ispettiva sull'applicazione della legislazione inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Ministero ha svolto un'importante attività di coordinamento nei rapporti tra INAIL e Regioni per l'accesso all'utilizzo, da parte di queste ultime a titolo gratuito, dei servizi SINP dei flussi informativi, del registro di esposizione e del cruscotto infortuni.

Con ciò si intende garantire, alle strutture regionali e provinciali preposte all'attività di programmazione e pianificazione in materia di sicurezza, l'efficiente assolvimento delle finalità istituzionali e degli obblighi di legge. Avvieremo ogni collaborazione istituzionale necessaria a studiare gli impatti delle nuove tecnologie sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, per individuare i migliori e più innovativi strumenti a supporto delle normali pratiche di prevenzione,

anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti del Ministero e degli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Anche alla luce delle risultanze ispettive, è necessario definire la proposta relativa alla qualificazione delle imprese rispetto alla sicurezza dei lavoratori, nell'ambito di una più generale e strutturata ipotesi di meccanismi premiali rivolti alle aziende virtuose. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è al lavoro e continuerà ad assicurare la più ampia disponibilità a proseguire nella predisposizione dei provvedimenti previsti per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È un lavoro collettivo che investe tutti noi, dal Governo al Parlamento, passando per le sigle di rappresentanza delle parti coinvolte. È con lo spirito di massima collaborazione che accolgo con grande favore la mozione odierna e, con l'auspicio che il tema della sicurezza dei lavoratori possa uscire dal novero degli argomenti oggetto di polemica politica, esprimo, sull'intero testo, il parere favorevole del Governo e mi sento impegnata a riferire puntualmente all'Assemblea gli sviluppi delle attività sui vari punti e a collaborare con la Commissione di inchiesta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come tutti naturalmente ben sappiamo, la nostra Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e sul piano morale e che il diritto alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro rientri tra i diritti inviolabili della persona. Anche il riferimento contenuto nell'articolo 1, che - ricordiamolo - al tempo della Costituente fu un alto compromesso, diciamo così, tra le culture politiche democratiche, è in qualche modo indicativo di una scelta politica molto precisa che si volle fare. Ci fu una lunga discussione all'interno dell'Assemblea costituente, quando si decise poi di scrivere la frase secondo la quale «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». La discussione fu lunga, perché le culture politiche che avevano fatto la Resistenza e che poi fecero la Costituzione italiana, su questo punto specifico avevano degli elementi di dissenso e di divergenza. Ci fu un emendamento delle sinistre, mi pare a prima firma Togliatti, che chiedeva che la Repubblica fosse la Repubblica dei lavoratori, in qualche modo sul modello di quello che accadeva in altri Paesi dell'Est Europa. C'era invece un'idea portata avanti in particolare dal pensiero più liberale, di far riferimento non al lavoro, ma alla cittadinanza. Alla fine ci fu un emendamento, mi pare a prima firma di Amintore Fanfani, in cui per l'appunto fu costruito questo alto compromesso e si fece riferimento a quello che poi leggiamo oggi, scolpito nella Costituzione, cioè la Repubblica fondata sul lavoro.

Dico questa cosa, che in apparenza c'entra soltanto relativamente con la discussione odierna, perché la scelta di scrivere «Repubblica fondata sul lavoro» fu per l'appunto una scelta politica molto precisa, che in qualche modo voleva significare che nella Repubblica italiana che si stava costruendo non ci si limitava a immaginare il lavoro come un diritto soggettivo, cioè il diritto di ciascuno di noi, di ciascuna persona, a lavorare e, per l'appunto, a realizzarsi attraverso il lavoro.

Il lavoro veniva inteso con quella dizione esattamente come un soggetto politico attivo, per così dire, un soggetto politico includente, capace di diventare una vera e propria pietra angolare della democrazia che stava nascendo.

Ho raccontato questa storia, che naturalmente è nota e che si ricorda bene perché fu oggetto di una lunghissima discussione (i lavori dell'Assemblea costituente sull'articolo 1 durarono molti giorni, perché si fece fatica a trovare una sintesi invece poi così straordinaria) perché penso che dobbiamo tristemente riconoscere che l'auspicio e la formula dei Padri costituenti davvero stridano in maniera drammatica con la condizione attuale del Paese.

Credo che anche su questo si debba fare tra di noi un'operazione di onestà intellettuale e riconoscere che il tema della condizione del lavoro e dei lavoratori non è un problema soltanto italiano, ma mondiale. Nell'ultimo anno, secondo le stime dell'organizzazione internazionale del lavoro, ci sono stati circa due milioni di morti nel mondo: due milioni di morti all'anno, più di qualunque altra guerra. Evidentemente l'Occidente, l'Europa e l'Italia non sono altro rispetto a questo dato, che quindi non

riguarda soltanto quei Paesi in cui è ancora più sofferente e faticosa la condizione sociale dei lavoratori, ma pienamente anche il nostro Paese. Sono stati ricordati anche stasera i numeri drammatici; è stato ricordato come dietro a ogni freddo numero ci siano una storia, una persona, una famiglia e un'atroce sofferenza, come ha fatto il senatore Magni, la cui relazione naturalmente ho condiviso molto, come è stato detto anche da tanti colleghi e com'è stato ricordato con molta forza e con molta efficacia dal presidente Mattarella, che ha voluto far sentire a tutti noi la sua autorevolissima voce. «Lavorare non è morire» ha detto il presidente Mattarella. «Le vittime ci dimostrano che non stiamo facendo abbastanza; la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro» perché, ha sottolineato il presidente, «le morti sul lavoro feriscono il nostro animo, feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza». È evidente che si tratta di un appello che dobbiamo fare nostro con un impegno rinnovato a intervenire sulla materia del lavoro.

Crediamo che anche la frammentazione del mondo del lavoro, il cambiamento gigantesco dell'organizzazione del lavoro e la precarizzazione siano essi stessi causa delle morti e degli infortuni. Riteniamo che la sicurezza, la prevenzione e la formazione vengano troppo spesso considerate soltanto dei meri costi sui quali risparmiare, mentre la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere l'assoluta priorità.

Siamo convinti che il lavoro che si sta facendo stasera con questa mozione - che peraltro reca le firme di tutti i componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'adesione di tutte le forze politiche - sia particolarmente significativo e che sia un passo avanti importante.

Si tratta dal nostro punto di vista di un testo certamente condivisibile: anche questo naturalmente è frutto di una sintesi, come ovviamente è in casi come questo, ma io penso che si tratti di una sintesi giusta e positiva. Penso anche che si possa lavorare nel corso delle settimane che verranno con revisioni, miglioramenti e affinamenti che si riterranno necessari, tenendo ovviamente fermo l'obiettivo dell'abbattimento degli incidenti sul lavoro da realizzare attraverso attività sinergiche, cercando di attivare tutti gli strumenti disponibili: la prevenzione, la vigilanza, l'assistenza, anche la repressione, l'incentivazione delle buone pratiche preventive, fino - come è stato detto da diversi colleghi e io sono d'accordo - all'emarginazione di quelle aziende che reiteratamente violano le forme previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza, cercando al contrario di valorizzare il più possibile le imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro.

Parliamo anche del potenziamento degli organici, della professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza, della opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria, per esempio, nella categoria dei lavori usuranti, di misure premiali per quelle imprese che assicurano più tutele e più salde per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di sanzioni per le imprese che si rendano responsabili di violazioni in tema di sicurezza.

Parliamo anche di un altro tema. Ha ragione la collega Tajani e condivido molto le sue parole, allorquando fa riferimento ad un altro tema molto serio, quello della trasparenza degli algoritmi. Parliamo, evidentemente, di un complesso di questioni, non ultima anche la necessità che la cultura della sicurezza del lavoro sia promossa in riferimento ad ogni livello di istruzione e di formazione, al pari anche di un monitoraggio più stringente sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, anche rafforzando le tecniche e gli istituti di prevenzione, per adeguare gli interventi correttivi alla tipologia di infortunio.

Non è di questo che discutiamo oggi, ma a me piacerebbe se potessimo farlo un giorno in maniera compiuta. Dico al signor Ministro, approfittando anche della sua presenza in Aula stasera, che ritengo si possa, prima o poi, anche avviare una riflessione non ideologica, ma seria, su un tema secondo me particolarmente significativo come quello della alternanza scuola lavoro.

A mio avviso, non bastano semplicemente gli indennizzi. Naturalmente sono meglio di niente, ma ovviamente non bastano. Noi dobbiamo parlarne molto seriamente, perché sono state troppe le storture con le quali abbiamo avuto a che fare in questi anni.

Naturalmente, annuncio il voto favorevole alla mozione anche da parte del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Signor Presidente, mi lasci concludere dicendo che noi la consideriamo un punto di partenza.

Concordo molto con le cose dette dal collega Lombardo. Anche io ritengo che occorra un linguaggio di verità. Ha ragione il senatore Lombardo quando dice che le parole sono importanti. Quindi, anche parlare di morti bianche, come spesso facciamo nel linguaggio comune, è un errore, perché non c'è nulla di bianco in queste morti; anzi, vi è una coltre di silenzio, che noi dobbiamo cercare di rompere. Naturalmente, in alcuni momenti, quando accade un fatto drammatico come quello dei giorni scorsi o come quello accaduto qualche anno fa con la *ThyssenKrupp*, questa coltre inevitabilmente si rompe, ma poi ritorna sempre uguale a prima. Secondo me, invece, noi dobbiamo rompere proprio questo elemento di normalità.

C'era uno *slogan*, figlio di un'altra stagione politica, delle lotte studentesche ed operaie della fine degli anni Sessanta, che diceva che la salute non si vende. Era una presa di coscienza, una pratica sociale che fino a quel momento era stata sconosciuta, ma era anche l'idea che la morte e gli incidenti non potessero essere meri effetti collaterali del profitto. Io ritengo che si debba partire da queste parole, perché penso che, oggi come allora, la salute non si vende. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, le morti sul lavoro non sono una tragica fatalità. Esse sono lo specchio di un mondo del lavoro dove, nonostante l'indubbia presa di coscienza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori del tema della sicurezza che c'è stata in questi ultimi decenni, persistono purtroppo ancora troppe forme di sfruttamento, alle quali se ne aggiungono sempre di nuove.

Pensiamo ai lavoratori della *gig economy*, alle enormi condizioni di stress in cui vengono sottoposti da quelle *app*, che svolgono oggi una vera e propria funzione di caporali digitali e che sono alla base dei troppi incidenti di cui i fattorini, che attraversano sfrecciando le nostre città, sono spesso vittime.

Pensiamo anche alle cooperative spurie nella logistica e nell'edilizia, che nascono soltanto per gestire una commessa o un subappalto.

Si tratta di soggetti che si muovono tutti in ambiti dove la concorrenza è feroce e spesso sleale, dove l'affannosa ricerca della riduzione dei costi è attuata a svantaggio della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Pensiamo all'agricoltura, un settore nel quale, soprattutto in alcune Regioni, si registrano ancora forme di sfruttamento di una manodopera straniera e illegale, pagata pochi euro al giorno, con l'odioso fenomeno del caporalato e delle organizzazioni criminali che taglieggiano gli sfruttati. È in questi contesti, nei quali la dignità dei lavoratori non ha alcuna tutela, negli anelli più deboli e spesso invisibili di importanti filiere produttive, che si registra il maggior numero di incidenti e di morti.

Infortunarsi sul lavoro, spesso con esiti mortali, oltre ad essere inaccettabile per il rispetto e la cura che si deve ad ogni vita umana provoca ripercussioni anche in ambito economico: l'INAIL ci dice che il danno economico causato da infortuni e malattie professionali condiziona circa il 3 per cento del PIL. Dunque, far capire al nostro sistema produttivo che il rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono benefici anche dal punto di vista economico, oltre che da quello etico, è essenziale per contrastare il fenomeno delle morti e degli incidenti sul lavoro.

A tale riguardo, è particolarmente importante l'impegno n. 10 chiesto al Governo con la mozione: promuovere la cultura della sicurezza. È infatti con la cultura che si fa crescere anche in quest'ambito la nostra comunità; con la cultura e non con gli slogan, né con l'inasprimento delle sanzioni. Bisogna investire nella prevenzione che genera risparmi e premi, non nella repressione, che genera costi e sanzioni. (*Applausi*). Allo stesso modo, è importante per noi evitare norme che, in nome della velocità o del profitto, chiudano gli occhi sui controlli o determinino un mondo del lavoro dove lo sfruttamento è la regola. Sicurezza e lotta allo sfruttamento sono due facce della stessa medaglia.

Votiamo convintamente a favore di questa mozione, come Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, «verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo»: c'è una assonanza triste tra i tragici fatti di Brandizzo e questi versi di un letterato peraltro della stessa

terra piemontese, Cesare Pavese. Il volto, lo sguardo. Signora Ministra, colleghi, penso che tutti noi faremo fatica e non dovremo dimenticare lo sguardo di Kevin Laganà in quel video recuperato su Instagram. È un video agghiacciante: «Se vi dico "treno", vi spostate dall'altra parte». È uno sguardo che ci interroga, che ci responsabilizza, che ci pone delle domande.

Penso che noi, rievocando il senso etimologico di quella poesia, dobbiamo evitare che la nostra rischi di essere una parola inutile, un grido strozzato o, peggio ancora di fronte a questi casi, un'abitudine irrazionale, alla quale non possiamo e non dobbiamo arrenderci. Per restare in quella terra, dopo le vicende del Mottarone della Thyssen; se allarghiamo lo sguardo a quel lungo e quotidiano stillicidio, lungo tutta la Penisola, che anche oggi, come è stato ricordato, si è manifestato e concretizzato in mezzo a noi; e se vogliamo andare al di là della retorica, delle frasi di circostanza, delle parole di cordoglio, dei momenti di solidarietà che sono pure dovuti, ma che ci impongono di riuscire a fare un salto in più nella nostra veste e nella nostra funzione, dobbiamo innanzitutto domandarci cosa può e cosa deve fare la politica.

Colleghi, c'è anzitutto una esigenza di fondo: noi dobbiamo sottrarre questo tema da un meccanismo che ormai è stantio, ripetitivo - mi verrebbe da dire logorroico - che pretende la nostra divisione manichea su ogni argomento che la cronaca o la storia ci sottopongono. Serve insomma una politica che sappia elevarsi dalle meschinità e dalle piccinerie per affrontare, da una parte, con oggettività e, dall'altra, nel merito le questioni per elaborare le soluzioni. La nostra opinione è che lo sforzo unitario di oggi, che va salutato positivamente e per il quale ringraziamo tutte le persone e tutti i colleghi che si sono impegnati in uno sforzo di individuazione di un punto di caduta comune, va in questa direzione.

È con questo spirito che vanno esplorate le tre vie di lavoro che ci aspettano: anzitutto - come ha ricordato anche la signora Ministra nella sua allocuzione - la via legislativa, relativa alla legislazione di settore in materia di sicurezza. Se c'è da riformare - e c'è da riformare - lo si faccia presto e bene. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in termini propositivi, emendativi e di approvazione se il testo sarà come deve essere.

C'è poi una seconda questione che non va sottaciuta nell'esigenza del recupero non ai fini polemici, ma ai fini oggettivi dello spirito a cui facevo riferimento in precedenza. Essa è relativa a un'analisi sulla legislazione che sottende in particolare il tema dei lavori pubblici, in una stagione, quella del PNRR, che è il banco di prova degli aspetti di cui stiamo parlando. Non è quindi con spirito polemico, ma con atto di constatazione, che dobbiamo considerare che l'incrocio fra le assegnazioni senza gara, l'elevazione dei livelli per i quali si può evitare il meccanismo della selezione competitiva e l'allungamento della filiera dei subappalti costituiscono un elemento pernicioso. Esso genera infatti una situazione che è fatta da una frammentazione, da una costellazione di piccole imprese che - come ci dicono i dati - sono quelle in cui è maggiore l'incidenza degli infortuni. E questa frammentazione porta alla difficoltà dei controlli, alla creazione di lavoratori precari e, in alcuni casi, anche a una facilità di permeabilità di infiltrazioni.

Non basta però solo fermarsi alla riflessione di carattere critico, perché sarebbe fin troppo facile. Vogliamo fare una proposta, signora Ministro: perché non introduciamo - potrebbero magari cominciare a farlo le grandi stazioni appaltanti pubbliche, indipendentemente dal fatto che ci sia una legge - un meccanismo per il quale nelle gare sia non il prezzo a definire l'elemento di assegnazione dei lavori, ma una qualificazione e, al suo interno, una certificazione (*Applausi*) con una premialità per le aziende che dimostrano di aver investito sul versante della sicurezza e che con la loro attività si esercitano meno infortuni? Dobbiamo andare nella strada della qualità e non della dequalificazione.

La seconda strada, oltre la legislativa, è quella della via amministrativa. È stato ricordato in questo contesto e in questo dibattito - e lo riprendiamo anche noi - il tema del potenziamento, della qualificazione e del rafforzamento della rete degli ispettorati del lavoro e dell'organico della magistratura. Occorre che i due elementi - la verifica in sede amministrativa e l'applicazione in sede penale - siano due polmoni che respirano all'unisono, evitando la facile scorciatoia nella quale cadiamo come in una tentazione quasi invincibile di fronte ai casi di cronaca, che è quella tentazione della risposta panpenalistica (*Applausi*), e cioè l'invenzione di un reato al quale affidare la maieutica della soluzione definitiva. Non è così. Queste cose funzionano se c'è uno Stato che funziona; se c'è

un'articolazione della pubblica amministrazione che funziona, e non se si utilizza lo strumento del codice penale pensando che quella sia la scorciatoia rispetto al fatto che non qualificiamo e non rendiamo efficiente la nostra macchina della pubblica amministrazione e della magistratura.

Infine, però, c'è un elemento al quale non ci possiamo sottrarre, che è la terza via, ovvero la via del recupero di quello che mi verrebbe da definire un *ethos*. C'è una radice che dobbiamo estirpare ed è il concetto della persona come merce, un concetto che alberga in vari settori, in vari segmenti, in varie esperienze della nostra vita sociale di questo tempo. La persona è una merce a vari livelli; siamo merci nel momento in cui trasferiamo i nostri dati su *big data* che ci utilizzano, ci controllano e ci subornano; sono merci quelle ragazze che vengono utilizzate per partorire in maniera impropria e che usano il loro corpo per far utilizzare i bambini che poi vengono venduti (*Applausi*); sono merci gli operai che vengono buttati senza alcuno scrupolo dentro una fornace senza controllo e senza garanzia. Il rischio è che, se non ritroviamo un'etica condivisa attorno al valore della persona, non ritroveremo il legame che ci unisce in quanto comunità (*Applausi*) e, quindi, non potremo rimarginare le ferite di questo tempo, perché da sole le soluzioni legislative e le soluzioni tecniche non bastano.

È quindi dall'esito delle nostre scelte che dipenderà se in futuro - per riprendere le parole di Cesare Pavese - scenderemo nel gorgo muti come stanno purtroppo scendendo le famiglie dei ragazzi di Brandizzo e tante altre famiglie colpite da questi drammatici eventi o se sapremo, come dobbiamo, dare un indirizzo di speranza a questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, si può morire ancora di lavoro in Italia nel 2023, in una Repubblica fondata sul lavoro? La risposta a questa domanda, purtroppo, ce l'ha data ancora una volta la spietata cronaca delle ultime settimane e purtroppo anche di qualche ora fa. Gli incidenti sul lavoro vengono definiti "morti bianche", ma in verità di bianco c'è ben poco: davanti a noi abbiamo il rosso del sangue e il nero del lutto, come se a provarci non ci fossero una o più mani omicide.

I numeri sono impietosi nella loro freddezza, perché da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese. Dietro questi numeri ci sono storie di vita interrotte, famiglie distrutte, con mamme, papà e figli che si sono alzati presto la mattina per andare a guadagnarsi il pane quotidiano e che non sono mai tornati a casa. Sono storie e circostanze che ci colpiscono come cittadini e come lavoratori, ma che ci richiamano alla nostra responsabilità di rappresentanti del popolo e di legislatori a dare una risposta pronta e decisa.

Quando si indaga sulle cause viene citata spesso l'imprudenza o la fredda decisione di ignorare tutte le norme di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio la vita per un minimo vantaggio, sia esso denaro in più o tempo in meno. Molto spesso un lavoratore che perde la vita è vittima di azioni irresponsabili da parte di coloro che avrebbero dovuto garantirgli sicurezza, retribuzione appropriata e un futuro sicuro.

La proposta che oggi siamo chiamati a votare vuole illuminare la strada ancora una volta alla ricerca delle risposte e delle soluzioni, con l'obiettivo di affrontare e vincere questa sfida. Non è sufficiente ridurre i casi di mortalità: l'obiettivo deve essere il loro completo azzeramento. Ecco perché con spirito di condivisione, consapevoli della terribile attualità del problema, ci impegniamo oggi a riportare al centro dell'agenda politica il tema della dignità e della sicurezza sul lavoro.

Ha un colore politico questa battaglia? No che non lo ha. Devono essere strumentalizzati gli incidenti sul lavoro? Per onestà intellettuale non dovrebbero, anche se purtroppo ancora oggi assistiamo a occupazioni di piazze per individuare responsabilità istituzionali. Questa strage silenziosa e rumorosa al tempo stesso non nasce con questo Governo: esiste da anni e da anni attende soluzioni politiche e non mi pare che nell'ultimo decennio chi oggi fa la morale non si sia seduto tra i banchi del Governo.

Per questo la sicurezza dei lavoratori richiede un impegno unanime da parte di tutti: non può e non deve essere una questione di parte. Invece di scendere in piazza per puntare il dito con pregiudizio e faziosità - come ha fatto la CGIL - in questo processo per ottenere più sicurezza e meno vittime, i sindacati dovrebbero lavorare fianco a fianco con noi, con la politica, con il Governo, insieme con le associazioni dei lavoratori e con le imprese stesse. (*Applausi*). Tutti hanno un ruolo cruciale nel rappresentare gli interessi dei lavoratori e nell'assicurare che le loro condizioni siano adeguate, serie e

sicure. Dobbiamo agire con determinazione: il primo passo da compiere sicuramente è il rafforzamento della normativa sulla sicurezza del lavoro; è fondamentale che le imprese siano vincolate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e siano soggette ad aspre penalità in caso di violazioni.

Pertanto, l'intensificazione dei controlli è di vitale importanza. I sindacati richiedono un aumento del numero di ispettori sul lavoro e questo Governo sta rispondendo con misure concrete. Infatti, il ministro Calderone ha annunciato l'ingresso di 983 nuovi ispettori tecnici, confermando un impegno nel potenziare gli sforzi di prevenzione. Un monitoraggio adeguato e costante nel rispetto del norme di sicurezza può fare la differenza; rappresenta un deterrente che, seppur non decisivo, può svolgere un ruolo significativo. Non possiamo permettere che le aziende senza scrupoli eludano le leggi e mettano in pericolo la vita dei lavoratori con impunità.

Inoltre, è importante promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso l'istruzione e la formazione a livello sia aziendale che individuale; un investimento nelle competenze dei lavoratori assicurerà la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione sul posto di lavoro; una cultura che parta dalle istituzioni, che devono incentivare la sicurezza sul lavoro, premiando le aziende che rispettano alti standard di sicurezza, anche attraverso l'implementazione dei modelli 231 e penalizzando quelle che adottano pratiche illegali. Questo richiede un'intensa attività di prevenzione e di monitoraggio che deve essere fatta in collaborazione con l'INAIL. Da non trascurare è anche il tema della completa defiscalizzazione dei costi per garantire la sicurezza: si tratterebbe di un importante incentivo per l'attuale situazione delle imprese nel nostro Paese.

Alla luce di quello che ho appena detto, era del tutto inutile cercare di individuare un colpevole politico, anche in una terribile tragedia come quella di Brandizzo, puntando l'indice contro appalti e subappalti. Non è questo il punto. Sono previsti dalla legge e garantiscono la realizzazione delle opere pubbliche. Non è quello il problema è piuttosto una questione di come questi lavori vengono svolti. Chi controlla il rispetto delle norme che, tra l'altro, già esistono? Chi controlla che le procedure adottate siano quelle giuste? È poi possibile che con le nuove tecnologie ci si affidi ancora esclusivamente a telefonate e fonogrammi?

Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che, mentre noi parliamo in questo nostro dibattito, ci sono famiglie affrante per lutti che è giusto definire inaccettabili. A loro dobbiamo risposte e garanzie, perché il sacrificio dei loro cari non sia stato inutile; dobbiamo assistenza e supporto dal punto di vista emotivo, psicologico e anche finanziario; dobbiamo garantire un accesso alle consulenze e al sostegno, nonché a indennizzi che devono essere giusti e tempestivi. Non siamo così superficiali da pensare che questa piaga trovi una soluzione dall'oggi al domani, perché siamo chiamati a un impegno a medio e lungo termine. Non dimentichiamo mai che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e che il diritto a un lavoro vuol dire anche il diritto a poterlo svolgere in sicurezza, senza paura, con le spalle coperte dalle aziende e da uno Stato che protegge e non abbandona, che sostiene e controlla il rispetto delle norme, accompagnando tutti coloro che tornano a casa ogni sera. Il futuro dei nostri cittadini, di chi ogni mattina esce per produrre e rendere migliore questo Paese, dipende da noi e noi dobbiamo essere all'altezza di questa responsabilità.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signor Presidente, ministro Calderone, onorevoli colleghi, mi onoro di far parte della Commissione d'inchiesta che oggi ha presentato questa importante mozione, che deriva da un lavoro di squadra; finalmente una politica senza bandiere, su un obiettivo comune per il bene dell'Italia e degli italiani, sicuramente un po' mossa dalle tragedie che hanno riempito le nostre cronache. Ha sconvolto tutti quella di Brandizzo, che sembra inspiegabile; per i comuni cittadini sembra davvero inspiegabile. Purtroppo però, per chi vive quell'attività e quel lavoro, in maniera incredibile conferma che sono situazioni e tragedie purtroppo possibili. Questo ancor di più rende davvero increduli tutti noi, che siamo qui a rappresentare i cittadini e, quindi, il nostro dovere primario è occuparci di quanto è necessario mettere in campo per la difesa dei diritti.

Il diritto al lavoro è uno dei diritti primari, a cui tutti dobbiamo dar seguito. Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi e sono stata colpita da quello della ministra Calderone, che ha abbracciato le richieste della mozione e ha palesato in maniera chiara l'impegno nel condividerla anch'essa, con gli altri membri del Governo; un'unione che spero davvero porti a un risultato utile per tanti giovani e cittadini che perdono la vita.

I dati dell'INAIL confermano le gravi perdite, con numeri sempre in crescita. La cosa che colpisce è che anche i giovani purtroppo stanno aumentando nell'elenco delle vittime: ben 196 lavoratori fra i venticinque e i trentanove anni e 22 fra gli *under* venti.

Per contrastare la piaga degli incidenti non basta però la repressione, come abbiamo detto tutti. Le norme ci sono, ma nei fatti non vengono rispettate. Per prevenire è necessaria la formazione, che è fondamentale anche per prevenire le malattie professionali. Non ne abbiamo parlato oggi, ma ritengo che una tipologia di incidenti sul lavoro sia rappresentata dagli elementi che scatenano le malattie professionali. Questa è un'attenzione che può essere data dal Governo nell'istruire le problematiche di ogni singolo lavoro.

C'è tanto da fare ed è necessaria una sinergia che deve abbracciare varie professionalità e varie posizioni sociali, professionali e politiche; la sinergia di tutto è necessaria. Purtroppo non sempre si investe in prevenzione e questo è confermato dagli incidenti che si verificano.

Investire in prevenzione significa attenzionare gli strumenti messi in campo. Per questo nella mozione abbiamo parlato di premialità per le imprese che investono in azioni utili alla prevenzione; una premialità che - come ha detto anche il presidente Magni, che ringrazio per il grande lavoro svolto - non è di tipo economico, ma è proprio una sorta di riconoscimento di una qualità maggiore per questa attività, indispensabile per tutta la scala di appalti e di cessione degli appalti che spesso crea un abbattimento di tutti i parametri utili invece a un lavoro di qualità, anche dal punto di vista etico. Bisogna rendersi conto che spesso norme e forme di prevenzione non bastano se i datori di lavoro non hanno la sensibilità giusta per mettere in campo tutte queste azioni. Quindi, occorre una reale volontà per favorire il benessere dei propri collaboratori.

La mozione chiede poi di introdurre disposizioni per una sorta di congiungimento tra i vari elementi e i dati recepiti sia dall'INAIL che dall'Ispettorato del lavoro: la banca dati deve quindi essere messa a disposizione per evitare lungaggini. Non dimentichiamo che la semplificazione deve essere sempre un elemento imprescindibile affinché il tutto possa essere contestualizzato e concretizzato.

L'incidente di Brandizzo pone sicuramente all'attenzione anche l'aspetto psichico e di fatica a cui possono essere sottoposti i lavoratori dopo tante ore di lavoro. Da qui scaturisce la nostra proposta di inserire la manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti. A tal proposito ribadisco l'accorato appello che il presidente della Repubblica Mattarella rivolse a lei, signora Ministra, dicendo che lavorare non può significare morire. Credo che a questo appello ci uniamo tutti e dunque è bene ricordarlo. (*Applausi*).

Nello stilare la lista di iniziative prioritarie ci sono dei punti ampiamente condivisi da tutti i Gruppi che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Uno di questi è il riconoscimento del carattere culturale del tema della sicurezza, che deve rappresentare un tratto caratteristico di civiltà, quindi un elemento che dobbiamo perseguire proprio come tratto culturale di un'Italia civile, in un'impostazione che deve essere corale e collettiva.

Abbiamo anche chiarito che la formazione debba cominciare anche dalle scuole primarie, cioè bisogna partire davvero dalla base. Quando si parla di sicurezza bisogna far riferimento anche alla normale quotidianità, atteso che incidenti gravi possono succedere ovunque. Si è quindi parlato anche di semplici azioni quotidiane che potrebbero essere evitate. Questa consapevolezza deve pertanto renderci attivi anche rispetto alla volontà di rendere strutturale la formazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché la consapevolezza dei rischi è fondamentale.

Per la prevenzione e la formazione nei luoghi di lavoro devono essere previste più risorse per incentivare i controlli. Tutti diciamo a gran voce che servono più controlli e più personale e su questo rivolgiamo un appello unanime affinché si creino nuove figure che possano supportare quelle già presenti sul territorio; spesso, infatti, parlando con i vari ispettori, essi ritengono di non essere

numericamente supportati per poter affrontare la grande mole di lavoro. Forse anche questa forma di deterrente potrebbe essere utile a risolvere il problema, al fine di essere previdenti. La sicurezza non si deve considerare per forza un costo, come ha appena detto anche la Ministra, perché è un investimento. Parlare di sicurezza significa prevenire problemi futuri e come si dice: prevenire è meglio che curare. Non serve ripetersi, perché siamo dunque tutti concordi su questo punto.

Si tratta di una logica di benessere globale che deve coinvolgere tutti, come ho già detto. Quanti ai correttivi rispetto alla tipologia di infortunio, ritengo sia necessario soffermarsi sulle tecniche di monitoraggio, che sono importanti per migliorare il lavoro che c'è da fare.

Ho voluto far parte della Commissione di inchiesta perché ritengo che questo impegno sia fondamentale. Si sono cimentati in tanti e spero che questa sia la volta buona. Quindi, come MoVimento 5 Stelle, come tutti in quest'Aula, siamo a favore della mozione. Lo stesso vale per il Governo, che attraverso la Ministra ha già dato parere favorevole. Quindi il mio auspicio è che davvero si riesca a conseguire questo grande risultato, per il bene di tutti i lavoratori. (*Applausi*).

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ministro Calderone, sottosegretario Durigon, colleghe senatrici e senatori, non si può morire di lavoro, non si può morire per lavoro, non si può uscire di casa e non tornare più per un incidente sul lavoro. La tragica morte dei cinque operai sui binari in un cantiere ferroviario di Brandizzo accende ancora una volta i riflettori sul dramma delle morti sul lavoro. Purtroppo, ogni giorno nel nostro Paese piangiamo perdite incomprensibili di vite umane, strappate alle loro famiglie e alle loro comunità. Non c'è solo il caso più recente: quello, purtroppo, è l'ultimo caso eclatante, ma ogni giorno ci sono almeno tre morti. Anzi, purtroppo, oggi abbiamo ricevuto dall'ANSA la notizia di un'esplosione in cui sono morti altri tre lavoratori. Dico "altri", perché in quell'azienda, addirittura recidiva, sono già capitati altri incidenti. I dati sugli infortuni, pubblicati ed elaborati dall'INAIL, riportano già 559 vittime, di cui 430 in occasione di lavoro, 129 *in itinere*, con una media di 80 decessi al mese. Tra loro ci sono anche e soprattutto, purtroppo, dei giovani, tra i venticinque e i trentanove anni, e 22 sono minori di vent'anni. Non sono numeri, non sono statistiche, ma sono volti di persone, di padri, di madri, di figlie e di figli. Sono tragedie che colpiscono famiglie, sono una grave perdita per tutti. È in gioco la dignità di noi stessi.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un frutto di tante responsabilità, economiche, sociali e anche politiche, che devono convergere sul servizio dei lavoratori. Come ha ricordato Papa Francesco, la sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno un valore inestimabile, agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore. Le tragedie più gravi, come quella di Brandizzo, squarciano il velo della disattenzione generale, polarizzano le attenzioni, ma dopo qualche tempo lo scandalo scema e la notizia, dalle prime pagine dei quotidiani, passa ai trafiletti, per poi sparire. Se andiamo ad analizzare gli esiti giudiziari, la sensazione è che queste morti siano avvolte da una dimensione di impotenza. I responsabili condannati devono scontare pene lievi, quasi simboliche. È successo ai dirigenti della multinazionale dell'acciaio ThyssenKrupp, responsabili, nel 2007, di un'altra grande tragedia, in cui sette operai furono uccisi da un'esplosione nello stabilimento di Torino; così come ad Stephan Schmidheiny, ultimo proprietario della Eternit, fabbrica che, fino a pochi anni fa, negli anni Novanta ha prodotto cemento amianto, un materiale tossico che ha causato la morte di molte persone.

Non sono casi isolati: questi decessi sono non fenomeni naturali, ma la diretta conseguenza di una ben identificabile organizzazione del lavoro e del modo in cui il lavoro è oggi considerato all'interno della nostra società. Il primo articolo della Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro» e i nostri Padri costituenti consideravano il lavoro un elemento centrale della democrazia, non in senso astratto. È una centralità che, fino alla seconda metà del Novecento, ha consentito di ottenere importanti conquiste, in termini non solo di remunerazione e condizioni lavorative, ma anche di *status*. Fare l'operaio era uno *status*, anzi, dava un lavoro, uno stipendio sicuro, una sicurezza per la famiglia e anche per il futuro, un lavoro che permetteva di pensare a costruire una famiglia, a comprare una casa, a programmare le vacanze o a fare altri investimenti.

Oggi i lavoratori non hanno autorevolezza, non sono più considerati protagonisti della vita collettiva e non godono del riconoscimento. Il lavoro manuale ha subito un processo molto violento di marginalizzazione economica, sociale e culturale. I morti di Brandizzo facevano un lavoro manuale, quelli che svolgono compiti faticosi e pericolosi, ma retribuiti, e che riempiono le cronache con le loro morti, di cui ci si dimentica in fretta.

Protagonisti della società sono invece imprenditori, finanziari, ma soprattutto gli *influencer*, soprattutto quelli dalla vita e dai soldi facili. Da più di venti anni gli stipendi nel nostro Paese sono al palo. L'Italia è l'ultimo Stato dei Paesi dell'OSCE e l'unico in cui salari non si sono adeguati in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi. Abbiamo perso anche la dimensione di carriera: il lavoro consiste in impieghi di breve durata, non correlati tra loro, per cui non esiste più il percorso su cui costruire la propria vita ed è naturale che i giovani non ci vogliano investire.

Altro punto importante è l'esternalizzazione dei servizi, degli appalti e dei subappalti, che sono pericolosi perché permettono di ridurre al minimo la responsabilità, che viene così distribuita tra una miriade di soggetti e rende più difficile la comunicazione interna. Al tempo stesso i ritmi diventano insostenibili; i contratti a termine sono un cappio al collo che obbliga a rispettare determinati tempi.

Le esternalizzazioni e gli appalti usati anche da società pubbliche rivelano direttamente quella logica di massima efficienza, aumento dei profitti e riduzione dei costi a discapito dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza, sia fisica che economica.

È necessario quindi individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni, che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, del principio di differenziazione delle attività economiche e dell'evoluzione del mondo del lavoro. È necessario un più efficace ed efficiente coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla vigilanza sul lavoro.

La riforma del sistema ispettivo realizzata a costo zero ha determinato una mancanza di investimenti in infrastrutture materiali, ma soprattutto di risorse per contrastare l'annoso problema del lavoro nero e irregolare, che porta con sé l'evasione fiscale e contributiva.

Aggiungo anche che, oltre alla mancanza degli ispettori, bisognerebbe - a detta degli stessi che sono venuti in audizione alla Camera nella scorsa legislatura - semplificare le loro procedure e lasciarli più operativi sul campo e non chiusi negli uffici a compilare delle carte. Possono essere una risorsa importante per l'attività di formazione e preventiva per la sicurezza sul lavoro, così da non essere visti solo come controllori e sanzionatori.

Gli appalti al massimo ribasso mettono sempre in secondo piano la sicurezza. All'epoca dell'intelligenza artificiale e di tecnologie sempre più evolute non ci possono essere errori di comunicazione: serve un sistema premiale per chi rispetta le regole e un sistema punitivo fino all'espulsione dagli appalti pubblici per quelle imprese che hanno comportamenti scorretti che provocano incidenti sul lavoro.

È fondamentale predisporre subito più efficaci procedure e nuovi controlli per costringere le ditte a rispettare maggiore sicurezza. Non possiamo più consentire che si muoia sul lavoro per il mancato rispetto di norme di sicurezza basilari.

Infine, serve promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro nei giovani - come diceva lei nel suo intervento, ministro Calderone - partendo dalle scuole in collaborazione con i docenti.

Ringrazio quindi il Governo per l'attenzione a questa importante tematica e tutti i parlamentari che hanno firmato questa mozione unitaria e che voteranno naturalmente a favore. Sicuramente deve essere fatto un lavoro collaborativo tra le due Commissioni di inchiesta costituite per la sicurezza sul lavoro presso la Camera e il Senato e il Governo per poter arrivare concretamente a soluzioni efficaci e non solo a parole. Tante belle parole ho sentito in quest'Aula, ma dobbiamo veramente fare quadrato per portare a regime le attività espresse all'interno della mozione.

L'impegno della Lega è in prima linea per tutti i lavoratori perché non si può morire di lavoro.

(Applausi).

[CAMUSSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, confesso che non riesco a non essere pervasa da una rabbia dopo le notizie che sono giunte oggi pomeriggio: non solo per la tragedia di altri operai che hanno lasciato la vita in un'esplosione in una fabbrica, ma perché, in realtà, se ripercorriamo la cronaca di quella stessa azienda, ritroviamo, poco tempo fa, un'altra strage, con le stesse caratteristiche e anche lo stesso numero di morti e, negli anni precedenti, degli altri infortuni mortali, sempre nella stessa azienda.

La collega Tajani, intervenendo oggi pomeriggio, diceva che anche oggi siamo arrivati tardi. Credo sia assolutamente vero: parole che dovremmo scolpirci nella mente. Siamo di fronte a delle terribili contabilità, che però ci dicono che quegli eventi si ripetono e che non subentra un ragionamento, un pensiero, una domanda: se valga la pena; se sia possibile pensare che delle attività siano così profittevoli o interessanti da mettere nel conto la possibilità di avere ripetute morti di lavoratori e di lavoratrici.

Come dicevano anche altri colleghi, dobbiamo dirci, però, anche un'altra cosa. Questi numeri, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, sono i numeri, non di qualche fatalità, ma sono i numeri di una guerra, che continua a esercitarsi e che prosegue implacabile e ripetuta negli anni. Se noi guardiamo la sequenza storica dei numeri degli infortuni, quelli ufficiali, quelli registrati dall'INAIL, vediamo ben poche oscillazioni e vediamo anche che quei numeri si ripetono e che si ripetono le tipologie degli incidenti.

Smettiamo di parlare di morti bianche, di fatalità, di tutto ciò che cerca di dare l'idea che questa sia una realtà impossibile da prevenire e che dobbiamo abituarci a subire. Invece, cominciamo a ragionare su qual è il prezzo e a che cosa si paga un prezzo per cui si muore sul lavoro. Ragioniamo sul perché lavoratori e lavoratrici devono pagare questo tributo alla pressione del continuare ad aumentare i ritmi, alla pressione di fare di più e di fare più in fretta, a una visione miope che spesso ci ha portato a discutere dei temi della sicurezza in ragione di costi da evitare e non in ragione di investimenti per la difesa delle vite.

Dobbiamo ricordare a noi stessi che non si può dire e non si può accettare che il profitto sia più importante di quella cosa essenziale che è tutelare la vita e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. (*Applausi*). Ed è per questo che, se non entra nel nostro linguaggio l'abitudine a dire prevenzione sulla sicurezza, ma solo analisi *a posteriori*, difficilmente faremo dei grandi passi avanti.

Così come forse dobbiamo cominciare ad avere l'abitudine di pensare non solo alla punta dell'*iceberg*, a quel drammatico numero di morti sul lavoro, ma anche a cosa succede ai tanti che subiscono infortuni magari non mortali, ma invalidanti; a cosa succede a quegli sconosciuti, di cui non parliamo, ma che contraggono sul lavoro malattie professionali gravissime, e di cui magari scopriamo le ragioni della morte anni e anni dopo.

Se però ci interrogassimo tra noi, ognuno direbbe che la vita è la cosa più importante e che l'impegno di proteggere le vite è per noi un imperativo collettivo. Se è così, dobbiamo allora porci due questioni. Una la ponevo prima: dove sta l'asticella? A che punto cominciamo a dire che non vi è ragione possibile perché si mettano a rischio delle vite? La seconda questione, illustrata già dal collega Lombardo nel suo intervento, è l'universalità dell'assicurazione contro gli infortuni, la possibilità che chiunque lavori nel nostro Paese abbia la certezza di avere una copertura assicurativa.

Se cominciassimo a ragionare in termini di prevenzione, probabilmente cambieremmo anche l'atteggiamento rispetto al tema dei costi, oltre al fatto che cominceremmo a considerare che le persone non sono mai l'equivalente del costo di una merce. Non lo possono essere proprio perché, innanzitutto, è la sicurezza, l'interazione diretta con i loro corpi, con le loro peculiarità, con la loro esistenza che non può essere messa in discussione. Credo che quindi tutte e tutti abbiamo bisogno di pensare - perché non c'è qui una responsabilità dell'oggi, ma se n'è determinata una nel lungo periodo - che non si è fatto abbastanza e che quindi dobbiamo fare di più, perché sono i numeri di una guerra e non di una fatalità. Se gli infortuni si ripetono nelle loro modalità, questo ci permette di ragionare su come contrastarli e sul fatto che i numeri che non conosciamo sono quelli che derivano dal sommerso, dalle irregolarità e dai caporali di quei lavoratori che magari vengono nascosti in un ciglio della strada perché non si sappia che c'è stato un incidente o di quelli che sono stati assunti poche ore prima

dell'incidente. Sono i numeri di modalità e di tecniche di lavoro che non investono sulla prevenzione e sulla sicurezza e che non usano la tecnologia.

È sempre difficile parlare di una tragedia che è avvenuta, però una domanda possiamo farcela: perché nelle centrali di controllo ci sono visori che permettono di vedere chilometri e chilometri della ferrovia o di un'autostrada, ma non ci sono nei cantieri quando si sta lavorando? Basterebbe un ripetitore: è una piccola cosa, ma qualcosa che permetterebbe a chi è lì, alle persone che concretamente sono in quel luogo, di vedere se su quel tratto di strada o di ferrovia c'è qualcos'altro oltre a loro che stanno lavorando.

La tecnologia non è neutra ed ha due facce, con cui dobbiamo confrontarci, perché sono il futuro che abbiamo davanti. La tecnologia ha la faccia degli algoritmi - se n'è parlato durante la giornata - quella formula invisibile matematica che però detta le condizioni di lavoro alle persone, i turni e la velocità, ma ha anche la faccia degli strumenti che ci permettono di vedere, di prevenire e di dare modalità diverse di prevenire gli incidenti sul lavoro. Sta alla responsabilità politica, alla nostra responsabilità, decidere se la tecnologia la utilizziamo in una direzione o nell'altra. Se permettiamo che non ci sia trasparenza nell'uso degli algoritmi, in realtà abbiamo già scelto che la direzione è quella del mancato rispetto delle persone.

Penso per esempio a un numero che non compare negli infortuni: i *rider* non sono assicurati, perché non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto all'assicurazione generale. (*Applausi*). Questo vuol dire che o se la pagano loro o non hanno la possibilità di averla. E allora, quello è un uso della tecnologia, mentre un altro è dire che un sensore - che impedisce di passare sotto i carichi sospesi o permette di vedere se c'è del gas in una cisterna o quello che c'è intorno ai cantieri - diventa uno strumento disponibile a tutti.

Insieme - l'hanno detto tutti i colleghi e le colleghe - bisogna fare grande attività di formazione e di cultura, cominciare prima e determinare il fatto che sia normale affrontare il lavoro e prepararsi ad esso avendo formazione. Insieme però ci vogliono i controlli, perché quel mondo sommerso e quel mercato del lavoro deregolato che fanno tanta parte anche dei problemi della sicurezza hanno bisogno di controlli. Siamo assolutamente contenti che 800 ispettori abbiano cominciato il corso ed entrino in servizio nel prossimo periodo, però, signora Ministra, le diciamo anche che sono il frutto di impegni di qualche Governo fa, che aveva bandito i concorsi. Sappiamo però già oggi che non bastano e che, da questo punto di vista, bisogna trovare risorse e scelte perché gli ispettori siano di più.

Con questa dichiarazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla mozione, ringraziando il presidente Magni e tutta la Commissione per il lavoro svolto e gli uffici che hanno contribuito a darci una mano. Quella di una mozione unitaria è una scelta di responsabilità politica collettiva. Non stiamo prendendo impegni solo nel momento in cui i riflettori sono accesi sulle stragi e sulle cronache: è un impegno che va oltre, che dice che i riflettori devono stare sempre accesi, come sprone per quello che dobbiamo fare, perché - ci direbbe un cantautore - per quanto ci possiamo credere assolti - cosa che avviene ogni volta che si spengono le luci - in realtà siamo tutti coinvolti e siamo lo stesso coinvolti.

È esattamente per questo che il voto che questa Camera esprimerà rispetto alla Nazione dev'essere una scelta pubblica di coinvolgimento, un impegno e un dovere verso i lavoratori e le lavoratrici. (*Applausi*).

[RAPANI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPANI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, è vero, interveniamo in una giornata di lutto, ma se i numeri sono quelli che ci comunica l'INAIL, che purtroppo però non sono quelli, perché sono di più, facendo una divisione, ogni giorno c'è un lutto in Italia: che rabbia, che tristezza, che amarezza! Pensare che si esce la mattina di casa per andare a guadagnarsi un tozzo di pane e portarlo poi la sera alla famiglia e, invece, durante la giornata può succedere ciò che uno mai avrebbe immaginato: una tragedia.

Pensavo, sbagliando, che dinanzi a queste problematiche, a queste tragedie, ci fosse unione e non speculazione mediatica da parte di colleghi politici. Ascoltando gli interventi di oggi penso però

dall'altra parte - e ne sono convinto - che forse almeno su questi temi riusciamo a stare uniti. Non possiamo piangerci addosso, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dare il nostro modesto contributo. Non sono d'accordo con quel collega che ha detto che non riusciamo ad incidere: io invece sì, io voglio incidere. Se infatti non dovessi incidere, la mia presenza in quest'Aula non avrebbe motivo. Voglio dare allora il mio modesto contributo con la speranza di riuscire a risolvere una parte del problema. Magari infatti potessimo risolverlo completamente. Per far questo però, come diceva Madre Teresa di Calcutta, occorre stare insieme, perché stando insieme si possono fare buone cose. Cosa dobbiamo fare? Plaudo all'iniziativa del Governo, quando dice di fare corsi già nelle scuole, perché è da lì che dobbiamo partire. (*Brusio*). Presidente, chiedo scusa, però purtroppo il brusio non mi fa concentrare. Vabbè, anche il Presidente è un po' impegnato. (*Applausi*).

Dovremmo partire proprio dalle scuole elementari, proprio perché i ragazzi sono sacchi vuoti da riempire e noi dobbiamo riempirli. Noi dobbiamo inculcargli il concetto della cultura della sicurezza, perché purtroppo è quello che ci manca. Ve lo dice un addetto ai lavori. Quando avvio lavori in qualità di responsabile della sicurezza e faccio l'informazione ai lavoratori, vi posso garantire che cerco di terrorizzarli. Dico loro di pensare che la mattina sono usciti di casa, hanno lasciato una famiglia che la sera li aspetta e che devono ritornare, e di pensare altresì che la salute è la loro e devono cercare di lavorare in sicurezza. Sono convinto di essere ascoltato, ma mi illudo, perché poi mi capita di vedere un lavoratore che, anziché utilizzare una scaletta per salire su un'impalcatura, si arrampica come una scimmia all'impalcatura stessa. Lì naturalmente parte la rabbia e, in qualche modo, per quello che posso, intervengo.

Ma con chi ce la vogliamo prendere, se un *influencer* sale su una gru alta 25 metri per farsi un video o un *selfie* da pubblicare su Tik Tok, e poi, purtroppo, cade e muore? Ecco, il problema principale è la cultura della sicurezza che dobbiamo cercare di inculcare. È principalmente su di essa che dobbiamo lavorare ed intervenire a prescindere da leggi, sanzioni e pene.

E poi, perché no, occorre intervenire anche sul piano normativo. Mi auguro, caro Presidente, considerando che faccio parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che possiamo dare il nostro contributo per mettere mano al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, facendolo sulla scorta delle esperienze vissute e di ciò che purtroppo ci capita. Sono d'accordo: una delle proposte che farò è proprio quella di istituire un documento tipo il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dà la possibilità alle imprese di partecipare alle gare e di lavorare solo se in regola con i contributi. Proporrò allora il DURS, visto che parliamo di acronimi, il documento unico di regolarità sulla sicurezza e dobbiamo studiare anche una sorta di premialità e di penalità, perché a un'azienda ligia al dovere, che fa lavorare i propri lavoratori con tutti i criteri sulla sicurezza, va riconosciuta una premialità, che può essere anche un privilegio, una sorta di prelazione nel momento in cui partecipa a una gara o a un bando di finanziamento indetto proprio dall'INAIL in materia di sicurezza sul lavoro.

Allo stesso modo, è opportuno prevedere una penalità per le imprese e per le aziende che non fanno lavorare i propri lavoratori in sicurezza ed eventualmente arrivare anche a radiarle dall'elenco delle imprese e non farle lavorare, per vedere se poi effettivamente si adeguano o meno, perché la mia convinzione è che con le sanzioni non si risolve assolutamente niente, perché c'è chi subisce la sanzione e poi la paga, ma il problema non lo risolve.

Mi permetterò anche di fare un'altra proposta. Forse ci sono troppi organi -l'Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), l'INAIL, l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro - e quello che manca è un coordinamento fra di loro. Ve lo dico perché mi capita di avere cantieri dove nell'arco di un mese arrivano tutti gli enti e cantieri dove per sei o sette mesi invece non si vede assolutamente nessuno. Forse, allora, sarebbe opportuno pensare a un coordinamento tra tutti questi enti preposti, i quali possono calendarizzare e programmare sopralluoghi e visite ispettive, perché vi posso garantire che, quando circola la voce in una città che ci sono gli spettatori in giro, l'impresa che non è a norma sospende l'attività per quel giorno e cerca di adeguarsi, oppure c'è l'impresa furba che sospende, in attesa che vadano via i controlli e poi ritorna a lavorare. Allora, solo per il fatto che a cadenza quindicinale potrebbe arrivare un'ispezione, forse ci si penserebbe tre volte prima di mettersi a lavorare

senza rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

È una buona previsione quella di introdurre 800 ispettori, ma l'auspicio e l'augurio è che saranno professionisti dotati di professionalità, perché le posso garantire, onorevole Ministro, che sui cantieri e nelle aziende per fare i controlli non abbiamo bisogno di sceriffi che arrivano lì perché devono fare la multa, per fare *budget*: questo non si può sentire. Non si può multare un lavoratore - almeno, personalmente, ritengo che non sia giusto - solo perché non ha il tesserino esposto e magari non lo si multa perché non ha il casco, i guanti o le scarpe antinfortunistiche. Una multa va fatta, ma che sia seria. Non se ne può fare una sola perché è sbagliata la data su un documento e quindi per punire la burocrazia.

Proporrei un altro strumento, che personalmente applico e mi sono reso conto che funziona: come abbiamo il direttore di cantiere che controlla le lavorazioni, prevediamo il direttore di cantiere specializzato in sicurezza, così com'è successo nel periodo Covid. Quando la mattina si arrivava sui cantieri, dovevamo misurare la febbre con il termometro e chi aveva 37,4 di temperatura non poteva entrare nel cantiere. In un cantiere si può entrare solo quando si è in regola, quando si hanno tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale, quando si è a posto con la documentazione sull'assunzione e quando si sono adottati tutti i criteri sulla sicurezza. E il responsabile non può essere il committente, perché il committente, se si affida a un'impresa, è perché non può stare materialmente sul cantiere. Per questo deve essere il direttore della sicurezza sul cantiere, che può stare tutto il giorno sul cantiere, a controllare quello che effettivamente si fa.

La sicurezza non è solo la redazione di un piano in materia, secondo il quale purtroppo - mi duole dirlo - spesso tanti colleghi fanno copia e incolla o probabilmente fotocopiano il documento (e questo, da professionista, non vi nascondo di averlo sempre contestato, ma non sono riuscito a incidere). Purtroppo, assistiamo addirittura ad amministrazioni che affidano i lavori di *safety and security* alle *pro loco*, enti *non profit* che devono organizzare solo eventi e addirittura vengono investite della sicurezza per organizzare gli eventi. Chissà perché? Naturalmente, potremmo pensare di tutto e di più. La mozione, caro Presidente, è un primo passo che ci deve portare a un aggiornamento del testo unico così come dicevo, perché l'obiettivo nostro è quello di dare un contributo per cercare di risolvere il problema e sono convinto che solo stando uniti lo si possa fare. Stasera è emersa una volontà unanime di stare uniti, perché effettivamente questo tema è così importante che dobbiamo necessariamente affrontarlo insieme.

Per questo motivo, in qualità di rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, che mi onoro di rappresentare, esprimo il voto favorevole alla mozione in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 71, presentata dai senatori Magni, Dreosto, Camusso, Mancini, Naturale, Lombardo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Il Senato ha approvato all'unanimità questa mozione, che ha un rilevante significato politico e morale.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, svolgo un breve intervento che avrei voluto svolgere lunedì, ma, non essendoci stata seduta, non è stato possibile.

Moltissime persone, quando pensano all'11 settembre, pensano immediatamente all'attentato terroristico alle Torri gemelle e alla democrazia. È naturale che sia così, per la portata di quell'attacco e di quella tragedia e per la risposta forte e unitaria che le forze e i Paesi democratici di tutto il mondo diedero a quell'offensiva del terrorismo.

Per la mia generazione ci fu, cinquant'anni fa, un altro 11 settembre: quello in cui in Cile un colpo di Stato guidato dal generale Pinochet e appoggiato di fatto dagli Stati Uniti pose fine all'esperienza democratica di Salvador Allende e alla stessa vita del presidente socialista al Palacio de la Moneda. Ci furono un'emozione e una commozione grandissime in tutto il mondo. In un'America Latina dominata da dittature fasciste e regimi militari, l'Unidad Popular di Allende aveva suscitato speranze e

solidarietà: una vittoria democratica, un'esperienza di governo difficile, anche con errori, ma bella, accompagnata da quella musica andina, simbolo di libertà e creatività, come le poesie di Pablo Neruda. Era la prima esperienza delle sinistre al potere con le armi della democrazia: cinque anni prima, per la verità, c'era stato in Europa a Praga il tentativo di Alexander Dubcek, ma ci pensarono i carri armati sovietici a schiantare quel tentativo e il sacrificio di Jan Palach è ancora nella memoria collettiva.

Il Cile di Allende segnò un'intera generazione. L'Italia e l'ambasciata italiana a Santiago si spesero più di tutti per dare sostegno a centinaia di antifascisti cileni, riusciti a fuggire dai massacri dello stadio di Santiago. Ricordo ancora con emozione il 18 novembre del 1973: eravamo più giovani, c'eravamo alla grande manifestazione di Piazza San Carlo a Torino, nella quale parlarono Isabel Allende, un delegato del consiglio di fabbrica della Fiat e il presidente della Camera Sandro Pertini. Ricordo i tanti cileni che vennero ospitati in Italia, in tante Regioni; ricordo nella mia Umbria l'emozione di avere gli Inti-Illimani, di avere Charo Cofré e *Hugo Arévalo*, di avere Juan Barattini, Marta Contreras. Pensate: Claudia Barattini, la figlia di Juan e Marta, decenni dopo, quando in Cile tornò la democrazia, divenne ministro della cultura di quel Paese.

Presidente, ho finito: "Cile libero!", gridavamo alle assemblee scolastiche e alle manifestazioni, dove le bandiere rosse dei comunisti italiani e dei socialisti si confondevano con quelle democristiane, con quelle degli altri partiti democratici, con quelle dei sindacati, perché quel Cile e Salvador Allende furono davvero un simbolo di libertà per l'America Latina e per il mondo. È importantissimo aver visto condannati alcuni di quei militari, tra cui quelli che tagliarono le dita a Victor Jara, il cantautore, per impedirgli di suonare la chitarra, che poi uccisero con la terribile e crudele roulette russa.

È giusto, io credo, ricordare e rendere omaggio a quell'esperienza, cinquant'anni dopo, per non dimenticare il Cile di Allende e perché la democrazia e la libertà sono conquiste non definitive, da difendere e far vivere ogni giorno. (*Applausi*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, oggi è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge del Governo che reca «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazione alla circolazione stradale». Questo decreto-legge muove dalla necessità di dimostrare all'Unione europea l'impegno dell'Italia a rimuovere le ragioni per cui si trova sotto procedura di infrazione per il superamento sistematico e continuato delle soglie massime di emissioni nocive per la salute, come le polveri sottili, nelle Regioni del Nord Italia principalmente, che vede la Lombardia in prima fila.

Questo decreto-legge sembra sottovalutare l'urgenza di intervenire per evitare la morte e la malattia dei cittadini a causa della pessima qualità dell'aria che respirano. L'inquinamento atmosferico continua a mietere vittime e le politiche per la qualità dell'aria falliscono per mancanza di una determinata volontà politica. Forse occorrerebbe riflettere meglio sul senso e sul valore delle prescrizioni europee e delle procedure di infrazione. Sono misure a tutela della vita e della salute dei cittadini, non sono fini a sé stesse, per infastidire i pendolari e gli utenti della strada.

Questo decreto-legge mi lascia un po' perplessa, laddove al secondo comma dell'articolo 1, per esempio, prevede che le Regioni interessate dalla procedura di infrazione UE per il superamento delle soglie minime di emissioni di agenti inquinanti nocivi per la salute possano disporre la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti solo ed esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Mi chiedo quindi, se qualche Regione virtuosa volesse pensare alla salvaguardia della salute dei cittadini in un momento precedente al 1° ottobre 2024, non potrebbe farlo?

Il decreto prosegue stabilendo che le limitazioni alla circolazione saranno inserite nei piani della qualità dell'aria regionali a decorrere dal 1° ottobre 2025; quindi, ancora due anni sotto infrazione e ancora morti per inquinamento, mentre l'autonomia locale e l'autonomia decisionale vanno a farsi benedire. Mi chiedo se tra le priorità di questo Governo sia annoverata la tutela della salute e della vita dei cittadini. Quante morti dovremo ancora avere sulla coscienza, da oggi al 2025, prima di comprendere che la salute è più importante della possibilità di circolare liberamente e ovunque con un veicolo inquinante?

Abbiamo appena pianto le morti sul lavoro oggi, ma non consideriamo che esistono morti altrettanto

ingiuste causate dall'aria che respiriamo e che non riusciamo a migliorare. Secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), ogni anno, solo a causa delle polveri sottili PM 2,5, in tutto il Paese muoiono 60.000 persone in modo prematuro. Il *record* spetta alla Lombardia: sono 15.170 i decessi prematuri della Regione, 4.000 in tutta la città metropolitana di Milano. È una questione di priorità.

Il non condivisibile ordine di priorità di questo Governo si manifesta anche parallelamente a livello regionale: mi riferisco alla Regione Lombardia, sotto procedura di infrazione, a guida Fontana, dove proprio in questi giorni la Lega ha presentato una mozione che invita la propria Giunta a sensibilizzare il sindaco della città di Milano a mitigare le misure di limitazione all'ingresso in area B ai veicoli inquinanti. Il Comune di Milano infatti ha pianificato da tempo le limitazioni, prevedendo una deroga di 50 ingressi per il biennio 2022-2023, che scendono a 25 per il 2023-2024. La Lega chiede che vengano mantenuti 50 ingressi anche per il prossimo periodo, motivando la propria richiesta con il danno economico che la limitazione della circolazione provoca a cittadini e imprese.

In conclusione, si tratta di miopia e cecità al Governo: cosa è più importante, la vita o il portafoglio? A cosa serve il portafoglio pieno, se si perde la vita? Da oltre un decennio in Lombardia non si registrano miglioramenti per l'inquinamento da polveri sottili che, com'è scientificamente noto, rappresentano un grave problema sanitario. I dati confermano che ci troviamo davanti a un problema che va combattuto con celerità e strumenti adeguati, ma questo Governo pare negarlo. Le decisioni politiche hanno una responsabilità ben precisa: morti evitabili. Le misure antismog devono partire da una presa di coscienza del problema e vanno finanziate da Regione, Stato e Unione europea, perché non vi può essere salute dei cittadini senza salute del pianeta. (*Applausi*).

Commissione parlamentare per le questioni regionali e

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: senatore Francesco Silvestro; Vice Presidenti: senatore Bartolomeo Amidei e deputato Claudio Michele Stefanazzi; Segretari: deputata Rebecca Frassini e senatore Daniele Manca.

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: deputato Alberto Bagnai; Vice Presidenti: senatore Mario Occhiuto e senatrice Annamaria Furlan; Segretari: deputata Daniela Dondi e deputato Virgilio Merola.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 14 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,38*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese ([607](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri

amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l'aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire un quadro normativo organico in materia di incentivi mediante la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti e finalizzato a rafforzare la capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

b) armonizzare, aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'erogazione degli incentivi mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti digitali attraverso il potenziamento e l'ampliamento della piattaforma « *incentivi.gov.it* », al fine di garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione;

2) lo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;

3) la definizione di strumenti standardizzati per la modulistica e le attività di attuazione delle attività connesse alle agevolazioni;

c) adottare interventi finalizzati a promuovere gli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone;

d) prevedere l'adozione di misure che favoriscano il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, attraverso l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio;

e) prevedere specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;

f) prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle misure agevolative e dell'impatto sul tessuto economico, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

1) numero delle imprese insediate;

2) occupazione creata;

3) volume d'affari;

4) entità dei benefici fruiti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi trasmessi nello stesso periodo. Decorso il termine previsto

per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 571. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 99.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica ([727](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Programma di screening nazionale per diabete di tipo 1 e celiachia)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e le fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, è adottato un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, da avviare a decorrere dall'anno 2024. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

Approvato

(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, di seguito denominato « osservatorio », composto da tredici membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- c) sei medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura del diabete di tipo 1 e della celiachia;

d) due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, anche in attuazione del titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di cui all'articolo 1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni ([524](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, in particolare, l'obbligo di effettuare nella scuola primaria *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, 123)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) effettuare nella scuola primaria i *test* diagnostici obbligatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), assicurando l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine in favore dei bambini risultati positivi a tali *test* ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 727.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva ([801](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Prevenzione, ottimizzazione dell'assistenza e tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva)

1. Al fine di prevenire e ottimizzare l'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete di tipo 2 in età evolutiva, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale di intervento a favore dei soggetti con diabete in età evolutiva. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

Art. 2.

(Informazione e prevenzione del diabete in età evolutiva)

1. Al fine di implementare la prevenzione del diabete tipo 2 in età evolutiva, il pediatra di libera scelta propone uno stile di vita salutare, una sana alimentazione e l'attività fisica quale forma di prevenzione dell'obesità con riferimento al bambino sedentario, in assenza di patologie. Il pediatra di libera scelta gestisce altresì il percorso diagnostico e terapeutico del proprio assistito indirizzandolo presso i centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica di riferimento.

2. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica in ambito scolastico, in accordo con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

(Ottimizzazione dell'assistenza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, del Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, il modello organizzativo di assistenza basato sulla definizione e implementazione di reti assistenziali socio-sanitarie promuovendo l'attivazione di comunità di pratica nelle aziende sanitarie per:

- a) integrare le attività dell'assistenza ospedaliera, dei centri specialistici con le attività dell'assistenza distrettuale, ivi comprese le strutture intermedie e quelle dell'assistenza socio-sanitaria, creando strumenti di interfaccia fra ospedale e territorio, e nello stesso territorio fra distretto, aggregazione funzionale territoriale, unità complessa di cure primarie, case delle salute, case di comunità, dipartimenti e altre articolazioni;
- b) favorire i collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi socio-sanitari utilizzando le risorse in modo non frammentato tra diversi soggetti istituzionali, enti del Terzo settore, enti locali e articolazioni territoriali della rete del Servizio sanitario nazionale al fine di rispondere alla crescente complessità dei bisogni sanitari e socio-sanitari, dei giovani e delle loro famiglie, e assicurare lo sviluppo della continuità assistenziale sul piano sanitario e sociale;
- c) caratterizzare l'assistenza socio-sanitaria integrata con un forte apporto dell'uso di tecnologie innovative e l'utilizzo di strumenti informatizzati comuni e condivisi sul piano sanitario e sociale fino a prefigurare una rete in cui il distretto appresta la prima valutazione multidimensionale dei bisogni e la definizione e organizzazione dei percorsi successivi;
- d) potenziare e riorientare il modello assistenziale, che prevede la gestione clinica specialistica del diabete mellito in età evolutiva presso servizi di diabetologia pediatrica, in riferimento alle esigenze emergenti e alle nuove disposizioni organizzative territoriali, garantendo la piena interazione tra territori, strutture sanitarie e assistenza socio-sanitaria, privilegiando la tendenza alla deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza sul territorio;
- e) garantire il livello di assistenza primaria, che in tale ambito è affidato principalmente alla figura del pediatra di libera scelta, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e capillarmente presente su tutto il territorio;
- f) valorizzare tutti i ruoli professionali sanitari e socio-sanitari riorientando il sistema di formazione universitario delle scuole di medicina, scienze infermieristiche, fisioterapia e logopedia, farmacia e di

discipline connesse, nonché il sistema di formazione continua degli operatori del servizio sanitario e l'utilizzo del modello della comunità di pratica, già sperimentata e strutturata in alcune realtà a livello aziendale e distrettuale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie e azioni che garantiscano il diritto all'accesso appropriato alle tecnologie e all'innovazione diagnostica e terapeutica, favorendo l'impiego di strumenti di qualità tecnologica adeguata e di procedure idonee a ottenere risultati sicuri riducendo i potenziali rischi e monitorando nel tempo l'adeguatezza e la qualità, in particolare:

- a) assicurando l'equilibrio tra la disponibilità al paziente dei prodotti innovativi, l'appropriatezza in fase di programmazione, di acquisto e di utilizzo dei dispositivi medici e la disponibilità di risorse finanziarie delle strutture del SSN;
- b) creando modelli per una corretta valutazione della innovatività di un prodotto e del peso dei suoi benefici per il singolo paziente;
- c) adottando modelli organizzativi idonei e assicurando adeguatezza alle procedure diagnostiche e terapeutiche;
- d) favorendo l'impiego di strumenti e di procedure idonei a ottenere risultati sicuri e a ridurre il potenziale rischio e i costi, personali e sociali, connessi a un uso non appropriato dell'autocontrollo glicemico;
- e) promuovendo l'appropriatezza nell'uso delle tecnologie, nel rispetto di criteri per la loro selezione condivisi con gli specialisti;
- f) incentivando la telemedicina quale strumento clinico-assistenziale continuo per la cura della persona con diabete in età evolutiva, attraverso l'utilizzo di forme di teleconsulto e teleassistenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, del Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie ed azioni per assicurare la transizione strutturata dei pazienti con diabete di tipo 2 in età evolutiva, dai servizi pediatrici a quelli per l'adulto, che garantiscano:

- a) la creazione di ambulatori per la transizione dalla gestione in ambito pediatrico a quella per l'adulto, da strutturare presso i centri dell'adulto, al termine del percorso di maturazione dei giovani, con *team* specialistici e con l'inserimento dello psicologo a supporto, garantendo uniformità di approccio terapeutico a livello nazionale;
- b) un trasferimento graduale, non traumatico, dalla gestione pediatrica a quella dell'adulto che tenga conto dell'adesione alle linee guida e della organizzazione territoriale, implementando iniziative che promuovano una comunicazione efficace tra il personale sanitario della diabetologia pediatrica e della diabetologia dell'adulto, nonché con il pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale;
- c) la diffusione di protocolli di transizione dall'età adolescenziale all'età adulta, condivisi e operativi tra servizi pediatrici e servizi per gli adulti adatti alla realtà locale, nel rispetto di linee guida e del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale.

Art. 4.

(Tutela della persona)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie ed azioni per:

- a) diffondere una cultura del diabete in età pediatrica nel personale scolastico per il migliore inserimento possibile dei pazienti nella quotidianità attraverso corsi strutturati in modo da ottenere il miglior risultato possibile in termini di presa di coscienza, informazione e prevenzione;
- b) coinvolgere i servizi sanitari, a vari livelli, perché pianifichino e coordinino le azioni necessarie alla realizzazione dei percorsi di inclusione scolastica, condividendo con il dirigente scolastico il progetto

di formazione e ne organizzino la realizzazione valutando la disponibilità delle risorse;

c) garantire sicurezza e gestione della somministrazione dei farmaci in ambienti scolastici, educativi e formativi, sia nella continuità assistenziale che nelle emergenze, nonché l'inserimento, nella formazione curricolare, di attività educative per favorire l'adesione ai corretti stili di vita a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria;

d) incrementare modelli di integrazione scolastica, di scuola a domicilio e in ospedale e promuovere l'aumento del numero degli istituti scolastici che implementino tali modelli.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, al fine di una risposta adeguata e appropriata ai bisogni psicologici del giovane e della famiglia definiscono strategie ed azioni per:

a) garantire nei diversi contesti assistenziali la funzione psicologica prevista nei singoli percorsi clinici integrati, centrata sui bisogni del giovane e della famiglia, in un sistema assistenziale che deve essere continuativo, multidimensionale, interdisciplinare e multilivello;

b) favorire l'erogazione delle risposte ai bisogni psicologici in coerenza con il modello di rete definito in risposta alla organizzazione locale e nei diversi nodi della rete: ospedale, centri specialistici, strutture intermedie, servizi territoriali, domicilio;

c) implementare un modello operativo indirizzato a un percorso d'intervento graduato da interventi di bassa intensità, di tipo consulenziale o psicoeducativo, a trattamenti più intensivi quali la psicoterapia, sia dal punto di vista del paziente che dei professionisti e dei servizi coinvolti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, al fine di un pieno inserimento nei percorsi ludico-sportivi del bambino e dell'adolescente con diabete definiscono strategie ed azioni per:

a) diffondere una cultura del diabete in età evolutiva tra gli istruttori sportivi per favorire la partecipazione dei giovani alle attività fisiche e sportive, anche a livello agonistico;

b) attivare percorsi di facilitazione all'accesso alle attività ludiche e sportive ed alla partecipazione a tutte le attività extra scolastiche dei giovani con diabete.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, con le finalità di fornire un sostegno necessario alle famiglie, per supportarli nel lavoro di cura, nella continuità dell'impegno, alleggerendoli dall'intensità emotiva, definiscono strategie ed azioni per:

a) migliorare la capacità di gestione del diabete da parte dei contesti familiari, sia in ambito relazionale che sociale, attraverso attività di informazione, formazione e comunicazione, con il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei malati;

b) favorire l'azione di rete sul territorio, tra servizi sanitari e sociali, con particolare riguardo alla informazione e alla formazione delle famiglie nel percorso di inclusione a scuola;

c) formare gli operatori sanitari e socio-sanitari a livello territoriale alla realizzazione di corsi strutturati e omogenei per il sostegno di genitori e figli al rafforzamento della efficacia nei loro ruoli, attraverso un sostegno che può essere educativo-relazionale, economico-sociale o di altra natura.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero della salute attraverso i lavori dell'Osservatorio nazionale sul diabete in età evolutiva nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, e delle altre norme specifiche, con le finalità di monitorare il recepimento e l'applicazione della presente legge a livello locale, definisce strategie e azioni per:

a) conoscere, attraverso l'analisi, gli atti formali di recepimento, nonché gli strumenti conseguenti, che

ogni regione adotta, quali ad esempio le linee di indirizzo e i piani programmatici, per contestualizzare l'articolazione organizzativa e operativa prevista dalla legge;

b) monitorare gli assetti organizzativi e operativi con riferimento alla riorganizzazione e al riorientamento dei servizi attuali relativamente alla gestione del diabete mellito in età evolutiva, più orientato all'efficacia, all'efficienza e a una vera attenzione ai bisogni globali, non solo clinici, dei pazienti;

c) monitorare e verificare la qualità e gli esiti attraverso definizione e rilevazione di indicatori di processo e di esito, sia quantitativi che qualitativi sui quali attuare conseguenti progetti di miglioramento;

d) individuare elementi critici di riflessione per cercare di comprendere, nel breve e nel medio-lungo periodo, quanto le indicazioni previste dalla legge, siano effettivamente in grado di generare risultati, sia in termini di *performance*, sia in termini di *outcome*, sia in termini di modalità e di costi di gestione.

2. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro nazionale sul diabete in età evolutiva, al quale concorrono i dati provenienti dagli osservatori epidemiologici regionali, in stretta connessione con i centri di diabetologia pediatrica e quelli della transizione; il registro si compone di un Registro di patologia, quale strumento per monitorare l'incidenza dei nuovi casi e le caratteristiche principali dei pazienti affetti e di un Registro clinico, quale strumento per monitorare nel tempo i pazienti affetti e l'evoluzione clinica attraverso la definizione e la rilevazione di indicatori di processo e di esito, sia quantitativi che qualitativi sui quali attuare conseguenti progetti di miglioramento. Il registro viene gestito da un comitato composto da esperti con elevata competenza anche epidemiologica e rappresentanti delle società scientifiche rappresentative in ambito diabetologico pediatrico e dell'adulto.

3. Presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sul diabete in età evolutiva, di seguito « Osservatorio » composto da quindici membri con decreto del Ministero della salute e di seguito individuati:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;

b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

c) due rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

d) sei rappresentanti delle società scientifiche rappresentative in ambito diabetologico pediatrico e dell'adulto, dei pediatri di libera scelta e della medicina generale;

e) due rappresentanti delle associazioni dei familiari e dei pazienti;

f) due rappresentanti delle fondazioni attive nell'ambito della ricerca in campo diabetologico.

4. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. L'Osservatorio monitora l'attuazione della presente legge e l'evoluzione del diabete in età evolutiva, secondo i dati di monitoraggio forniti dall'Istituto superiore di sanità e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 727.

MOZIONE

Mozione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

([1-00071](#)) (12 settembre 2023)

[Magni](#), [Dreosto](#), [Camusso](#), [Mancini](#), [Naturale](#), [Lombardo](#), [Maffoni](#), [Mazzella](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Nocco](#), [Occhiuto](#), [Petrenga](#), [Rapani](#), [Satta](#), [Silvestro](#), [Spagnolli](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Zullo](#). -

Approvata

Il Senato,

considerato l'incidente occorso alle ore 23 del giorno 30 agosto 2023 presso la stazione

ferroviaria di Brandizzo (Torino) e la conseguente, tragica, morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino;

rilevato che l'incidente verificatosi a Brandizzo costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale. Al riguardo, i dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'INAIL ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 *in itinere*, con una media di 80 decessi al mese;

considerato il dato, ricavabile dai rilievi INAIL, del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri con esito fatale tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di vent'anni;

osservato che gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;

considerato come prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violano le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;

considerata la necessità di individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;

rilevata la necessità che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;

rilevata l'esigenza che il Senato della Repubblica possa trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, competente sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) a valutare l'opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

3) ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;

4) a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;

5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le *best practice* in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;

6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie

e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;

7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;

8) a valutare l'opportunità di favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;

9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;

10) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale l'introduzione di un insegnamento *ad hoc*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 727, 524 e 801

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 833

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 727:

sugli articoli 3 e 4, il senatore Borghesi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale i senatori Farolfi e Speranzon avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Florida Aurora, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pirovano, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*); Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghi Enrico, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*); Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghi Enrico, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Claudio Lotito in sostituzione del senatore Adriano Paroli, dimissionario.

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Silvia Fregolent in sostituzione della senatrice Raffaella Paita, dimissionaria.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Raffaele Nevi in sostituzione del deputato Giovanni Arruzzolo, dimissionario.

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il senatore Mario Occhiuto in sostituzione del senatore Claudio Lotito, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Virginio Merola in sostituzione del deputato Mauro Laus, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (870)

(presentato in data 12/09/2023);

senatori Bazoli Alfredo, Delrio Graziano, Malpezzi Simona Flavia, Valente Valeria, Alfieri Alessandro, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Franceschelli Silvio, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Verini Walter, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all'estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (871)

(presentato in data 13/09/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto Raffaele ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (870)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione (assegnato in data 13/09/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Massimiliano Micheletti, funzionario dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 12 settembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzioni

In data 22 febbraio 2022, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. XVI, n. 9/XVIII Leg.*) di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e altri, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il conflitto - promosso con ricorso notificato il 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2023, iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 - è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 2022.

Con sentenza 22 giugno 2023, n. 170, depositata in Cancelleria il successivo 27 luglio, la Corte costituzionale:

- 1) ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione *WhatsApp* tra il senatore Renzi e V.U.M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M.C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018;
- 2) ha annullato, per l'effetto, il sequestro dei messaggi di testo scambiati tra il senatore Matteo Renzi e V.U.M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018;
- 3) ha dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Verini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00578 del senatore Fina.

Mozioni

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il Senato,

premessi che:

a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico il settore è fortemente colpito dalla gravità degli effetti prodotti dalle cosiddette riforme realizzate con i primi provvedimenti governativi sulla scuola;

la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha operato notevoli tagli che avranno ripercussioni negative sul settore dell'istruzione: c'è una riduzione di 5 milioni di euro per il 2023, 13,4 milioni per il 2024 e 20,2 milioni per il 2025 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione e si prefigura inoltre, a decorrere dal 2026, un taglio permanente del medesimo fondo pari a 18,2 milioni di euro annui;

il fondo, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, è destinato in particolare, tra l'altro, al finanziamento e al sostegno delle azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia (nella fascia 0-6 anni): l'offerta di servizi educativi per l'infanzia occupa una posizione strategica e centrale nell'ambito più generale del sistema educativo poiché la disponibilità di servizi educativi di qualità per l'infanzia rappresenta un fattore leva significativo per la prevenzione della povertà educativa e per lo sviluppo delle giovani generazioni sin dai primi anni di vita;

il Governo, introducendo nel disegno di legge di bilancio una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, ha approvato un piano di riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi che passeranno dai 6.490 del 2024/2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031/2032, con il rischio di un'ulteriore riduzione delle sedi, una scelta che aggraverà ulteriormente la situazione di territori già in difficoltà, come le aree interne ed il Mezzogiorno;

i sindacati di categoria prevedono che questo nuovo anno scolastico inizierà con almeno 200.000 insegnanti precari e che non verranno coperti tutti i posti vacanti e disponibili. Mancherebbero all'appello oltre 50.000 posti, a cui si aggiungono, tra docenti e personale ATA, circa 150.000 posti in organico di fatto, di cui almeno 117.000 per il sostegno agli alunni con disabilità. E le circa 11.000 assunzioni autorizzate per il nuovo anno per il personale ATA, sempre secondo i sindacati, non risolveranno il problema del precariato: le nomine autorizzate, infatti, coprono a malapena il 30 per cento dei posti vacanti;

tali dati non rappresentano solo l'avvilente incertezza per il futuro professionale dei lavoratori coinvolti, ma denunciano anche la mancata continuità didattica che viene negata a migliaia di studenti; ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, tali politiche avranno, già da questo anno scolastico, effetti molto gravi sulla quantità dell'offerta e sulla qualità del funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado;

considerato che:

il 2 agosto 2023, con grande ritardo rispetto ai tempi previsti, è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

il decreto, che non è stato ancora pubblicato, prevede l'aumento fino al 50 per cento della possibilità di erogare la formazione in modalità *on line* contro la previsione originaria del 20 per cento e oneri particolarmente gravosi a carico dei futuri docenti che prendono parte ai percorsi universitari di formazione iniziale, essendo state respinte misure dirette a garantire l'applicazione della *no tax area* anche a tale ambito, così da contenerne i costi;

la formazione, soprattutto se effettuata in modo prevalente in presenza, è fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane;

il ritardo nella pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attesa per il 31 luglio 2022, rischia di compromettere il corretto e puntuale avvio dei nuovi percorsi di formazione iniziale a cui si collega l'obiettivo, previsto dal PNRR, relativo all'assunzione di 70.000 nuovi docenti; a fronte della chiusura e definizione del contratto scuola 2019/2021 nel luglio scorso, al momento non

sono ancora definite dal Governo le risorse a disposizione per il nuovo contratto 2022/2024, che dovrebbero già essere inserite nel prossimo disegno di legge di bilancio;

il concorso dirigenti scolastici non è stato ancora indetto;

considerato inoltre che:

oltre ai problemi che riguardano il regolare avvio dell'anno scolastico, molti genitori stanno affrontando le spese per l'acquisto dei libri di testo e del materiale necessario, in un contesto di forti aumenti generalizzati;

a pochi giorni dall'inizio delle scuole, le famiglie italiane spenderanno 1,45 miliardi di euro per l'acquisto dei libri scolastici per i 4.313.300 studenti iscritti alle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado;

per ogni studente l'incremento va moltiplicato per il numero dei libri di testo, cui occorre sommare i costi dei prodotti di cancelleria e dei trasporti, in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori;

i dati diffusi da Asso-Utenti riportano le prime stime sul "caro scuola" che costerà tra l'8 per cento e il 10 per cento in più a studente, ma secondo il Sindacato italiano librai e cartolibrari il rialzo medio potrebbe toccare punte del 12 per cento. I prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2 per cento su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione;

le famiglie che dovranno acquistare da zero il corredo (zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni e altro) dovranno spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022. La spesa per i libri scolastici rappresenta un carico che grava in misura rilevante sulle famiglie italiane che nel mese di settembre arriva ad assorbire circa un terzo della retribuzione di un lavoratore medio. In particolare, per l'acquisto dei libri del primo anno, la spesa per un figlio è di 322 euro per le scuole medie e di 501 euro per le scuole superiori di secondo grado, secondo quanto emerge da un'indagine realizzata da ADOC ed EURES in tre grandi aree metropolitane del Nord, del Centro e del Sud: Milano, Roma e Napoli;

considerando una "famiglia media" con due figli (che frequentano i due differenti cicli scolastici di secondo grado), la spesa che dovrebbe sostenere per l'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico si attesterebbe a circa 800 euro, mentre sarebbe pari a 442 euro per un figlio che frequenti la prima media e a 621 euro per un figlio iscritto al primo anno di una scuola superiore di secondo grado: in quest'ultimo caso la spesa per i libri e per il materiale corredo scolastico di due figli a inizio ciclo andrebbe ad attestarsi a 1.060 euro, senza considerare i costi aggiuntivi;

complessivamente, quindi, le famiglie sosterranno in media una spesa pari a circa 2.300 euro per l'intero ciclo scolastico, spendendo 601 euro per i libri di testo nei 3 anni delle scuole medie e circa 1.700 euro nei 5 anni delle scuole secondarie superiori;

le parole di Eshter Lynch, segretaria generale della CES (Confederazione europea dei sindacati), evidenziano bene tale dato: "L'inizio del nuovo anno scolastico è sempre impegnativo per le famiglie, ma quest'anno è particolarmente duro a causa dell'inflazione. I tagli ai *budget* scolastici hanno già imposto un ulteriore onere ai genitori e ora l'aumento del costo del materiale scolastico di base significherà che a un numero maggiore di bambini mancheranno gli elementi essenziali per l'apprendimento. Le persone hanno un disperato bisogno di un aumento salariale per far fronte al costo della vita e tutti i dati mostrano che l'inflazione è guidata da profitti in eccesso e non dai salari. Oltre al sostegno mirato per assistere i genitori, i governi devono anche agire per sostenere il diritto alla contrattazione collettiva in modo che i lavoratori ricevano una giusta quota dei profitti che creano";

l'aumento del costo dei libri scolastici, come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della CES, oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023: un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per

cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;
nel 2022, l'allora ministro Bianchi convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero dell'istruzione per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio 2023, a più di un anno di distanza, il Ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza, però, specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre dalle prime indiscrezioni apparse nei maggiori organi di stampa riguardo alla prossima manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*;

politiche di *welfare* in tal senso risultano avviate da alcune amministrazioni che hanno introdotto misure a sostegno alle famiglie. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ad esempio hanno previsto buoni libro per l'anno scolastico 2023/2024. La Regione Toscana, in particolare, ha introdotto un "pacchetto scuola", misura economica individuale di sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all'acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici, finanziato con risorse statali e risorse proprie della Regione;

analoghe misure di sostegno a favore degli studenti e delle loro famiglie sono state adottate anche riguardo al trasporto pubblico per venire incontro ai costi sostenuti per recarsi presso il proprio istituto scolastico, si fa riferimento, ad esempio, al progetto "Salta su", promosso dalla Regione Emilia-Romagna, diretto a garantire l'abbonamento gratuito agli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e degli istituti di formazione professionale, residenti nella regione che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali con un risparmio per le famiglie compreso tra i 300 e i 600 euro a figlio in base all'abbonamento;

queste misure di *welfare* scolastico riescono concretamente a venire incontro a situazioni legate al caro libri e al caro trasporti e all'incremento dei costi a carico delle famiglie che, spesso, rischiano di produrre degli effetti particolarmente penalizzanti, in particolare per i nuclei familiari che vivono condizioni di maggiore disagio, e permettono di affrontare la più generale emergenza educativa che caratterizza il nostro Paese, come testimoniano anche i drammatici dati relativi alla povertà educativa, all'abbandono e alla dispersione scolastica;

considerato altresì che:

in Italia la dispersione scolastica registra una delle incidenze più elevate d'Europa (12,7 per cento) dopo la Romania (15,3 per cento) e la Spagna (13,3 per cento). Nonostante i progressi registrati si è ancora lontani dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE;

secondo il rapporto di Save the Children del 2022 sulla povertà educativa in Italia il 67,6 per cento dei minori di 17 anni non è mai andato a teatro, il 62,8 per cento non ha mai visitato un sito archeologico e il 49,9 per cento non è mai entrato in un museo. Il 22 per cento non ha praticato sport e attività fisica e solo il 13,5 per cento dei bambini e delle bambine sotto i 3 anni ha frequentato un asilo nido;

l'emergenza educativa si accompagna quest'anno all'avvio di un scolastico su cui pesano i terribili fatti di cronaca delle ultime settimane, che impongono l'impegno di avviare interventi strutturali mirati che diffondano l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti, i genitori e che accompagnino la costruzione e il rafforzamento su tutto il territorio nazionale della comunità educante, anche attraverso il potenziamento dei patti educativi di comunità con la costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali;

"non lasciare nessuno indietro" ("Leaving no one behind") è il motto dell'Agenda ONU 2030 e richiama un approccio integrato al problema della povertà educativa affermando che ciascuno può essere agente concreto di cambiamento. Questo è possibile se si costruisce una nuova idea di sviluppo

sociale e culturale che veda un continuo scambio tra famiglia, territorio e agenzie educative e formative attraverso un processo di collaborazione. Spesso la scuola fa fatica nel coinvolgere in modo continuativo le famiglie appartenenti ai ceti sociali più svantaggiati. Bisogna promuovere l'allargamento di responsabilità pedagogica all'intera comunità territoriale, nei confronti di quei soggetti che vi appartengono e a vario titolo svolgono compiti educativi. La scuola deve essere non solo il luogo di insegnamento e ricerca ma, in prospettiva pedagogica, assumere la promozione di opportunità sociali e culturali inclusive per il proprio territorio attraverso il dialogo con giovani e famiglie;

l'abbandono scolastico è un fenomeno sociale che provoca danni sul lungo periodo: un'ipoteca sul futuro di un Paese che ha bisogno di giovani che ricevano una formazione umana e culturale di qualità per far fronte alle crescenti complessità. Investire su giovani e scuola significa porre basi solide per il futuro delle nostre comunità e dell'intero Paese. Supportare le famiglie perché possano consentire ai figli di crescere umanamente e istruirsi è una questione di giustizia sociale, ma anche di investimento per la crescita e lo sviluppo;

il Partito democratico ha depositato, sia alla Camera che al Senato, proposte e disegni di legge diretti a contrastare il caro libri ed il caro trasporti e a valorizzare interventi a sostegno della comunità educante e dell'educazione all'affettività;

l'insieme dei dati riferiti richiede, quindi, l'avvio di azioni strutturali e non episodiche a sostegno del settore dell'istruzione, delle studentesse e degli studenti italiani e delle loro famiglie per sostenere i costi connessi all'inizio del prossimo anno scolastico e per affrontare l'emergenza educativa che caratterizza settori significativi dell'istruzione, impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative volte a reperire, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse adeguate e permanenti a sostegno dell'istruzione, al fine di tutelare il diritto allo studio e valorizzare la professionalità del personale scolastico;
- 2) a rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023 relative al dimensionamento scolastico, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici e di evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, rivedendo i criteri di cui alla medesima disposizione così da non penalizzare, inevitabilmente, le aree interne e il Mezzogiorno;
- 3) a prevedere, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse economiche dirette al rinnovo del contratto scuola 2022/2024 del comparto istruzione e ricerca per il quale non sono, al momento, previste risorse finanziarie;
- 4) a favorire, nell'ambito del lavoro del tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono al settore;
- 5) a intervenire con misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;
- 6) a intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da loro sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;
- 7) a favorire un'applicazione costante ed omogenea delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, nel piano nazionale contro la violenza e le discriminazioni per l'educazione al rispetto, nelle linee guida nazionali, promuovendo azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività ed avviando interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti, i genitori;

8) a reperire risorse adeguate e permanenti, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, finalizzate a garantire un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali;

9) ad adottare le iniziative utili al fine di indire la più presto il concorso per dirigenti scolastici.

(1-00072)

Interrogazioni

[ROMEO](#), [CANTÙ](#), [MURELLI](#), [MINASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

ogni anno in Italia i tumori colpiscono circa 2.500 tra bambini e adolescenti. In particolare, sono 1.700 i bambini che si ammalano entro i 14 anni di età e 800 quanti si ammalano entro i 19 anni, di cui circa 450 non sopravvivono;

ad oggi la ricerca è finanziata essenzialmente da associazioni private, spesso costituite da genitori che hanno perso i propri figli a causa di questa malattia. Invero, le case farmaceutiche non vi investono, in quanto la ricerca in ambito di tumori pediatrici non ha incentivi profittevoli;

l'11 gennaio 2018 è stata approvata dal Parlamento italiano la legge n. 3 del 2018, che apporterebbe notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici, ma tuttora non sono stati emanati i decreti attuativi; essa prevede una semplificazione della burocrazia e dunque un significativo risparmio di costi per tutti quei trattamenti che hanno una scarsa probabilità di avere effetti negativi sulla salute del paziente;

il secondo beneficio che la legge apporterebbe è quello in ordine all'accelerazione della ricerca e l'immissione di nuovi farmaci nel circuito terapeutico, in quanto prevede l'assegnazione ad un unico comitato di bioetica nazionale, espressamente dedicato alle malattie dell'età pediatrica, il potere di autorizzare gli studi senza attendere i comitati locali. Ciò comporterebbe, a differenza di ciò che avviene ora, che una determinata sperimentazione possa partire nello stesso momento in tutti i centri di ricerca interessati, garantendo così che non vi siano ritardi e disparità per i pazienti in ordine al beneficio della sperimentazione;

il terzo beneficio che la legge comporterebbe è quello in ordine al coinvolgimento delle associazioni, dei pazienti e delle famiglie nel percorso terapeutico, al fine di individuare di concerto le cure più idonee al caso concreto, visto che non vi è la certezza assoluta della guarigione;

sono trascorsi ben 5 anni dall'emanazione della legge n. 3 del 2018, e risulta che diversi decreti non siano stati emanati, e ciò ha comportato il blocco della legge in ordine ai temi della ricerca e della sperimentazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente procedere all'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018, in particolare quelli relativi alla riorganizzazione nazionale delle sperimentazioni cliniche.

(3-00672)

[RONZULLI](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il ciclone "Daniel", formatosi come sistema di bassa pressione intorno al 4 settembre 2023 e successivamente trasformatosi in un ciclone con caratteristiche subtropicali, ha investito la Cirenaica, in Libia, partendo da Bengasi per poi muoversi il 10 settembre verso l'est del Paese e infine dissiparsi nella giornata dell'11 settembre. Tale perturbazione, secondo quanto riportato, ha causato ingenti danni materiali in particolare alle città di Bengasi, Tobruk, Al Bayda, Al Marej e Derna;

la città di Derna, nella quale risiedono circa 100.000 persone, sembra essere stata particolarmente toccata dal disastro, per via del presunto collasso di due dighe e delle conseguenti inondazioni che hanno investito l'abitato;

le autorità libiche, la Mezzaluna Rossa e le agenzie ONU sono al lavoro per quantificare la gravità dei danni e le corrispondenti esigenze in termini di aiuti, ma dalle comunicazioni preliminari sembra che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria catastrofe, che ha determinato la distruzione di interi quartieri,

provocando migliaia di morti e decine di migliaia di dispersi;
le conseguenze di questo evento si iscrivono in un contesto politico e umanitario già complesso, caratterizzato da note fragilità, anche securitarie, e divisioni politico-istituzionali, si chiede di sapere quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per portare assistenza alla popolazione libica maggiormente colpita dalle conseguenze del ciclone "Daniel".

(3-00673)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la missione 6 salute del PNRR ha un finanziamento complessivo di 15,63 miliardi di euro. A questi si aggiungono le risorse del ReactEU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe) e del fondo nazionale complementare per ulteriori 4,6 miliardi. L'intervento per la missione salute, pertanto, ammonta a circa 20,23 miliardi a disposizione nel periodo 2021-2026;

per la componente 1, reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, sono previste: la realizzazione di 600 centrali operative territoriali entro il primo semestre 2024; la realizzazione di 1.350 case della comunità entro il 30 giugno 2026 per un investimento complessivo pari a 2 miliardi di euro; la realizzazione di 400 ospedali di comunità entro il primo semestre del 2026 per un investimento complessivo di un miliardo;

considerato che:

con deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)"; i progetti vengono gestiti dal Ministero della salute (amministrazione titolare), dalle Regioni e Province autonome (soggetti attuatori) e dalle singole ASL (soggetti attuatori esterni) e l'obiettivo da conseguire entro il 31 marzo 2023 si sostanzia nella "approvazione dei progetti idonei per indire le gare per la realizzazione delle strutture";

preso atto delle risultanze delle istruttorie e considerati i possibili rischi di rallentamento o di ritardo, rispetto alla scadenza, del *target* del 31 marzo 2023, la Corte dei conti ha rilevato come i numeri relativi alle gare già esperite afferenti alla progettazione evidenziassero una "realistica difficoltà di pervenire nei tempi, ormai ravvicinati, del target 31 marzo 2023, all'adozione di una progettazione avanzata" per una buona parte delle procedure concorsuali";

in 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico anche nel quadro della missione 6 del PNRR, l'AGENAS durante l'audizione svolta il 4 maggio 2023 nel primo monitoraggio semestrale sull'attuazione degli *standard* di cui al decreto ministeriale n. 77 del 2022, riguardante il semestre giugno-dicembre 2022, ha fatto emergere per quanto concerne gli interventi previsti dalla missione 6, componente 1, del PNRR, diversi ritardi da parte delle Regioni nell'attivazione delle previste case della comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità;

a fine 2022, risultano complessivamente attive l'8,5 per cento delle case della comunità POR (finanziate dal PNRR) e l'11,6 per cento di quelle *extra* POR (finanziate con altri fondi); il 2,3 per cento delle centrali operative territoriali POR e il 25 per cento delle centrali operative territoriali *extra* POR; è attivo il 7,1 per cento degli ospedali di comunità POR e il 27,8 per cento degli ospedali di comunità *extra* POR;

la relazione sul PNRR aggiornata al 31 luglio 2023 evidenzia che gli interventi che presentano criticità per eventi e circostanze oggettive riguardano: case della comunità e presa in carico della persona (M6C1, investimento 1.1); rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, cioè gli ospedali di comunità (M6C1, investimento 1.3); verso un ospedale sicuro e sostenibile (M6C2, investimento 1.2). L'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche ha comportato un aumento del costo degli investimenti programmati, soprattutto per le opere di edilizia sanitaria;

tale evoluzione di contesto per le case della comunità ha portato ad una stima di incremento dei costi oscillante circa tra il 24 e il 66 per cento in più, in base alle Regioni considerate, come riportato dal documento sulle proposte di revisione del PNRR. Ciò comporta la richiesta di una rimodulazione del

numero delle strutture realizzabili: per le case della comunità scende da 1.350 a 936, gli ospedali di comunità passano da 400 a 304. Le centrali operative territoriali scendono da 600 a 524, si chiede di sapere, alla luce dei dati citati e visti i bisogni di salute della popolazione e la necessità di potenziamento della medicina territoriale, come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per reperire le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione di tutte le strutture originariamente previste e nei tempi previsti.

(3-00674)

[ZAMPA](#), [BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che: secondo i più recenti dati OCSE, in termini di esiti clinici l'Italia si colloca ben al di sopra della media europea nonostante e a fronte di un notevole sottofinanziamento rispetto alla media UE, gravi carenze di personale, soprattutto per alcune professioni come quella infermieristica, e un numero di posti letto ben al di sotto della media europea;

ciò conferma il fatto che il sistema sanitario italiano rappresenta, ancora oggi e nonostante tutto, un modello di tutela della salute nel mondo, con un livello alto di professionalità capaci di garantire una buona qualità dei servizi malgrado le enormi difficoltà, la sussistenza di diseguaglianze nell'accesso ai servizi e l'inevitabile ricorso alla sanità privata;

desta forte preoccupazione la curva decrescente del fondo sanitario nazionale con una riduzione, in rapporto al PIL, che va dal 6,8 per cento nel 2022, al 6,7 per cento nel 2023, al 6,3 nel 2024 e al 6,2 per cento nel 2025 e nel 2026, percentuali talmente basse da rischiare di compromettere seriamente il diritto costituzionale alla tutela della salute;

si tratta di 0,3 punti percentuali in meno sia rispetto alla media OCSE del 7,1 per cento, che alla media europea del 7,1 per cento;

sono ben 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del PIL investono più dell'Italia, con un *gap* che va dai 4,1 punti percentuali in più della Germania (10,9 per cento del PIL) a 0,3 punti percentuali in più dell'Islanda (7,1 per cento del PIL);

riguardo alla spesa sanitaria *pro capite*, in Italia si investono 2.609 euro, in Francia 3.807 euro, in Germania 4.831 euro, mentre la media UE è di 3.159 euro;

è aumentata la spesa *out of pocket*, ossia quella che gli italiani devono sostenere per ottenere servizi sanitari: nel 2020 si è attestata al 3,6 per cento, un dato più alto della media europea (3,3 per cento), a conferma della crescente difficoltà di accesso ai servizi e della conseguente e inevitabile necessità per i cittadini di ricorrere a prestazioni a pagamento;

dal 2010 al 2020 la media dei posti letto ospedalieri per 1.000 persone è diminuita a 3,2, mentre la Francia ne ha 5,7, la Germania 7,8 e la media europea è di 5;

riguardo al personale infermieristico, secondo i dati OCSE gli infermieri sono 6,3 per 1.000 abitanti, una dotazione ben al di sotto degli 8,3 della media europea, degli 11,3 della Francia e dei 12,1 della Germania;

per modificare questa preoccupante previsione sono immediatamente necessari 4 miliardi di euro all'anno per 5 anni al fine di arrivare all'auspicata percentuale del 7,5 per cento;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso evidente l'importanza di un servizio sanitario pubblico funzionante, efficace, efficiente, di cui occorre continuare a garantire la natura universalistica, l'uguaglianza e l'equità che ne costituiscono i principi cardine;

l'assenza di investimenti nella sanità pubblica comporterà, come ha dichiarato il 5 settembre 2023 Nino Cartabellotta, presidente della fondazione GIMBE, il "tradimento" dei suddetti principi e l'affermarsi di "ben altre parole chiave (...): infinite liste di attesa, affollamento dei pronto soccorsi, aumento della spesa privata, diseguaglianze di accesso alle prestazioni, inaccessibilità alle innovazioni, migrazione sanitaria, rinuncia alle cure";

considerato che:

in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 28 giugno, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: "Credo che la sanità abbia bisogno di più risorse e anche di cambiare il modello organizzativo. Il Covid ci ha fatto capire ancora meglio quello che serve. Bisogna intanto usare i fondi del Pnrr. (...) Con 3 o 4 miliardi in più potremmo risolvere i problemi. Di questi, circa 1,5 miliardi servirebbero per

il personale, che deve essere pagato meglio, come dico da tempo. Abbiamo iniziato con i lavoratori del pronto soccorso ma non basta";
inoltre, il 25 luglio, il Senato della Repubblica ha approvato gli impegni di una mozione (1-00022, testo 3) sulle misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione; tra questi il primo impegna il Governo "a valutare ogni altra iniziativa utile a reperire le risorse finanziarie necessarie a rispondere alle criticità richiamate, volte, in particolare, a sostenere il finanziamento del SSN sul breve, medio e lungo periodo, favorendo gli incrementi dell'organico medico e infermieristico e contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per gli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, e a non pregiudicare direttamente il fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e il carattere universale del Sistema sanitario nazionale nel suo complesso",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare seguito alle sue parole e agli impegni approvati dal Senato lo scorso mese di luglio al fine di allineare progressivamente il livello della spesa sanitaria alla media dell'Unione europea e di continuare così a garantire il carattere universale del sistema sanitario nazionale e il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.

(3-00675)

[ZAFFINI](#), [MALAN](#), [ZULLO](#), [LEONARDI](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#), [BERRINO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come riportato da numerosi organi di stampa, il finanziamento pubblico al Servizio sanitario nazionale è stato decurtato, negli anni 2010-2019 in valore assoluto, di oltre 37 miliardi di euro, dei quali circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie leggi di bilancio ed oltre 12 miliardi nel 2015-2019, quando alla salute sono state destinate meno risorse di quelle programmate per esigenze di finanza pubblica;

in particolare, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* ha addirittura, negli anni dal 2012 al 2019, visto decrementi annui pari a: 0.89 per cento nel 2013, 0.195 nel 2015 e incrementi di appena lo 0.73 per cento nel 2018 e lo 0.94 per cento nel 2019;

le successive leggi di bilancio, dal 2019 al 2022, hanno previsto un aumento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ma possono essere considerati "bilanci di guerra" dal momento che si è dovuto fronteggiare i costi dovuti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2023 ha previsto un importante incremento del FSN, inedito per gli anni precedenti: in particolare il comma 535 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

per l'anno 2023, l'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito dalla legge n. 56 del 2023, ha ulteriormente finanziato per 1.085 milioni di euro il fondo sanitario nazionale, per far fronte alla problematica del *payback* dei dispositivi medici, anche questa ereditata dai Governi precedenti;

in definitiva, solo per l'anno 2023 si è registrato un inedito incremento del FSN di oltre 3 miliardi di euro;

le modalità di comparazione del finanziamento del FSN sia in valore assoluto con altri Paesi dell'area euro, peraltro molto più popolosi dell'Italia, sia in termini percentuali rispetto al prodotto interno lordo non rappresentano e non spiegano ai cittadini quanto sia stato appostato, o decurtato in passato, in termini reali ed effettivi;

nonostante la grave situazione pregressa descritta e nonostante le oggettive difficoltà economiche, dovute alla crisi energetica, alla guerra russo-ucraina, all'aumento di costi delle materie prime, questo Governo ha aumentato le risorse destinate alla salute;

si ritiene, tuttavia, necessario realizzare ulteriori innovativi e maggiori interventi, per raggiungere un valore di finanziamento del FSN rispondente all'effettiva domanda di salute del nostro Paese,

si chiede di sapere quali ulteriori fonti di finanziamento il Ministro in indirizzo abbia in programma di

proporre rispetto al redigendo bilancio dello Stato 2024-2026, aumentandone, come si auspica, il finanziamento complessivo in valore assoluto, e se, oltre le classiche forme di finanziamento del FSN, non ritenga opportuni specifici interventi così come previsto nell'ordine del giorno G/797/12/6 (testo 3) approvato in relazione all'atto Senato 797 "Delega al Governo per la riforma fiscale".

(3-00676)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'unica arteria di collegamento del Cilento con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è costituita dalla strada statale 18 var "Cilentana" (ex strada provinciale 430);

essa rappresenta un asse viario strategico per il turismo e per lo sviluppo dell'economia locale, nonché l'unica strada che collega la costiera ai paesi dell'interno consentendo l'afflusso di correnti turistiche nelle aree interne, sulle quali incombe il rischio di spopolamento;

la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada "Cilentana" registra gravi carenze che rendono fortemente rischioso, almeno in alcuni tratti, l'intenso traffico veicolare. Tale condizione di insicurezza raggiunge il massimo livello nella galleria "San Vito", al chilometro 145, ricadente nel territorio del comune di Cuccaro Vetere (Salerno), in quanto la galleria stessa è interessata da sistematica infiltrazione di acqua e da fenomeni di dissesto, che rendono il tratto pericoloso e ad alto rischio di incidenti mortali;

la galleria, di circa 1.500 metri lineari, non è stata cablata, la qual cosa rende inesistenti i collegamenti telefonici ed impossibili le richieste sia di soccorso stradale in caso di avaria degli autoveicoli sia di soccorso sanitario nel caso di incidenti e di soggetti traumatizzati bisognosi di cure immediate;

con nota del 12 novembre 2021 a firma dell'amministratore delegato e direttore generale di ANAS, Massimo Simonini, è stato precisato che la galleria San Vito "sarà oggetto di lavori di Manutenzione Straordinaria alle opere civili ed agli impianti tecnologici. Il termine della fase di progettazione è previsto entro il prossimo mese di maggio e i lavori saranno appaltati nel secondo semestre del 2022 attraverso apposito Accordo Quadro già finanziato". Stando alle precisazioni rese dall'organo di vertice dell'ANAS, i lavori avrebbero dovuto, dunque, essere appaltati nel secondo semestre 2022, ma non è stato così in quanto la procedura di appalto non è mai partita;

da informazioni assunte presso il compartimento di Napoli dell'ANAS si è appreso che il progetto è stato defanziato per disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, pertanto, ha bloccato la messa in sicurezza della galleria nonostante le sue accertate condizioni di elevata insicurezza, portate a conoscenza anche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle condizioni di elevato rischio per l'incolumità dei numerosi automobilisti che quotidianamente attraversano la galleria San Vito nella strada "Cilentana" e quali urgenti misure intenda assumere per il rifinanziamento del progetto e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la sua messa in sicurezza il prima possibile.

(4-00670)

[BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

presso il comune di Lampedusa e Linosa è attivo solamente un poliambulatorio, coordinato dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, nonostante le isole ricadano nella provincia di Agrigento. Nel poliambulatorio, oltre alla guardia medica, operano specialisti interni, solo in alcuni giorni della settimana anche in considerazione del fatto che non si tratta di medici stabilmente residenti sull'isola, ma normalmente provenienti dalla Sicilia;

come riportato da numerose fonti di stampa, intorno alle ore 9 del 18 luglio 2023, una donna residente a Lampedusa, consigliera del Comune di Lampedusa e Linosa, si è recata presso il poliambulatorio per problematiche rispetto alla gravidanza che stava portando avanti, giunta all'ottavo mese. Lì è stata rassicurata dai medici ed è tornata a casa, ma, dopo un'ora e mezza, la donna è stata costretta a tornare presso il poliambulatorio, dove è stato accertato che i battiti del feto erano lenti. Per tale motivo, è

stato organizzato il trasporto tramite elisoccorso, avvenuto poi alle ore 13, presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Civico Di Cristina e Benfratelli" di Palermo. Disgraziatamente, i medici di tale struttura hanno solo potuto accertare il decesso del feto; purtroppo, le medesime fonti di stampa riportano che da gennaio 2023 questo è il terzo caso che si verifica a Lampedusa. D'altronde, anche negli anni passati sono stati numerosi i casi di cronaca relativi a problematiche concernenti la gravidanza o il parto a Lampedusa, per fortuna anche meno tragici di quelli ricordati, ad esempio di nascite all'interno dell'elicottero utilizzato per il trasporto a Palermo. Inoltre, occorre sottolineare come il trasporto presso l'ospedale Palermo per il parto, al di fuori dei casi di emergenza, rimane a carico delle famiglie;

tale situazione si inserisce nel più ampio discorso relativo alla soppressione dei punti nascita, incluso, appunto, quello presso il comune di Lampedusa e Linosa. Infatti, nel 2010 è stata prevista dalle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", approvato con accordo Stato-Regioni, la chiusura dei punti nascita sotto la soglia dei 500 parti all'anno e la riduzione progressiva di quelli che ne effettuavano meno di 1.000;

ciò nonostante, la possibilità di mantenere in attività punti nascita anche con volumi di attività inferiori a 500 parti annui, seppure non espressamente specificata nell'accordo, è stata adottata per venire incontro alle specifiche esigenze conseguenti ad effettive, dimostrabili ed insuperabili difficoltà per la conformazione geografica di alcune realtà territoriali del nostro Paese;

considerato che:

Lampedusa non solo presenta simili difficoltà, data la sua conformazione geografica, ma è anche interessata, come noto, da un elevatissimo numero di sbarchi di immigrati, che comprendono anche donne incinte, come mostrano i numerosi casi di nascite presso l'isola o subito prima dello sbarco e, dunque, presenta anche un'impellente necessità sociale di una tutela ospedaliera più ampia, anche, ma non solo, dal punto di vista ostetrico e ginecologico;

inoltre, sull'isola di Pantelleria, che presenta una popolazione del tutto simile a quello di Lampedusa e, come quest'ultima, vede la presenza sul proprio territorio di *hotspot* per l'accoglienza di migranti, è attivo, sin dagli anni '50 del Novecento, l'ospedale "Bernardo Nagar", con ben 12 reparti, incluso il pronto soccorso e, appunto, ostetricia e ginecologia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli eventi luttuosi verificatisi a Lampedusa e Linosa a causa di problematiche sopraggiunte durante parti o gravidanze, nonché della situazione problematica rispetto alla tutela del diritto alla salute, tanto dei cittadini, quanto dei migranti, nel territorio e se, al riguardo, intenda valutare l'apertura di un presidio ospedaliero fisso sull'isola di Lampedusa, in modo del tutto simile a quanto avvenuto per Pantelleria, in sostituzione dell'attuale poliambulatorio.

(4-00671)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 165 del 9 agosto 2023 il Comune di Genzano di Roma ha approvato un bando pubblico per l'alienazione a privati di una serie di immobili comunali, tra i quali un terreno sito in via Toscana, foglio catastale n. 8 partt. 748, 751 e 505;

il terreno si trova tra due siti archeologicamente sensibili ovvero la villa degli Antonini e l'Appia antica; inoltre il sottosuolo è, molto probabilmente, interessato da importanti reperti archeologici;

la perizia estimativa, redatta da un tecnico esterno all'amministrazione, che prevede la costruzione di due palazzine di 50 appartamenti, non riporta elementi urbanistici essenziali per una corretta valutazione del lotto, quali ad esempio le norme sovracomunali del piano territoriale paesistico regionale e i vincoli che da questo derivano per la localizzazione nella zona di aree archeologicamente sensibili;

non risulta acquisito alcun parere preventivo da parte della Soprintendenza archeologica;

visto che:

lo stesso piano territoriale paesistico della Regione Lazio vincola parzialmente l'area in vendita e individua altre tre zone adiacenti come zone archeologicamente sensibili;

il terreno pubblico è utilizzato da decenni dai residenti come spazio verde a servizio del quartiere ed è uno dei pochi spazi lasciati liberi da una fortissima urbanizzazione che ha interessato, negli anni passati, un'area di grande interesse storico-archeologico posta tra il tracciato della via Appia antica e la villa degli imperatori Antonini;

rilevato che:

il Ministero della cultura ha avviato un'importante iniziativa per la candidatura della via Appia "regina viarum" per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

con determinazione n. 174 del 30 agosto, il dirigente del Comune di Genzano di Roma ha disposto la revoca temporanea della procedura di alienazione in quanto "successivi accertamenti alla pubblicazione dell'asta hanno evidenziato la necessità di approfondimenti circa la corretta applicazione della normativa PRG vigente relativamente all'immobile sito in via Toscana";

non risulta che siano stati affidati incarichi per lo studio del sottosuolo del terreno che si vorrebbe alienare al fine di verificare la presenza di reperti archeologici nell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa del Comune di Genzano di Roma che potrebbe comportare gravi danni, anche di immagine, al patrimonio culturale italiano;

se intenda intraprendere azioni concrete di verifica in tutta la zona strettamente interposta tra le due aree archeologicamente sensibili situate tra la via Appia antica e la villa degli Antonini per valorizzare ulteriormente il prezioso progetto Appia antica "regina viarum".

(4-00672)

[ROJC](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 12 settembre 2023 il Comune di Udine, nel pieno di un'emergenza profughi dovuta a un'immigrazione fuori controllo, ha ricevuto una richiesta da parte della Prefettura di Trieste di reperire spazi sul proprio territorio per collocare profughi minori non accompagnati;

la richiesta è stata motivata, come ha spiegato l'assessore regionale per l'immigrazione Pierpaolo Roberti a "Il Gazzettino" del 13 settembre, "perché a Trieste c'è una struttura che non li vuole più" e quindi "c'è urgenza di ricollocare questo numero ingente di ragazzini, anche con una soluzione fuori regione";

come riportato da Il Gazzettino, nella determina del Comune di Udine è sottolineato che "visto il notevole incremento del fenomeno, le strutture di accoglienza del territorio regionale e anche quelle di altre regioni risultano al completo";

sempre nella notte del 12 settembre, 5 ragazzi profughi minori non accompagnati sono stati accolti nell'aula del Consiglio comunale di Monrupino (Trieste) dove hanno trascorso la notte perché la sindaca, alla quale i ragazzi sono stati consegnati in base alle leggi vigenti, in assenza di soluzioni alternative non ha potuto fare altro che mettere a disposizione dei giovani migranti l'aula del Consiglio comunale per l'emergenza;

"ormai siamo in una situazione insostenibile", ha dichiarato la sindaca di Monrupino, Tanja Kosmina, aggiungendo che "questo stato di cose non può continuare così. Non si può dare la responsabilità della gestione di queste persone ai sindaci che molto spesso non hanno né personale né risorse adeguate a queste situazioni";

si fa memoria che, nel 2020, il sindaco di Gonars (Udine), a guida di un'amministrazione di centrodestra, a fronte di analoga situazione emergenziale ha provocatoriamente deciso di portare a Roma, con il pulmino del Comune, 5 ragazzini bengalesi per pretendere dal Governo una soluzione a una situazione divenuta insostenibile per lui e per gli altri sindaci friulani alle prese da settimane con l'arrivo quotidiano di migranti, e in particolare di quelli non ancora maggiorenni lasciati in carico all'amministrazione del municipio in cui vengono trovati;

i dati del Ministero dell'interno segnalano la presenza di 21.000 minori stranieri non accompagnati;

a fronte di questi numeri, per i minori stranieri non accompagnati sono solo 6.300 i posti del sistema di accoglienza e integrazione e 1.700 i posti dei centri di accoglienza straordinaria;

il Ministro in indirizzo ha annunciato di dover "studiare un intervento normativo per aumentare gli oneri a carico dello Stato e diminuire le responsabilità dei sindaci nell'accoglienza dei minori stranieri

non accompagnati, trovando l'equilibrio tra il mantenimento delle tutele e una maggiore semplificazione delle procedure di accertamento",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda precisare attraverso quale urgente strumento legislativo sarà introdotto e attuato l'annunciato aumento degli oneri a carico dello Stato e a sollievo dei Comuni, e in quali tempi se ne potranno vedere i benefici sui territori;

se possa dare dettagliatamente conto della situazione dei flussi e delle strutture di accoglienza destinate ai minori non accompagnati in Friuli-Venezia Giulia e segnatamente a Trieste e a Udine, specificando le difficoltà in cui versano tali strutture e le misure attraverso cui si intende dar loro sollievo;

anche in virtù della competenza primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sugli enti locali, se si sia raccordato operativamente con la Regione, anche attraverso il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e commissario delegato per l'emergenza immigrazione, prefetto Valerio Valenti, al fine di reperire soluzioni atte ad assicurare sistemazioni per minori non accompagnati, evitando che si ripetano situazioni indecorose come quella avvenuta nel comune di Monrupino.

(4-00673)

1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

125a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 795.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione europea ha confermato ieri che l'Italia è tra i Paesi in prima fila nell'attuazione del PNRR e che il lavoro con le autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. «Bene così. Andiamo avanti su questa strada»: lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e siamo lieti di confermarlo noi oggi in quest'Aula. Dopo mesi di lavoro, di continuo e costruttivo confronto, di approfondimento, di impegno e di dibattito serrato fra Gruppi parlamentari nelle Commissioni competenti, in costante e costruttiva interlocuzione con il Governo, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza arriva finalmente a compimento. Ricordiamo che non è secondario quanto detto ieri dalla Commissione europea, perché con questo disegno di legge siamo chiamati anche a rinnovare l'importante impegno che abbiamo assunto con il PNRR in termini di riforme. Ribadisco infatti, per avere il coraggio di assumerci una responsabilità nei confronti degli italiani, che entro il 2026 ci siamo impegnati - e lo faremo - a raggiungere ben 527 obiettivi in termini di interventi, di investimenti e di riforme; obiettivi e impegni che il Governo di Giorgia Meloni, sin dal primo giorno di mandato, con buona pace di chi prova ad affermare diversamente, ha dimostrato di saper onorare.

La ritrovata credibilità internazionale e la lungimiranza del nostro Presidente del Consiglio stanno infatti permettendo di rispettare le *milestone* definite e raggiungere gli obiettivi previsti nel breve periodo, nonché soprattutto di mettere a terra i progetti per assicurare la completa realizzazione del PNRR italiano, pur nel complesso e articolato reticolo burocratico che avviluppa il nostro Paese.

È l'evidenza dei fatti a parlare. Recentemente abbiamo incassato la terza rata del PNRR per un importo di 18,5 miliardi, che, insieme alle precedenti, ci hanno permesso di incassare finora circa il 44 per cento dell'intero ammontare delle risorse della Next generation EU, risorse fondamentali per sanare ed ammodernare ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro e la ricerca. Fino ad oggi la Commissione ci ha erogato 85,4 miliardi. È la dimostrazione tangibile di come l'Italia e il Governo abbiano affrontato tale questione con estrema serietà e pragmatismo.

Va decisamente in questa direzione il disegno di legge concorrenza, che si rivela fondamentale non solo in quanto obiettivo, appunto, del PNRR, ma perché la tutela e la promozione della concorrenza siano valori fondamentali per l'economia e il mercato, per l'efficienza economica, per la giustizia sociale e per la qualità dei servizi pubblici, temi che a loro volta sono collocabili nel più ampio tema della tutela dell'occupazione, degli investimenti e dell'innovazione in termini di ambiente, di sicurezza e di salute dei cittadini.

Alcuni aspetti del disegno di legge vale quindi la pena sottolineare, in particolare a questo Governo riconosciamo - e glielo deve riconoscere tutta l'Italia - il merito di chiudere una lunga vicenda che si trascina, fra proroghe e rinvii, interventi normativi parziali e sentenze amministrative, dal 2010. Mi riferisco, cioè, alla riscrittura delle regole per l'assegnazione degli spazi pubblici per i commercianti ambulanti, per esempio. Per la prima volta, mettiamo nero su bianco i principi della professionalità e dell'esperienza, nonché la valorizzazione della microimpresa quali criteri cardine per l'assegnazione delle concessioni. Così puntiamo a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, senza dimenticare di prevedere comunque un'adeguata tutela all'avviamento dell'impresa. Infatti, i commercianti ambulanti, che già godono di una concessione tuttora valida, avranno diritto ad una proroga in via eccezionale per dodici anni.

Sul fronte della semplificazione in materia di attività commerciali, l'intento del Governo è stato poi quello di privilegiare un approccio pragmatico, teso a rimuovere tutti i lacci e laccioli e gli ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali, da sempre zavorra del nostro Paese, riducendo i controlli superflui e i vincoli amministrativi, salvaguardando al tempo stesso gli interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti. Meno burocrazia vuol dire più concorrenza e combustibile per il nostro straordinario Paese.

Tra le modifiche approvate in Commissione che abbiamo sostenuto, ricordo la norma che proroga fino al 31 dicembre 2024, senza la necessità di autorizzazioni ulteriori, la permanenza delle strutture esterne, i cosiddetti *dehors*, per bar, ristoranti, *pub* e altri gestori di attività di pubblico servizio. Ho

sentito ieri che a qualcuno dava fastidio e che lo trova assurdo, ma parlate con gli esercenti per capire quanto danno abbiamo avuto dalla drammatica pandemia. È una norma che rappresenta anche un importante segnale di supporto, a tanti esercizi commerciali dopo le ingenti perdite, che potranno così promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche e soprattutto alle amministrazioni locali, che avranno l'opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale che tanto ci serve anche per tutelare la sicurezza del nostro Paese.

E ancora, c'è l'emendamento per il sostegno alle piccole botteghe artigianali, delle quali andiamo molto orgogliosi.

Sul fronte del risparmio energetico, che riguarda il mercato dell'energia elettrica, tra le misure previste vogliamo garantire una maggiore consapevolezza delle tipologie e delle condizioni di consumo quale preconditione necessaria per far sì che i consumatori possano svolgere un ruolo più attivo e che gli operatori siano messi nella condizione di formulare offerte diversificate nell'ottica di maggiore concorrenza e favorire la transizione verso un'energia più sicura, sostenibile e accessibile, riducendo la dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas estero.

A tal proposito, però, voglio anche lanciare un grido d'allarme, rivolgendomi al Sottosegretario qui presente, signor Presidente: attenzione a non depauperare le risorse energetiche all'interno del confine italiano, come hanno fatto altri in passato, incuranti del fatto che fanno parte del patrimonio del Paese. L'abbiamo sempre ribadito in questi mesi: noi ci batteremo sempre per sostenere quantomeno le misure in grado di attutire l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie e sulle imprese.

Signor Presidente, sappiamo bene che senza passi in avanti del Paese potremmo perdere tutte le risorse che arrivano da un'accesa e serrata trattativa con l'Europa, che questo Governo - gliene rendiamo atto - e il presidente Meloni hanno portato avanti con abnegazione, mettendo al primo posto sempre e soltanto l'interesse nazionale, pur in un momento così difficile per gli equilibri politici internazionali. Dare respiro al Paese e tutelare la concorrenza delle nostre imprese, dando finalmente all'Italia l'alto profilo che merita nel mondo, è il nostro obiettivo, signor Presidente e ogni giorno andremo avanti gettando il cuore oltre gli ostacoli per il bene degli italiani.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e senatrici, sono assolutamente d'accordo col senatore Scurria, che è intervenuto ieri nel dibattito: la concorrenza dev'essere attuata in modo da corrispondere all'interesse del Paese, su questo non c'è dubbio.

La direttiva del Parlamento europeo nota come direttiva Bolkestein è nata al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri, perché i servizi rappresentano circa il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione, secondo gli economisti, aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione europea. Della concorrenza, quindi, non si deve aver paura: è stata fatta e pensata per migliorare anche la nostra economia.

Il problema, però, è che questa direttiva è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 59 del 2010, che l'ha applicata, come spesso è successo con altre direttive europee, in modo molto acritico, cioè *sic et simpliciter*. In questo modo, è nato il problema dei balneari e quello delle concessioni idroelettriche, che in altri Paesi d'Europa vengono assegnate come vorremmo fare noi, perché loro hanno recepito in modo diverso la direttiva Bolkestein. Per inciso, ricordo che nel 2010 governava il centrodestra e non lo dico per polemica, ma perché non è sempre e solo colpa della sinistra.

Non mi soffermo quindi sui tanti aspetti evidenziati ieri nel dibattito, che dimostrano una mancanza di visione strutturale e di pianificazione nel disegno di legge in esame. Mi limito ad esprimere qualche considerazione sulla questione dei campi elettromagnetici, che conosco, perché in una mia vita precedente ho diretto la struttura tecnica che dava pareri, monitorava e controllava le antenne e per aver poi dovuto affrontare, da sindaco, i comitati del no, che sempre nascono quando viene collocata

un'antenna davanti alle finestre di casa propria.

Al Senatore Malan ricordo che le grandezze con cui si misurano i campi magnetici (intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico e densità) non hanno un andamento matematico e, a seconda della curva di accrescimento di ciascuna, un numero maggiore può significare un aumento grandissimo oppure anche minimo. Pertanto, parlare di doppio o di quadruplo è per lo meno fuori luogo; peraltro, la norma stessa prevede nel *dossier* che vadano approfonditi gli aspetti sulla salute umana che l'emendamento governativo non ha evidentemente approfondito, anche se questo inquieta tantissimo.

Il problema, signor Presidente, è un altro. Qui si legifera, ma il Senato non deve sopportare le conseguenze negative delle norme che licenzia, che vengono invece ribaltate sui Comuni (che, per inciso, vedono aumentati anche in questo caso i loro compiti, a fronte della ben nota erosione dei trasferimenti economici): della serie, lo Stato assegna compiti e riduce il denaro che dovrebbe servire per attuarli.

Ricordo infatti che i campi elettromagnetici non si vedono e non si avvertono con i sensi comuni degli esseri umani e costituiscono pertanto una fonte di apprensione fortemente emozionale, che si presta a generare psicosi di massa. Con questa norma i Comuni vengono messi nella condizione di non controllare più il loro territorio, perché ciascuno può legittimamente prevedere di collocare un'antenna dove vuole. Sarebbe logico fare un bando in cui ogni Comune decide quante e dove, ma non è previsto e, come ha detto correttamente il collega Franceschelli, i costruttori di antenne le collocheranno più o meno dove vogliono, con tutte le conseguenze, anche sociali, del caso.

Ricordo che, come ho detto prima, quando viene collocata un'antenna nasce automaticamente un comitato di cittadini che non la vuole. Nella mia città ci abbiamo messo due decenni a spiegare com'è fatta la nuvola elettromagnetica, che ovviamente, come sapete tutti, ha una conformazione che si differenzia nel corso della giornata e si allunga o si accorcia a seconda di dove manda i segnali, come cambia di intensità e di conformazione nel tempo e come il suo monitoraggio consenta di tenerne sotto controllo il rispetto dei limiti e che il limite di sei volte per metro è garanzia di sicurezza per la salute umana.

Dopo che abbiamo fatto questa campagna culturale nei confronti dei nostri concittadini, oggi ci troviamo una legge che aumenta semplicemente il limite, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale più nulla e questo comporterà ovviamente reazioni sconclusionate e scomposte da parte di una popolazione che si sente imbrogliata. È la catastrofe gestionale del nostro Paese, che l'attuale maggioranza continua a generare e, in questo caso, intensifica. È lo Stato che abdica al ruolo di coordinamento rispetto agli enti locali, ai quali scarica i problemi, e che i Comuni, le Regioni e le Province si arrangino.

Signor Presidente, per tale motivo, siamo contrari al provvedimento. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'economia di mercato si regge sulla concorrenza, sull'apertura, sulla possibilità per le aziende di produrre e sulla possibilità di scelta da parte dei consumatori. Un libero mercato è fondato sulla concorrenza e, quando ci sono momenti di stagnazione economica, chi crede nel libero mercato vede nella concorrenza una delle possibili soluzioni perché questa stagnazione venga superata.

L'OCSE nel 2023 continua ad affermare che uno dei problemi atavici del nostro Paese è la mancanza di concorrenza: oligopoli e monopoli presenti nel sistema economico italiano di fatto condizionano l'accesso alla produzione di tante piccole imprese, che poi invece sono l'ossatura della nostra economia.

Chi vi parla è stata - insieme al collega Martella, con il quale il destino ha voluto riunirmi in Senato - la prima relatrice del disegno di legge sulla concorrenza, il cui *iter* è iniziato nel 2014 e che poi è stata approvata nel 2017. Quella fu la prima legge sulla concorrenza, nonostante la legge istitutiva dell'Antitrust, con la possibilità, quindi, di fare ogni anno una legge sulla concorrenza, fosse più o meno risalente a vent'anni prima.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'*iter* di quella legge, durato tre anni, era la fotografia di uno stato

di incrostazioni di interessi piccoli e grandi che, nel frattempo, avevano consolidato la nostra economia e rendevano difficile fare qualsiasi scelta. Il collega Martella ricorderà quante audizioni abbiamo fatto, non soltanto pubblicamente, ma anche *a latere*, per cercare di rasserenare gli animi di soggetti economici che, all'improvviso, si vedevano aprire di fronte un mercato. Chi aveva una nuova possibilità ovviamente applaudiva, mentre chi vedeva il proprio monopolio o oligopolio venir meno, non era molto felice.

Nel 2022, di fatto, il Governo Draghi cade sulla legge sulla concorrenza. O meglio: cade anche sulla legge sulla concorrenza, perché la sua maggioranza, per quanto molto ampia, non gli dà più fiducia su due temi importanti come le concessioni balneari e i "mitici" taxi (nel senso che trovarne uno è diventato un mito). (*Applausi*).

Quando ho visto che era in discussione una legge sulla concorrenza da parte di questo Governo, ho detto: evviva, anche una parte della maggioranza che aveva fatto cadere il Governo Draghi si è resa conto che un Paese senza concorrenza non cresce!

Sono cresciuta in una scuola in cui non si davano ancora voti numerici, ma espressi con parole: ebbene, il voto su questa legge di concorrenza sarebbe una sufficienza. Perché solo una sufficienza? Si va incontro a una semplificazione, soprattutto sulle energie rinnovabili. Chi vi parla è molto sensibile sul tema e quindi ogni elemento che porta a produrre, in questo Paese, un gigawatt in più da rinnovabili avrà sempre il mio applauso. Si cerca di realizzare, data anche la tragicità delle condizioni in cui versano alcune grandi aziende di comunicazione italiana (ogni riferimento a TIM è puramente casuale), un aumento delle emissioni delle antenne, per cercare di raggiungere quei 5G che vediamo in pubblicità, ma che sono più o meno irrealizzabili in gran parte del nostro Paese.

Qualche altra norma di interesse c'è, ma una legge sulla concorrenza per questo Paese doveva avere altre basi. Non c'è nulla su assicurazioni o libere professioni, su quei blocchi di potere che di fatto in altri procedimenti questo Governo ha invece solleticato.

Se quindi dobbiamo leggerla a 360 gradi, mi sembra che sia più una legge sulla concorrenza fatta perché l'Europa ce lo chiede, perché l'abbiamo scritta nel PNRR e perché dobbiamo far vedere di attuare quello che abbiamo scritto, ma non vedo tanta convinzione sul fatto che la concorrenza serva al Paese.

Sottosegretario, so che lei è molto sensibile a questo tema, per averlo più volte sollecitato; ci conosciamo da tempo, abbiamo interloquito più volte sulla concorrenza e su come le teorie economiche, una volta tradotte in leggi, debbano anche far conto di uno Stato che giustamente deve fare una programmazione e valutarle in base agli interessi da tutelare, senza tradurle tal quali. Forse il limite di altre leggi è stato quello di far arrivare un concetto di concorrenza dall'alto verso il basso, tale per cui chi lo riceveva non ne vedeva l'opportunità, ma solo l'elemento di disagio. Era però forse anche il modo per cercare di togliere un po' di incrostazioni.

Sono preoccupata di alcune norme che arriveranno a breve. Sulla legge di bilancio, ad esempio, c'è scritto che bisogna fare l'assicurazione obbligatoria per le piccole e medie imprese e gli edifici in caso di calamità naturali. È vero che gli italiani devono cominciare a pensare che questi eventi non sono più *una tantum* e che devono in un certo senso provvedere a se stesse. Oggi però il mondo delle assicurazioni dovrebbe essere chiamato a un tavolo e, prima di imporre ai cittadini una cosa del genere, capire certe regole di base. Ad esempio io che ho una casa costruita negli anni Cinquanta, priva di sensibilità antisismica, perché sono a Torino, dove i terremoti avvengono raramente e perché con il *boom* economico bisognava costruire il più in fretta possibile per far arrivare la manodopera prima dall'Italia e poi dall'estero, non avrò la certificazione di idoneità antisismica da parte del tecnico; pertanto o pago un'assicurazione allucinante o mi si devasta da un punto di vista economico il mio patrimonio immobiliare.

Prima di fare una norma che teoricamente ha un senso, bisogna forse saperla calare nella pratica in situazioni che vedo un po' complicate. Ricordo ad esempio che quest'estate la bellissima Bardonecchia è stata alluvionata e molti automobilisti che avevano le macchine completamente devastate si sono visti un diniego di risarcimento da parte delle assicurazioni perché nella richiesta avevano indicato calamità naturali, ma non alluvionali. È bastato cioè non aver indicato che si trattava di eventi

alluvionali per non avere il risarcimento. Questa è una giustificazione dovuta al fatto che in questo Paese le assicurazioni servono a garantire il nostro debito, hanno un grande peso economico e vanno tutelate, ma non si può dare loro un potere così forte, garantendo loro in legge di bilancio che da domani avranno la possibilità di individuare il valore degli immobili italiani.

I casi di mancata concorrenza nel nostro Paese sono continui e sono i giudici - purtroppo o per fortuna - a individuarli. È del 6 novembre la sentenza del TAR che condanna l'azienda produttrice di una famosa marca di pasta italiana per aver obbligato i produttori della zona a darle i cereali con costi prestabiliti e anticoncorrenziali.

Mi aspettavo però che nel provvedimento il tema del trasporto pubblico - non uso la parola taxi - e quello della direttiva Bolkestein - non uso la parola balneari - fossero inseriti. Voi avete individuato i mercatali dopo una sentenza: la politica aspetta le sentenze dei giudici per poter arrivare a una decisione? Non deve invece intervenire preventivamente?

Come ho detto, noi gli diamo un'indicazione di sufficiente, forse meno meno, se si pensa anche alla politica generale del Governo. Visto però che ogni elemento anche microscopico di concorrenza vedrà sempre il mio partito essere favorevole, noi non votiamo e non possiamo votare a favore di questo provvedimento, ma ci asterremo, con la speranza che, quando vorrete fare sul serio, ci coinvolgerete e che i temi di cui ho parlato (le professioni, le assicurazioni, la Bolkestein, i mercatali, i balneari e i taxi) vengano affrontati in maniera definitiva.

Adesso possiamo brindare che c'è una piccola diminuzione del turismo a Roma, ma l'8 dicembre incomincerà di nuovo la tragedia e i taxi non si troveranno: non può essere questo il biglietto da visita del nostro Paese, perché, se è questo, allora hai voglia a dire che siamo attrattivi e bisogna venire a investire in Italia, ma un imprenditore che vuole investire dall'estero in Italia deve avere assicurazioni di avere un Paese leggero, concorrenziale e disponibile ad attrarlo, che oggi vedo molto difficile, considerata la condizione data. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti degli Istituti superiori paritari «Aniene», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 10,31)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, purtroppo anche in questo disegno di legge sulla concorrenza l'Esecutivo ha assunto intenzionalmente un atteggiamento di totale chiusura rispetto all'opportunità di supportare il mercato favorendo la transizione ecologica, tema completamente ignorato da questa maggioranza da un anno a questa parte. Dalle case *green* alle auto elettriche, in Europa il Governo italiano ha l'imbarazzante primato di essere in prima fila nel frenare e rinviare l'applicazione delle normative comunitarie in tema di transizione energetica. Tale posizione ci amareggia, ma ci viene tristemente sbandierata come oculata strategia politica della maggioranza dall'inizio della legislatura. L'anima oscurantista e regressiva di questo Governo insiste nell'adottare strumenti ormai obsoleti e antistorici rispetto alle nuove sfide del mondo contemporaneo.

Rispetto al disegno di legge oggi in discussione, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto emendamenti con cui diciamo "sì" a misure di semplificazione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo individuale e collettivo; diciamo "sì" alla promozione di tecnologie innovative a minore impatto ambientale, introducendo incentivi più strutturati che sostengano il processo di decarbonizzazione; diciamo "sì" a strumenti che supportino l'apertura dei mercati verso uno sviluppo sostenibile, anche favorendo il mantenimento di un sistema produttivo a filiera corta; diciamo "sì" alla creazione di posti di lavoro *green*, processo di trasformazione ormai obbligatorio per molte imprese, visto che il 46 per cento delle multinazionali sta già chiedendo ai propri fornitori di rispettare specifici criteri di sostenibilità ambientale.

A tutte queste proposte il Governo ha risposto con una sequela insensata di "no", "no" e ancora "no". L'unica eccezione a questa incosciente politica del non fare è stata rappresentata dall'approvazione di un emendamento volto a favorire gli interessi dei colossi esteri delle telecomunicazioni, con buona

pace del *made in Italy*, tanto caro alla maggioranza. Le multinazionali straniere sono le uniche che godranno effettivamente dei benefici economici dell'innalzamento del valore dei campi elettromagnetici da 6 a 15 volt per metro e che risparmieranno sui costi delle infrastrutture necessarie al funzionamento del 5G. Tale decisione andrà logicamente sia a scapito di migliaia di aziende italiane, che si vedranno sottrarre l'opportunità economica di svolgere lavori in questo campo, sia a scapito della salute dei nostri cittadini, esposti a seri danni accertati da oltre vent'anni di ricerca scientifica. Anche questo tema, poco caro al Governo, va a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da Pfas, per i quali il Governo latita.

Qui, Presidente, mi permetto di ribadire e di replicare al senatore Malan, come ha già fatto eccellentemente il senatore Spagnoli. Abbiamo parlato della misurazione dei campi elettromagnetici, che in Italia rappresentano un'anomalia, venendo misurati sulle ventiquattr'ore, mentre in Europa vengono misurati sui sei minuti. Questa misurazione, però, dev'essere calcolata su sei minuti, perché tanto raccomanda la comunità scientifica, in quanto l'esposizione oltre tale intervallo temporale produce un riscaldamento significativo dei tessuti del corpo con potenziali danni devastanti per la salute umana.

L'obiettivo di centrare la neutralità climatica entro il 2050 è vantaggioso in termini economici, sociali e ambientali, tanto per le aziende, quanto per i cittadini. Ce lo dice anche lo studio congiunto di Ricerca sul sistema energetico SpA (RSE) e Confindustria, presentato a Ecomondo. Dalla riconversione *green* nascerà un indotto che porterà allo Stato maggiori entrate per 53 miliardi l'anno, l'equivalente di due leggi di bilancio. È ormai un dato di fatto che avvantaggiare il processo di riconversione sostenibile significa favorire il benessere economico di imprese, cittadini e future generazioni.

La maggioranza deve smetterla di cavalcare le paure legate al cambiamento già in atto e cominciare a raccontare la realtà, ossia che la transizione ecologica rappresenta un'enorme occasione di crescita per il nostro Paese.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte di crescita e di necessaria innovazione, diciamo no a questa visione miope della realtà e per questo esprimiamo un voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, colleghi, mai come quest'anno la legge annuale sulla concorrenza ha interessato il Paese reale, i suoi interessi e le sue corporazioni. Da una parte, vi è la necessità, avanzata anche dalla Commissione europea, di aprire sempre nuovi spazi all'economia; dall'altra, la categoria che giustamente, dal suo punto di vista, tende a difendere talune posizioni acquisite, ma anche ad aprirsi a un'economia meno ingessata e più pronta ad accogliere le nuove sfide della concorrenza.

Oltre a ciò, appare necessario guardare all'Europa e rimuovere gli ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, che frenano all'apertura dei mercati. Le espressioni "concorrenza" e "tutela dei consumatori" vanno quindi di pari passo in questo disegno di legge annuale che, piano piano, ci avvicina ai migliori *standard* europei.

Questi sono l'auspicio e la volontà del Governo, ma anche del Parlamento, che in questo senso ha dato il proprio contributo con proposte ragionevoli, accolte nel testo in esame. Infatti, quello che caratterizza questo disegno di legge annuale ancora di più rispetto agli altri che l'hanno preceduto è che è collocato tra i provvedimenti richiesti dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia perché l'Italia, in questo modo, con una legge puntuale sulla concorrenza e il mercato rispetta i suoi impegni con l'Europa, sia perché porta avanti alcuni degli importanti traguardi previsti dal PNRR, inserendoli nel tessuto normativo di questa legge.

Nel testo a nostro esame sono entrate anche disposizioni che non si era riusciti a inserire nella precedente legge sulla concorrenza. Il risultato è un insieme di norme uscito da una valutazione approfondita della 9a Commissione cui hanno contribuito anche oltre 60 memorie delle varie associazioni e categorie. Si tratta quindi di un testo coerente con gli obiettivi, licenziato dopo un lungo

esame dalla Commissione di merito, che ha avuto modo di integrarlo con ulteriori nuove previsioni. Molti sono infatti gli articoli aggiunti, proprio a indicare la necessità di allargare gli interventi per ampliare il mercato e la concorrenza in Italia.

Si va dalla concorrenza nel settore del gas e della rete elettrica, attraverso norme che definiscono meglio i piani di sviluppo. Sappiamo come il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia abbiano totalmente cambiato i modi e le fonti di approvvigionare il gas e sappiamo come il gas, prima del conflitto, fosse utilizzato in Italia soprattutto per produrre energia elettrica. Si introducono quindi norme sia per ottimizzare l'utilizzo della rete del gas e dell'elettricità, sia per aumentare il risparmio energetico per il quale vengono previsti nuovi servizi.

Vi sono poi norme sui porti che vedranno modernizzate le infrastrutture elettriche a disposizione delle navi che vi ormeggeranno.

Va ricordato che molte delle disposizioni ora inserite devono accompagnare il PNRR italiano e le sue previsioni per modernizzare il nostro Paese e ricevere i finanziamenti europei.

In tema di infrastrutture e di trasporti la Commissione di merito ha inserito ulteriori miglioramenti normativi, ad esempio per il soccorso e il trasporto dopo infortuni, e anche per definire più puntualmente l'identità professionale di chi opera nell'autotrasporto e persino per definire meglio la professione del mediatore da diporto.

Ci sono stati interventi anche con riguardo ai temi dell'energia e del risparmio energetico, della gestione dello smaltimento dei rifiuti particolari, dei limiti dei campi elettromagnetici, delle reti mobili e dei servizi di connettività. Per entrare anche nei termini del commercio, la famosa - o famigerata - direttiva Bolkestein viene meglio interpretata per quanto riguarda le disposizioni sul commercio in aree pubbliche, volendo aprire il mercato degli ambulanti con nuovi bandi di concessione pubbliche per nuove assegnazioni, e tutelando le professionalità già in essere, o anche semplificando le vendite sottocosto o promozionali degli esercizi situati in Comuni differenti.

Di particolare di rilievo - è questa una battaglia che abbiamo fatto in Commissione - è la norma che tutela i locali di valore storico, le cosiddette botteghe storiche, che possono mantenere la loro tradizione e caratterizzazione.

Vi sono poi diverse norme a garanzia del consumatore, come il divieto di discriminazione in ragione della provenienza applicativa dei gestori di servizi di comunicazione elettronica, oppure sui contratti di servizi a tacito rilascio, che obbligano ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare la disdetta. In sostanza, si tratta di norme che tengono conto anche della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle sue segnalazioni.

È una legge che apre ai mercati, amplia la concorrenza e garantisce maggiore tutela ai consumatori. Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli, senatori, membri del Governo, è sotto esame la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che ha come obiettivo - così recita - quello di «rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

Signor Presidente, la natura del provvedimento, nonché la scelta del legislatore di prevedere la cadenza annuale ci dicono che la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe essere, quantomeno in linea di principio, un intervento legislativo di lungo periodo, figlio di una programmazione economica chiara, strutturale e - azzardo - precisa e chirurgica.

Ebbene, partendo da questa breve premessa, ritengo si possa già affrontare il merito di questo provvedimento. Infatti, quello che manca a questo provvedimento è proprio l'inderogabile programmazione economica da parte del Governo; programmazione che non solo è sconosciuta ai più, ma anche quando si tenta di ricostruire, appare contraddittoria e confusionale, non ancorata a elementi sostanziali del sistema economico e sociale del nostro Paese. Ricordo bene una delle prime dichiarazioni di politica economica - se così vogliamo chiamarla - del presidente Meloni alla Camera dei deputati: non disturbare chi vuole fare. È una dichiarazione che all'epoca sapeva tanto di teoria

semplice e banale, al contempo rivelatrice di un'assoluta mancanza di idee sulla politica economica. A distanza di un anno, osservando e valutando come questo Governo stia gestendo il nostro sistema industriale - penso ad ILVA, penso alle aree di crisi complessa, penso al Sulcis-Iglesiente - quella non era solo una sensazione o una prima impressione. Ci avevamo visto bene, eccome.

Un altro esempio del fallimento di questo liberalismo da *social media* è il fatto che la categoria che per definizione vuole fare di più, ossia quella dei giovani, Presidente, è stata messa non certo nella condizione di fare; anzi, poiché fortemente ostacolati e disturbati, i giovani sono stati messi nella condizione di scappare per poter al contrario fare qualcosa. (*Applausi*).

La mancanza di idee sulla politica economica, mischiata con espressioni e messaggi forti per l'impatto che hanno, ma sostanzialmente vuoti, si è scontrata poi con le azioni e le contraddizioni interne di questo Governo. Abbiamo visto, da un lato, Ministri che si lasciano andare al liberalismo - solo a parole, ovviamente - e, dall'altro, lato - Ministri che portano avanti qualche istanza sovranista. Poi c'è anche chi non sa da quale parte schierarsi. Insomma, in un anno di Governo si è passati tranquillamente dalla concorrenza dura e pura alla limitazione della concorrenza, per poi ritornare sul fronte liberale, per poi fare una giravolta e farne un'altra ancora. (*Applausi*).

C'è un Paese che va a rotoli e al quale, in maniera ossessiva e compulsiva, si continua a dire che va tutto bene. Le forti contraddizioni, le confusioni del Governo e la mancanza di una politica concorrenziale emergono dai gravi vuoti che caratterizzano lo stesso atto; vuoti che abbiamo cercato di riempire con le nostre proposte emendative. Ma niente da fare, perché buchi c'erano e buchi ci sono.

Riguardo al provvedimento in esame, non mi voglio soffermare sulle disposizioni che derivano dall'impulso dell'Unione europea tramite il PNRR o ancora quelle inserite nella relazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Signor Presidente, mi soffermerò invece sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, garantendo quindi l'applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein. Questo in cosa si traduce concretamente? La famigerata direttiva, che questo Governo ha fatto di tutto per non applicare anche ai balneari, ora si applica ai venditori ambulanti. Ecco una delle affascinanti contraddizioni di questo Governo, che purtroppo si traduce in una vera e propria grave disparità di trattamento tra le due categorie produttive, balneari e ambulanti. (*Applausi*).

La domanda allora è la seguente: questa diversa considerazione e quindi il diverso trattamento delle due tipologie di attività economiche da quale complicata, ostica concezione e valutazione economica derivano? Gli interessi, le istanze e le preoccupazioni degli ambulanti non interessano a nessuno? Da un lato, abbiamo una categoria palesemente fragile, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello occupazionale, assoggettata alla disciplina Bolkenstein; dall'altra parte, c'è invece un'altra categoria che tiene in mano un immenso patrimonio demaniale e non viene assoggettata alla disciplina Bolkenstein. Pazienza, per non dire chi se ne frega, se sul tema si siano espressi in modo contrario alla vostra posizione il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, la Corte di giustizia europea, il Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Tanto per voi la politica economica è lasciar fare; sì, lasciar fare al Governo e gli altri zitti e buoni. Ma per un po': infatti, c'è posta per il Governo. È notizia di oggi: è pronta la letterina che dà due mesi di tempo per mettervi in regola con la direttiva Bolkenstein sulle concessionari balneari (*Applausi*); diversamente, scatterà il deferimento alla Corte di giustizia. Bravi e - aggiungiamo - complimenti.

Concludo, signor Presidente. Usciremo dall'Aula senza aver chiara la posizione del Governo in materia economica, produttiva e industriale. Chissà, magari con una chiamata farlocca, fingendoci di essere Presidente di qualche commissione, possiamo sperare di conoscere la reale posizione sulla politica economica che questa maggioranza vuole adottare? (*Applausi*).

Signor Presidente, il nostro voto è convintamente contrario. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, concretezza e buon senso - due termini che stanno particolarmente a cuore al Gruppo Lega e che da sempre ne hanno ispirato l'azione - sono parimenti alla base della compilazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, predisposta in questi

mesi da Governo e Parlamento. Da questo punto di vista sottolineo anche il lavoro della Commissione. Ringrazio il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto e soprattutto il presidente della Commissione Luca De Carlo, insieme a tutti i parlamentari presenti in Commissione, perché siamo riusciti ad affrontare con molta attenzione e determinazione tutte le richieste, esaminando uno ad uno gli emendamenti proposti e valutando se era possibile accettarli o meno. Ritengo pertanto sia stato fatto un lavoro importante su un provvedimento che comunque è fondamentale, perché avrà ricadute anche sulla quotidianità degli italiani e pone nuove basi, più stabili e sicure, per il futuro del Paese, di cui ricalca l'evoluzione.

L'adozione di questa legge, il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori allo sviluppo del Paese, alla concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori, è disciplinata dall'articolo 47 della legge del 23 luglio del 2009, che non ha però trovato costante applicazione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si legge tuttavia che la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione, al fine di verificare se permangono i vincoli normativi alla competitività e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il Consiglio dei ministri ad aprile 2023, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è stato modificato in Commissione con l'aggiunta di moltissimi articoli, per estendere ulteriormente il perimetro di questo provvedimento. Sono emendamenti che tengono conto dell'evolversi della società e cercano di andare incontro, al contempo, alle nuove esigenze della popolazione, delle famiglie, delle aziende, delle imprese e degli italiani.

Inoltre, le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante - come dicevamo in precedenza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme è considerata condizione per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Piano. Lo stesso Piano indica due riforme essenziali da attuare in materia: l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. A questo proposito, nel testo sono presenti interventi volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al potenziamento, alla pianificazione e allo sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti, allo scopo di favorire semplicemente il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia, che sicuramente avrà ricadute sulle imprese e sulle famiglie.

In particolare, poi, il disegno di legge è strutturato in ventuno articoli. Tra i temi affrontati, cito quello molto importante dell'agroalimentare. L'emendamento proposto dal Gruppo Lega all'articolo 15, che è stato approvato, prevede l'estensione della normativa in materia di quarta gamma ai prodotti della *vertical farm*. L'obiettivo è regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati in questi edifici energeticamente autosufficienti, ideati per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare mediante l'utilizzo di sistemi di produzione agricola *indoor* interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, volta anche a incrementare notevolmente la produzione ortofrutticola, riservando così maggiore disponibilità di terreno agricolo a quelle colture che non si possono verticalizzare, rende necessario un celere intervento legislativo, richiesto da alcuni anni. Questa misura consentirà di applicare la normativa della quarta gamma superando così il vincolo temporale fissato al 31 dicembre 2023.

Un emendamento altrettanto importante che è stato approvato è poi quello sul diritto d'autore, sempre su proposta del nostro Gruppo. Anche in questo caso si tratta di una norma di buon senso per tutelare il diritto d'autore e i diritti connessi. Con la modifica all'articolo 20 abbiamo infatti ottenuto la modifica della legge sul diritto d'autore per fornire trasparenza al mercato dell'intermediazione. Attraverso la norma intendiamo avere un quadro delle *collecting*, ossia le società che esercitano i diritti d'autore per più soggetti, individuando i criteri per far redigere ad Agcom una lista degli organismi rappresentativi di autori, artisti, interpreti ed esecutori. In questo modo utilizzatori, autori e artisti potranno conoscere il peso di ogni realtà sul mercato dei diritti, una condizione di trasparenza che permetterà a tutte le parti di conoscere l'effettivo valore amministrativo e consentire una scelta più consapevole sul soggetto a cui affidare un mandato.

Altrettanto positivo è l'emendamento *bipartisan* inserito nel decreto concorrenza per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, che include misure per permettere agli enti locali di valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane, limitando anche l'insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse storico e artistico. Per il nostro movimento significa molto la sopravvivenza di queste realtà rappresentative dal punto di vista culturale e storico, ma soprattutto veri e propri presidi urbani e comunque importanti per tenere in vita molte comunità che altrimenti non avrebbero motivo. È stata inoltre approvata la proroga del regime agevolato per i *dehors* estesa a tutto il dicembre 2024. Sono norme importanti per sostenere i nostri esercenti, rendendo anche i territori più attrattivi dal punto di vista turistico.

Sono state poi approvate ulteriori misure che vanno nella direzione di favorire l'apertura del mercato per l'offerta di servizi di maggiore qualità ai cittadini, come l'introduzione di una maggiore trasparenza nell'offerta dei servizi della telefonia mobile e il potenziamento della stessa rete, per garantire a imprese e cittadini l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità e soprattutto competitiva.

Quello sulla concorrenza è dunque un provvedimento eterogeneo e cruciale, per il quale si richiede di completare l'esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro la fine del 2023. La tutela e la promozione della concorrenza, anche attraverso la revisione di leggi e regolamenti che ostacolano il buon funzionamento del mercato, sono fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, per proteggere soprattutto gli interessi dei consumatori e per creare una maggiore giustizia sociale, aumentando le possibilità di accesso al mercato e attrazione di tanti investimenti anche per il nostro Paese, attraverso l'adozione di regole più chiare, a volte più semplici e più trasparenti.

Concludo, a questo proposito, citando la frase di un famoso Presidente degli Stati Uniti, che disse che la concorrenza non è soltanto la base della protezione del consumatore, ma è anche un incentivo al progresso. Dichiaro, dunque, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importante provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Per permettere a chi vuole di partecipare alla cerimonia prevista per le ore 11 nella Sala Caduti di Nassirya, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,33*).

MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per votare un disegno di legge che è o, almeno, dovrebbe essere molto importante: importante perché si collega ad una puntuale indicazione contenuta nel PNRR e importante nel merito, perché ha degli obiettivi di grande rilievo. Tali obiettivi sono, appunto, quelli di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere amministrativo o normativo all'apertura dei mercati e di promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori.

Devo dire, però, con estrema chiarezza che, lungo la strada che conduce a tali obiettivi, questo disegno di legge di passi ne fa davvero pochissimi. Molto semplicemente, è insufficiente e non all'altezza del compito che dovrebbe avere; al di sotto, purtroppo, sia delle aspettative sia dei precedenti provvedimenti sulla concorrenza, quelli che anche questa mattina richiamava la senatrice Fregolent.

Non c'è traccia di deleghe legislative per l'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti che sarebbero necessari, a conferma della scarsa ambizione di questa legge annuale, nonostante le cose che ieri ha detto il sottosegretario Bitonci.

Oltre alle riforme fissate nel quadro del PNRR, e cioè l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, non si riesce ad andare. E, se in alcuni casi i passi ci sono stati, essi si sono compiuti all'indietro, perché non si sono voluti affrontare realmente i problemi, preferendo lasciare le cose come stanno.

Sui taxi non si è aperto alle licenze, si sono riservate quelle temporanee - mi si dirà che c'è stato il decreto *asset* - solo ai titolari che già ne posseggono e si è limitata la possibilità per i Comuni di fare bandi per rilasciarne di nuove a un tetto del 20 per cento.

Sul fronte dei balneari si è scelto di restare in una situazione di stallo, mentre i rischi di infrazione comunitaria, con la data del 2026 che si avvicina, aumentano. Non si è voluto nemmeno prestare

attenzione alla nostra proposta di rinviare l'entrata in vigore del libero mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e non perché - voglio ribadirlo ancora una volta - noi siamo contrari a questa liberalizzazione, ma perché dopo lunghi mesi in cui inflazione e caro bollette hanno falciato il potere di acquisto dei lavoratori, pensionati e famiglie, è un errore grave non aver considerato cosa comporteranno per milioni di italiani i contratti che verranno stipulati a partire dal primo gennaio 2024.

Quindi male, molto male sia dal punto di vista del mercato e del sistema concorrenziale sia da quello della tutela dei consumatori. Almeno si avesse avuto il buon senso di tener conto delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; niente, nemmeno di questo si è tenuto conto. Del resto, basta sfogliare il *dossier* del Servizio studi del Senato per verificare come i punti non recepiti si susseguono uno dietro l'altro rispetto, ad esempio, all'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale e strategica sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e ancora rispetto al mercato elettrico e all'estensione ai distributori degli obblighi di separazione proprietaria per i gestori della rete di trasmissione.

Del resto, quanto al lavoro in Commissione, va detto che non c'è stato il necessario confronto e, anzi, dispiace dover dire che gli emendamenti della maggioranza sono perfino riusciti a peggiorare il testo iniziale.

Penso ai *dehors* e alla proroga di un ulteriore anno di esenzione dal pagamento del suolo pubblico che rischia di far danno ai Comuni. Rispetto a questo mi preme sottolineare al rappresentante del Governo che ieri nella sua replica si è sbagliato; non c'è stato infatti alcun concorso da parte dell'opposizione nell'approvazione di tale proroga.

Penso alle limitazioni al libero mercato di esercizi commerciali nei centri storici. Penso ancora all'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, di cui abbiamo discusso lungamente ieri, rispetto agli attuali parametri: una questione che avrebbe meritato ben altra attenzione e un provvedimento *ad hoc*. Del resto, lo scarso approfondimento sulla questione ha reso necessaria una correzione di valori di intensità del campo magnetico, di densità e di potenza attraverso un emendamento del Governo. Ciò a dimostrazione che gli errori si sono susseguiti uno dopo l'altro, agli annunci sono seguite le smentite. È proprio per questa ragione che ribadisco che una norma di questo genere avrebbe avuto bisogno di un provvedimento specifico. È questa la ragione per cui noi abbiamo detto - vorrei dire con una certa lungimiranza - che è necessario istituire un'Agenzia nazionale delle frequenze con la missione di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo, l'uso del dominio pubblico delle frequenze e anche il monitoraggio sugli effetti ambientali e sulla salute.

Mi auguro che ci sia presto la possibilità di discuterne in questa Aula.

Mettiamo tutto questo insieme e diventa facile prevedere che anche l'edizione che seguirà il Country Report 2023 confermerà i giudizi della Commissione europea, che ha più volte evidenziato quanto i limiti strutturali e le barriere del mercato dei beni e dei servizi frenino la crescita della produttività e gli investimenti nel nostro Paese. Ma non so, signor Sottosegretario e colleghi della maggioranza, quanto siate consapevoli di questo o vi curiate di tali aspetti; quanto siate convinti - come lo siamo noi - che gli ostacoli alla concorrenza sono ostacoli alla crescita; quanto condividiate la convinzione che aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione dei servizi e dei costi di produzione, e offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi, vuol dire incentivare e favorire la ripresa economica.

Temo invece che anche questo passaggio confermi l'atteggiamento corporativo e protezionistico di questo Governo, che rischia di allontanare l'Italia dalle migliori prassi dei Paesi occidentali. Temo che ci sia una coerenza di fondo nel vostro modo di agire, nella vostra mentalità, nel vostro modo di vedere le cose, in una cultura che evidentemente preferisce rifarsi - come si sarebbe detto - a un capitalismo di relazione, che, basato come è sulle rendite di posizione e sui privilegi piuttosto che sui meriti, porta ad aggravare le disuguaglianze e a rendere la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all'innovazione. D'altra parte, anche la legge di bilancio per il 2024 ha questo stesso profilo: non ha una visione, non ha una forza, non sarà espansiva, non favorirà la crescita; essa si colloca alla perfezione in questo solco, cioè un affastellamento di misure che rappresentano dei contentini

distribuiti qua e là, che non miglioreranno le condizioni di vita degli italiani. (*Applausi*).

Siete preoccupati soprattutto di non scontentare i blocchi di consenso che avete blandito nel corso di questi anni, in particolare dall'opposizione, e che oggi dal Governo avete paura di scontentare e di perdere. È questo il vostro problema: andate avanti così da un anno, non ci sono stati una scelta, un provvedimento che abbia avuto un respiro magari non da noi condivisibile, ma di cui si riconoscesse una strategia, una direzione di marcia. Non c'è stato: sempre a tentoni, sempre un decreto dietro l'altro, svuotando il Parlamento e producendo norme che spesso sono servite solo per soddisfare determinate categorie e soggetti. Rispetto ai nodi reali e alle questioni che contano non c'è davvero nessuna soluzione per allentare la morsa dell'inflazione; nessuna politica dei redditi per restituire forza a salari e stipendi; nessuna politica industriale; niente sul fronte dell'occupazione e del lavoro; così come oggi dobbiamo dire niente sul fronte della concorrenza e della tutela dei cittadini.

Signora Presidente, noi invece continuiamo a credere che solo un mercato davvero libero e ben temperato da un etico rispetto delle cose da parte di tutti gli operatori economici possa generare una crescita economica sana, competitiva e sostenibile. Al contrario di voi, noi continuiamo a credere che ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significhi aprire nuove opportunità a chi prima era escluso, con la possibilità di tutelare i più deboli.

Per queste ragioni, voteremo convintamente contro questo disegno di legge e lo faremo per le sue criticità e i suoi gravi limiti, che qui ho detto, e in nome delle nostre convinzioni e dei nostri valori. (*Applausi*).

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Signora Presidente, devo particolarmente rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per mettere a punto questa legge sulla concorrenza e sul mercato, in una situazione di grande difficoltà, per cui rivolgo un plauso al sottosegretario Bitonci, al presidente De Carlo e ai due relatori Ancorotti e Bergesio, nonché al ministro di riferimento Urso, Ministro delle imprese; in una situazione in cui - e rispondo ai colleghi dell'opposizione che sono intervenuti - può anche essere semplice o difficile fare un provvedimento, ma questo è in funzione solo delle difficoltà del momento. Il disegno di legge annuale è stato già sancito dall'articolo 47 della legge n. 49 del 23 luglio 2009 e ogni anno seguito a tale data è stato diverso dal precedente. Credo però che mai come quest'anno fosse difficile creare una legge che andasse incontro ai consumatori e al contempo aiutasse il commercio.

Non dimentichiamo: non possiamo far finta che il conflitto russo-ucraino non esista; non possiamo far finta che l'attacco di Hamas a Israele sia una cosa che non ci tocchi. Non possiamo far finta che l'aumento del costo delle materie prime non ci appartenga. Non possiamo far finta che l'aumento dei tassi della BCE non esista. Ecco che redigere una manovra in questi termini, sostanzialmente effettuando una ricognizione sullo stato di fatto, non è stata cosa semplice. È stata una cosa virtuosa che questo Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto.

Ebbene, sono stati toccati molti punti essenziali che ci consentiranno di superare le difficoltà. Quando ci troviamo di fronte a una legge come questa dobbiamo capire che gli obiettivi sono tutelare e promuovere la concorrenza in quanto fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, ma - come ho detto prima - anche per proteggere gli interessi dei consumatori e creare una maggiore giustizia sociale. E questo dovrà portare inevitabilmente alla possibilità di accedere al mercato.

Direi che tutti questi aspetti sono stati - come ho detto prima - messi a punto nei 21 articoli del disegno di legge in esame. Come possiamo non far presente quanto importante sia avere come primo obiettivo lo stanziamento dei fondi del PNRR? Sono stati citati prima i 18 miliardi e mezzo incassati come terza rata. Non sono frutto di un qualcosa di dovuto, ma è comunque un premio ai 54 obiettivi che la Commissione europea aveva chiesto al nostro Governo e che puntualmente sono stati soddisfatti. (*Applausi*). Quindi, diamo atto di questi aspetti che non sono di poco conto.

L'altro appuntamento, l'altro obiettivo importante era contenere le previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, una pietra miliare, un appuntamento intermedio degli obiettivi che abbiamo di fronte per quanto riguarda il PNRR; quindi potenziamento e pianificazione dello sviluppo

della rete elettrica nazionale, che è stata citata, ma anche del gas. E perché non citare - è stato detto, ma mi rivolgo particolarmente all'opposizione, perché sembra che tali aspetti non continuo - l'utilizzo dei contatori intelligenti, i cosiddetti *smart meter*, che andavano promossi.

Inoltre, cito le concessioni per i posteggi o il discorso sulla direttiva Bolkestein, signori miei, che non possiamo recepire perché un signore, un certo Fritz, lo ha deciso. Non possiamo non tener conto di chi per decenni ha gestito quelle aree, quando esse non esistevano, di chi ha realizzato degli investimenti, e anche del fatto che le aree pubbliche per il mercato dei posteggiatori sono frutto di decenni di lavoro, di professionalità, di investimenti. Dobbiamo dare la possibilità di riflettere al riguardo e di continuare in questa azione difficile, perché è stato fondamentale per questa manovra e per aiutare il commercio e - ripeto - i consumatori.

Ebbene, in una logica come questa non poteva non esserci, giustamente, la proroga ai *dehors*. Non possiamo criticare chi lavora e chi crea occupazione e benessere. Non capisco come possa essere considerato un privilegio avere un anno di proroga, quando è un aiuto dovuto in una situazione di estrema difficoltà, come ho accennato prima.

Nel continuare l'elencazione, vi sono il teleriscaldamento e l'attenzione al Piano di intervento sul soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria (anche questo è un aspetto importante che non va sottovalutato). Vi sono poi le norme sulla pubblicità, la possibilità di informazione e la trasparenza, quindi i contributi ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mezzo di vendita. Vi è anche la previsione di cui all'articolo 9, che riguarda i contratti a distanza, che non hanno valore, se non previa presa ricezione e visione del documento di contratto. Questo era un altro aspetto importante che era stato sottovalutato e che il provvedimento che stiamo trattando prende in esame in maniera seria e fattiva.

In conclusione, per non ripercorrere tutti gli aspetti che i colleghi della maggioranza hanno già evidenziato in maniera puntuale, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non può che esprimere il proprio voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi*). È un voto che riconosce il giusto merito a un Governo, che - diciamo pure - a differenza dei precedenti e, dati alla mano, che parlano chiaro, in un anno ha emanato molti provvedimenti concreti, in un clima di grande difficoltà. Di questo va dato atto ogni giorno e mi auguro che anche la minoranza possa prenderne atto con consapevolezza e magari, perché no, cambiare idea e votare favorevolmente su questo provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 11,52)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Signor Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge al quale faceva riferimento, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del parere della 5a Commissione sul complesso degli emendamenti approvati nella seduta di ieri, a integrazione del parere già espresso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione finanze e tesoro tornerà a riunirsi a partire dalle 12,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, solo per informare l'Assemblea che il ritardo sul provvedimento di proroga dei termini, che si proroga ulteriormente - lo dico al presidente Malan - è dovuto non all'andamento dei lavori della Commissione finanze, ma all'incapacità della maggioranza, tra la Commissione finanze e la Commissione bilancio - vedo qui il sottosegretario Freni - di prendere provvedimenti su alcune coperture - che evidentemente non ci sono - legate ad emendamenti della maggioranza contro la stessa maggioranza. È una cosa strisciante, che si ripete di provvedimento in provvedimento: Forza Italia e Lega presentano emendamenti evidentemente non condivisi, tra l'altro su temi molto delicati.

Sto parlando della Commissione bilancio e della Commissione finanze, non della sua Commissione. So che si sente sempre coinvolto, ma stiamo parlando di altre due Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo dico perché abbiamo un provvedimento che avremmo dovuto iniziare giovedì pomeriggio della scorsa settimana. In calendario ne è stata poi prevista la trattazione ieri pomeriggio. Oggi eravamo pronti ad affrontare tutti i temi che intrecciano e incrociano la manovra di bilancio. Ora siamo qui, anticipiamo il provvedimento sulle guide turistiche e ci ritroviamo a non avere nemmeno la certezza di poter iniziare nel pomeriggio, semplicemente perché tra Commissione finanze e Commissione bilancio c'è una navetta senza fine, per ragioni - lo ribadisco - tutte legate alle diverse valutazioni che i Gruppi parlamentari di maggioranza stanno facendo sui contenuti di quei provvedimenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio intervenire sul merito politico della questione, che poi si discuterà quando si tratterà il provvedimento in Aula. Era stata richiesta da parte del nostro Gruppo la possibilità di avere un'ora di sospensione per analizzare, durante una riunione di Gruppo, le tematiche che vedono il Parlamento in questo momento investito in maniera importante dal decreto-legge anticipi e dalla manovra di bilancio. Vorremmo capire qual è l'orientamento, perché chiederemmo che in quell'ora di sospensione le Commissioni non venissero convocate. Dovendo noi parlare di bilancio, diventa complicato farlo, se poi si riuniscono la Commissione bilancio o altre Commissioni.

A prescindere dalla discussione politica, approfitto di questa situazione per avere un responso e capire, in modo che almeno riusciamo a organizzare i lavori ed essere più precisi.

[PRESIDENTE](#). L'orientamento è quello di sospendere la seduta, dopo la discussione generale del prossimo provvedimento. Daremo però più dettagli in corso di seduta.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, per quel che riguarda la richiesta del presidente Romeo, per il nostro Gruppo non ci sono assolutamente problemi, quindi ci rimettiamo alla valutazione della Presidenza.

Per quel che riguarda invece l'andamento dei nostri lavori, signora Presidente, sta inevitabilmente venendo a galla un nodo che la maggioranza e il Governo immaginavano si potesse aggirare. Perché sta accadendo quello che ci è stato rappresentato dal presidente Melchiorre? Non per una imperizia particolare e non solo, come ha ricordato il presidente Boccia, perché evidentemente ci sono problemi di natura politica all'interno della maggioranza, ma perché - e la responsabilità del cattivo andamento dei nostri lavori è in capo al Governo - i parlamentari di maggioranza sono costretti a utilizzare altri decreti per scaricare lì le proposte emendative che avrebbero voluto fare all'interno della legge di bilancio. (*Applausi*).

Accade quindi che nel decreto-legge proroga termini o nel decreto-legge fiscale i parlamentari di maggioranza scarichino questioni che si sarebbero dovute legittimamente e politicamente affrontare all'interno della legge di bilancio. Questo provoca il cortocircuito del Governo, che non è in grado di fornire risposte neppure agli emendamenti portati avanti dalla sua stessa maggioranza.

Il risultato è quello che ci viene consegnato ancora oggi e cioè il fatto che sul proroga termini si chiede

l'ennesima proroga e siamo nella condizione di un avvistamento che in termini politici è tutto in capo alla maggioranza, ma in termini istituzionali - vorrei che questo fosse estremamente chiaro - è in capo alla precisa responsabilità del Governo che ha voluto comprimere lo spazio di soggettività, di operatività e di intervento dei parlamentari di maggioranza all'interno della legge di bilancio e adesso se ne prende le conseguenze. *(Applausi)*.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, anch'io desidero, a nome del Movimento 5 Stelle, intervenire sulla questione dell'operatività della Commissione. Penso che come opposizione abbiamo dimostrato rispetto dei tempi e delle nostre prerogative parlamentari. Ci stiamo trovando davanti a discussioni continue, che probabilmente sulla legge di bilancio diventeranno ancora più complesse. Ogni provvedimento dell'opposizione viene tranquillamente votato e accantonato in attesa del responso del Governo e tutte le volte arriviamo a conclusione.

Dall'altra parte, troviamo continuamente difficoltà lavorative, che sono esclusivamente in capo alla maggioranza. La Commissione ha lavorato e si è convocata continuamente in base alle richieste del Presidente. Faccio dunque un appello perché non vengano convocate le Commissioni, che continuamente vengono rimandate per motivazioni sempre in capo alla maggioranza, durante i lavori di Assemblea, perché la maggior parte dei parlamentari ha il diritto di seguire i provvedimenti, anche se non della Commissione di cui fa parte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Croatti, la ringrazio, questo tema è stato già posto e trattato nella Conferenza dei Capigruppo.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, su questo tema dell'ordine dei lavori il senatore Boccia ha già ricordato una discussione poco gradevole che ci ha visti impegnati la settimana scorsa. È la dimostrazione che il Governo non era pronto a dare i pareri relativi al provvedimento, quindi sarebbe più corretto che ci desse delle certezze. Sappiamo di trovarci in fase di bilancio e bisognerebbe evitare di ingolfare la discussione con una gran quantità di provvedimenti. D'altronde, avremmo dovuto esaminare questo decreto-legge la settimana scorsa e non siamo pronti a farlo neanche oggi.

Vorrei anche sottolineare che alle ore 13 è convocata una Commissione di inchiesta di cui faccio parte e pertanto vorrei capire l'andamento dei lavori della giornata, perché questo modo di procedere mi impedisce di programmare lavori che per di più per noi sono molto importanti. Vorrei almeno chiarire - la Commissione ha un Ufficio di Presidenza - se posso mantenere questo impegno e partecipare ai lavori. Per questo chiedo fino a che ora si va avanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, come ho detto la sospensione sarà disposta in base all'andamento dei lavori. Come sapete, da calendario oggi l'Assemblea è convocata fino alle ore 20, quindi annunceremo durante la seduta l'eventuale sospensione.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo tiene solo a un chiarimento e innanzitutto ad assumersi la responsabilità del ritardo del decreto-legge proroghe rispetto ai tempi calendarizzati in Aula.

Il Governo, nonostante l'ottimo lavoro della Commissione finanze, si è trovato costretto a ritardare l'espressione di alcuni pareri, perché riteneva essenziale poter lavorare su alcuni temi per ottenere pareri positivi per tutti: mi riferisco al tema degli enti locali e a quello del *payback* sui dispositivi medici. Di questo ritardo il Governo si assume ogni responsabilità e ovviamente si scusa con il Parlamento, ma ritenevamo (e riterremo a tutt'oggi) che i temi che la Commissione ha potuto favorevolmente approvare fossero tanto importanti da giustificare tale ritardo. *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (Collegato alla manovra finanziaria)

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 12,05)

Approvazione del disegno di legge n. 833

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749.

Il relatore, senatore De Carlo, ha chiesto l'autorizzazione per integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge n. 833, recante disciplina della guida turistica, è un atto d'iniziativa governativa e ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo ha avuto ampia discussione già nelle precedenti legislature, alla Camera come al Senato, e le forze politiche avevano già avuto modo di cercare di elaborare un testo quanto più condiviso. Ricordo che i disegni di legge sulla disciplina della professione della guida turistica rispondono all'esigenza di dare una precisa attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove tra le riforme da attuare è inserita quella dell'ordinamento delle professioni turistiche, con l'obiettivo primario di assicurare uno *standard* nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Ricordo i disegni di legge che erano stati presentati in Commissione: oltre a quello d'iniziativa del ministro Santanchè, vi sono anche quelli dei senatori Centinaio e Bergesio, quello del senatore Garavaglia e anche quello del senatore Croatti, del Movimento 5 Stelle.

I colleghi hanno avuto modo di vedere il testo, perché il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione il 7 novembre scorso; avendo già previsto nella relazione introduttiva, che è allegata, tutte le numerose variazioni che la Commissione ha apportato, consegno il testo della relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, le associazioni di categoria attendono da più di dieci anni una riforma adeguata che possa riconoscere la giusta professionalità e la dignità che tutte le guide turistiche dovrebbero possedere per valorizzare soprattutto la storia, la cultura e l'eccezionale patrimonio artistico del nostro Paese.

Ci sono state concertazioni con il Ministero del turismo e audizioni in Commissione; sembrava fossero finalmente chiari e condivisi tutti i parametri necessari a raggiungere quest'obiettivo. Invece non è stato così, poiché in corso d'opera qualcosa si è inceppato, tanto che oggi ci ritroviamo a discutere di una riforma *fake* che peggiora lo *status quo* delle guide turistiche, per una scelta politica pasticciata della maggioranza, che è tutta italiana. A poco valgono le affermazioni del presidente della Commissione De Carlo e della ministra Santanchè nel sottolineare il fatto che il provvedimento oggi in discussione è il risultato di una mediazione andata a buon fine con le associazioni di categoria. Non è così, tanto che alcune sigle associative hanno espresso il loro disappunto per il testo oggi in discussione, che non ricalca quanto mediato nei tavoli di concertazione.

Il testo originale è stato stravolto con l'approvazione di emendamenti peggiorativi di Fratelli d'Italia, che di fatto continuano a permettere l'adozione di certe pratiche che si intendeva invece regolamentare, migliorare e, alcune, anche eliminare. Con eleganza e *nonchalance* si è chiesto il ritiro di tutti gli altri emendamenti della maggioranza che seguivano il filo logico delle mediazioni con le associazioni di categoria.

Anche le nostre proposte emendative migliorative al provvedimento sono state bocciate con nostro grande disappunto, fra le quali ricordiamo: la richiesta dell'obbligo della specializzazione abilitante per

l'esercizio dell'attività di guida turistica anche per un territorio regionale prescelto, al fine di ottenere una valida conoscenza specifica territoriale estensibile anche ad altri territori, tramite esame pubblico articolato in due parti; la proposta di prevedere livelli linguistici adeguati alla veicolazione e mediazione di materie e contenuti complessi, non inferiori al livello C1; la proposta di limitare l'uso della deroga rispetto ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione della guida turistica.

Purtroppo, il provvedimento approvato in Commissione istituisce, contrariamente a tutte le raccomandazioni del mondo associativo, una guida generalista, che annacqua il profilo e la competenza della guida turistica e non garantisce il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati per lo svolgimento della professione stessa.

In Commissione, la ministra Santanchè ha affermato che prevedere nell'esame abilitativo anche materie del territorio prescelto metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contrario alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Ancora oggi, non si evince la *ratio* di quest'affermazione. Sarebbe come impedire a chi fa la maturità di approfondire e presentare materie, contenuti e argomenti specifici del proprio territorio.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ministra Santanchè in Commissione, le indicazioni europee non escludono la possibilità di una specializzazione conforme agli *standard* omogenei a livello nazionale che includa parallelamente specifiche aree regionali, come indicato a pagina 20 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La circostanza che uno Stato membro dell'Unione imponga norme meno vincolanti rispetto ad altri Stati non significa, infatti, che i requisiti di questi ultimi risultino sproporzionati. Ciò giustifica, di fatto, la formazione di guide turistiche con una preparazione differenziata, in modo da essere in grado di svolgere correttamente la propria attività in ogni Regione in cui intendono operare.

In un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere competenti e specializzate anche sul patrimonio di un territorio limitato, possibilmente quello regionale. Le nostre guide rappresentano spesso il primo biglietto da visita dell'Italia, il primo contatto con la cultura, gli usi e i costumi del nostro territorio.

Se una guida non è specializzata, l'Italia non fa una bella figura; se una guida non è specializzata, non è una guida: è un accompagnatore, figura professionale altrettanto importante e non da sminuire, ma con competenze decisamente diverse. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo preoccupati per il futuro professionale e remunerativo anche delle potenziali giovani guide che, non possedendo da subito un'adeguata preparazione garantita e certificata da una specializzazione delle aree territoriali e da un qualificato livello linguistico per la corretta comunicazione e divulgazione del patrimonio storico e artistico, si ritroveranno in balia del mercato, soprattutto quello gestito dalle grandi piattaforme *offshore*, che favoriscono la logica del mercimonio e della convenienza economica, a discapito del tanto decantato merito che questo Governo si vanta di voler perseguire e a discapito di una dignitosa remunerazione.

Le conseguenze reali e pratiche di questo disegno di legge aggravano le carenze specialistiche, soprattutto nelle territoriali prive di professionisti di alto livello. Si è preferito, infatti, bypassare le richieste delle associazioni per privilegiare la logica del turismo di massa, in contraddizione, peraltro, con quanto previsto sia dal piano strategico per il turismo sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro della riforma della professione di guida turistica il concetto di turismo sostenibile e responsabile, che evidentemente questa maggioranza disconosce totalmente.

L'apertura della categoria delle guide turistiche a figure non specializzate, quali ad esempio gli accompagnatori turistici, che sono scelti dai *tour operator* che accompagnano e assistono i gruppi nei viaggi e che non posseggono alcuna qualifica in materia, comporta un progressivo svilimento della categoria professionale delle guide turistiche e un'apertura verticale all'abusivismo del settore, sostenuto da piattaforme *web*.

Il tutto è aggravato da un abbassamento del requisito linguistico per la seconda lingua della guida, che può essere del livello B2. Per noi questa rappresenta una scelta incomprensibile. Gli esperti del settore sanno che è il livello C1 a garantire la vera padronanza della competenza espressiva, comunicativa e orale della lingua di riferimento. Soprattutto per le lingue meno popolari e ritenute più complesse, che sono poi spesso le più richieste alle guide turistiche, è inspiegabile non elevare il requisito al livello C1, alla luce della presenza di avanzate proposte formative, didattiche e metodologiche. È vero che è simpatico riguardarsi il film di Totò in cui si cimenta con il francese a Milano, ma nel 2023 è opportuno garantire in Italia la massima professionalità linguistica alle guide turistiche.

Per questo motivo, abbiamo presentato emendamenti atti a garantire la conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana in caso di titoli stranieri a un livello non inferiore al C1. Altrettanto dicasi per la conoscenza della lingua del Paese straniero in cui i cittadini residenti in Italia hanno conseguito il titolo di guida turistica.

Altrettanto incomprensibile è la pericolosa apertura riguardante i soggetti che hanno acquisito il titolo di esercizio della professione all'estero, i quali, per ottenere l'equiparazione del titolo in Italia, devono sostenere una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, un tirocinio di adattamento, strumento che si presta a non pochi abusi. C'è stata una lunga ed estenuante trattativa per eliminare i tirocini e l'ottenimento del titolo proprio perché questo strumento si presta a particolari abusi. In Commissione però la maggioranza ha deciso di reintrodurlo in maniera insensata.

Sono stati così vanificati mesi di colloqui con la Ministra del turismo che in Commissione inspiegabilmente non ha ritenuto di sostenere gli impegni che si era ripromessa di rispettare. Sopprimere, per esempio, lo scopo didattico dalla definizione di guida turistica è un grave errore: lo scopo didattico deve rimanere; gran parte del lavoro delle guide turistiche infatti è rivolto proprio a gruppi scolastici di ogni ordine grado e a studenti universitari, italiani e stranieri.

Il testo oggi in discussione è stato stravolto, è parziale e rimanda ai decreti attuativi del Ministero del turismo per la definizione dello svolgimento degli esami. Non sarà quindi applicabile in tempi rapidi.

Tanto fumo negli occhi, tanto tempo perso e tante aspettative deluse: peccato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Ministro, colleghi, finalmente arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge che riguarda la professione di guida turistica.

Quanto evidenziato dalla collega che mi ha preceduto si è verificato e si verifica oggi proprio per la mancanza di un regolamento o di una legge in materia, nella quale c'è una vera e propria giungla. È un dato davvero peculiare e, direi, inquietante che l'Italia, Paese la cui economia risente fortemente del turismo, non abbia una legislazione apposita e una codificazione dell'attività di guida turistica. Per meglio comprendere quest'anomalia, basta ricordare che in Italia il turismo genera direttamente circa il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento, rappresentando l'occupazione nel settore direttamente il 6 per cento e indirettamente il 15 per cento. Vale cioè circa 100 miliardi di euro di prodotto.

Un'incidenza così alta si deve all'enorme patrimonio artistico; circa 4.300 musei, pubblici e privati, 300 aree archeologiche, 650 monumenti e complessi monumentali, migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale e il maggior numero di siti UNESCO inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità, pur avendo un territorio molto più piccolo rispetto ad altri Paesi.

Si tratta quindi di uno splendido patrimonio, con riferimento non soltanto a quello paesaggistico e naturalistico, ma anche a quello artistico e culturale, che va spiegato e raccontato e in relazione al quale la figura della guida turistica risulta necessaria, divenendo essa stessa parte integrante di quel patrimonio. E' una figura fino ad oggi sottovalutata, come diceva la collega prima, ma che invece è essenziale in quanto non è un semplice conduttore attraverso monumenti e luoghi di interesse, ma un vero e proprio narratore di storie che intrecciano trame culturali e identitarie del nostro Paese. Le guide turistiche, armate di conoscenze approfondite e passione contagiosa (perché tale è di solito la passione

di chi fa la guida) ci conducono attraverso le intricate reti della storia e ci svelano sfumature della nostra cultura spesso sconosciute. Sono come ambasciatori delle tradizioni locali, ponti che collegano il passato al presente e ci aprono gli occhi sulla ricchezza di analogie storiche che spesso sfuggono a una visione superficiale. Attraverso il loro lavoro possiamo cogliere analogie tra epoche lontane e il nostro tempo attuale, ci permettono di comprendere come le vicende del passato abbiano plasmato le comunità e influenzino le usanze che oggi ammiriamo.

Questa consapevolezza, alimentata dalle storie narrate, arricchisce l'esperienza di viaggio e ci connette con la continuità della storia. L'Italia è uno dei Paesi più visitati al mondo ed è molto importante non solo far arrivare i turisti e i visitatori, ma fare in modo che poi, quando vanno via, portino dentro il loro cuore lo spirito e la bellezza dei nostri luoghi, affinché possano poi non solo ritornare, ma diventare essi stessi ambasciatori della nostra bellezza nel mondo. La soddisfazione dei turisti che ripartono è il migliore *spot* pubblicitario per le nostre città d'arte.

L'importanza di questo disegno di legge è enfatizzata anche dal fatto che il testo entrerà a pieno titolo tra i progetti che danno attuazione a una parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è quello di definire uno *standard* unico per tutte le guide turistiche, che oggi non esiste, su tutto il territorio nazionale. Non si crea una professione regolamentata, ma una qualifica unica a livello nazionale. Sarà previsto un apposito esame di abilitazione, con una cadenza almeno annuale, così come viene regolamentata la professione da parte di chi ha una qualifica professionale estera e che vuole esercitare in Italia, sia in modo temporaneo sia in modo stabile. Sono previsti corsi di specializzazione e di aggiornamento della professione e viene attribuito finalmente uno specifico codice Ateco della professione di guida turistica.

Una questione che consideriamo scontata, ma che ora viene messa in norma, è quella che prevede l'ingresso gratuito per le guide turistiche nei luoghi di cultura, in cui devono prima studiare e formarsi e poi operare. Vi sono regole sui compensi che spettano a questi professionisti e alla proporzionalità rispetto al lavoro svolto, così come sono previste sanzioni per chi viola quelle regole. Le disposizioni transitorie poi permettono di intervenire su coloro che operano già in Italia.

Insomma, siamo in presenza di un complesso di norme che dirimono una serie di questioni che oggi ci sono e che quindi portano il nostro Paese ad allinearsi con il resto dei Paesi europei. Tra queste, ci sono le interpretazioni che vedono la materia del turismo come concorrente tra Regioni e Stato. Si adempie alle disposizioni della normativa comunitaria e si superano le pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le sentenze del Consiglio di Stato in tema. La guida turistica diventa un professionista abilitato, che nel corso delle visite ai luoghi di cultura trasmette, valorizza e tutela la conoscenza di quei luoghi, che costituiscono il nostro patrimonio culturale. Lo fa con la certezza di poter garantire *standard* professionali e di qualità ai turisti, che sono i fruitori del servizio.

Come professionista, deve dotarsi di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale; anche per questa ragione e per gli obblighi che è tenuto a rispettare non può essergli precluso l'accesso ai luoghi della cultura in cui deve esercitare la propria attività professionale. L'elenco nazionale di questi professionisti sarà presente su una piattaforma informatica, che verrà costituita il prossimo anno, e a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino.

Insomma, c'è una garanzia in più, anche per gli utenti che usufruiscono dei servizi di un professionista presente in un apposito elenco tenuto dal Ministero del turismo. Tali professionisti dovranno seguire corsi di specializzazione, tematici e territoriali, e di aggiornamento ogni tre anni, per venire costantemente aggiornati e informati sulle innovazioni. Poi ci sono divieti e sanzioni per chi esercita abusivamente la professione: oggi c'è una giungla e tutti la esercitano senza nessun controllo. Questi controlli sono a garanzia di chi richiede la prestazione della guida turistica, per la quale sono appunto previsti obblighi di comportamento. Insomma, ci mettiamo in linea con l'Europa, affrontiamo un altro *step* del PNRR e soprattutto diamo maggiori garanzie ai professionisti che intendono fare le guide turistiche e ai turisti che richiedono i loro preziosi servizi per magnificare le bellezze uniche, l'arte e la storia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, in 9a Commissione abbiamo avuto modo di emendare il disegno di legge che dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza nella misura che definisce l'ordinamento della professione delle guide turistiche, con una riforma che si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche con un *target* previsto per la chiusura entro dicembre 2023.

Ebbene, Presidente, proprio in questo caso è stato per noi immediato individuare le modifiche necessarie da apportare a questo disegno di legge che, lo ricordo, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio scorso, poiché ne era già stato depositato da parte del MoVimento 5 Stelle uno analogo. Devo dire che sostanzialmente in molti punti abbiamo trovato elementi e principi sovrapponibili, affinché si potessero raggiungere gli obiettivi e i principi fondamentali presenti negli *operational arrangements* tra Commissione europea e Italia.

Iniziamo col dire però, Presidente, che le guide turistiche sono figure professionali che rivestono un ruolo fondamentale nel far conoscere e apprezzare le impareggiabili ricchezze storiche e culturali del nostro Paese e nel far vivere agli ospiti di questa nostra terra un'esperienza davvero unica.

Finalmente, dopo un lungo percorso durato quasi dieci anni, si approda a un disegno di legge che restituisce alla guida turistica piena dignità professionale. Parliamo ovviamente di una professione decisiva per un settore vitale della nostra economia quale quello turistico e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. Questi professionisti devono essere messi però nelle condizioni di farlo, per cui proteggere e sostenere le guide turistiche riconosciute equivale a rafforzare e a promuovere lo straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, il che significa alzare la qualità della nostra offerta turistica, aumentandone la competitività, un aspetto questo assolutamente prioritario in un territorio ricco di storia come l'Italia.

Con un elenco nazionale, la professione potrà essere riconosciuta all'interno del sistema turistico-culturale italiano, con criteri di accesso uniformi e tutele univoche sull'intero territorio nazionale, a contrasto di un dilagante abusivismo.

Come accennavo in apertura, il disegno di legge aveva molti elementi in comune con il disegno di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle, così come veniva anche ricordato all'inizio, ma siamo intervenuti con l'attività emendativa per correggerlo e migliorarlo in molti punti. Abbiamo chiesto che la guida turistica possa essere utilizzata anche a scopo didattico o che abbia conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue di grado non inferiore al livello di competenza C1, e non B2, poiché effettivamente è la C1 che certifica un livello di conoscenza approfondita.

Non siamo però riusciti a ottenere queste modifiche. Entrambi gli emendamenti, come tanti altri, sono stati poi respinti. Non siamo riusciti a modificare quei punti in cui le criticità, secondo il nostro parere, sono elevate, come nel caso previsto in cui vengano sospesi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nel momento in cui soggetti terzi o persone giuridiche chiedano al Ministero del turismo di poter aprire siti non ritenuti di interesse culturale per fare visite senza la presenza di guide turistiche, purché ottengano tale autorizzazione con un mese di anticipo. Questo non permette alle guide turistiche, in quel caso, di utilizzare la loro fonte di guadagno, venendo escluse dallo svolgimento della loro attività.

Mi riferisco inoltre al riconoscimento dell'abilitazione delle guide straniere, in quanto in alcuni Paesi l'*iter* per ottenere il patentino sarebbe molto più semplice rispetto a quanto chiesto in Italia e vi è la possibilità, ovviamente, di ottenere quest'abilitazione tramite un tirocinio, il che però porterebbe a un probabile mercimonio delle licenze.

È ovvio, quindi, che questo tema sarà sicuramente fonte di preoccupazione, perché ricordiamoci sempre che il mercato culturale e turistico è profondamente cambiato ed è in continuo mutamento sia nella domanda sia nell'offerta e le riforme devono servire non solo a riempire i vuoti normativi, ma anche a porre le basi del futuro.

Ritengo necessario dover considerare, Presidente, che il sistema turistico italiano non potrà essere sorretto unicamente dalle guide turistiche o da un territorio che da solo, per fortuna, certamente basta a

se stesso, ma dovrà necessariamente essere sorretto anche da una solida e concreta politica del turismo, che vada oltre le insegne di Times Square, belle a vedersi, ma sempre abbastanza poco, poiché oltre agli interventi *spot*, spicca una manovra economica totalmente asfittica, che andando a colpire tutte le attività produttive, colpirà anche il turismo.

Con un centrifugato di tagli e tasse e con questi salassi, si andranno a colpire le famiglie e non c'è cuneo fiscale che tenga. In tempi di crisi il primo taglio delle famiglie italiane sarà proprio la vacanza e a soffrirne di più, di conseguenza, tutto il comparto turistico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'approvazione del testo di riforma della guida turistica viene finalmente introdotta nell'ordinamento una regolamentazione chiara di tale attività.

Per l'esercizio della guida turistica è richiesto alle persone il possesso di specifiche qualifiche che la rendono non più una semplice attività, ma una vera e propria professione intellettuale. In tal senso, seppure si ritiene giusto il riconoscimento di una qualifica a livello nazionale, secondo quanto indicato dalla Commissione europea sulla definizione di *standard* minimi nazionali per l'esercizio, ci spiace molto aver perso l'opportunità di legare questa professione al riconoscimento di una specializzazione acquisita sul territorio di riferimento. Questo per noi sarebbe stato particolarmente importante, e non solo per noi. Abbiamo affrontato l'argomento in Commissione, ma alla fine abbiamo dovuto soprassedere, ritagliandoci magari uno spazio per fare questo in futuro, perché ad oggi non era possibile.

Siamo consapevoli che la professione di guida turistica ha natura prima di tutto intellettuale e culturale e che il professionista è colui che sa illustrare il valore dei beni che fanno parte del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico e artistico. Ma è importante anche il tema paesaggistico, produttivo ed enogastronomico, proprio di ciascun territorio, di cui la guida si rende interprete. Noi abbiamo ritenuto importante presentare una proposta che riconosca come requisito fondamentale per l'esercizio della professione la specializzazione a carattere territoriale: si tratta di una necessità dettata dal fatto che il nostro Paese presenta un patrimonio esteso e variegato, che necessariamente deve essere illustrato da persone che ne sappiano cogliere gli aspetti più significativi e legati alle specificità, alle tradizioni e alle peculiarità di ogni singolo territorio.

Rileviamo anche che la professione di guida turistica non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 4 del 2013, che disciplina le professioni non regolamentate. La professione è dunque regolamentata, anche se non a livello ordinistico. Sarebbe stato importante, quindi, al fine di adattare il testo alla scelta della regolamentazione della professione, rendere questa specializzazione di carattere regionale obbligatoria per poter esercitare la professione, fermo restando il riconoscimento della figura su base nazionale, attraverso il superamento di un esame pubblico, che condividiamo. Il conseguimento di una specializzazione obbligatoria non vieterebbe agli operatori di conseguire successivamente ulteriori specifiche, perché questa ulteriore specializzazione ha natura facoltativa, anche e soprattutto su quelle che riguardano le tematiche territoriali.

Un altro aspetto importante riguarda l'abilitazione, il cui conseguimento avrebbe dovuto tener conto del possesso di una specifica certificazione della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello di competenza C1, anche nei confronti delle guide che hanno conseguito la qualifica in altri Stati. In ogni caso, dobbiamo dire che il livello di conoscenza richiesto per le due lingue necessarie all'esercizio della professione dovrebbe essere certificato da una conoscenza di grado non inferiore al livello C1.

Passando a un altro aspetto importante, che è quello di un maggior controllo sulla professione, eliminando dal mercato coloro che svolgono questa attività in maniera abusiva, è prevista l'introduzione di specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo della dichiarazione preventiva di prestazione occasionale per l'esercizio dell'attività sul nostro territorio.

Ringrazio infine il ministro Garnero Santanchè per il contributo che ha dato, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme - come diceva bene prima il presidente De Carlo - e ad assorbire i disegni di

legge presenti in Commissione (il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 687 del senatore Centinaio, il disegno di legge n. 412 del senatore Croatti), puntando sulla disciplina della professione turistica, che siamo riusciti a ricondurre a un testo condiviso con il Governo e necessariamente con l'Unione europea, che sicuramente ha avviato un percorso nuovo. Soprattutto, rendiamo merito, diamo trasparenza e stabilizziamo un settore che fino ad oggi viveva ancora un momento non così chiaro e definito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la vocazione turistica del nostro Paese è ben nota, come hanno sottolineato anche i senatori che mi hanno preceduto. I numeri delle presenze parlano da soli, sono straordinari e si riferiscono a una dote che ci portiamo dietro, un'eredità mista di bellezza naturale e artistica che suscita fama e ammirazione e richiama visitatori da tutto il mondo. I nostri itinerari tradizionali e, se vogliamo, storici - erano percorsi già molti secoli fa - fanno contare milioni di presenze annue; la nostra Capitale che ci ospita, Roma, ne è un esempio straordinario, così come lo sono le altre grandi città d'arte del Nord, del Centro e del Sud.

Se guardiamo con onestà critica a quanto facciamo e a quanto si potrebbe fare, dobbiamo convenire che ci sono interi settori di quello che si potrebbe definire un turismo alternativo che continuano a essere ignorati o a non essere valorizzati come si dovrebbe. Quando parlo di valorizzazione, mi riferisco a una visione strategica che ne sviluppa e promuove le grandi potenzialità. Penso ad esempio al turismo delle origini o delle radici, un patrimonio di 80 milioni di italiani all'estero: potenziali turisti non mordi e fuggi, ma pronti a spendere tempo e denaro nelle località di origine dei propri familiari. A tutt'oggi, è poco considerato e non gestito come ci si aspetterebbe, soprattutto in quello che sarà dichiarato l'anno dedicato al turismo delle radici, ossia il prossimo anno.

Ci sono poi il turismo enogastronomico, quello archeologico, quello naturalistico e quello religioso: sono esempi di settori che aiuterebbero la destagionalizzazione del turismo italiano, nonché a creare posti di lavoro altamente specializzati che finirebbero per aiutare la ripresa economica e sociale soprattutto nei piccoli borghi, nei centri storici di realtà spesso abbandonate e quasi spopolate. Si tratta di settori che necessitano di regole come tutto il comparto turistico, anche per evitare lo spopolamento di intere città, a causa ad esempio della mancanza di regole sulle case vacanze.

Mi si potrà dire che il piano strategico triennale del turismo tratta questi argomenti ed è vero, ma alle parole finora non penso siano seguiti tanti fatti: non sono seguiti investimenti capaci di far decollare delle iniziative serie; mancano infrastrutture; in molti casi, mancano i trasporti per poter consentire uno sviluppo turistico adeguato di aree che potrebbero cambiare il proprio destino economico e sociale, se magari fossero meglio collegate agli interporti turistici del nostro Paese. Ci saremmo aspettati degli interventi mirati utilizzando anche i fondi e le opportunità del PNRR, ma ad oggi non vediamo nulla di concreto. Come diceva uno dei colleghi che mi ha preceduto, vediamo solo tanto fumo.

Dico questo, signor Presidente, perché è necessario inquadrare il contesto in cui si inserisce la riforma della figura professionale delle guide turistiche. Si tratta di professionisti che nei decenni hanno contribuito senza dubbio alcuno al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sono stati fra i primi a offrire quello che oggi chiamiamo il turismo esperienziale di qualità, cioè la capacità di coinvolgere il turista e fargli vivere un'esperienza unica, indimenticabile, che diventa essa stessa *marketing* internazionale per il nostro Paese e che porta poi al ripetersi dell'esperienza turistica nel futuro. Parliamo di lavoratori qualificati che, tuttavia, vivono in un mondo professionale che necessita - come tanti altri - di continui miglioramenti e adeguamenti. Pertanto non si può che definire giusta la scelta di voler riordinare questo settore.

Il problema è che questo disegno di legge non soddisfa le esigenze migliorative, in quanto non garantisce una professionalità sempre più elevata a chi vive in questo mondo o vuole farne parte, né offre tutele ai lavoratori di questo settore esposti a forte concorrenza, non sempre leale. Ma ciò che è ancor più grave è che non ha alcuna caratteristica strategica o visione di futuro rispetto a ciò che le nostre guide possono apportare al settore turistico.

L'esame in Commissione su questo provvedimento è stato abbastanza approfondito, grazie anche alle

audizioni svolte, in cui sono state ascoltate le organizzazioni più rappresentative della professione. Sono stati apportati alcuni miglioramenti alla disciplina, superando ad esempio il tema dell'abolizione specifica per sito; è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla questione dell'esercizio della professione su base temporanea occasionale. Ma sono state operate anche scelte piuttosto discutibili sulla base di emendamenti governativi che hanno in parte stravolto alcune previsioni del testo e non solo non lo hanno migliorato, ma hanno finito per esporlo a problemi di natura giuridica e, più in generale, hanno contribuito a peggiorarlo.

Viene istituito l'albo nazionale, ma non si capisce, al momento, se, come per moltissime altre professioni questo sia costituito da un unico albo all'interno del quale ci sono diverse specializzazioni o se sia costituito da tanti piccoli albi di guide specializzate. Fa discutere, poi, il ridimensionamento piuttosto marcato del ruolo delle Regioni nella formazione e in particolare nei corsi di aggiornamento professionale richiesti alle guide su base triennale. Questi sono stati accentrati nelle mani del Ministero del turismo senza neanche mantenere qualche forma di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su contenuti di modalità di svolgimento e durata.

Signor Presidente, è stato inspiegabilmente soppresso il riferimento allo scopo didattico delle visite guidate e non si è voluto rafforzare l'elemento della specializzazione territoriale nell'esame di abilitazione: una scelta questa quanto mai discutibile, visto che le specializzazioni sono collegate al territorio e dovrebbero essere gestite *in loco* per ottenere migliori risultati. Mi chiedo come si concili e si sposi questa volontà di controllo e accentramento tipica del Ministero del turismo con la strategia di autonomia che invece al momento il Governo sta perseguendo in maniera incessante. A me sembra la storia di Penelope: quello che il Governo fa di giorno la notte viene disfatto.

C'è poi un'altra questione molto importante sia perché ci potrebbe esporre a problemi con l'Europa, sia perché denota grande miopia strategica anche in questo settore. Mi riferisco alla questione delle guide riconosciute a livello europeo, per le quali è stato introdotto l'obbligo di un tirocinio di adattamento di durata biennale, accompagnato da una formazione complementare e oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Questo avviene in spregio alla normativa europea e la relativa norma potrebbe essere assolutamente irrealistica e incongruente e potrebbe dare adito a nuove infrazioni. Nel 2013, per far fronte alla procedura di infrazione dell'Unione europea, si è previsto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato, norma che in questo provvedimento non viene abrogata *in toto*, ma stravolta nella sua applicazione quando il provvedimento sarà approvato.

Questioni giuridiche a parte, tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi che siedono nei banchi della maggioranza per chiedere se hanno pensato che fra queste guide potrebbero anche esserci tanti nostri giovani qualificatisi all'estero, professionisti che promuovono l'Italia e accompagnano stranieri nel nostro e nel loro Paese e che avremmo tanto desiderio che potessero da noi tornare. Invece, così come per i cervelli in fuga, le forze di maggioranza si stanno muovendo per far sì che non ritornino in patria; anzi, in aggiunta all'eliminazione degli incentivi fiscali, ora si creano anche altri ostacoli per il riconoscimento di qualifiche professionali in altri settori.

Mi sembra si tratti di un'altra occasione mancata per riavere grandi risorse in Italia e, viste le vostre strategie, forse le perderemo per sempre. Purtroppo dobbiamo concludere che abbiamo perso un'altra occasione per una svolta innovativa su un settore, come quello turistico, che non può essere abbandonato alla confusione e legato a logiche vecchie ormai arretrate, che non rispondono alle stesse richieste di novità che pure sono giunte forte dalle associazioni di categoria in audizione.

Insieme ai senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti che potrebbero semplificare e migliorare questa legge, adeguandola a soddisfare le esigenze professionali delle guide turistiche e contribuire così allo sviluppo del settore turistico. Mi auguro e spero che le colleghe e i colleghi di maggioranza li valutino con attenzione prima di votare. Come si suol dire, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, è dal 2013 che il turismo italiano aspetta una regolamentazione di una parte importante del comparto, cioè quello delle guide turistiche. Diversi Governi in questi dieci anni hanno fallito sul tema, non riuscendo a far sintesi su un argomento sì complicato, su interessi sì contrapposti, su visioni della professione molto differenti. In questi dieci anni le Regioni si sono - per così dire - arrangiate come hanno potuto, cercando di dare un minimo di disciplina rispetto a quello che i Governi che si sono succeduti non sono riusciti a fare. Bisogna quindi dar merito a questo Governo e al ministro Santanchè di esserci riusciti in un anno, in un decimo del tempo speso per non far nulla nei dieci anni precedenti.

Le guide turistiche sono fondamentali per la qualità, ma anche per la quantità del nostro turismo. Sono fondamentali perché danno certezza ai visitatori più attenti, passano informazioni culturali importanti anche a quelli meno attenti; soprattutto sono garanzia di non essere truffati da chi non ha titoli per portare le persone, i nostri turisti, in giro per le tante, centinaia di migliaia di bellezze architettoniche, storiche, culturali, enogastronomiche, geografiche e paesaggistiche, di terra, di mare e di fiume, delle Alpi e degli Appennini. Bisogna avere la certezza che, quando mettiamo i nostri turisti in mano a qualcuno, questi abbia innanzitutto le conoscenze, i requisiti giuridici e la parte economico-finanziaria in ordine, per dare il meglio del nostro Paese a chi lo vuole visitare. Si è quindi fatta sintesi di tutto questo.

Essendo stato assessore al turismo in una Regione turisticamente importante, so quali sono le difficoltà e so anche quali probabilmente rimarranno in futuro. Era tuttavia necessario arrivare all'approvazione di questo disegno di legge. Ed era necessario perché serve al turismo, ai turisti; serve a creare posti di lavoro e quindi occupazione regolare; serve a regolamentare un settore in cui l'irregolarità la faceva da padrone, dove le poche guide disciplinate dalla normativa precedente al 2013 o le poche che in questi anni le Regioni erano state in grado di produrre cercavano di controbattere a coloro che facevano concorrenza sleale lavorando in nero e senza requisiti, provenendo da tutto il mondo senza che ci fosse il modo per controllarle.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in esame analizzi e dia risposte a tutte quelle domande che in questi anni erano rimaste senza risposta, perché c'è la definizione di cosa vuol dire essere guida turistica, di cosa vuol dire esercitare tale professione. All'articolo 3, dove si enuclea questo concetto, si fa anche un'affermazione molto importante, sui cui tantissimi in questi dieci anni hanno giocato. Si è spesso sentito dire qualcosa del tipo: oggi io accompagno questo gruppo per caso, sono qui perché nessuno di questo sito se ne fa carico; non sono una guida, ma lo posso fare.

Noi qui diciamo che tutto questo si potrà continuare a fare, con deroghe date dal Ministero, su richieste precise. Quindi, quando in una villa di campagna, non riconosciuta come sito, troveremo una persona che accompagna un gruppo, è perché il Ministero avrà fatto una deroga unica perché quella persona possa accompagnare un gruppo. E questo serve alla lotta al lavoro di guida in nero, per chi non ha i requisiti per farlo.

Per quanto concerne l'esame di abilitazione, finalmente sarà uguale per tutti e quindi ci sarà un livellamento in alto delle nostre guide turistiche, con l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche.

All'articolo 6, finalmente diamo risposte anche a tutte le guide che, provenendo dall'estero, esercitano la loro professione in Italia. Diciamo loro come farlo e quali sono i requisiti, per una guida che ha l'abilitazione in uno Stato straniero, per poter esercitare la professione di guida turistica in Italia.

Continuando, vi è una previsione importante. Ci sono i corsi di specializzazione e aggiornamento, su cui finora non c'era mai stata nessuna statuizione circa il loro obbligo e la loro necessità. Noi stabiliamo che essi sono necessari, perché una guida deve tenersi informata su quello che porta a visitare. Prevediamo corsi di specializzazione, che sono importantissimi, perché l'Italia, per la sua ricchezza, necessita di guide specializzate e non solo di guide che possano accompagnare su tutto il territorio nazionale, nonché dell'aggiornamento necessario ad adeguare il modo di spiegare alle nuove aspettative che i turisti hanno. Questo aspetto è emerso durante il periodo del Covid-19 e immediatamente post Covid-19, quando i gusti e le "pretese" dei turisti sono profondamente cambiate.

Quindi, abbiamo la necessità di agire in tal senso.

Per concludere, prevediamo anche un elenco dei divieti e delle sanzioni per chi vorrà, sfidando la legge, continuare a esercitare la professione di guida turistica senza averne diritto o senza seguire le regole contenute nella legge in esame. Quindi, un plauso per quello che si è riusciti a fare in tempi brevi, con un'ampia discussione e riuscendo a mettere assieme posizioni e richieste a volte contrastanti tra loro. È una sintesi che deve essere contenuta in una legge e io ritengo che questa legge sia la miglior sintesi possibile di quello che si poteva fare su questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo ribadire quanto questo disegno di legge fosse atteso e la straordinaria difficoltà nel mettere insieme tutte le esigenze, non solo delle categorie, ma anche per l'adempimento delle norme giuridiche, sia europee che italiane, tant'è che i bandi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica sono stati oggetto di ricorso al TAR, a pronunce del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, a dimostrazione di come in questi dieci anni sia stata vissuta la questione delle guide.

Oggi, finalmente, con un grande lavoro e con un grande sforzo, anche perché è un obiettivo del PNRR, si riesce a chiudere il provvedimento entro la data del 31 dicembre con lo scopo - come ho detto inizialmente - di definire uno *standard* nazionale.

Ciò non significa, collega Aurora Floridia, un abbassamento verso il basso della prestazione delle guide. Io non voglio credere che le nostre guide siano professionalmente livellate verso il basso se hanno una standardizzazione nazionale. Credo anche, però, che i corsi di specializzazione, sia territoriali che tematici, e un'apposita sezione all'interno del portale garantiscano al fruitore e al mercato la possibilità di scegliere, per un determinato luogo, la guida che abbia più elementi e quindi più capacità di essere performante su quel territorio. Cito Venezia.

Una guida che avrà fatto la territorialità su Venezia e si sia occupata prevalentemente di arte e di caratteristiche lagunari, sicuramente, all'interno della sezione, verrà scelta dal mercato e dal fruitore in maniera prioritaria rispetto a un'altra guida che magari la specializzazione l'ha avuta in un'altra località italiana.

È un punto che mi sembra semplice ed è la garanzia del fatto che lo *standard* minimo nazionale consentirà a tutti comunque di avere un servizio efficace.

Quanto ai livelli di conoscenza delle lingue B2 e C1, visto che la senatrice Floridia citava le associazioni, ricordo che le stesse associazioni avevano chiesto che ci fosse solo una lingua. È stata aggiunta, a seguito dell'intervento governativo e grazie al ministro Santanchè, la seconda lingua, seppur con un livello B2. Ciò a garanzia del fatto che alle guide è richiesta la conoscenza non di una sola lingua, ma anche di una seconda.

Il collega Occhiuto giustamente citava - come ho fatto anch'io - la complessità dell'*iter*, che parte dal 2011, continua nel 2016 e con una serie di pronunce che di fatto hanno obbligato a evitare un'eccessiva territorialità. Mi rivolgo anche al mio amico e vice presidente collega Bergesio. Ad esempio, la sentenza del 18 giugno 2014 della Corte costituzionale afferma che le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso altre Regioni e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Umbria sono soggette all'accertamento da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Questa sentenza è dichiarata nulla, essendo illegittima proprio perché manca del presupposto della libera circolazione delle guide turistiche.

Tutti capiamo quanto sia importante avere gente formata e specifica sul territorio. Ma crediamo che il compromesso raggiunto tra lo *standard* nazionale e la specificità locale, territoriale e anche tematica, siano ciò che ci consente di elevare il servizio e di non infrangere nessuna delle normative europee o nazionali.

Al collega Nave - non vedo in Aula, ma qualcuno gli riporterà quanto sto per dire - che giustamente

segnala come dopo dieci anni viene data piena dignità alla professione, lamentandosi anch'egli del fatto che sia prevista una sola lingua, richiamo quanto già detto alla senatrice Florida.

Per ciò che attiene invece alla possibilità legata al fatto che siano esentate o ci sia una deroga in particolari condizioni, ciò non è fare tana libera tutti per cui, in determinate condizioni, non vi sarà la professionalità. Ma semplicemente ciò è stato garantito per le aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento di iscrizione. Faccio un esempio banale: le Giornate FAI potranno oggi essere autorizzate solamente con richiesta trenta giorni prima al Ministero del turismo. Ciò al fine di inquadrare le motivazioni di determinate scelte.

Al senatore Giacobbe - non vedo in Aula, ma gli riporterò quanto sto dicendo il collega Franceschelli, suo Capogruppo - vorrei dire che, nella Conferenza Stato-Regioni, sono state le Regioni a dire al Ministero di occuparsi dei corsi di formazione e aggiornamento. Non è quindi una questione relativa all'autonomia differenziata; anzi, potrebbe essere un chiaro esempio di autonomia differenziata laddove sono le Regioni a scegliere di quali materie si occuperanno loro e quali altre materie lasceranno alla potestà dello Stato.

Non vi è quindi un'architettura complottista e non bisogna cercare per forza motivi di scontro. Come avete potuto facilmente capire, tutto ha una spiegazione molto semplice. Grazie a tutti e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto la replica del ministro Santanchè potrebbe essere fatta alla ripresa della seduta, se lei ritiene, così almeno ricominciamo ricollegandoci al tema. Pertanto, se siamo d'accordo su questo, ora sospendiamo i lavori, che riprenderanno in Aula con questo provvedimento, la replica del Ministro, la votazione degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto finale, alle ore 16. Dalle ore 13 alle ore 14 sono altresì sospesi anche i lavori delle Commissioni, a causa della riunione di un Gruppo. Dalle 14 alle 16 le Commissioni potranno lavorare secondo il calendario che hanno già eventualmente fissato e poi, alle ore 16, ci ritroveremo qui, con gli interventi che ho appena annunciato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Medi Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie per essere venuti e buona visita del Senato. *(Applausi)*.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,01, è ripresa alle ore 16,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,12)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge in materia di disciplina della professione di guida turistica.

Questa mattina, come sapete, si è svolta la discussione generale, a cui ha fatto seguito la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei semplicemente ringraziare gli Uffici del Senato, i colleghi senatori, il presidente De Carlo e tutta la Commissione per il grande lavoro che hanno fatto su questo provvedimento, peraltro in tempi brevi perché, come è stato ricordato anche questa mattina, si tratta di una *milestone* del PNRR da compiere entro il 30 dicembre del corrente anno.

Rinnovo i ringraziamenti a tutti i colleghi e a tutti coloro che hanno fatto sì che oggi si possa votare in Assemblea il provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 833, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

Chiedo agli assistenti di intervenire, perché una senatrice ha un problema con la sua scheda.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Ministra sull'emendamento 2.100, perché quella delle visite guidate da remoto è una situazione che va messa a punto. Purtroppo oggi le guide turistiche hanno un concorrente veramente trasversale, con il quale fanno fatica a competere sul mercato, per cui è necessario trovare una soluzione. Magari alla Camera avremo la possibilità di addentrarci maggiormente nel provvedimento, ma l'aspetto del remoto è per noi un problema oggettivo che sottrae una grande fetta di mercato alle attuali guide. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CARLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Croatti e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Franceschelli, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Croatti e Nave, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, l'Italia, il nostro amato Paese, è celebre in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza e ricchezza storico-culturale. Per chi non lo sapesse, per gli italiani che ci ascoltano, noi abbiamo il maggior numero di siti UNESCO al mondo. (*Brusio*). Presidente, non riesco ad ascoltarvi nemmeno io.

Questo prezioso patrimonio richiede quotidianamente un'adeguata conoscenza della storia, tutela e valorizzazione, e le guide turistiche svolgono in tal senso un ruolo cruciale nel presentare e promuovere, ma anche nel preservare, la bellezza e la storia di questo nostro patrimonio ai visitatori.

La riforma della disciplina della professione di guida turistica prevista nel disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta anzitutto un importante passo avanti nella lotta contro l'abusivismo dilagante che ha afflitto purtroppo il turismo culturale e tutto il comparto turistico nazionale.

Con questo disegno di legge infatti il Governo Meloni si pone l'ambizioso obiettivo di mettere finalmente ordine al sistema, ma soprattutto di mettere la parola fine al caos di abusivismo e illegalità che da troppi anni hanno regnato nel settore, senza che nessuno se ne occupasse. Ringraziamo il ministro Santanchè per averlo fatto.

Si va dai cosiddetti *local* alle guide esperienziali, dai divulgatori scientifici dell'arte agli operatori culturali e così via. Un ginepraio di figure, a metà tra il turismo e il mondo dei beni culturali, che hanno evidentemente lo stesso scopo, oltre che fare lo stesso lavoro, delle guide turistiche professionali, senza avere però né l'abilitazione né i titoli per farlo. Una consuetudine non solo illegittima, ma anche eticamente scorretta, che vogliamo così spezzare per dare un segnale anzitutto di coerenza, ma anche di rispetto e ripristino della legalità e del merito in un settore che conosce figure professionali altamente qualificate, che dunque meritano di ricevere dallo Stato adeguate tutele, ponendo fine al proliferare di altre figure evidentemente surrogate.

Vogliamo, onorevoli colleghi, Governo, Presidente fornire una regolamentazione uguale e uniforme per tutti i professionisti del settore, in tutto il territorio italiano. Vogliamo creare uno *standard* qualitativo elevato per offrire ai visitatori un'esperienza turistica arricchente e autentica, degna del nostro Paese. Ecco perché questa riforma si prospetta come una fondamentale pietra miliare per la guida turistica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in dichiarazione di voto. La senatrice Biancofiore ha una voce abbastanza stentorea, ma io fatico a seguire quello che sta dicendo. Chi intende rimanere in Aula consenta a chi rimane di seguire.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio molto, Presidente.

Bisognava attendere un Governo di centrodestra, un Governo del fare per poter realizzare questa riforma e di questo siamo oltremodo orgogliosi. Non solo. Si tratta di una riforma attesa da almeno un decennio, che oggi, grazie alla determinazione conosciuta del ministro del turismo Daniela Santanchè, vede finalmente la luce.

Una riforma inserita tra l'altro anche nel cronoprogramma del PNRR; l'Italia e il Governo dimostrano quindi ancora una volta di rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea, come dicevamo stamane, ma soprattutto di essere in grado di dare maggiore dignità e tutela alle centinaia di figure professionali che dalle Alpi fino alle pendici dell'Etna si occupano di custodire e decantare le meraviglie del nostro bel Paese.

Una riforma quindi che in primo luogo vuole definire compiutamente il ruolo e le competenze del professionista guida turistica, il quale dovrà necessariamente avere l'abilitazione per illustrare e interpretare i beni storici, culturali, artistici, architettonici, archeologici e religiosi del patrimonio italiano.

Una riforma che vuole certificare una formazione adeguata alle guide turistiche e proteggerle dal rischio di esercizio abusivo della professione, nel quale noi italiani spesso e volentieri siamo effettivamente professionisti.

Due infatti saranno i passaggi fondamentali per l'esercizio della professione: il superamento di un esame di idoneità indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo e l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche. Stimiamo che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale possano essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo; successivamente potremo ragionevolmente aspettarci una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Un numero quindi assolutamente importante di nuovi posti di lavoro, che ci rende, come dicevo, certamente orgogliosi, come già siamo tutti noi, del turismo italiano.

Incoraggiare e promuovere l'acquisizione di titoli e una migliore specializzazione da parte delle guide turistiche: è questo l'ulteriore obiettivo che il disegno di legge si pone. Più formazione significherà avere maggiore conoscenza del contesto in cui si andrà ad operare, al fine di meglio tutelare il patrimonio culturale italiano e non solo. In questo senso abbiamo insistito con il Governo affinché si potesse ricomprendere, nel novero dei titoli di specializzazione che la guida turistica iscritta all'elenco nazionale può acquisire, la specializzazione in attività turistiche con gli animali, in ragione non solo del crescente numero di turisti che viaggiano con il proprio animale, ma perché parte integrante della famiglia (quindi crescente interesse che oggi c'è verso tale attività), ma soprattutto per richiamare con ancora più forza il tema che stiamo dibattendo da tempo sulla tutela giuridica del benessere animale. Su questo punto abbiamo registrato un chiaro impegno da parte del ministro Santanchè, che ringrazio per la sensibilità nei confronti del tema, di tener conto di questa nostra proposta in sede di emanazione dei decreti attuativi.

Mi avvio a concludere, Presidente. Nell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate emerge che i professionisti sono oggi circa 17.000; una volta creato l'elenco nazionale, stimiamo che a regime si possa arrivare a circa 5.000 iscrizioni ogni anno. Ecco perché con ancora più determinazione vogliamo andare avanti nel solco tracciato da questo provvedimento, perché il turismo italiano sia sempre l'eccellenza che tutti conosciamo e che tutti ci invidiano nel mondo. Noi siamo, come sappiamo tutti, un museo a cielo aperto e dobbiamo ricordarcelo sempre. Dunque mai più servizi sottopagati o pagati a cottimo oppure guide turistiche abusive improvvisate. Il testo di legge, infatti, prevede severe misure punitive per l'esercizio abusivo della professione.

Concludo, signor Presidente e Ministro, dicendo che, se la guida turistica è quel professionista deputato a svolgere tutte quelle bellissime attività descritte nell'articolo 2 di questo disegno di legge e se per garantire la qualità delle sue prestazioni si presta ad esami e concorsi di specializzazione e di aggiornamento, nonché a un'assicurazione professionale come previsto dal testo, allora è più che mai necessario e doveroso cristallizzare questa figura, ponendo fine all'utilizzo improprio di altre figure senza abilitazione per fare lo stesso identico lavoro. Crediamo quindi che con questo disegno di legge si siano gettate importanti fondamenta perché tutto questo possa davvero dirsi finalmente compiuto, ridando dignità al nostro Paese e ad un settore fondamentale. Ecco perché annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo provvedimento - lo dico subito - avrà il voto favorevole del nostro partito, di Italia Viva. Ringrazio la Ministra per aver portato a termine un lavoro iniziato nella scorsa legislatura con il ministro Garavaglia, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ha avuto un incidente da ragazzino (quando si sa portare bene la moto, si vede). *(Commenti)*. Ah, vero, qua c'è tutta una serie di persone incidentate.

È sempre un segno di grande intelligenza politica quello di non distruggere il lavoro fatto solo perché il Governo precedente non apparteneva alla propria forza politica, cercando di dare soluzione a un

problema che ci portiamo avanti da tanti anni, quello delle guide turistiche e del loro inquadramento non soltanto giuridico, ma anche lavorativo, delle tutele da dare a un settore sempre più soggetto ad essere in qualche modo incrementato, perché il turismo con i suoi numeri da *record* rappresenta anche un modo più semplice, se vogliamo, di trovare un'occupazione, laddove non si riesce a trovarne altre.

Ciò richiede però sempre più professionalità e capacità di saper illustrare l'immenso patrimonio culturale che è l'Italia e, in altro senso, anche tutelarla dalle concorrenze sleali provenienti da Paesi stranieri che magari non hanno la stessa capacità e la stessa attenzione verso il nostro patrimonio. Quindi lo diciamo subito: quello messo in atto dal ministro Garavaglia, riprendendo nella quasi totalità il lavoro compiuto dal Governo Draghi, è un tentativo di rendere la professione delle guide turistiche il più possibile tutelata, per quanto è possibile farlo, respingendo le richieste di eccessiva regionalizzazione, il che ci fa piacere perché l'Italia è un museo a cielo aperto nella sua totalità ed è giusto che chi fa questa professione conosca la totalità del museo e non si concentri solo sulla propria Regione. Quindi il provvedimento al nostro esame è positivo.

Potrei concludere così la mia dichiarazione di voto, ma approfitto di averla in Aula, signora Ministra, perché non riesco a capire altri provvedimenti che riguardano il turismo, in particolare quello che appare un accanimento verso gli affitti brevi o gli affitti turistici. Glielo dico perché spesso si fa l'errore - ma lo fanno tutti, non è un elemento tipico solo di questo Governo - di scambiare tutta l'Italia per Roma, ed è un danno che vale per chi pensa, per esempio, che le aree interne, i piccoli Comuni che abbiamo sugli Appennini o sulle Alpi, i Comuni che fanno parte del nostro territorio (il Piemonte) che hanno visto una rinascita quando, ad esempio, è stato rivalutato il suo cibo, possono essere salvaguardati da un eccessivo consumo del suolo se si diffonde il modello dell'albergo diffuso, attraverso Airbnb, e il museo diffuso, grazie ai quali si vede la rinascita di interi borghi.

Se lei dice di volerlo fare, allora togliamo l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento, signora Ministra, perché disincentiva la possibilità, per persone che hanno ereditato case dai nonni o dagli zii, di ristrutturarle, di riqualificarle e di metterle a disposizione di una comunità. Se il problema sono le piattaforme straniere, abbiamo visto cosa è accaduto in Liguria: il modo di colpirle, se non portano vantaggio alle casse dello Stato italiano esiste, come esiste il modo per arrivare a vedere giustamente risarcito il fisco italiano in caso di evasione. Chi le parla, insieme all'amico Scalfarotto, spesso utilizza queste strutture per fare le vacanze in giro per l'Italia, infatti quando ci si trova tutti insieme magari si ha voglia di ricevere degli amici, avere una cucina, cosa che un albergo non ti dà.

Allora io capisco che Federalberghi è una grande potenza e guardi, lo so perché abbiamo governato anche noi e la tentazione di dare ragione soltanto ad una categoria è molto forte, però oggi la diffusione di queste realtà è talmente ampia che pensare che a Roma centro, a Firenze o a Venezia non si trovino case per i giovani, per le coppie, perché ci sono gli Airbnb forse è un assunto un po' troppo semplicistico. Non si trovano case in centro innanzi tutto perché sono molto care e se non si adeguano gli stipendi è difficile che una famiglia normale possa permettersi quelle cifre, ma soprattutto perché non si dà certezza al proprietario di casa, qualora ci siano dei problemi con un inquilino, di ritornare in tempi brevi in possesso dell'alloggio. Se non mettiamo mano agli affitti lunghi, magari prevedendo degli incentivi economici per chi ricorre ad essi, magari abbattendo l'IMU per le seconde case o dando un incentivo ai proprietari che preferiscono la soluzione degli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi, non sarà massacrando gli affitti turistici che si troverà la soluzione.

Si sarà massacrata semplicemente la possibilità per le persone di fare impresa usando il proprio patrimonio immobiliare, che mi sembra - visto che stamattina abbiamo parlato della legge per la concorrenza - un giusto modo per garantire, in un mercato libero, le scelte più appropriate per un mercato libero. Se qualcuno vuole mettere a disposizione il sistema immobiliare per fare turismo, non vedo perché debba essere massacrato e danneggiato.

Mi sentivo di dirglielo perché francamente non ho compreso l'aumento della cedolare nella legge di bilancio e visto che purtroppo non sarà lei a parlarne in sede di esame della legge di bilancio, ma ci saranno i nostri emendamenti, perché noi possiamo presentarli, le volevo soltanto anticipare che

presenterebbero emendamenti di questa natura. Nella nostra onestà intellettuale, infatti, quando condividiamo i provvedimenti, come quello sulle guide turistiche, votiamo a favore, e non abbiamo paura di farlo, ma quando non condividiamo un provvedimento, con altrettanta onestà intellettuale ci sentiamo di dirlo in maniera garbata, ma diretta. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Giuseppe Cavazzi», di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,46)

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il senatore De Carlo per la replica al mio intervento, soprattutto perché le puntualizzazioni da lui fatte mi danno la possibilità di ribadire e chiarire con forza sia la nostra posizione in materia, sia le rilevanti storture che questo progetto di legge sta introducendo nella categoria professionale della guida turistica.

Mi dispiace constatare come, ancora oggi, con resoconti alla mano, la maggioranza riesca ancora a giustificare la sua incosciente scelta politica di introdurre norme peggiorative sulle tutele e sulle garanzie di cui gode la figura della guida turistica, vero e proprio biglietto da visita dell'immenso patrimonio artistico, culturale e linguistico italiano, in un Paese peraltro in cui il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL e oltre il 6 per cento dell'occupazione. È un comportamento dannoso, che promuove una guida generalista e annacqua il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati allo svolgimento della professione stessa.

Proprio a questo proposito il senatore De Carlo, nella sua replica dopo la discussione generale, ha sottolineato che la certificazione linguistica non inferiore al livello B2 per la seconda lingua è stata una proposta introdotta dal Governo e dalla maggioranza a tutela della competenza della guida turistica stessa e che, viceversa, le associazioni di categoria non l'avevano richiesto, cosa che a noi non risulta. Ciò che ci risulta, invece, è che anche la Lega ha presentato un emendamento a prima firma del senatore Centinaio, esperto della materia in quanto ex ministro del turismo, chiedendo l'obbligo di certificazione di tutte e due le lingue straniere a un livello, guarda caso, non inferiore al C1, requisito fondamentale per garantire la fruibilità e la comprensione dei complessi contenuti che la guida intende veicolare, emendamento uguale al nostro e da voi maggioranza fatto ritirare, per motivi a questo punto per noi incomprensibili e misteriosi.

All'interno della vostra maggioranza non c'è coerenza, bensì confusione e contraddizione che si manifestano nelle vostre proposte. Allo stesso modo, ribadisco la gravità della mancanza di una specializzazione differenziata di stampo regionale delle guide, requisito essenziale per svolgere professionalmente la propria attività nel territorio in cui intende operare. La guida turistica generalista porterà inevitabilmente a peggiorare le condizioni lavorative ed economiche dei professionisti, che si troveranno dinanzi a una concorrenza sleale, data da soggetti che sul mercato cercano l'offerta economicamente più vantaggiosa, come le piattaforme *web* e i grandi operatori turistici, i quali sostengono un turismo di massa, lasciando le briciole ai veri professionisti.

Parificare la figura dell'accompagnatore turistico a quello della guida turistica, liberalizzando così la professione, acuisce inoltre gli abusi già esistenti nella categoria. Come fate a dire che è migliorativa la scelta di sopprimere lo scopo didattico della definizione "guida"? È un requisito fondamentale per la professione, che conserva un importante ruolo didattico per gli studenti di ogni ordine e grado. Come fate a dire che è migliorativa la reintroduzione di un tirocinio di adattamento per coloro che, avendo la qualifica di guida all'estero, chiedono la parificazione del titolo in Italia? Vi ricordo che le associazioni

di categoria, consapevoli dell'uso e abuso distorto che si può fare di questo strumento, si erano fermamente opposte alla reintroduzione del tirocinio, salvo poi vederselo reintrodotta impunemente nel testo.

La maggioranza, anzi parte della maggioranza, ha modificato silenziosamente il testo in Commissione, contravvenendo ai faticosi accordi mediati per mesi nei tavoli di concertazione tra le associazioni di categoria e il Ministero del turismo. La politica della maggioranza si rivela ancora una volta noncurante e irrispettosa delle reali esigenze di tutela economica e professionale dei lavoratori di questo Paese. Un Governo incoerente, poco chiaro nelle intenzioni e sibillino nelle scelte, che butta fumo negli occhi di coloro che per lungo tempo hanno cercato di portare le proprie istanze dinanzi alla ministra Santanchè e alla Commissione. Tutto inutile. Che dire? Un vero e proprio pasticcio all'italiana.

Con questa legge è stata persa l'occasione di tutelare la categoria delle guide turistiche, che aspettava questo provvedimento da più di dieci anni.

Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo il voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il testo al nostro esame è uno dei trentuno collegati alla manovra di finanza pubblica; è stato collegato alla manovra pur essendo un disegno di legge il cui esame era già iniziato, proprio perché la sua approvazione è legata al Piano di ripresa e resilienza italiano. Si tratta di norme che accompagnano quindi il PNNR in quanto richieste dall'Europa.

Con queste disposizioni, l'Italia si allinea all'Unione europea, in particolare laddove le previsioni che riguardano le prestazioni professionali di chi svolge la professione di guida turistica si conformano alla direttiva servizi, la cosiddetta Bolkestein. Si allinea inoltre la nostra normativa alle disposizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle sentenze del Consiglio di Stato, che su questo tema erano intervenuti con proprie indicazioni.

Al nostro esame c'è quindi un testo ben ponderato, che il lavoro della 9a Commissione ha approvato con ulteriori puntualizzazioni normative. La professione di guida turistica in Italia, primo Paese al mondo per ampiezza di luoghi artistici e di beni culturali, riguarda circa 17.000 persone. Si tratta di professionisti preparati che conoscono la storia italiana e i luoghi dell'arte italiana attorno ai quali ruota il turismo.

Voglio ricordare che il prodotto interno lordo italiano è alimentato per circa 100 miliardi l'anno dal settore del turismo, oltre ad altri 160 miliardi di produzione dei settori a esso collegati, pari quindi a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. È evidente che la variabile turismo è quindi molto importante e fondamentale per l'intera economia italiana. Il più efficace biglietto da visita per il nostro turismo, la migliore campagna pubblicitaria la svolge la soddisfazione del turista che ha passato una vacanza in Italia, quando torna nella propria patria e, col passaparola, i suoi commenti e il suo entusiasmo, descrive ai suoi concittadini ciò che ha visto e quello che ha appreso visitando quel grande museo a cielo aperto che è il nostro Paese.

In buona parte può contribuire a questi sentimenti di soddisfazione proprio il lavoro delle guide turistiche. Il disegno di legge in esame contribuisce a definire un unico *standard* nazionale per le guide, laddove finora questo era in parte frammentato anche dalla competenza concorrente sul turismo tra Stato e Regioni. Un unico *standard*, con un'unica qualifica che vale da Torino a Taormina, dipende da un'unica normativa nazionale, che si pone sopra le disposizioni regionali in tema. Per esercitare la professione di guida turistica innanzitutto è previsto un esame di abilitazione, che ogni anno vedrà accedere alla professione nuove figure professionali che si aggiungeranno a quelle che già operano in Italia. Oltre a regolamentare il lavoro della guida turistica italiana, viene normata anche la professione di chi, avendo una qualifica ottenuta all'estero, voglia esercitare la sua professione sul nostro territorio.

Fondamentale sarà poi seguire i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale a cui tutte

le guide saranno tenute. Uniformando verso l'alto lo *standard* qualitativo delle guide turistiche, diventa importante anche regolare il livello dei loro compensi, che devono essere proporzionati alla professionalità e al lavoro svolto. Le guide potranno anche accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura in Italia, anche ai fini di ulteriore formazione. Verrà individuata per le guide turistiche la loro esatta figura professionale anche attraverso l'attribuzione di un apposito codice Ateco.

Per esercitare la professione di guida turistica, sarà altresì necessario avere la copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale e iscriversi a un elenco nazionale di professionisti su una piattaforma informatica che verrà costituita il prossimo anno.

Infine, a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino dal Ministero del turismo che contribuirà a marginalizzare gli abusivi. Come tutti i professionisti, potranno operare nei limiti della legge, con controlli e garanzie per i clienti che richiedono le loro prestazioni.

Insomma, creiamo una professione vera e propria, che richiede appunto adeguata competenza e preparazione, *standard* qualitativi elevati. Creiamo oggi una professione assolutamente necessaria per contribuire ulteriormente a valorizzare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e storico, che non ha pari nel mondo e che molti Paesi ci invidiano. (*Applausi*).

Nell'annunciare quindi il voto favorevole di Forza Italia, signor Presidente, mi consentirà di esprimere tutta la mia solidarietà alla Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che un'ora fa ha ricevuto una busta indirizzata a lei, intercettata fortunatamente dalla Polizia, contenente un proiettile. (*Applausi*).

Si tratta sicuramente di un gesto inquietante e insopportabile, che colpisce una collega, ma colpisce tutti noi; un gesto intimidatorio che ci preoccupa, ma che non ci farà arretrare di un millimetro: continueremo a difendere la democrazia e la convinzione che tutti i cittadini possano esprimere le proprie idee senza essere minacciati. La libertà è un diritto che questo Paese ha conquistato a caro prezzo e che intende difendere a qualsiasi costo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Rosso, ovviamente la Presidenza, anche a nome di tutta l'Assemblea, si associa nell'esprimere solidarietà alla collega capogruppo Ronzulli per il vile attacco di cui è stata oggetto.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, ministro Santanchè, colleghi, anche il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà alla senatrice Ronzulli per questo evento gravissimo che le è accaduto.

Signor Ministro, parliamo di un tema che penso stia estremamente a cuore a lei e a tutti gli italiani, ovvero il turismo. Il turismo nel nostro Paese, con gli adeguati investimenti, ha grandissime possibilità. Sono stati approvati tanti provvedimenti negli anni, ma uno in particolare, che può essere il biglietto da visita più importante per il turismo, lo abbiamo portato avanti per diversi anni e adesso riusciamo a compiere questo primo passaggio fondamentale per quanto riguarda coloro che il turismo lo raccontano, quando accompagnano i turisti, e possono elevare la qualità dell'offerta al livello delle richieste dei nuovi turisti che arrivano nel nostro Paese.

La maggior parte dei turisti che stanno arrivando oggi nel nostro Paese vuole approfondire i temi e alzare il livello di competenza e di qualità, nel tentativo di capire meglio le opere, i paesaggi e gli spazi dove si visitano i monumenti, le chiese e i musei e per questo cercano figure di livello, che li possano accompagnare per capire meglio questo percorso.

Ben venga, quindi, questo disegno di legge che è approdato in un'Assemblea che, come vediamo, non è "cattiva".

Non so perché troppo spesso arrivano decreti-legge, ma faccio i complimenti perché finalmente è stato esaminato qualche disegno di legge, si sono fatte lavorare le Commissioni che, come ha avuto la possibilità di vedere, lavorano in maniera costruttiva; bisognerebbe quindi smetterla con la decretazione d'urgenza e presentare disegni di legge, come quello che ha presentato lei, e passare attraverso le Camere, dove possiamo dare un contributo e migliorare tutti insieme un provvedimento.

Proprio per questo anticipo il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle, perché il provvedimento

poteva essere migliore e crescere, però comunque ha avuto un'importante discussione parlamentare che ci ha dato la possibilità di migliorarlo e sono sicuro che alla Camera riusciranno a migliorarlo ulteriormente e poi forse lo ritroveremo in terza lettura in Senato.

Questo provvedimento arriva da lontano, eravamo in Commissione insieme, benché su posizioni distanti, e ci abbiamo lavorato tanto. Ringrazio anche l'allora ministro Garavaglia, a cui devo fare i miei auguri per una pronta guarigione. È stato un provvedimento molto difficile, che ha avuto uno dei suoi primi passaggi al Ministero del turismo, proprio durante il Governo Draghi. Noi lo avevamo nel nostro programma elettorale, così come anche voi. Abbiamo istituito questo Ministero, che è fondamentale proprio per tale ragione, perché alcuni temi, come questo e come altri che ha citato la senatrice Fregolent, hanno bisogno di vedere una convergenza nella discussione. Il Ministero del turismo era sparito nel nostro Paese nel 1993 dopo un *referendum*, ma era fortemente voluto anche dal nostro Gruppo politico, perché dà la possibilità di reagire prontamente alle richieste del mercato.

Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge che avevano trovato un punto di convergenza con il ministro Garavaglia, ma per la caduta del Governo non siamo riusciti a portarlo avanti. In realtà c'era un tema centrale, fondamentale, cioè l'impossibilità di far crescere il settore, nel quale da oltre dieci anni non era stato possibile fare concorsi, con il conseguente blocco di una professione di qualità. D'altro canto, sta nascendo una forte richiesta di guide turistiche da parte del mercato ed è giusto fare concorsi, capire come affrontare questo mercato e come alzare il livello di professionalità di queste persone.

Il provvedimento, che abbiamo elaborato col ministro Garavaglia, consta di diversi articoli che toccano alcuni principi essenziali della regionalizzazione del tema, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione della professione di guida turistica, che non aveva mai avuto una definizione ben specifica. Adesso tutto il campo di gioco è stato delineato. Noi consideriamo poi fondamentale la norma sui requisiti per gli esami per capire come affrontare il percorso di crescita di queste figure.

Vi è poi il tema dei codici Ateco, di cui in realtà le guide turistiche già dispongono, ma spesso presentano difficoltà, perché all'interno di un provvedimento vengono inserite alcune professioni e alcuni spazi lavorativi differenti. Questa purtroppo è stata una criticità gigantesca che abbiamo visto durante il Covid, quindi è giusto normare questo passaggio.

Uno degli aspetti più complicati che non abbiamo affrontato, quindi speriamo che la Camera lo faccia in maniera più approfondita, riguarda i soggetti che vengono a lavorare nel nostro Paese, quindi abbiamo bisogno di tutelarci, di fare in modo che ci siano normative più stringenti. Pertanto pongo proprio questo tema all'attenzione della Ministra affinché si alzino i livelli di sicurezza per quanti utilizzano le guide turistiche, vanno su un territorio e ne richiedono l'utilizzo; spesso arrivano guide dall'estero che non hanno molte competenze e con molta superficialità raccontano e narrano un territorio che magari non conoscono in maniera approfondita. Noi abbiamo quindi bisogno di sapere che le persone che entrano nel nostro Paese e che raccontano le nostre opere siano di un livello qualitativo alto come quello che esprimiamo con le nostre guide.

Sono stati inseriti alcuni emendamenti, che nel disegno di legge da me presentato erano più approfonditi. Uno è sull'elenco nazionale, che è strumento ben visto, ma ricordo che la normativa del PNRR parlava di un albo, essendo la guida turistica una professione.

Noi abbiamo fatto un elenco ed è un punto di caduta che riconosciamo in maniera corretta. Va bene quindi che le guide siano iscritte in un elenco, che però deve dare la possibilità di far entrare in maniera più concreta alcune professionalità, per cui l'utente che ne usufruisce abbia la possibilità di scegliere in maniera più accurata e più approfondita.

L'emendamento sul tesserino è una previsione che ha visto l'unanimità dei consensi. È sempre stata una delle richieste, infatti, quella di un tesserino nazionale in capo al Ministero, così come l'elenco: ben venga quindi questo utilizzo da parte del Ministero di un tesserino riconoscibile ovunque, per cui qualsiasi vigile abbia immediatamente il riconoscimento visivo di un eventuale esercizio abusivo. Questo, quindi, è un aspetto per noi molto importante.

È stato fatto un grande passo in avanti su questo provvedimento. Peccato per la bocciatura in Commissione di numerosi emendamenti, che sicuramente i colleghi alla Camera ripresenteranno, trovando il modo di fare una riflessione approfondita per cercare di far capire qual è l'importanza di tutelare alcuni aspetti che le categorie ci sottopongono e che tutti gli operatori del mercato stanno cercando di attenzionare.

Sul punto del Piano di ripresa e resilienza, il MoVimento 5 Stelle può vantarsi di quanto è stato fatto. Ricordo, signor Ministro, che un tempo sedeva in Commissione con me. Abbiamo lavorato moltissimo per inserire questo tema all'interno del PNRR, in un lavoro che abbiamo fatto in sinergia, e molti punti anche voi all'opposizione li avevate condivisi con noi.

Il Piano di ripresa e resilienza ha portato alla soluzione di questo problema, perché vedo che, in maniera molto celere, la maggioranza questa volta è riuscita a portare a termine questo primo passaggio del provvedimento. Ritengo però che proprio il PNRR sia stato centrale, quindi siamo stati forse lungimiranti, noi e voi, la volta scorsa in Commissione. Mi preme citare anche il collega Paolo Ripamonti, che aveva lavorato tanto insieme a noi per cercare di portare a casa almeno il risultato della presenza delle guide turistiche dentro questo provvedimento.

Ovviamente, lo abbiamo inserito nella missione riferita al turismo, perché era un passaggio fondamentale. Proprio la creazione di uno spazio di manovra chiaro, infatti, può alzare tantissimo il livello di professionalità di queste figure professionali, che già esistono. Tutte le guide turistiche già operanti, di grandissima competenza, devono entrare di diritto in questo elenco nazionale. Tutti coloro che entreranno nel mercato avranno adesso una strada chiara da intraprendere.

Signor Presidente, il nostro voto sarà un pungolo per cercare di riattenzionare provvedimenti che abbiamo presentato qui, in una discussione che può migliorare alla Camera. Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle esprime voto di astensione su questo provvedimento. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innanzitutto, anche a nome del Gruppo Lega, esprimo solidarietà alla collega Licia Ronzulli per il gesto vile ed infame che ha subito. Ribadisco quindi la solidarietà da parte di tutto il nostro Gruppo. (*Applausi*).

Per circa trent'anni all'Italia è mancato un apposito Ministero del turismo. Quando il turismo era agganciato ad altri Ministeri, era un po' la Cenerentola di quei Dicasteri. Una ventina di persone alla Direzione del turismo per gestire il 14 per cento del PIL: un po' poco, un po' troppo mortificante. È stata la Lega a volere fortemente la creazione del Ministero del turismo.

Agli inizi della storia repubblicana, la competenza in materia di turismo era stata attribuita ad un commissariato istituito presso la Presidenza del Consiglio. Nel 2021, dunque, per la prima volta è nato un Ministero che si occupa esclusivamente di turismo.

Strano se consideriamo, come diceva prima il collega Rosso, che in Italia il turismo genera direttamente il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento dello stesso, rappresenta il 6 per cento direttamente e indirettamente il 15 per cento dell'occupazione totale.

L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano. Nel 2020 si contavano 4.260 musei e istituti simili aperti, 3.337 musei chiusi, 295 aree archeologiche, 633 monumenti o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono quasi 2.400. Vi sono migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico, disseminati su tutto il territorio nazionale.

Parlare di turismo è indispensabile, ma al tempo stesso non si può guardare a questo Ministero come un mero palco per progetti di rilancio. Soltanto nelle Repubbliche socialiste sovietiche esistevano piani pluriennali di sviluppo per avviare rilanci che poi, guarda caso, non c'erano mai.

Non sono i Governi a fare il PIL, ma le aziende e gli operatori del settore. I Governi possono e devono fare regole e norme che agevolano il mercato verso la produzione di ricchezza. Credo che questo Governo, e anche il Ministero, si stiano muovendo proprio in tale direzione.

Oggi parliamo di guide turistiche, tema da sempre molto caro alla Lega, prova ne sono le due proposte già presentate a firma del senatore Centinaio e del senatore Garavaglia.

Nello specifico disegno di legge, questa proposta ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento delle professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti (storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale), anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza la specificità dei territori.

L'Italia è un monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche ed è opportuno che chi le va a illustrare professionalmente sia competente ed abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo, si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero servizio turistico, ma una vera e propria professione. Dopo nove anni di attesa e di discussione, si intravede una via d'uscita dal vicolo cieco nel quale era finita la normativa per la professione della guida turistica. La riforma della professione di guida turistica non può più aspettare, non solo perché ce lo chiede l'Europa e i nostri ritardi vengono sanzionati, ma perché il turismo è cambiato e sono aumentate la quantità e la qualità della domanda. Senza professionisti si espande e si consolida l'abusivismo. Per tali motivi, abbiamo solo cominciato con questo provvedimento a legiferare nel merito.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale di ricerca, sulla base degli elenchi ufficiali disponibili, risultano circa 17.000 professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Sono tanti gli aspetti sui quali siamo intervenuti con questo provvedimento, per disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e definire la figura di guida turistica quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 e 13 del disegno di legge in esame; per stabilire poi i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica e il superamento dell'esame di abilitazione; per disciplinare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (il quale viene indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale ed una tecnico-pratica); per disporre l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche ed infine per disciplinare l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all'estero.

Abbiamo anche introdotto un'importante novità: si terrà conto delle specializzazioni territoriali e tematiche.

Su questo possiamo e dobbiamo fare di più, compatibilmente con i vincoli che abbiamo, perché riteniamo che una caratterizzazione territoriale sia il modo migliore per esaltare la professionalità e le competenze delle guide.

Siamo però consapevoli dei motivi dell'urgenza di questo provvedimento e per questo, Ministro, la ringraziamo per il lavoro svolto. Grazie, Ministro, anche perché con questo provvedimento finalmente cominciamo a dire basta alle guide abusive e improvvisate per accompagnare i turisti a scoprire le bellezze delle città d'arte italiane. Il nostro obiettivo resta tutelare quello che il buon Dio e i nostri avi hanno regalato al nostro Paese e tutelare, ovviamente nei limiti del possibile, le italiane e gli italiani che hanno deciso di svolgere una professione meravigliosa, che è quella di studiare e raccontare le meraviglie del nostro Paese.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche io, a nome del Partito Democratico, esprimo solidarietà alla senatrice Ronzulli per il vile gesto ricevuto, segno di un incattivimento di questa fase,

che noi speriamo non si riproponga.

Circa il disegno di legge di cui siamo a discutere, si rileva che un po' tutti gli interventi hanno avuto la stessa connotazione: un provvedimento necessario, che risponde a obiettivi di piano, viene da un passato e ha avuto un *iter* abbastanza compiuto in Commissione. Esso risponde all'esigenza di tutelare una professione estremamente importante, che negli ultimi anni ha assunto dettagli più significativi dal punto di vista territoriale. Le nostre guide turistiche, che necessitano di un riordino della loro professione, oltre al racconto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro paesaggio, fanno anche un racconto di tutto quello che è il mondo legato all'agroalimentare. Pensiamo alle nostre grandi eccellenze, che si affermano nel mondo e che sono un elemento attrattivo per il nostro territorio.

Preannuncio che il nostro voto sarà di astensione, un po' sulla falsariga di quanto detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, rilevando che però questo provvedimento ha molti punti di contatto; sarebbe bastato poco per raggiungere l'auspicata unanimità, qualora la si ritenga veramente opportuna e auspicabile da parte del Governo. Lo diciamo perché, quando ho parlato dell'agroalimentare, ho parlato del turismo legato alle aree interne. Molto spesso nelle nostre aree interne il turismo è l'unica fonte di reddito o è quella fonte di reddito aggiuntiva e integrativa che consente a chi vive in territori difficili, come sempre dico nei miei interventi, di avere un sostentamento e una ragione per vivere in quelle terre. Parlando di territorio e di specificità così dettagliate, sarebbe stato opportuno implementare anche il rapporto con l'elemento della formazione, tenendo conto delle specificità delle nostre Regioni e dei nostri territori.

Comprendiamo le preoccupazioni legate al fatto che ci possano essere provvedimenti, sentenze e norme vincolistiche che possono generare preoccupazioni nel dare una maggiore territorialità. Noi diciamo però questo: il provvedimento è un provvedimento e il Piano chiede un riordino della professione, che venga svolta su tutto il territorio nazionale, e criteri omogenei per gli esami, ma potrebbe anche ammettere e prevedere specializzazioni territoriali. La stessa cosa, se però c'è una preoccupazione rispetto a stare in linea con gli obiettivi del Piano e con gli obiettivi dell'Europa, però ci deve essere su tutto il provvedimento; tuttavia, non la riscontriamo nell'emendamento all'articolo 6, in cui il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Bene, questa è una norma che potrebbe creare qualche problema giuridico. Pertanto, quando si fa una valutazione su una preoccupazione, la si deve fare nella sua interezza.

È chiaro che il turismo è legato a come si racconta una storia, ma anche a come si raccontano i nostri beni culturali, per cui cogliamo l'occasione di questo provvedimento anche per chiedere continuità nello sforzo sulle nuove modalità dei percorsi turistici, dei percorsi del turismo lento - pensiamo a quelli in bicicletta o con le *e-bike* e tanti altri - che sembrano trovare un rallentamento anche riguardo agli obiettivi del nostro Governo, che molto spesso ha messo in discussione questi nuovi percorsi, ciclovie, cammini religiosi e quant'altro, così com'è avvenuto per un provvedimento estremamente importante per tanti Comuni e per tante aree interne, che ha visto arrestare il percorso di investimento su alcuni *asset* strategici legati al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». Con un provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11 febbraio 2023 tutti questi progetti, che coinvolgono centinaia di enti, sono stati defianziati.

Rammento che, quando nacque il progetto, fu chiesto ai Comuni e agli enti di sostenerlo; furono investite importanti risorse, si iniziò a scorrere una graduatoria e, a un certo punto, ci siamo fermati. Si danno quindi l'incertezza e la preoccupazione che quegli investimenti programmati, così come avviene anche per ambiti legati al PNRR, siano ormai diventati obiettivi superati. Ecco, questa incertezza non aiuta la crescita del Paese, ma nemmeno il mantenimento del sistema turistico, perché comunque la continuità, anche nell'alternanza del Governo, è un elemento essenziale. Infatti, dalla mancanza di continuità si generano un'incertezza e un'insicurezza che oggi coinvolgono gli enti, ma che colpiscono anche le aziende, perché comunque, quando si va a investire in un Paese, in un territorio, si deve avere la certezza che le politiche non vengano mai stravolte, ma eventualmente adeguate. Sul progetto «Bellezz@» si è fatto un taglio *tout court* senza entrare nel merito dei singoli progetti e questo è

eticamente inaccettabile per chi subisce un provvedimento di tale tenore. (*Applausi*).

Dico questo perché mettere sempre tutto in discussione, in un sistema politico come quello italiano in cui l'alternanza è una regola, genera una condizione di instabilità e blocca lo strumento della crescita del Paese. Non ci si rende credibili di fronte al mondo esterno; non ci si rende credibili nemmeno di fronte a noi stessi e non si può ogni volta rilevare questo fatto - perché si parla di un atto di definanziamento, non è una proposta - rispondendo che si interverrà con i futuri fondi.

Ecco, il turismo - lei lo sa meglio di noi, onorevole Ministra, e noi non intendiamo insegnare niente a nessuno - ha bisogno di essere infrastrutturato e l'infrastruttura chiede impegno e risorse. Noi riconosciamo che questo è un lavoro difficile, anche in un momento contingente particolare, ma arrestare percorsi e progetti non porta a raggiungere il risultato sperato.

Concludo dicendo che la professione di tante donne, uomini e giovani ragazzi, perché spesso le nostre guide turistiche sono anche giovani ragazzi che si avvicinano a questo mestiere, che prendono una partita IVA, con tutti i rischi ad essa connessi, ha, sì, bisogno di un riordino, però credo anche, e auspico a nome del Gruppo Partito Democratico, così come hanno fatto anche i 5 Stelle, che per raggiungere un consenso unanime su un provvedimento che è di tutti basti poco. Speriamo che nel percorso alla Camera questo possa avvenire, perché credo che dopo tanti anni un simile provvedimento meriti anche la ricerca di una volontà di trovare un punto di congiunzione unitario.

Per i motivi su esposti, il Partito Democratico esprime in questo contesto un voto di astensione. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministra, prima di tutto voglio esprimere a nome del Gruppo Fratelli d'Italia la solidarietà nei confronti della senatrice Ronzulli per il vile gesto di cui è stata oggetto.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riveste una fondamentale importanza, perché affronta una riforma particolarmente attesa da una componente irrinunciabile del settore del turismo, cioè le guide turistiche.

In Italia il turismo genera - è già stato detto, ma è bene ribadirlo per la sua importanza - direttamente circa il 6 per cento del PIL (circa 100 miliardi), ma incide anche indirettamente sul 13 per cento dello stesso (circa 210 miliardi), rappresentando direttamente il 6 per cento dell'occupazione e indirettamente il 15 per cento. L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano: nel 2023 contiamo 3.337 musei, 295 aree archeologiche e 633 musei o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono circa 2.400. Vi sono inoltre migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale.

Senza confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico, che ha invece il compito di offrire assistenza e informazioni turistiche di base, rileviamo che la figura della guida turistica si occupa innanzitutto di organizzare i percorsi di visita attraverso lo studio e aggiornando sempre i propri itinerari in base al successo riscosso presso i turisti. Tra le sue attività rientrano anche l'accoglienza dei turisti, la guida del gruppo lungo l'itinerario previsto e deve anche essere sempre pronta a rispondere alle domande dei turisti. Sovente è quella figura altamente professionalizzata che può determinare un buon ricordo di quel viaggio fatto tra le bellezze del nostro Paese.

Risulta quindi evidente il motivo per cui l'oggetto di questo disegno di legge era un punto cruciale e specifico del piano strategico per il turismo presentato dal ministro Garnero Santanchè che, fra le riforme cardine da affrontare per rilanciare un settore uscito a pezzi dalla pandemia, si proponeva proprio di regolamentare i principi fondamentali della professione, di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche mediante interventi di formazione e aggiornamento professionale, e di definire una qualifica professionale univoca, conforme a *standard* omogenei nell'ambito del rispetto di un'intesa Stato-Regioni. Il fine è quello di accrescere le

competenze delle guide turistiche e valorizzare la qualifica professionale in un settore dove spesso troviamo improvvisazione dovuta all'abusivismo. Il ministro Santanchè l'aveva messo nero su bianco, aveva anche preso questo impegno e l'ha portato avanti fino a ottenere il risultato che oggi ci apprestiamo a votare.

Inoltre, questo provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al PNNR, che ci obbligava a questa riforma entro dicembre 2023: anche questo è stato rispettato. Con questa legge mettiamo quindi un altro mattoncino per l'utile impiego dei fondi europei e lo facciamo in maniera efficace, dopo tanta attesa, tutelando e aggiungendo dignità a una categoria professionale che rappresenta l'interfaccia principale, se non l'unica, col patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro Paese, in un ambito fortemente trainante per l'economia italiana. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, questa volta direi che il brusio proviene dal lato dell'Emiciclo alla mia sinistra.

ANCOROTTI (Fdi). Pertanto, voglio ringraziare il ministro Garnero Santanchè per il fattivo impegno che sta approfondendo nell'esercizio del suo incarico, annunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 833, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per sottoporre alla sua attenzione l'eventualità di spostare la trattazione e quindi l'inizio della discussione generale del provvedimento proroga termini direttamente alla giornata di domani, perché non mi pare che siano pronti i testi. Qualche minuto fa abbiamo presentato gli emendamenti a quello che - lo vorrei ricordare all'Assemblea - è diventato un altro provvedimento: è entrato con diciassette articoli e ne è uscito, dopo tutte le peripezie che abbiamo raccontato nelle varie interruzioni qui in Aula, con quarantuno articoli. Stiamo quindi parlando di un altro provvedimento.

Penso che meriti rispetto quest'Assemblea se, dopo qualche decina di minuti dal deposito degli emendamenti e sapendo che andranno in valutazione per i pareri della Commissione bilancio domani mattina e non oggi, si chiede di assicurare il minimo a tutti noi. In sostanza, si chiede che si facciano l'analisi e la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio e quindi la ridefinizione del corpo di un provvedimento che è cambiato, per consentirci domani mattina di svolgere una discussione generale franca e completando i nostri lavori nella giornata di domani, così come da calendario.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata posta una richiesta di modifica dell'andamento dei lavori, per cui altrettanto chiaramente sono aperti gli interventi degli altri rappresentanti dei Gruppi.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io ritengo che il provvedimento proroga termini sia profondamente cambiato a seguito dei tanti emendamenti approvati in Commissione qualche ora fa. Ho già sottolineato nella Conferenza dei Capigruppo che la prassi per la quale, al deposito del testo A, si ha un'ora per fare gli emendamenti per l'Aula non può essere accettata *tout court* ad ogni provvedimento, soprattutto se si tratta di un provvedimento che entra con diciassette articoli e ne esce con quarantuno, a loro volta emendabili per l'Assemblea.

Proprio perché non abbiamo intenzioni ostruzionistiche sul provvedimento, ci siamo limitati a

ridepositare sostanzialmente gli stessi emendamenti che avevamo presentato in Commissione. Credo che domani mattina ci sarà la possibilità in Commissione bilancio di avere il parere del Governo, che peraltro non vedo presente in Aula e, quindi, mi chiedo come potremmo cominciare la discussione generale in questo momento senza il Governo in Aula.

Ritengo più ordinato, anche per recuperare tempo domani, rimandare la discussione generale e non procedere oggi. Vedo che ora è presente il Governo.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che noi di Forza Italia non siamo d'accordo con questa proposta. Non vedo perché dobbiamo interrompere i lavori dell'Assemblea alle ore 17,30. Vi lamentate sempre che non lavoriamo e quindi, oggi che possiamo lavorare, lavoriamo. (*Applausi*). La settimana scorsa ci si lamentava.

Al di là di questo, il mandato al relatore c'è e, quindi, può assolutamente relazionare. Il testo A c'è, per cui possiamo iniziare la discussione generale. (*Brusio*). Intanto iniziamo la discussione generale. La chiusura dei lavori dell'Assemblea è prevista per le ore 20; ora sono le 17,35 e, quindi, c'è il tempo per fare la discussione generale (*Applausi*) e domani mattina voteremo gli emendamenti.

Per quanto ci riguarda, la proposta del senatore Boccia e del senatore Patuanelli non può essere accolta.

[PRESIDENTE](#). Non ho inteso se dai banchi della Lega c'è o no una richiesta di intervento su questo punto. (*Commenti*). Prendo atto che i senatori Malan e Biancofiore si associano alla posizione espressa dalla senatrice Ronzulli.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, so che sono un po' a sinistra e quindi non mi si vede quasi mai, ma sono abbastanza robusto.

Approfitto della possibilità di intervenire per esprimere la mia solidarietà alla senatrice Ronzulli. Allo stesso tempo, però, devo dire che la polemica sulla questione di proseguire i nostri lavori o meno è veramente stucchevole.

Vorrei sottolineare, dal momento che dovrei intervenire sia in discussione generale che in dichiarazione di voto su questo argomento, che il vero problema è che la maggioranza non è pronta. Sia chi è stato in Commissione bilancio, sia chi è stato in Commissione finanze sa benissimo che è stata la maggioranza ad aver tirato i tempi per le lunghe e che il provvedimento oggettivamente è cambiato. Quindi è necessario andare in questa direzione. Annuncio sin d'ora che tutti gli emendamenti non approvati in Commissione li ripresenterò in Aula. Se è per quello, possiamo iniziare a discutere. Il collega Patuanelli mi pare abbia detto che ha fatto la stessa cosa, così come i colleghi del Partito Democratico e degli altri Gruppi parlamentari. Possiamo quindi iniziare dal primo degli emendamenti e andare avanti.

Se poi dobbiamo fare una discussione sul merito, a partire dal testo A, abbiamo bisogno di conoscere il giudizio su tutti gli emendamenti. Oggi questo non siamo in grado di farlo, per la situazione creatasi. È di questo, semmai, che dobbiamo discutere e, non se si abbia o meno voglia di lavorare. La questione è davvero stucchevole, per non dire altro. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio solo precisare che voteremo gli emendamenti nella giornata di domani perché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, dal momento che sono stati presentati da poco, con il testo A. La discussione generale, però, può benissimo svolgersi questa sera, senza fare polemiche. In tal modo, domani mattina ci sarà tutto il tempo di visionare il fascicolo degli emendamenti, di votarli e di procedere poi alla votazione finale del provvedimento;

tutto questo - lo ribadisco - senza voler creare tensioni particolari su provvedimenti che magari non lo richiedono. Al di là del punto politico che ognuno può fare legittimamente - ci mancherebbe altro - mi sembra però più ordinato andare di questo passo. Il mandato al relatore è stato conferito, si può svolgere la discussione generale e poi, in base all'approvazione o meno di determinati emendamenti, nella dichiarazione di voto ogni partito politico potrà esprimere liberamente il proprio pensiero. Noi saremmo più per questo tipo di procedura.

PRESIDENTE. La Presidenza ha inteso. La situazione è la seguente: naturalmente ho dato la parola, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, a un rappresentante per Gruppo, data la rilevanza della questione.

Siamo arrivati all'inizio della discussione generale con i lavori di Commissione completati da pochissimo e - come testé ricordato anche dal presidente Romeo - la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti che sono stati presentati per l'Assemblea. I pareri arriveranno ovviamente al più presto, ma non prima di domani mattina. C'è stata una richiesta di rinviare il prosieguo dei lavori, compresa la discussione generale, a domani mattina. Su questa richiesta non c'è non solo unanimità, ma nemmeno un orientamento maggioritario dell'Assemblea.

Pertanto, dando atto delle richieste che sono state sicuramente motivate, devo, in mancanza di altre determinazioni dei richiedenti, mettere in votazione per alzata di mano la richiesta di iniziare domani mattina la discussione generale e, quindi, di interrompere qui i nostri lavori. Così ho inteso la richiesta avanzata dal presidente Boccia, dal presidente Patuanelli e dal presidente Magni.

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti la richiesta di rinviare a domani il prosieguo dei lavori.

Non è approvata.

Essendo stata richiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale) (ore 17,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 899.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, componenti del Governo, nella mia relazione probabilmente darò una idea un po' diversa di quanto accaduto in Commissione rispetto a quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto finora.

Innanzitutto desidero salutare il presidente Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio occorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza. Ringrazio quindi il vice presidente Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione, gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con profonda terzietà. Non possono non ringraziare per il suo lavoro il consigliere della stessa Commissione, il dottor Bruschi, e di tutto lo *staff* amministrativo, sempre disponibile e cortese. Desidero inoltre ringraziare l'ufficio legislativo del Gruppo cui appartengo: immagino infatti che chi si ritrova a essere relatore di un provvedimento così tecnico sia estremamente grato all'ufficio legislativo del proprio Gruppo che lo supporta. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare il Governo per i tempi e le capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Freni, che ci ha ascoltato e ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Ringrazio quindi sentitamente il sottosegretario Freni e il ministro Ciriani che in maniera costante, in fase di presentazione dei documenti di bilancio, con tutto quello che comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo finalmente a esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Gli articoli sono 15, ma io non rappresenterò quello che il Governo ci ha proposto. In maniera molto veloce, perché voglio dare spazio alla discussione generale, vorrei evidenziare, però, come il lavoro fatto in Commissione abbia portato all'approvazione emendamenti, in alcuni casi condivisi all'unanimità, come quello sul *payback* sanitario. È una problematica quest'ultima estremamente onerosa, non generata dall'attuale maggioranza di Governo, normata quasi otto anni fa e resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima, ho accolto con piacere il fatto che tutti i Gruppi fossero dalla stessa parte e tutti quanti convinti della necessità di fare di tutto per sanare questo obbrobrio normativo.

Sui ritardi dei lavori in Commissione, vorrei far presente - e i colleghi presenti in Commissione lo sanno - che la relatrice e il Gruppo della relatrice con forza hanno chiesto al Governo di avere un occhio di riguardo sul *payback* sanitario.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,45)

(Segue ZEDDA, relatrice). Due emendamenti riguardanti la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no; problemi cui si guarda con attenzione, cercando di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa quantità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, che avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini; decisione che abolisce scelte e tagli fatti dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021. Abbiamo ascoltato le istanze dei territori e riporto due esempi fra tutti: il TecnoPolo in Puglia e l'ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto, dal mio punto di vista, ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, che abbiamo invece consapevolmente migliorato e arricchito. Per questo motivo, voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della Commissione finanze, che hanno lavorato in maniera efficace per arrivare oggi in Aula all'approvazione del provvedimento. E soprattutto vorrei ringraziare anche i tanti sostituti che in questi giorni ci hanno aiutato nei lavori.

Signor Presidente, io ho volutamente fatto una relazione breve. Ovviamente, è più lunga e consegnerò la restante parte agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Zedda, la Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di rivolgere una dichiarazione di solidarietà alla collega e mia Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che oggi è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Vorrei anch'io associarmi a tutte le dichiarazioni che mi hanno preceduto, per manifestarle, appunto, il massimo di vicinanza e solidarietà.

Signor Presidente, ovviamente parliamo di un decreto *omnibus*, su cui ci sarebbe tanto da dire. Io mi limiterò a trattare un unico punto, mentre il collega Rosso, che interverrà sempre in discussione generale più tardi, parlerà di un altro tema importante, quello che riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, al quale Forza Italia tiene.

Signor Presidente, io voglio invece trattare in particolare un tema, che ho già trattato anche in altri interventi qui al Senato, che riguarda il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con la legge finanziaria del 2020, al fine di risarcire i truffati delle banche. All'interno di questo decreto è stata opportunamente concessa una finestra temporale, ulteriore a quella già precedentemente concessa e scaduta il 31 luglio, per indicare l'IBAN su cui accreditare la seconda *tranche* dell'indennizzo.

È stata una scelta del tutto opportuna, perché, visto che il termine del 31 luglio scadeva in periodo di ferie, molti risparmiatori non avevano potuto cogliere quella occasione. Quindi, è stato opportuno

individuare una nuova finestra temporale, che è scaduta il 15 ottobre scorso.

È l'occasione questa, signor Presidente, di fare un bilancio del fondo, ricordando che, per i dati in nostro possesso al 31 dicembre 2022, le domande complessivamente valutate dalla commissione tecnica sono state oltre 144.000, per un controvalore di oltre un miliardo di euro erogato alle famiglie.

Una buona notizia, che mi sento di dare all'Aula, è che la Consap, che tra l'altro proprio quest'anno compie trent'anni di attività, ha iniziato proprio negli ultimi giorni a bonificare la seconda *tranche* dell'indennizzo, che viene elevato dal 30 per cento del prezzo di acquisto al 40 per cento. Si tratta di un incremento assai sensibile, del 33 per cento rispetto a quello inizialmente previsto dalla legge istitutiva, la legge di bilancio del 2020.

Reputo un risultato straordinario la seconda *tranche* dell'indennizzo; un risultato che era tutt'altro che scontato fino a un anno fa e che abbiamo ottenuto, con l'approvazione pressoché all'unanimità proprio in quest'Aula del Senato, nel febbraio scorso, di un ordine di giorno a mia prima firma e poi sottoscritto da tutti i Capigruppo. Tra l'altro, signor Presidente, esso era contenuto proprio all'interno del precedente decreto di proroga termini.

È stata, la seconda *tranche*, una boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà finanziaria, che hanno trovato così un sostegno e un aiuto.

A questo punto rimangono da sistemare solo dei dettagli di questa straordinaria operazione, quella del FIR, che è stata pressoché unica nella storia finanziaria del Paese e che ha consentito di risarcire tanti soggetti danneggiati dal *crack* delle banche popolari, in particolare venete, e non solo. Adesso siamo agli spiccioli e trattiamo quello che rimane da trattare. Il 31 ottobre ha definitivamente cessato i suoi lavori la commissione tecnica. Da questo punto di vista rimangono da sistemare solo dei dettagli.

Nel provvedimento per la competitività dei capitali il Governo si era già impegnato a riaprire i termini per un riesame delle domande viziata e respinte per errori formali. Poco fa il Governo ha espresso parere favorevole a un ulteriore e importante ordine del giorno, a mia prima firma, impegnandosi a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto in tutto o in parte respinte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese che non sono state accolte.

Annuncio al sottosegretario Freni, qui presente, che domani chiederò il voto dell'Assemblea su questo ordine del giorno per rafforzarne il peso politico. Si tratta sicuramente di un ulteriore e importante passo in avanti.

Richiamo da questo punto di vista l'attenzione del Governo sul fatto che l'attuazione di tali impegni, che sono stati assunti con ordini del giorno, richiede un intervento normativo. Auspico personalmente che questo possa avvenire già all'interno della prossima manovra di bilancio.

Come parlamentari di maggioranza siamo stati invitati a non esagerare con gli emendamenti alla legge di bilancio; uso, colleghi, un eufemismo. Mi attendo quindi un intervento diretto da parte del Governo affinché questi ordini del giorno si traducano poi in atti normativi.

Dopo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi, rimangono sul tavolo politico alcune questioni. Credo tuttavia che, per chiudere definitivamente la questione FIR, rimanga da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente. Il rigetto di tali domande spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che l'interessato, i suoi avvocati e i suoi consulenti non sono stati in grado di visionare un provvedimento formale che spiegasse loro le ragioni per cui la singola domanda era stata respinta. Questo, Presidente, non mi pare del tutto corretto sotto il profilo della trasparenza.

I termini per le eventuali impugnazioni al TAR di questi provvedimenti sono scaduti e anche con un concorso di colpa del Parlamento, in considerazione del fatto che talune ipotesi di sanatoria o di riapertura termini nei diversi tempi sono state prospettate con emendamenti presentati a provvedimenti passati all'esame del Parlamento, creando oggettivamente una qualche legittima aspettativa da parte dei risparmiatori pretermessi.

Sarebbe quindi importante - a mio giudizio - che fosse consentito agli interessati di poter far sindacare

la decisione di rigetto di fronte a un organo terzo ed imparziale, che - come ho ipotizzato, nel mio ordine del giorno - potrebbe essere individuato nell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Chiedo quindi al Governo un supplemento di riflessione su questa mia proposta. L'ACF costa poco all'interessato, si pronuncia in tempi rapidi e non necessita di assistenza legale. È una procedura *light* che può risolvere questo tipo di problemi.

In fondo le domande respinte o accolte parzialmente sono solo circa 4.800 e il residuo accantonato per il FIR risulta più che capiente, come abbiamo potuto accertare anche a seguito di un opportuno chiarimento del Servizio del bilancio del Senato con riferimento alla manovra di bilancio. E colgo l'occasione per ringraziare tale Servizio per il pregevole lavoro che sempre svolge a supporto della nostra attività di parlamentari. Il rilievo del Servizio del bilancio aveva generato qualche preoccupazione nelle associazioni dei risparmiatori e anche qualche polemica nella stampa e da parte di alcuni esponenti dell'opposizione.

Ma è stato chiarito che il fondo per il FIR non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti.

Quindi, il costo per il bilancio dello Stato di un'eventuale procedura di verifica dal parte dell'ACF sulle domande respinte o accolte solo parzialmente dovrebbe risultare, secondo i miei calcoli, piuttosto contenuto. Quello che mi permetto di suggerire al Governo non è una modifica dei presupposti per concedere l'indennizzo, ma soltanto un riesame delle domande rigettate, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Sul punto mi permetterò di insistere con il Governo nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito della manovra di bilancio, contando sul consueto e proficuo dialogo con il gabinetto del ministro Giorgetti, che voglio ringraziare per il supporto finora sempre dato.

Per il resto, non posso che esprimere il consenso mio personale e di Forza Italia per l'ottimo lavoro che il Governo sta svolgendo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare tre aspetti in particolare.

Il decreto-legge in esame, che precede sostanzialmente il decreto anticipi e la finanziaria, perché è in un certo senso collegato a tutta questa vicenda, ha assunto le caratteristiche di un decreto *omnibus*; nell'ultimo anno di tempo di decreti *omnibus* ce ne sono stati parecchi.

Vorrei sottolineare che francamente non capisco perché, visto che né in finanziaria, né nel decreto anticipi parliamo della questione del fondo morosità per gli affitti, non si sia trovato un modo per dare risposta a una cosa che tutti noi sappiamo essere molto complicata. Morosità vuol dire sfratti e vuol dire ovviamente difficoltà per le famiglie, in particolare per quelle meno abbienti. In nessuno di questi tre provvedimenti fondamentali c'è una risposta per quanto riguarda il ripristino di un fondo che è stato congelato e non è stato più rifinanziato. Sottolineo la necessità di andare in questa direzione.

Si sbandiera molto il fatto che si facilita l'acquisto di case da parte delle giovani coppie, ma non si dà risposta a un altro tema che è stato posto in questi mesi per quanto riguarda i giovani: la questione del caro affitti. Se vogliamo affrontare davvero il problema della casa, non basta favorirne solo l'acquisto, che è certamente importante, ma occorre anche affrontare la questione della morosità, di cui ho detto prima, e la questione del caro affitti e dell'accessibilità al credito e ai mutui, che nell'ultimo anno sono aumentati di molto per effetto dell'inflazione.

In secondo luogo vorrei sottolineare una questione che ritengo essere non solo sbagliata politicamente e concettualmente, ma anche uno spreco di risorse per lo Stato. Nel corso dell'esame di questo decreto sono stati respinti gli emendamenti sulla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che i Comuni hanno assunto in modo precario. Si tratta di persone che hanno dato un contributo al lavoro dei Comuni, hanno imparato un mestiere e adesso vengono mandati a casa per assumere altri precari. Per farmi capire, è come se io assumessi degli apprendisti, li formassi bene e, dopo averli formati, anziché tenerli a lavorare nell'utilità pubblica - in questo caso nella mia necessità di lavoro - dicessi loro di andare a casa e facessi altri concorsi. Così spendiamo dei soldi, prepariamo le persone e creiamo

precarietà. Mi dovete spiegare - scusate la mia ignoranza - dov'è il costo nel fare ciò.

A me pare che il costo per lo Stato sia fare quello che decidete voi, e cioè fare in modo che quelle persone stiano a casa per prenderne altre che devono imparare. Questo mi sembra un costo, perché si devono fare i concorsi, bisogna preparare le persone e quant'altro, e così aumentano la precarietà e la frustrazione tra le giovani generazioni, che a quel punto, certamente, se possono, non partecipano e non sono più disponibili ad andare a lavorare nel settore pubblico. Se la loro formazione viene utilizzata in siffatto modo, davvero diventa complicato.

Infine, per quanto riguarda una serie di emendamenti che ci hanno proposto - lo sapete tutti, perché li avete avuti tutti sottomano - riguardano il fatto che i Comuni ci hanno chiesto di modificare una serie di norme sulla questione della formazione dei bilanci. Si tratta di proposte che non comportano costi, ma riguardano la gestione, anche perché molti Comuni non hanno tutte le competenze a disposizione di quelli più grandi. Avete deciso di respingere anche queste proposte e ora mi dovete spiegare davvero, dato che stiamo discutendo un decreto che riguarda una serie di proroghe, perché avete bocciato tutte le proroghe che hanno chiesto i Comuni.

Queste sono le tre domande che pongo al Governo e alla relattrice, perché francamente è difficile comprendere dove si vuole arrivare. Domani ovviamente interverrò sugli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto. Capisco che in fase di discussione generale magari non è abitudine dare risposte e trovare magari qualche soluzione. Ma, visto che abbiamo il tempo di ravvederci e che dovremo discutere domani quello che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi, quando il Governo non era pronto, magari quest'ultimo potrebbe correggere qualche parere, da contrario in favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame prevede una serie di proroghe cui eravamo tenuti. In cima a tutti, a mio giudizio, troviamo la proroga per tutto il 2023 del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In questo modo si possono continuare a sostenere gli acquisti di prime case di giovani coppie e soggetti più vulnerabili. Si consente loro, attraverso la garanzia dello Stato, di acquistare una casa, la prima casa, con una garanzia che copre tra il 50 e l'80 per cento del valore del mutuo. Si tratta di soggetti che hanno un valore di ISEE basso, che si colloca sotto i 40.000 euro. Si tratta di un'opera meritoria in un Paese in cui l'acquisto della prima casa rappresenta un tassello fondamentale della convivenza dagli anni Sessanta in poi.

È importante che lo Stato ci sia ad aiutare, fornendo una garanzia a chi con sacrificio decide di intraprendere il percorso che porta ad acquistare la sua prima casa, che rappresenta non solo un tetto per la propria famiglia, ma anche un investimento da lasciare ai propri figli; una garanzia che, pur valendo circa 500 milioni, quest'anno è riuscita a sostenere acquisti per un valore di svariati miliardi di euro. Se ne stimano almeno 12, posto che non tutte le garanzie richieste sono al massimo della percentuale consentita. Considerate inoltre che le garanzie escusse verso coloro che non sono riusciti a onorare il mutuo rappresentano solo, fortunatamente, una piccola parte.

Parliamo di nuclei familiari composti da padre e figlio, da madre e figlio, oppure parliamo di giovani sotto i trentasei anni che vivono nelle case popolari. Parliamo di categorie considerate fragili e alle quali dobbiamo garantire di inserirsi appieno nella nostra società. Diamo una forte attenzione ai giovani che vogliono sposarsi e costruire una propria famiglia. Avere una casa di proprietà pagata con un mutuo, senza avere alle spalle la famiglia che la garantisce, è un'operazione di giustizia sociale. Per me questa norma vale l'intero provvedimento.

In realtà c'è una serie di altre proroghe importanti per il loro valore, rappresentando la presenza dello Stato quando ci sono, ad esempio, delle sciagure. Lo Stato dice ai cittadini della Lombardia colpiti dai tremendi eventi meteorologici lo scorso luglio e che a causa di questi non hanno effettuato i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, avendo evidentemente altre priorità in quel momento, che hanno tre mesi di proroga che gli consentiranno di non incorrere in quelle procedure in cui incorre chi invece non versa il dovuto e che avrebbero minato la credibilità dello Stato.

Poi ci sono altre proroghe, come quella dei termini per accedere alle agevolazioni fiscali per le cessioni o agevolazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Della questione FIR ha già parlato ampiamente e approfonditamente il collega Zanettin, ma c'è per esempio anche la proroga fino a fine anno del diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, sia pubblici che privati, e la proroga per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, almeno fino a fine anno: una norma fondamentale per i corsi scolastici 2023-2024.

Insomma, il decreto-legge proroga termini - e questa volta non sono mille - è diventato sempre più uno strumento atto a massimizzare la presenza dello Stato su diverse tematiche. Queste spesso sono legate all'emergenza, a volte alla necessità di prorogare norme che hanno funzionato, altre volte alla necessità di concedere una garanzia con un fondo che è ancora capiente. Per questo la proroga in esame va vista come uno strumento positivo che ci consente di adeguare velocemente la risposta dello Stato ai problemi dei cittadini. Uno strumento che questa maggioranza ha dimostrato di saper utilizzare con misura e senza abusarne, a tutto vantaggio dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, devo dire che nel provvedimento ci sono tante proroghe, qualcuna anche condivisibile. Un po' di cose ve le eravate dimenticate, anche un po' colpevolmente, tipo la nuova Sabatini, che è stata prorogata fino a fine anno grazie ad un emendamento della collega Naturale.

Non vi siete ricordati, insieme al fondo per l'acquisto della prima casa dei giovani, che quando si compra una casa ci sono anche delle imposte accessorie che si pagano all'atto di acquisto: ipotecarie, catastali e di registro. C'erano delle agevolazioni per i giovani *under 36* su queste imposte, che invece non avete prorogato (*Applausi*). Non avendo prorogato queste misure, i giovani si trovano a pagare, ad esempio su un acquisto di un immobile di 250.000 euro, oltre 10.000 euro in più di imposte. Quindi, non è una misura che agevola particolarmente i giovani, perché questi soldi li devono tirar fuori sul momento e magari facevano conto su queste agevolazioni quando hanno iniziato il percorso di acquisto della casa.

Ci sono altri due elementi fondamentali che, a mio avviso, non vanno: un elemento manca proprio ed un altro non va nella direzione di risolvere i problemi, ma li sposta solo in avanti, come spesso siete abituati a fare. Ad esempio, rispetto al *payback* sui dispositivi medici, fate slittare in avanti il termine di pagamento grazie a un nostro emendamento, ma non risolvete ancora una volta il problema. Ricordo che quando avete portato in Parlamento il primo decreto-legge che spostava il termine di pagamento, avete annunciato in maniera roboante che c'era un tavolo per risolvere la questione al MEF col ministro Giorgetti e le imprese. La montagna ha partorito il topolino, ossia abbiamo solo spostato in avanti i termini, senza trovare una soluzione strutturale e definitiva al problema.

Neanche quando le opposizioni vi vengono incontro sulle questioni riuscite ad avere un minimo di dialogo e a trovare le soluzioni; rimandate, come se poi dovesse arrivare qualcun altro dopo di voi a risolvervi i problemi e a togliervi le castagne dal fuoco. Però, siccome ci avete detto che di sicuro volete governare altri quattro anni, ma qualcuno addirittura parlava e ogni tanto parla ancora di ventennio di Governo delle destre nel nostro Paese - Dio non voglia, dico io -, allora governate e i problemi risolvete (*Applausi*), altrimenti li lasciate in eredità a voi stessi e non vi fate un favore. Infatti, un problema buttato in avanti o nascosto sotto il tappeto non può che crescere e diventare peggiore da risolvere. Quindi forse, se finalmente fate i compiti, vi sedete e ci mettete un briciolo di impegno, magari una soluzione la trovate; e se avete bisogno d'aiuto su questioni di tale importanza, noi un po' della nostra incompetenza ve la mettiamo a disposizione. (*Applausi*).

Dopodiché... (*Commenti*). Certo che ci votiamo i nostri emendamenti; ci mancherebbe pure che non ce li votassimo. Se la senatrice non mi interrompesse, sarei contenta di poter proseguire il mio intervento. Anzi no, dovrei dire senatore, perché mi pare che voi chiamate senatrici i senatori e senatori le senatrici. Fate pace con la grammatica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice...

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei, infatti, però...

PRESIDENTE. Senatrice o senatore, comunque voglia essere chiamata io non ho problemi.

PIRRO (*M5S*). Mi chiami senatrice, perché non ho dubbi sulla mia identità di genere.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e proseguiamo.

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei e non ho spostato lo sguardo da nessun'altra parte. Qualcuno ha la coda di paglia, evidentemente.

Di sicuro quello che manca da quella parte - guardo lei, signor Presidente, e mi rivolgo a lei - è un po' di rispetto istituzionale per i colleghi. (*Applausi*). Visto che me ne date l'occasione, mi tolgo un sassolino dalla scarpa che mi dava un po' fastidio. Ieri, quando i senatori di opposizione dovevano prendere la tessera per una votazione, avete chiuso la votazione; oggi, molto più rispettosamente nei confronti di membri della maggioranza, la mia collega Castellone e anche dopo la vice presidente Rossomando hanno avuto decisamente più rispetto dei colleghi e hanno aspettato che tutti fossero in condizione di votare.

PRESIDENTE. Senatrice, impareremo dalle colleghe, va bene.

PIRRO (*M5S*). Grazie.

Tolto questo, un'altra cosa che manca, nonostante gli annunci in questo provvedimento, è la proroga del mercato tutelato gas e luce; manca colpevolmente, a nostro avviso, dopo annunci anche qui roboanti della maggioranza che la proroga si sarebbe fatta. Addirittura era previsto un Consiglio dei ministri apposito per varare un decreto su questo tema qualche settimana fa. Il Consiglio dei ministri non è pervenuto e nel milleproroghe l'emendamento non è pervenuto, mentre quelli dell'opposizione sono stati respinti. Si aspetta fantomaticamente l'*okay* dell'Unione europea, che non si capisce come mai si sarebbe persa la pratica di richiesta dell'Italia, mentre invece quella di altri Stati dell'Unione l'ha vista bene e l'ha approvata, tanto che Spagna e Portogallo, se non erro, hanno potuto prorogare il mercato tutelato.

Non è un capriccio o una vittoria delle opposizioni se proroghiamo il mercato tutelato, perché stiamo parlando di tutelare sempre le fasce più deboli della popolazione, quelle che evidentemente vi stanno particolarmente antipatiche. Ce ne siamo accorti tutti che fuori dal mercato tutelato, quando ci sono stati i rialzi, ci sono state delle impennate dei costi fuori da qualsiasi controllo, tant'è che prima il Governo Draghi e poi inizialmente anche voi avete fatto degli interventi per aiutare a sopportare il peso di questi sovraccosti.

Adesso avete promesso a destra e a manca - gli articoli di giornale con le dichiarazioni di alcuni Ministri li abbiamo visti tutti - che avevate tutta l'intenzione di prorogare ulteriormente il mercato tutelato, magari anche con delle limitazioni alle fasce più deboli della popolazione e non indiscriminatamente. Ma su questo non c'è nessun problema: non ci trovate contrari quando difendiamo i deboli; siete voi quelli contrari a difenderli. (*Applausi*).

Dopodiché, signor Presidente, se il Governo ascoltasse, invece di ascoltare solo le richieste del calcio, mi farebbe un favore.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, la prego di concludere perché le mancano due minuti e trentaquattro secondi.

PIRRO (*M5S*). Non si preoccupi, so essere sintetica e sfrutterò tutto il tempo a mia disposizione. Volevo dire che mi sembra che il compito del Governo sia anche di ascoltare durante la discussione generale, altrimenti a cosa replica poi? Non mi risulta, fra l'altro, che i membri del Senato si possano sedere nei banchi del Governo, a meno che non vengano nominati membri del Governo, ovviamente, e lo auguro al senatore Lotito, sinceramente. Vorrei essere più istituzionale, ma a volte davvero ci fornite materiale utile per queste digressioni.

Tornando al mercato tutelato, mi auguro veramente che riusciate a fare qualcosa prima della fine dell'anno, ma non dovete approvare i nostri emendamenti, perché a noi non interessa la firma, né poter alzare una bandierina. Fatelo, questo benedetto decreto che avete promesso e aiutate i cittadini italiani, quelli che ne hanno più bisogno, se per una volta ci riuscite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del decreto n. 899 che ci accingiamo ad approvare in Aula domani. Ne ho appuntate diverse, ma non mi voglio assolutamente dilungare, quindi cercherò di spiegarle direttamente.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, elevando la garanzia dal 50 all'80 per cento. Questa è sicuramente una misura molto importante in supporto ai giovani che con tanta fatica pagano i mutui, soprattutto dopo l'aumento dei tassi, e con i loro lavori discontinui vogliono però crearsi un futuro. Questa è sicuramente una misura importante che il Governo ha voluto portare avanti. Sempre su questo articolo, è stato approvato un emendamento della Lega sull'edilizia residenziale, per risolvere una problematica importante. Infatti, la normativa prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici i cui prezzi sono vincolati a un massimo di cessione. Ebbene, con il decreto del 21 giugno 2017 sono state stabilite le clausole *standard* secondo cui gli inquilini di questi alloggi residenziali potevano riscattare, decorsi sette anni, l'immobile in locazione, prevedendo un prezzo condiviso direttamente con l'amministrazione. Tuttavia, questa facoltà non è stata concessa al personale delle Forze dell'ordine che sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Questo perché il decreto è stato sottoscritto in un'epoca antecedente all'approvazione del decreto stesso. Il ministro Salvini si è espresso recentemente sulla questione, affermando che gli uffici del MIT sono al lavoro per una soluzione normativa. La Lega ha quindi presentato questo emendamento perché sicuramente il Ministro ha annunciato anche oggi nell'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare che entro la fine dell'anno convocherà un tavolo per il piano casa, perché l'edilizia residenziale è importantissima non solo per i meno abbienti, non solo per le Forze dell'ordine, ma anche per la classe media. Si tratta quindi di un tema di rilevanza nazionale. Come Lega presteremo tutta l'attenzione alle istituzioni, a partire dal ministro Salvini.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici della Lombardia nello stesso periodo. La Lega ha a cuore anche l'attività dei nostri enti locali in supporto ai nostri sindaci e amministratori e per questo è stato approvato un emendamento sull'articolo 6, in particolare sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo del raggiungimento di determinati risultati e ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione dei fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle isole e si sono aggiunti appunto dispositivi analoghi sugli asili nido e sul trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al 31 luglio le operazioni hanno consentito di acquisire quasi il 90 per cento delle rendicontazioni comunali. Tuttavia era necessario supportare, e anche direttamente prorogare, fino al termine del 30 ottobre l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio.

Inoltre, con un altro importante emendamento a prima firma Pirovano (quindi della Lega), usato come testo base per la riformulazione di tanti altri, si è prevista una fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del prospetto aliquote IMU avviata dal MEF durante il mese di ottobre, che sta riscontrando importanti critiche e problematiche sulle fattispecie IMU, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, è stata prorogata fino al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

Sempre grazie alla Lega, la collega Pirovano ha presentato anche un emendamento, per il quale c'è stata una richiesta pressante da parte dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e di molti Comuni per la cancellazione del taglio, previsto ma non ancora applicato per il 2023, di 100 milioni di

euro per i Comuni e di 50 milioni per le città metropolitane e le Province. Si tratta di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci in molti casi già chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti. La Lega ha risposto con questo emendamento, che è stato approvato grazie alla collaborazione con il Governo.

L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini di utilizzabilità dei crediti d'imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta quindi di un particolare caso di credito d'imposta, soprattutto per le imprese energivore, a cui il Governo ha voluto dare direttamente un'altra risposta. In particolare, vorrei rispondere alla collega Pirovano sul tema dell'energia, perché proprio questo pomeriggio, durante la seduta della Commissione finanze, è stato approvato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.30 della Lega, a cui hanno apposto le firme anche i colleghi senatori 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di andare a sistemare la questione del mercato tutelato.

Un emendamento della Lega, sempre all'articolo 7, è intervenuto sul settore dei bioliquidi. La produzione di energia da bioliquidi sostenibili, infatti, contribuisce in maniera significativa alla stabilità della rete elettrica nazionale. La normativa del settore, tuttavia, prevede l'esclusione dal primo gennaio 2024 dell'olio di palma e dei suoi derivati dagli obblighi di miscelazione con il *diesel* e con la produzione di energia elettrica rinnovabile. È stato quindi necessario prolungare direttamente questa norma in modo tale che la certificazione europea si adotti non oltre il limite del 1° gennaio 2025. Così facendo si tutela direttamente una filiera importante per il settore economico-energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione verso la tutela ambientale ed evitando nell'immediato di aggravare ulteriormente la crisi energetica in cui già versa il nostro Paese.

Un altro emendamento si occupa dell'aumento del costo del carburante per il trasporto marittimo. La misura dispone il rinnovo del contributo straordinario destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2023.

L'articolo 8 è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nella situazione di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Con un emendamento proposto dalla Lega, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale normativa sui contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, vale a dire che siano fatti, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto in modalità digitale, come durante il periodo del *lockdown*. Si è dunque chiesta e ottenuta la semplificazione di questa procedura anche per l'anno 2024. In questo modo si dà adito direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare questa norma in modo tale che tutto il processo possa essere costantemente informatizzato.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco: la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Ieri in Commissione finanze abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro emendamento in tema di *payback* per le aziende sanitarie e ci siamo impegnati fin da subito a portare avanti una norma di buon senso, prevedendo lo slittamento del termine per il pagamento della quota da parte delle imprese, che è stato rinviato al 30 novembre. Ringrazio il Governo, in particolare il ministro Giorgetti, per l'attenzione dimostrata per trovare una soluzione a tutela delle nostre imprese, specialmente quelle piccole e medie, nel settore dei dispositivi medici.

Sull'articolo 10, importante per il settore dei trasporti eccezionali, con l'emendamento della Lega si posticipa direttamente l'entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali.

Questo perché diventa difficile andare a conciliare le diverse verifiche di transitabilità dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per massa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a beneficio del soggetto di impresa richiedente, proprio perché non ci sono ancora dei sistemi digitali che permettano direttamente la conciliazione di tutti i dati e di tutti i collegamenti presenti su tutto il territorio tra Regioni e Province. Quindi si è chiesto, con questo emendamento, di andare a prorogare anche l'inserimento di queste linee guida al 2025.

Signor Presidente, concludo dicendo che, come si evince dal decreto e dall'illustrazione dell'emendamento che ho dato, sicuramente tale misura è fondamentale per diversi settori, per permettere ad aziende e settori, nonché enti locali, di continuare ad operare. La Lega è sempre attenta a supportare le diverse richieste e ringraziamo il Governo per appoggiarle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, io interverrò sull'articolo 9, per affrontare il tema dell'Agenzia italiana del farmaco. Colpisce che ci troviamo qui, oltre un anno dopo, a parlare di una autorità nazionale che ha tra i suoi compiti l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che collabora con le Regioni, con l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura, le associazioni dei pazienti e dei medici, società scientifiche, mondo produttivo, distributivo e che dovrebbe occuparsi di funzioni importanti come l'accesso al farmaco e l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico.

Insomma, temi davvero cruciali per i cittadini, per il Paese, per le aziende, per il contesto industriale del farmaco, che nel nostro Paese ha presenze di qualità molto importanti e molto elevate, in un momento in cui l'Europa si trova, tra l'altro, a assumere decisioni. Proprio in queste ore, stiamo affrontando due regolamenti, dovendo esprimere il parere su due regolamenti europei.

È paradossale che il provvedimento che oggi discutiamo rechi disposizioni urgenti in materia di proroga, ma noi stiamo parlando, in questo caso, esattamente della sesta proroga; e stiamo parlando della sesta proroga di un ente per il quale, alla fine del 2022, siamo intervenuti, proprio da questi stessi banchi, per denunciare il tentativo di un colpo di mano, che poi si è rivelato autolesionista, su questa Agenzia da parte del Governo, che ha imposto, con un emendamento (dicasi: un emendamento), una riforma che poi non è stato in grado di attuare in alcun modo.

Quindi, di proroga in proroga, oggi si arriva, con l'articolo 9, alla sesta proroga, al 1° dicembre 2023. È il segno evidente di un fallimento complessivo e, dopo un anno e mezzo, di un fallimento che non si capisce bene, dal momento che non si riesce ad immaginare quale possa essere l'obiettivo di una proroga al 1° dicembre 2023.

Tra l'altro, tale proroga riguarda i due organi dell'Agenzia italiana del farmaco, cioè la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, che sono entrambi scaduti senza che si riuscisse a portare a termine la riforma. Infatti, pur avendo il Governo portato in quest'Aula questo argomento, che era talmente urgente e su cui era talmente tutto pronto che lo si affrontava con un emendamento, è invece passato più di un anno.

Io credo che la maggioranza farebbe bene a preoccuparsi per come viene gestita e con quale attenzione una materia così importante e così sensibile.

La proroga - si legge nel nostro *dossier* - è motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia. Colleghi della maggioranza, vi chiedo di provare a ricordarvi come poco più di un anno fa ci siamo trovati a discutere molto aspramente del colpo di mano che veniva fatto - un emendamento per fare una riforma - e di come fosse importante, urgente e fosse tutto pronto. Era talmente pronto che siamo qui a prorogarlo ulteriormente.

Mi aspetto che a gennaio ci troveremo a discutere di un'altra proroga perché nel frattempo sono nuovamente scadute. È più di un anno di un fallimento che determina il fatto che chi è in *prorogatio* evidentemente non fa né progetti né programmi, ma può solo portare avanti e porta avanti un'ordinaria amministrazione. Questo sicuramente è legato al fatto che la bozza di riforma che è stata presentata alle Regioni è stata da esse contestata e respinta con argomenti che evidentemente non hanno trovato soluzione.

Anche su questo punto invitiamo la maggioranza a riflettere. Se volete, enumero le proroghe: la prima proroga è stata il 30 giugno 2022, la seconda il 15 ottobre 2022, la terza il 28 febbraio 2023, la quarta il 30 giugno 2023, la quinta il 1° ottobre 2023, oggi la sesta e io mi aspetto anche la settima e così via.

Di proroga in proroga noi stiamo bloccando di fatto la capacità di questa importantissima autorità che dovrebbe lavorare con un'autonomia assoluta e con una grande efficacia e forza e non c'è nessun ripensamento e nessuna capacità di portare a termine la riforma che invece è stata annunciata come

indispensabile e urgentissima al punto che non si è lasciato neanche concludere all'allora direttore generale, che era peraltro in scadenza - mi riferisco a Nicola Magrini - il suo mandato. Sono tutti decaduti per dare luogo a questa che trovo elegante definire una cosa grottesca, per non dire che assomiglia più a una grandissima pagliacciata.

Questa è una delle ragioni per cui certamente noi riteniamo sbagliato anche questo metodo che non ha capacità né di confronto, con le Regioni in questo caso, né di costruzione e di restituzione di autorevolezza ad un'autorità così importante ed essenziale in un momento in cui l'Europa emana provvedimenti e prende decisioni importantissime che riguardano il farmaco. Mentre altri Paesi europei possono costruire politiche sul farmaco e per il farmaco, provvedendo quindi anche a far crescere le proprie industrie, noi continuiamo a non dare risposte né alle industrie né ai cittadini italiani che hanno necessità, tra le altre cose, di individuare decisioni veloci, capaci di rispondere, per esempio, al costo dei farmaci, alla loro commercializzazione e distribuzione e, soprattutto, alla capacità di proporre e mettere subito in circolazione farmaci innovativi. Segnaliamo quindi un problema molto grave e molto serio su questo punto.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, quando ho iniziato ho detto che probabilmente avrei fatto una relazione diversa da quello che sarebbe stato poi il racconto in Aula da parte delle opposizioni. Ho cercato di raccontare quello che è stato l'animo che ha portato a questo provvedimento che oggi esaminiamo in un testo 2.

Ho cercato di raccontare come il Governo, che ha proposto un testo, sia stato attento e poi accogliente nel farlo diventare una sorta di mini *omnibus*. Inizialmente l'ho chiamato mini proroghe e oggi tranquillamente lo potremmo chiamare un mini *omnibus*. Eppure riceviamo delle critiche per averlo fatto; cioè non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto, non dovevamo farlo, ma potevamo farlo ancora di più. Oppure, sul *payback* sanitario: collega Pirro, per il suo tramite, Presidente, io l'ho detto in maniera serena, l'emendamento l'hanno presentato tutti i Gruppi, poi è passata la riformulazione e quindi un testo 2 della proposta del mio Gruppo in cui si prevede un tempo differente rispetto a quello indicato dalla maggior parte dei Gruppi, anche dal nostro inizialmente, che riportava la richiesta del 31 dicembre.

Caro Presidente, a noi i problemi piace risolverli, io l'ho detto. Il *payback* sanitario è stato normato otto anni fa e noi convintamente avevamo votato contro. È stato reso esecutivo con il Governo Draghi e noi eravamo convintamente fuori da quel Governo. Abbiamo cercato di risolvere i problemi che altri ci hanno lasciato e risolvere un problema che ci costa e che costerebbe a dei seri imprenditori italiani miliardi di euro non è una passeggiata.

A me dispiace, presidente Centinaio, che siamo sempre io e lei. Magari adesso inizierà una nuova *social*-discussione tra chi è giusto e chi è sbagliato. Quando qualche collega politico, nella mia attività, mi ha chiesto: voglio essere chiamata sindaco, piuttosto voglio essere chiamata sindaco oppure mi piace mettere gli asterischi, io non ho mai discusso. Io ho semplicemente preso quello che due linguisti italiani mi hanno portato all'attenzione e sono felice di aver fatto ad agosto la richiesta al senatore Centinaio, che allora era di turno in Presidenza, come oggi. Avevo detto allora che avrei poi formalizzato al presidente La Russa la richiesta di essere chiamata senatore da tutti i Presidenti di turno. Sono sincera, non l'ho fatta per mancanza di tempo e forse perché avevo anche ben altro da fare, perché sicuramente non è la cosa più importante che ho detto quel giorno.

Mi dispiace che le opposizioni abbiano dipinto questo quadro. Invece io lo voglio ribadire: grazie a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato, anche in polemica, su questo provvedimento, perché sono convinta che esso oggi sia nettamente migliore di quello che il Governo ci ha proposto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, relatore Zedda.

Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ricordo che eravamo passati alla votazione della richiesta di non passaggio agli articoli, su cui è mancato il numero legale.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però eravamo quasi in fase di votazione.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, eravamo in fase di votazione, ma non è accaduta una cosa qualsiasi.

Il numero legale del Senato non è stato raggiunto in una giornata nella quale, signor Presidente, c'era stato un confronto tra maggioranza e opposizione sui diversi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato e noi alle ore 17, proprio perché la maggioranza non era pronta, avevamo chiesto di accorpate il lavoro che partiva con la discussione generale e proseguiva con la valutazione reciproca degli emendamenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché mentre io e lei parliamo, ci sono stati notificati qualche minuto fa dalla relatrice nuovi emendamenti per l'Assemblea.

Ora, signor Presidente, siccome questo provvedimento è entrato e uscito dalla Commissione di merito qualche decina di volte, come può testimoniare il presidente Melchiorre, e ne abbiamo rinviato l'approdo in Aula almeno per quattro o cinque volte, scoprire a quest'ora che la relatrice, dopo tutta la discussione che c'è stata per due settimane in Commissione...

PRESIDENTE. Credo che lei stia parlando sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo un tempo adeguato per subemendare. Intanto, vorremmo chiedere alla relatrice di cosa si tratta; dopo aver compreso di che cosa si tratta...

[PRESIDENTE](#). La prego di ascoltarmi un secondo. La prima cosa, dopo che è venuto a mancare il numero legale, è vedere se c'è il numero legale, dopo di che lei potrà chiedere di intervenire. Se però non ci fosse il numero legale, staremmo parlando invano.

Dal punto di vista anche logico, quindi, prima che regolamentare, mi consenta di verificare la presenza o meno del numero legale, venuto meno per la legittima assenza dell'opposizione al voto (*Vivaci commenti*) e l'assenza, non so quanto legittima... (*Commenti*). Perché non ascoltate? Ripeto, la legittima assenza dell'opposizione, in presenza di un numero insufficiente della maggioranza. È così, è la verità. (*Applausi. Commenti*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Preciso che i voti contrari sono 87, mentre la maggioranza era minore, quindi ora il numero legale c'è.

A questo punto, avendo già ascoltato l'intervento del senatore Boccia... (*Commenti*). Se lei vuole ripeterlo, siamo a sua completa disposizione, presidente Boccia, possiamo fare notte.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio ripetere il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Allora concluda.

BOCCIA (*PD-IDP*). Voglio semplicemente completarlo.

Signor Presidente, abbiamo passato tutta la giornata qui. La maggioranza ci aveva detto che era pronta per arrivare alle ore 20 ad affrontare tutti i passaggi di questo provvedimento. La mancanza del numero legale è legata al fatto che la maggioranza non era presente, non che non lo fosse l'opposizione. L'opposizione era presente (*Applausi*) e ha utilizzato gli strumenti che ha per verificare se la maggioranza era sufficiente.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ho parlato di legittima assenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Detto ciò, siccome la maggioranza ad un certo punto ha imposto con arroganza i numeri, vorremmo sapere dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza come proseguiamo, qual è il tema oggetto dei quattro emendamenti presentati dalla relatrice e quando passeremo alla trattazione degli emendamenti. Noi siamo prontissimi, signor Presidente. Siamo qui pronti a lavorare senza sosta, ma ovviamente ci aspettiamo che diciate quali sono gli emendamenti da votare, perché dobbiamo ancora capirlo.

PRESIDENTE. È corretta l'argomentazione del presidente Boccia nel verificare che sono arrivati quattro emendamenti della relatrice. Non sono quaranta per fortuna, ma sono comunque quattro e importanti. Pertanto, credo che sia corretto dare un'ora di tempo eventualmente per subemendarli. Ritengo che un'ora sia sufficiente, questa è una valutazione del Presidente.

ZEDDA, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho fatto quello che il Regolamento mi consente di fare, ossia di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che ha fatto qualcosa di illegittimo.

ZEDDA, relatrice. E sarò ben felice di illustrarli al momento opportuno. Il presidente Boccia mi ha chiesto come mai ho presentato degli emendamenti, considerato che in Commissione in queste settimane...

PRESIDENTE. La ringrazio, relatrice. Il presidente Boccia, più che altro, ha chiesto tempo per subemendarli. Io dico che un'ora può bastare per quattro emendamenti. Un Gruppo così pronto come il suo, presidente Boccia, non ha bisogno di più di un'ora, me lo lasci dire. (*Commenti*). Direi che l'ora concessa inizia da questo momento.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, noi chiediamo almeno due ore per un lavoro del genere (*Applausi*), anche perché l'opposizione non è composta solo dal Partito Democratico. Con tutto il rispetto per i colleghi, ci sono altri partiti, anche con numeri più bassi, che magari hanno qualche difficoltà, con il personale a loro disposizione, a riuscire a completare un lavoro così faticoso solamente in un'ora. (*Applausi*).

Quindi, a tutela dei Gruppi più piccoli, da cui potrei tranquillamente escludere il mio, chiedo due ore di tempo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pirro, è chiarissimo.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del fatto che nessuno discute la legittimità della scelta della relatrice di presentare emendamenti, qui resta comunque il fatto che si stanno portando all'attenzione dei parlamentari provvedimenti a getto continuo, alla rinfusa e di corsa. Il tema è peraltro stato confermato dalle parole del sottosegretario Freni - di questo voglio anche dargli atto - che nel chiedere scusa al Parlamento ha riconosciuto che c'era una rincorsa da parte del Governo finalizzata a dare un assenso a emendamenti che la maggioranza andava presentando.

Ora, vede qual è la differenza tra noi e loro? È che loro non si stanno ponendo il tema che,

contemporaneamente a questi provvedimenti, noi stiamo anche lavorando agli emendamenti sulla legge di bilancio e non disponiamo di uno sterminato ufficio legislativo in rapporto alla dimensione del nostro Gruppo. Ringrazio la collega che è intervenuta in precedenza per aver riconosciuto anche che l'esiguità dei componenti dei Gruppi è un elemento oggettivo. La prego di considerare pertanto questa esigenza.

PRESIDENTE. Sono molto sensibile al grido di dolore dei gruppi più piccoli, ma tanto non voteremo stasera. (*Commenti del senatore Borghi Enrico*). Mi sembrava che avesse esaurito l'intervento, senatore Enrico Borghi. Vuole parlare cinque minuti? Mi lasci parlare, vuole il microfono o non lo vuole? Non la sento. Vediamo se è soddisfatto, altrimenti riprende la parola.

Innanzitutto, la richiesta era stata avanzata solo dal Gruppo Partito Democratico, adesso si sono uniti alla richiesta la senatrice Pirro e il presidente Borghi. Noi in ogni caso alle ore 20 dovremmo chiudere i lavori. Non ho difficoltà a dire, visto che voteremo domani gli emendamenti, che in via eccezionale - voglio dirlo con chiarezza, guardate i precedenti di tutte le maggioranze: ho fatto parte di un Gruppo alla Camera di nove deputati - possiamo prevedere più di un'ora per la presentazione dei subemendamenti, ma non mi dite che era fuori dal *range* normale il termine di un'ora per subemendare quattro emendamenti, questo per qualunque Gruppo.

Pur tuttavia, essendoci il tempo, dal momento che gli emendamenti li voteremo domani, possiamo allungare il termine fino alle ore 21 anziché alle 20, in via eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente, visto che credo che comunque chiediamo qualcosa che comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici (non voglio chiamarlo un piccolo "dispetto"). Se voi siete convinti che sia corretto, non ho motivo di negare, in via eccezionale, il prolungamento alle ore 21 del termine per la presentazione dei subemendamenti.

CALANDRINI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, alla luce del fatto che gli emendamenti al decreto sono più di 200 e anche del fatto che legittimamente il relatore ha presentato ulteriori quattro emendamenti, volevo capire se era possibile spostare in avanti di qualche ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani, per evitare poi lunghe sospensioni, chiaramente con il suo *placet* e valutando lei la questione. Noi dobbiamo sinceramente rinviare l'inizio dei lavori della Commissione delle ore 9, perché per quell'ora non riusciamo ad avere i pareri sia da parte del Governo sia da parte degli uffici della Commissione.

Servirebbe pertanto un ulteriore differimento temporale per la Commissione e dunque, invece di lasciare sospesa la seduta dell'Assemblea, sarebbe più opportuno spostarne i lavori, in modo che i senatori possano arrivare con un po' più di tempo. Se fosse possibile, chiederei dunque uno spostamento della convocazione dell'Assemblea di domani.

PRESIDENTE. Possiamo fare alle ore 12? Stiamo trattando come al mercato. *Ad impossibilia nemo tenetur*. È inutile convocare l'Assemblea alle ore 10, per poi a quell'ora dire che ci vediamo alle ore 11, come ho visto fare altre volte. Molto responsabilmente il Presidente della Commissione mi chiede almeno due ore di tempo, che a mio avviso devono bastare, se non c'è un legittimo uso del Regolamento in forma ostruzionistica. Se siete d'accordo, ritengo pertanto che possiamo riprendere i lavori domani alle ore 12, anziché alle ore 10. Questo se non ci sono obiezioni, altrimenti metto ai voti la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono sicuro che lei sia stato informato dagli uffici e dai Vice Presidenti che si sono alternati nella giornata di oggi, ma ci troviamo in una sorta di commedia dell'assurdo, perché quello che ora ci ha detto il Presidente della Commissione bilancio denota una totale inadeguatezza della maggioranza nel gestire questo provvedimento. (*Commenti*). Collegli, sono molto serio.

Signor Presidente, gli emendamenti appena presentati non riguardano questioni strategiche del Paese,

ma il rinvio della fatturazione elettronica degli operatori sanitari, il che quindi conferma la totale scelta del Governo di non fare alcuna lotta all'evasione.

PRESIDENTE. Non intervenga sul merito.

BOCCIA (PD-IDP). Dobbiamo andare nel merito, perché il Presidente della Commissione bilancio ci ha appena chiesto un rinvio di due ore; lo fa per le maggiori assunzioni in Consob? Di questo stiamo parlando. Queste sono le questioni strategiche e centrali per il Paese?

PRESIDENTE. Però ci ha chiesto un rinvio di due ore. Quando parliamo sull'ordine dei lavori, bisogna rispettarne la logica.

BOCCIA (PD-IDP). Non accettiamo la proposta, vorremmo iniziare i lavori alle ore 10. Mettiamo ai voti questa proposta, che oggettivamente calpesta con arroganza il confronto democratico che abbiamo sempre assicurato.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi duole far presente all'Assemblea che giusto un paio d'ore fa il senatore Boccia chiedeva - giustamente - di evitare di restare qui inutilmente, se il Governo e la maggioranza non erano pronti entro l'orario stabilito a procedere con tutti i passi relativi all'esame di questo provvedimento. Adesso, dopo due ore, il Presidente della Commissione bilancio dice che domani mattina alle ore 9 non saranno pronti e quindi chiede un rinvio di due ore, più o meno il tempo impiegato stasera per la discussione generale. Hanno detto che stasera c'era tutto il tempo per discutere, che domani mattina alle ore 10 puntualmente si sarebbe venuti in Aula per votare gli emendamenti, ma si sono autosmentiti neanche due ore dopo.

Adesso finiamola con la fiera del ridicolo. Avete detto che sareste stati pronti, per una volta dimostrate di esserlo, rispettate il Parlamento e il Paese e domani mattina alle ore 10 votiamo. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, le pare che io le possa togliere la parola? Immagino abbia da aggiungere cose importanti. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei non può togliermi la parola anche perché non me l'ha mai data fino ad ora. *(Applausi)*. Questo è il primo dato.

PRESIDENTE. Veramente il mio era un atto di simpatia, forse non mi meritavo questa ironia.

MAGNI (Misto-AVS). Al di là dell'ironia e delle battute, signor Presidente, l'ho vista molto nervoso a sua volta e, come sa fare, l'ho sentita dire con una certa arroganza «decidiamo». Devo però ribadire una cosa. Abbiamo deciso, cioè ci è stato imposto di fare oggi la discussione generale, in cui sono intervenuto qualche ora fa, per poi essere pronti domani mattina. Non capisco cosa sia successo ora, se non un po' di ripicca dal punto di vista del principio. Se è così, non è possibile accettare la richiesta di spostare di due ore la seduta di domani mattina, perché delle due l'una: o eravamo pronti, e lo eravamo quando ci era stato chiesto alle ore 15 del pomeriggio, oppure c'era qualcuno che bleffava.

Chiedo al presidente Calandrini perché non ha detto questa cosa alle ore 15 di oggi pomeriggio, che cioè domani mattina alle 10 non saremmo stati pronti. Adesso mi dice che il testo non è pronto perché non c'è la risposta su quattro emendamenti, volutamente posti alle otto di sera? Non è accettabile.

Sono pertanto contrario a spostare l'inizio della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 92 del Regolamento consente al Presidente di decidere - se lo ritiene, come ho fatto io - di dare la parola ai Gruppi che lo chiedono e poi di far votare. Questo è l'opposto di qualunque atto di soverchieria.

Visto che avete rivolto anche qualche considerazione sulle mie parole, devo dire che nella scorsa legislatura mi sono capitate molte volte situazioni simili. Capisco quindi la posizione delle opposizioni, che non è però nuova per tutte le opposizioni a ogni maggioranza. È grave che questa cosa non cambi, ma non è certamente una novità.

Metto ai voti la proposta di modifica dell'orario di inizio della seduta di domani, spostandolo dalle ore

10 alle ore 12.

È approvata.

Essendo stata chiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ditele una volta le cose che volete dire.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, stimo il senatore Magni, pensando però che ogni tanto sia un po' troppo irruento. Gli volevo allora ricordare e chiarire che, per quanto riguarda la seduta della Commissione delle ore 15, non potevo sapere cosa sarebbe accaduto allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti, che evidentemente è scaduto dopo la fine dei lavori della Commissione bilancio.

Questa notizia, su cui chiediamo il rinvio dei lavori di qualche ora, è quindi volta ad evitare che si stia in Aula con una sospensione, ma alle ore 15 non c'era la scadenza del suddetto termine, perché è stato successivo, cioè alle 16,30. Io la palla di vetro non ce l'ho, senatore Magni: era questo che le volevo chiarire.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina della professione di guida turistica ([833](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

EMENDAMENTI

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.100

[Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto».

2.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

EMENDAMENTI

3.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.101

[Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

EMENDAMENTI

4.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;*

b) *al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non*

appartenente all'Unione europea, aver conseguito», *inserire la seguente*: «anche» e *sopprimere le seguenti*: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» *aggiungere le seguenti*: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» *inserire le seguenti*: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica

riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

EMENDAMENTI

5.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

EMENDAMENTI

6.100

[Croatti, Nave](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del tirocinio di adattamento e».*

6.101

[Franceschelli](#)

Id. em. 6.100

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2;*

- *al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «del tirocinio di adattamento e».*

6.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;*

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».*

6.102

[Sabrina Licheri, Naturale, Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe, Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

EMENDAMENTI

7.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o*

tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

ARTICOLI DA 8 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

Approvato

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

Approvato

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

Approvato

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

EMENDAMENTO

11.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a

domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

EMENDAMENTO

13.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([412](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio

della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([687](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demotno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
 - a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
 - b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
 - d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
 - f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla

contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([749](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.
3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:
 - a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
 - b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e

sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è

aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, tramessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zedda sul disegno di legge n. 899

Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, innanzi tutto voglio salutare il Presidente della VIa Commissione senatore Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio accorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza.

Ringrazio quindi il vice presidente senatore Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con una profonda modalità di terzietà.

Non posso non ringraziare il lavoro del Consigliere della VIa Commissione, dottor Bruschi, e di tutto lo staff amministrativo della VIa Commissione, sempre disponibili e cortesi.

Voglio inoltre ringraziare l'Ufficio legislativo del mio Gruppo. Immagino per chi si ritrova nel ruolo di relatore sia molto importante trovare estrema disponibilità in chi, con importante professionalità, riesce ad assisterti senza tentennamenti.

Ultimo ma non ultimo voglio ringraziare il Governo, per i tempi e per la capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. L'onorevole Freni ci ha ascoltato, ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Quindi un grazie sentito al sottosegretario Freni e al ministro Ciriani che in maniera costante, in un periodo di legge di bilancio e tutto ciò che questo comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo, finalmente, ad esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», un documento semplice, 15 articoli che andavano a toccare diversi punti: articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa abitazione). Il comma 1 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero della vigenza del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, e del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TECM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64, come modificato dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022), in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Avendo alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro, non potevamo non prorogare.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività): la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi e contributi): la norma prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Per tali soggetti si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci): il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo

1 della legge n. 197 del 2022: la lettera a), intervenendo sul comma 100, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022; la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 105, stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60 per cento entro il 30 settembre e del restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori): l'articolo differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'articolo prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari): l'articolo aggiorna e proroga alcune disposizioni di cui alla legge di bilancio 2023 e del decreto legge n. 34/2023. In particolare, al comma 1: - lettera a): al comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, relativamente ai termini di utilizzo a compensazione dei crediti d'imposta destinati alle imprese energivore di cui ai commi 2-5 della medesima legge di bilancio per il 2023, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal termine del 16 novembre 2023; - lettera b): al successivo comma 8, recante disposizioni in tema di cedibilità dei crediti d'imposta di cui ai commi 2-5, al quinto periodo, laddove si prevede che i crediti d'imposta siano usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023, detto termine è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 2 reca invece la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali). In particolare: lettera a): al comma 7, primo periodo, in merito all'utilizzabilità dei crediti d'imposta ivi previsti ai commi 2-5 a "compensazione", il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023»; - lettera b): al comma 8, quinto periodo, recante norme di disciplina della cedibilità del credito d'imposta, il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 3 prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili): il comma 1 aggiorna il comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, laddove è ad oggi previsto che fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni

individuare dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il termine citato è differito al 31 dicembre 2023. Si aggiunge, infine, un periodo al medesimo comma, in cui si stabilisce che per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità "agile" è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria): il comma 1, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 10 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell'AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio).

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione): il comma 1 al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aggiorna il comma 8, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 posticipando il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023. Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 55,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Si stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), primo periodo, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare): l'articolo dispone la proroga al 31 gennaio 2024 del termine previsto dall'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari): l'articolo proroga di un mese, dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina): l'articolo autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni attingendoli dal Fondo per le emergenze nazionali (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16).

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato): l'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza): il comma 1 proroga di ulteriori 24 mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 347 del 2003 (relativo all'esecuzione del programma per le grandi imprese

in amministrazione straordinaria 13), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 (ovvero sentito il comitato di sorveglianza).

La mia attenzione però vuole evidenziare come il lavoro fatto in Commissione abbia portato ad approvazione emendamenti in alcuni casi condivisi all'unanimità come il *pay back* sanitario. Problematica estremamente onerosa, non generata da questa maggioranza di Governo, normata quasi 8 anni fa, resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima ho accolto con piacere il fatto che tutti quanti fossimo dalla stessa parte e che tutti quanti siano convinti che occorra fare tutto ciò che è possibile per sanare questo obbrobrio normativo.

Due emendanti che riguardano la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no. Problemi a cui si guarda con attenzione e si cerca di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa qualità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane, le Province avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini, decisione che abolisce scelte/tagli fatte dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021.

Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio: due esempi sono il Tecnopolo in Puglia e l'Ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, ma lo abbiamo consapevolmente migliorato e arricchito.

Per questo motivo voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della VIa Commissione e i tanti sostituti che ci hanno concesso di essere qui oggi, proponendo all'Aula un provvedimento di qualità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 795:

sulla votazione finale, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 833:

su tutti gli articoli, il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei

suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (935)

(presentato in data 15/11/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/11/2023 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (899)

(presentato in data 29/09/2023)

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 15 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia).

Interrogazioni

[BILOTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.*

- Premesso che:

nell'ambito della nuova linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il 14 febbraio 2022 la società Rete ferroviaria italiana ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del "lotto 1A Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la LS Battipaglia-Potenza". Il 1° agosto 2022, il Ministero ha emanato il decreto di compatibilità ambientale n. 165, positivo nel rispetto di condizioni ambientali;

il 12 maggio 2023, RFI ha assegnato tale lotto 1A, localizzato nei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Buccino e Palomonte, nella provincia di Salerno, al consorzio di imprese avente quale capofila la società "Webuild", per un valore di circa 2 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi del PNRR. Tuttavia, in data 25 maggio 2023, RFI ha presentato al Ministero una richiesta di valutazione preliminare relativa a modifiche al progetto, che RFI ritiene minori, introdotte sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recepimento di prescrizioni derivanti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e dalla conferenza dei servizi, nonché per affinamenti progettuali;

secondo RFI, tali modifiche risulterebbero minori, poiché non altererebbero le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera approvata. Esse riguardano, tra gli altri aspetti, il sistema di drenaggio di piattaforma, la rimodulazione dei dissesti e l'introduzione di opere di stabilizzazione calibrate in ragione di tali aggiornamenti, le sistemazioni idrauliche, che prevedono la riprofilatura di alcuni fossi a seguito dell'adeguamento della scansione delle pile dei viadotti e la modifica o aggiunta di alcuni tombini idraulici, il sistema di cantierizzazione, che ha introdotto alcune modifiche a due aree tecniche e alcune aree di stoccaggio oltre all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio;

il 23 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la comunicazione riguardante la valutazione preliminare, notando come, tra l'altro: "in merito agli affinamenti progettuali (...), diversamente da quanto ritenuto da codesta Società, dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva la significatività e sostanzialità delle varianti e modifiche proposte" e si "ritiene che non possa

escludersi la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi. Ciò porta a ritenere necessario svolgere un approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate dagli interventi proposti (...). Il soggetto proponente dovrà provvedere a presentare allo scrivente Ministero l'istanza corredata dalla documentazione progettuale";

attualmente, non risulta che RFI abbia presentato al Ministero alcuna istanza relativa al necessario approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti delle modifiche proposte. Ciò nonostante, a quanto riportato da fonti di stampa, RFI avrebbe notificato i decreti di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione a ditte proprietarie di beni da occupare nel territorio del comune di Eboli. Inoltre, lo stesso Comune di Eboli ha organizzato un'assemblea per i proprietari di abitazioni civili che dovrebbero essere oggetto di esproprio (fonti di stampa riportano essere in numero pari a 49);

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, nel rispondere presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati all'interrogazione 5-01018, lo scorso 17 ottobre 2023, ha confermato che, relativamente al lotto 1A Battipaglia-Romagnano "sono state avviate le attività di acquisizione delle aree previste per la realizzazione dell'intervento e le prime attività propedeutiche ai lavori". Inoltre, ha evidenziato come, rispetto al lotto 2 della medesima linea, vi siano "significative criticità connesse alla realizzazione di una galleria che attraversa, per circa 20 chilometri, un massiccio carbonatico sede di un rilevante sistema di falde acquifere. (...) Pertanto, sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la linea storica, l'esecuzione dell'intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato";

considerato che:

l'attuale linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, decisamente sottoutilizzata (vi transitano poco più di 20 treni al giorno, in larga maggioranza per il trasporto di persone, rispetto ai 220 possibili), già raggiunge, in alcune tratte, velocità tra i 180 e i 200 chilometri orari, con medie di 160 chilometri all'ora. Laddove debitamente modificata, essa potrebbe facilmente consentire di realizzare economie di tempo in modo simile alla progettata nuova linea, con un costo decisamente minore e un impatto estremamente modesto;

l'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2020 chiaramente prevedeva che, per "quanto attiene invece alle direttrici, gli interventi giudicati prioritari sono i seguenti: (...) D10) Direttrice Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione della relazione Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria con progressivo upgrading delle linee di connessione con la Basilicata (Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto) e la Calabria (macro-studio di fattibilità)";

considerato inoltre che RFI è una società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a sua volta società pubblica direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se abbiano avuto modo di valutare in modo approfondito la necessità di procedere con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria invece del potenziamento delle linee esistenti, attualmente sottoutilizzate, e quali siano state le conclusioni di tali valutazioni;

se non ritengano opportuno ridefinire il quadro delle alternative di intervento, prendendo in esame le prospettive di *upgrading* della linea Salerno-Reggio Calabria, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Infrastrutture al DEF 2020, anche alla luce del fatto che RFI non avrebbe fornito la descrizione delle alternative ragionevoli, compresa "l'alternativa zero", come statuito dall'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se abbiano potuto appurare la correttezza dell'operato di RFI, in particolare rispetto agli espropri, e se intendano adoperarsi per garantire il pieno rispetto delle norme relative all'approvazione di opere

pubbliche.

(3-00782)

[FINA](#), [IRTO](#), [SPAGNOLLI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", il Parlamento è intervenuto, nella XVIII Legislatura, per introdurre nella Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali;

intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione è stato introdotto, in particolare, un nuovo comma all'articolo 9 della carta, al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, anche quella dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi;

l'altra modifica riguarda l'articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall'altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali;

nei giorni scorsi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stata costituita, presso l'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente, una commissione interministeriale con i seguenti compiti: a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale n. 1 del 2022 e con i principi eurounitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui sopra;

da un articolo di stampa pubblicato il 13 novembre 2023 da "la Repubblica" si legge che tra i nomi che stanno facendo discutere vi sarebbero "i soliti bocciati alle elezioni e avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato, a stretto contatto con lobby importanti e sulle quali le norme andrebbero a impattare: legali vicini all'Eni, a grandi gruppi del cemento, ma anche vicini a compagnie leader nel settore del gas e del petrolio";

si legge: "a presiedere la Commissione è stato scelto il professore Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata. Insieme a lui altri docenti, come il professore e consulente della presidente Giorgia Meloni Francesco Saverio Marini, che ha scritto la riforma del premierato cara alla leader di Fratelli d'Italia. Nell'elenco anche generali della Guardia di finanza, esperti di aviazione e intelligenze, come Christian Tettamanti, e il magistrato militare Giuseppe Leotta. Ma non mancano alcune 'curiosità', diciamo così. Tra gli esperti della commissione c'è a esempio il professore Vincenzo Pepe, candidato alla Camera in Campania e non eletto nelle file della Lega, ma anche l'ex senatrice non ricandidata in Forza Italia Urania Papatheu, già consulente retribuita della ministra Casellati";

tra i componenti della commissione, accanto a figure di alta professionalità ed esperienza in campo giuridico (alcune delle quali facenti capo a ISPRA), figurano quindi anche molti nomi di "esperti" o "tecnici" con conflitti di interesse evidenti o di dubbia professionalità nel campo richiesto,

si chiede di sapere quali siano i criteri seguiti per la nomina dei componenti della commissione e se il Ministro in indirizzo abbia verificato la compatibilità, o anche l'opportunità, che tra di loro figurino soggetti che lavorano, o hanno lavorato, con *lobby* importanti e sulle quali le nuove norme andrebbero a impattare.

(3-00783)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la filiera del sughero ha più volte lamentato la necessità di tutelare la materia prima dall'organismo nocivo noto come "*Coraebus undatus*", a tal fine l'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha disposto l'obbligatorietà dei trattamenti termici del sughero estratto, la cui disciplina tecnica è stata rimandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il legislatore ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero medesimo, un fondo *ad hoc* con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, utile ad effettuare le analisi scientifiche in merito al *Coraebus undatus* da realizzare tramite apposita convezione con l'università degli studi di Sassari;

considerato che i tempi richiesti per l'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati oggetto di alcune proroghe. In particolare, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha differito il termine di ulteriori 12 mesi e, a seguire, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è stato nuovamente modificato il termine di ulteriori 24 mesi;

valutato che:

per quanto a conoscenza degli interroganti, risulterebbe che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia stato convocato un tavolo dedicato all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, riguardante le tecniche di bollitura, di cui all'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021;

la filiera del sughero richiede con urgenza l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, al fine di tutelare il settore ed evitare che, come accaduto in passato, la presenza del *Coraebus undatus* possa svalutare la produzione medesima arrecando un grave danno economico alle imprese operanti nel settore,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia lavorando all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, e in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno condotto a questa decisione, nonché se essa rispetti quanto previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 o rechi una disciplina ulteriore;

se non ritenga necessario coinvolgere le associazioni di categoria più rappresentative della filiera del sughero nelle pratiche di consultazione finalizzate all'emanazione del suddetto decreto ministeriale.

(3-00784)

[ALFIERI](#), [MISIANI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [FINA](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [FRANCESCHELLI](#), [BASSO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHINI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MELONI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le incertezze operative, le modifiche in corso d'opera e i cambiamenti alla *governance* del PNRR apportati dal Governo nell'ultimo anno hanno comportato consistenti ritardi, tanto che il pagamento della terza rata, relativa al secondo semestre 2022, è avvenuto soltanto il 9 ottobre 2023;

il 30 giugno 2023 è scaduto anche il quarto semestre di attuazione del PNRR (da cui dipende l'assegnazione della quarta rata pari ad oggi a 16,5 miliardi di euro) senza raggiungere gli obiettivi previsti;

a luglio il Governo ha dapprima formalizzato la richiesta di modificare 10 dei 27 obiettivi di tale semestre e di aggiungere quello relativo ai nuovi alloggi per studenti (non raggiunto nel semestre precedente), e successivamente ha presentato alla Commissione europea una proposta di revisione complessiva del PNRR italiano che prevede, oltre alle modifiche per la quarta rata e a 9 definanziamenti, la modifica di ben 144 tra riforme e investimenti, nonché l'inserimento del capitolo dedicato al piano "REPowerEU";

a seguito dell'approvazione delle modifiche relative alla quarta rata da parte del Consiglio europeo, è stata inoltrata la richiesta di pagamento, che tuttavia avverrà a conclusione della verifica sul conseguimento dei corrispondenti traguardi e obiettivi;

è ancora in corso l'interlocuzione con la Commissione europea sulla proposta di revisione del piano, che peraltro comporta tagli per circa 16 miliardi di euro, di cui oltre 13 a danno degli interventi affidati ai Comuni, in particolare quelli per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale, la riqualificazione, l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno. In relazione a questi interventi, secondo i dati disponibili, risultano già attivati oltre 46.000 progetti, per una spesa sostenuta di oltre 2,3 miliardi di euro;

il prossimo 31 dicembre scadrà anche il quinto semestre, che al momento prevede il conseguimento di 69 obiettivi di cui, a metà ottobre, soltanto 10 sono stati conseguiti, come riporta la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2023, recentemente pubblicata;

la maggioranza degli obiettivi del secondo semestre 2023 è comunque oggetto della proposta di revisione che ne modifica ben 42, riducendo tra differimenti ed eliminazioni il numero complessivo da 69 a 51;

come rilevato dalla stessa Corte, occorre urgentemente rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che a seguito della revisione resteranno nell'ambito del PNRR sia per quelle che ne saranno espunte, al fine di consentire a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti;

ritardi si registrano anche sul fronte del completamento dell'attuazione normativa del PNRR: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54, in alcuni casi bloccando l'erogazione di risorse;

in relazione alla quarta rata del PNRR, non è noto a che punto sia la verifica da parte della Commissione europea e quando si preveda concretamente il pagamento, anche in considerazione dei ristretti spazi di manovra che lo stesso Governo ha dichiarato per il 2024 e dell'approssimarsi del ripristino dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle misure PNRR relative alla scadenza del 31 dicembre 2023, e quali azioni il Governo stia portando avanti per assicurare la corresponsione della quinta rata, auspicabilmente senza i ritardi che hanno caratterizzato le precedenti;

come procedano i negoziati sulla proposta di revisione del PNRR italiano e quando se ne preveda la conclusione, in modo da fornire certezze in merito agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini delle prossime scadenze, e in particolare nei confronti dei Comuni per i progetti finanziati dal PNRR, molti dei quali già avviati.

(3-00785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI, BILOTTI, MARTON, DE ROSA - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le importazioni di grano duro turco e russo hanno raggiunto un livello *record* in poche settimane, dal 1° luglio al 22 ottobre 2023;

i dati della Commissione UE attestano che in questo periodo l'Europa ha importato 1.024.000 tonnellate di grano duro, di cui 799.000 destinati in maniera preponderante all'Italia (pari al 78 per cento);

il grano arrivato in Europa proviene in prevalenza dalla Turchia per 489.000 tonnellate (47,7 per cento), dalla Russia per 278.000 tonnellate (27,2 per cento), dal Canada per 123.000 tonnellate (12,1 per cento), dal Kazakistan per 98.000 tonnellate (9,6 per cento) e dall'Ucraina per 16.000 tonnellate (1,6 per cento);

la Turchia è da sempre un Paese storicamente deficitario e nelle ultime 17 settimane sta fissando, mediante un'agenzia statale, prezzi in violazione delle norme sulla concorrenza previste nell'accordo di unione doganale e disallineati rispetto al mercato internazionale;

tutti gli indizi dimostrano che sia in atto un'attività di concorrenza sleale, in cui anche le scorte di grano russo vengono immesse in UE tramite la Turchia, deprezzando i listini occidentali e destabilizzando il mercato italiano per ragioni geopolitiche;

i danni stimati per i cerealicoltori italiani a seguito del crollo dei prezzi sono pari ad almeno 150 euro a tonnellata, come differenza rispetto alle più alte quotazioni di USA e Canada;

benché il Governo di Ankara abbia modificato le norme sulla produzione di pasta alimentare destinata all'*export*, consentendo l'utilizzo totale di farina di grano tenero, i dati più recenti smentiscono l'ipotesi ricorrente di una superproduzione di grano duro turco;

mentre alcuni analisti di mercato avevano erroneamente stimato in 1,3-1,4 milioni di tonnellate il potenziale *export* di grano duro turco verso la UE dovuto ad una superproduzione, i dati ufficiali dell'Agenzia statale turca (TMO) attestano, invece, che nel 2023 la Turchia ha prodotto solo il 15 per cento in più di "durum" (pari a 549.000 tonnellate) rispetto al 2022, una differenza che non giustifica un *surplus* tale da consentire un *export* pari a 1,3-1,4 milioni di tonnellate;

appare quindi evidente che la reale provenienza di quel grano è frutto di triangolazioni che scaricano i loro effetti nefasti sulle imprese agricole del Mezzogiorno, dove insiste il più grande bacino europeo di "durum", che rischia di scomparire a causa di ritorsioni geopolitiche;

sinora né l'Europa, né l'Italia sono intervenute per tutelare il prodotto nazionale nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, dei regolamenti UE e delle norme dell'unione doganale;

in Polonia, Bulgaria e Romania il commissario UE all'agricoltura ha invece stanziato già i primi 56 milioni di euro per risarcire gli agricoltori colpiti dalla concorrenza sleale di grano ucraino;

il grano importato in Italia oltre a mettere a rischio la vita delle imprese, minaccia anche la salute dei consumatori, con risvolti negativi per la pasta *made in Italy*; i consumatori italiani sono al primo posto al mondo per consumo di derivati del grano duro (pasta, pane, focacce, biscotti);

la Turchia e la Russia, infatti, rientrano nell'elenco dei Paesi di cui all'art 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente di Chernobyl; tale regolamento disciplina i limiti del cesio 137 e fa emergere dubbi ragionevoli circa i rischi e gli effetti del radionuclide, avallati dalla scienza, che inducono l'adozione di misure precauzionali da parte del Governo italiano;

il principio di precauzione, previsto dall'attuale legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), si fonda sulla necessità che, a richiesta dello Stato di destinazione della merce, l'importatore dimostri la non nocività del bene da importare di fronte a un possibile pericolo per la salute umana;

il ricorso a tale principio interviene in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano attivare, di concerto con le autorità europee, indagini *antidumping* e verificare se la dinamica dei prezzi fissati dal Governo turco sia in contrasto con l'articolo 32 della decisione del Consiglio d'Europa n. 1/95 del 22 dicembre 1995;

quali urgenti iniziative intendano assumere, anche nell'ambito dell'Unione europea, per ristorare gli agricoltori italiani a seguito della concorrenza sleale di grano turco e russo, come già avvenuto in Polonia, Bulgaria e Romania;

se, nel rispetto dell'onere della prova in relazione al principio di precauzione, abbiano intenzione di richiedere agli importatori italiani, attraverso analisi accreditate di cesio 137, o di altri radionuclidi, la non nocività del grano turco e russo sinora importato o in corso d'importazione su tutte le navi.

(4-00844)

[SCURRIA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

un articolo del quotidiano "Libero" del 9 novembre 2023 riporta le testimonianze del signor Uzi

Shaya, già alto funzionario dei servizi segreti israeliani, il quale rivela dettagli sui finanziamenti internazionali ad Hamas, che riguardano anche flussi provenienti dall'Italia;

il signor Shaya sostiene che l'organizzazione terroristica abbia un *budget* annuale stimato tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, con una parte significativa proveniente da Qatar, Iran e, in misura minore, dall'Italia;

l'articolo indica il coinvolgimento di *onlus* italiane nelle operazioni di finanziamento a Hamas, in particolare da parte dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP);

nonostante alcune sanzioni e la chiusura di un conto presso la banca UniCredit, Mohammad Hannoun, fondatore di ABSPP, avrebbe continuato ad operare attraverso nuovi conti bancari in Italia, aprendo un nuovo conto presso il Crédit agricole;

il signor Shaya richiama l'attenzione sulle connessioni di Hannoun con Hamas, definendolo un estremista e terrorista e sottolinea che i Paesi occidentali, compreso Israele, hanno spesso sottovalutato la connessione tra il "braccio civile" e il "braccio militare" di Hamas, consentendo così flussi finanziari internazionali che possono alimentare attività terroristiche;

emergerebbe da varie fonti, tra le quali un disegno di legge presentato da due senatori degli Stati Uniti d'America, che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino oriente (UNRWA) collaborerebbe attivamente con Hamas, assumendo nel personale suoi esponenti, o comunque persone da essa indicate, e persino custodendo sue armi;

nella complessità dei finanziamenti internazionali ad Hamas rileva il contributo italiano anche attraverso associazioni come l'ABSPP che solleva preoccupazioni e necessita della massima attenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda verificare quanto riportato dal quotidiano *Libero*;

quali misure intenda porre in essere se dalle verifiche risultasse veritiero quanto affermato;

se l'Italia finanzia l'UNRWA, e nel caso quale sia l'ammontare del finanziamento;

se risulti che UNRWA attraverso il pagamento delle tasse sovvenziona Hamas, e nel caso quali misure intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno.

(4-00845)

[CATALDI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi da sovraindebitamento è data dallo squilibrio tra gli obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;

con la legge n. 3 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo al tribunale e ad un ente indipendente e imparziale che deve attestare la proposta del debitore agevolando il lavoro del giudice cui viene assegnata la procedura;

considerato che:

gli albi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche sono allo stato mantenuti con metodologie antiquate, basate su sistemi cartacei;

questo approccio obsoleto non solo è in netto contrasto con l'attuale tendenza alla digitalizzazione ma sta anche creando un "collo di bottiglia" significativo nelle iscrizioni di nuovi organismi e gestori, in un periodo in cui la crisi economica rende queste iscrizioni più frequenti e necessarie di quanto non lo fossero in passato;

la gestione manuale di questi processi, che per quanto risulta agli interroganti è affidata in modo esclusivo a un solo funzionario, sta diventando insostenibile, causando ritardi che hanno un impatto diretto sulle imprese in difficoltà, le quali necessitano di una risoluzione rapida e efficiente delle loro crisi di sovraindebitamento;

la situazione è destinata a peggiorare a seguito dell'implementazione del dettato della legge n. 134 del 2021, detta "riforma Cartabia", che prevede l'introduzione di nuovi registri penali e amministrativi, aumentando ulteriormente il carico di lavoro su un sistema già al limite,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per modernizzare e digitalizzare i registri degli organismi di sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche, in modo da allinearli agli *standard* europei e alle aspettative di efficienza che caratterizzano i tempi moderni;

se sia prevista una strategia per aumentare il personale addetto a queste procedure, al fine di gestire l'incremento previsto del volume di lavoro e prevenire il rischio di un collasso del sistema;

quali iniziative intenda assumere per affrontare l'aumento dei costi procedurali e garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative.

(4-00846)

[CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017 le agenzie fiscali possono istituire posizioni organizzative di elevate responsabilità (POER);

il conservatore dei registri immobiliari è un pubblico dipendente a cui lo stesso codice civile impone l'obbligo del rispetto di norme cogenti (art. 2673 e seguenti);

tra le attività di competenza dell'Agenzia delle entrate vi è il servizio di pubblicità immobiliare, che comporta particolari responsabilità in capo al conservatore quali, ad esempio, i procedimenti di volontaria giurisdizione *ex art.* 113 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

il conservatore, pur dipendendo dall'Agenzia delle entrate (art. 25 della legge n. 52 del 1985), risponde del proprio operato nei confronti del Ministero della giustizia che ne esercita la vigilanza;

allo stato non è previsto che il conservatore possa agire in regime di autotutela per rimediare ad un errore, anche se commesso in buona fede, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a risarcire eventuali danni causati ai terzi con conseguente giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti;

considerato che:

il danno erariale causato da errore del conservatore può verificarsi ovunque, anche nel più piccolo ufficio di pubblicità immobiliare;

va anche detto che la figura del conservatore è stata in qualche modo "oscurata" dall'accorpamento dei servizi ipotecari con quelli catastali;

sono state poi istituite posizioni organizzative di elevate responsabilità distribuite in 4 fasce di ordine decrescente e sono state individuate soltanto 25 POER di quarta fascia per i conservatori capi area SPI (servizi di pubblicità immobiliare), aventi sede in altrettante città rispetto al totale di 138 conservatori, sui quali grava invece la medesima responsabilità;

inoltre, conseguenza negativa è che alle POER possono accedere soltanto i conservatori che operano in sedi di ampie dimensioni, mentre è inevitabile la penalizzazione dei conservatori operanti in sedi piccole;

della situazione descritta si sono occupati numerosi siti *internet*, tra cui "Italiani oggi" del 14 ottobre 2022 e "Un sogno italiano" del 17 dicembre 2022, nonché svariati organi di stampa, quali il "Corriere del Mezzogiorno" del 18 gennaio 2023, "Unione Sarda" del 22 gennaio 2023, "Italia Oggi" del 28 gennaio 2023, "Quotidiano del Sud" del 31 gennaio 2023;

considerato infine che a parere degli interroganti si rende necessario e urgente verificare se esista la

possibilità di aumentare il numero delle POER per i conservatori così da consentire l'accesso anche ai conservatori destinati a sedi più piccole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se siano state fatte valutazioni in merito;

se intenda promuovere iniziative di concerto con i competenti organi onde addivenire ad un aumento delle POER, così da evitare disparità di trattamento in diversi ambiti territoriali.

(4-00847)

[ROSSO](#), [GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto consta agli interroganti, oltre cento istanze di punizione, prevalentemente per il reato di diffamazione, sarebbero state introdotte presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e di suoi collaboratori;

Ranucci sosterebbe di non temere tali iniziative perché certo di autorevoli tutele di cui sarebbe beneficiario;

la pendenza di un numero così rilevante di procedimenti appare plausibile alla luce delle dichiarazioni che, all'esito della trasmissione "Report" di cui è responsabile Ranucci, rilasciano i soggetti di cui la trasmissione in questione si interessa che asseriscono di ritenersi diffamati e di voler avviare iniziative giudiziarie conseguenziali;

se risultasse accertata la sussistenza di un così elevato numero di procedimenti giudiziari pendenti per fatti connessi agli argomenti trattati dal programma "Report" che, come è noto, viene diffuso dal servizio pubblico della RAI, sussisterebbe senza ombra di dubbio l'esigenza di comprendere le ragioni della inerzia investigativa nonostante doglianze sovente introdotte da autorevoli personaggi con ruoli significativi nella vita del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare la sussistenza dei fatti riportati e, in caso affermativo, se intenda disporre dei propri poteri ispettivi per accertare le ragioni che avrebbero determinato tale stato di cose da cui discenderebbe, tra l'altro, un innegabile pregiudizio di immagine per l'ordine giudiziario.

(4-00848)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00783 del senatore Fina ed altri, sulla composizione della commissione interministeriale in materia di tutela ambientale;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00784 della senatrice Sabrina Licheri ed altri, sulle misure per tutelare la produzione di sughero dall'organismo nocivo "*Coraebus undatus*".

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 28 dicembre 2022, a pagina 42, alla penultima riga del penultimo capoverso, e a pagina 60, alla terzultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "*déhor*" con la seguente: "*dehors*".

Sostituire la parola: "*dehor*" con la seguente: "*dehors*":

nel Resoconto stenografico della 24a seduta pubblica del 29 dicembre 2022, a pagina 7, all'undicesima riga;

nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 13, all'ultima riga;

nel Resoconto stenografico della 85a seduta pubblica dell'11 luglio 2023, a pagina 60, alla terzultima

riga del primo capoverso;

nel Resoconto stenografico della 124a seduta pubblica del 14 novembre 2023, a pagina 18, alla nona riga del primo capoverso, a pagina 24, alla tredicesima riga del primo capoverso, a pagina 28, alla prima riga del secondo capoverso, e a pagina 34, alla terza riga del terzo capoverso.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.